




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Legge di stabilità 2015

A.C. 2679-bis

PROFILI FINANZIARI

Parte II

31 ottobre 2014

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2015)

A.C. 2679-Bis

Profili finanziari

n. 233

Parte II

31 ottobre 2014

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Bilancio

☎ 066760-9932 – ✉ st_bilancio@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del *dossier* i seguenti Servizi e Uffici:

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Analisi di finanza pubblica n. 7

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

SEGRETERIA GENERALE – Ufficio Rapporti con l'Unione europea

☎ 066760-2145 – ✉ cdrue@camera.it

Il presente dossier è articolato in tre volumi:

- **Quadro di sintesi degli interventi** (dossier n. 233/1) e **Schede di lettura** (dossier n. 233, Parte I, Tomi 1 e 2), redatti dal Servizio Studi e dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea, per le parti relative ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea
- **Profili finanziari** (dossier n. 233, Parte II) curati dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

Si segnala che i dossier commentano le norme come risultanti dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 30 ottobre 2014, dell'articolo 17, commi 11, 20, 22 23; dell'articolo 20, comma 2; dell'articolo 21, commi 8, da 15 a 20; dell'articolo 28, commi 15, da 23 a 27, 31; dell'articolo 31, commi da 8 a 10, 20; dell'articolo 32, comma 6, dell'articolo 41.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	11
ARTICOLO 2 - GESTIONI PREVIDENZIALI.....	13
ARTICOLO 3 – FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO LA BUONA SCUOLA	16
ARTICOLO 4 – STABILIZZAZIONE DEL BONUS 80 EURO	17
ARTICOLO 5 – DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DA IMPONIBILE IRAP..	20
ARTICOLO 6 – TFR IN BUSTA PAGA	23
ARTICOLO 6, COMMA 2 – NON CONCORRENZA AL REDDITO COMPLESSIVO DEL TFR IN BUSTA PAGA AI FINI DEL BONUS DI 80 EURO.....	31
ARTICOLO 7, COMMI 1 E 2 – CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO	32
ARTICOLO 7, COMMI 3-11 – PATENT BOX.....	36
ARTICOLO 8 – ECOBONUS E RISTRUTTURAZIONE.....	39
ARTICOLO 9 – REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE INDIVIDUALI	45
ARTICOLO 10 – MISURE PER L’EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO.....	48
ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE.....	49
ARTICOLO 12 – SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO	51
ARTICOLO 13 – MISURE A FAVORE DELLA FAMIGLIA	55
ARTICOLO 14 – CONTRASTO ALLA LUDOPATIA.....	57
ARTICOLO 15 – EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS.....	57
ARTICOLO 16 – CESSIONE DI FREQUENZE E COFINANZIAMENTO DEI FONDI STRUTTURALI	59

ARTICOLO 17 COMMI 1-3 – AUTOTRASPORTO E IMPIANTI PORTUALI	60
ARTICOLO 17 COMMA 4 – RIPARTO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE.....	61
ARTICOLO 17 COMMA 5 – FINANZIAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE	62
ARTICOLO 17, COMMA 6 – SOCIAL CARD	62
ARTICOLO 17, COMMA 7 – FONDO POLITICHE SOCIALI	63
ARTICOLO 17, COMMA 8 – FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE.....	64
ARTICOLO 17, COMMA 9 – RISORSE PER LE SCUOLE NON STATALI	65
ARTICOLO 17, COMMA 10 –FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITÀ.....	65
ARTICOLO 17, COMMA 12 – FONDO MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE.....	66
ARTICOLO 17, COMMI DA 13 A 15 – FONDO SPRAR E FONDO MINORI NON ACCOMPAGNATI	67
ARTICOLO 17, COMMA 16 – CREDITO D’IMPOSTA PER L’INFORMATIZZAZIONE NEL SETTORE DELL’EDITORIA.....	69
ARTICOLO 17, COMMA 17 – INDENNIZZI PER SOGGETTI DANNEGGIATI DA EMOTRASFUSIONI	71
ARTICOLO 17, COMMA 18 – RIFORMA DEL TERZO SETTORE E DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.....	73
ARTICOLO 17 COMMA 19 – FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE	73
ARTICOLO 17, COMMA 21 – FONDO PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA.....	75
ARTICOLO 18 – SUPERAMENTO DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 430, DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014.....	75
ARTICOLO 19, COMMA 1 – RIDUZIONE TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE	76
ARTICOLO 19 COMMA 2 – CONTRATTO DI SERVIZIO ENAV	81
ARTICOLO 19, COMMA 3 – ROTTAMAZIONI VEICOLI.....	82

ARTICOLO 19 COMMI DA 4 A 7 – PARCO ROTABILE TPL	83
ARTICOLO 19 COMMI DA 8 A 10 – LOTTI COSTRUTTIVI RETE FERROVIARIA ..	84
ARTICOLO 19 COMMA 11 – RIDUZIONE CREDITI DI IMPOSTA.....	85
ARTICOLO 20, COMMA 1 – RAZIONALIZZAZIONE ENTI	86
ARTICOLO 21 , COMMI 1 E 2 – STERILIZZAZIONE DELL’ANNO 2015 AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI ..	90
ARTICOLO 21 , COMMA 3 – BLOCCO DELL’ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE RETRIBUZIONI.....	92
ARTICOLO 21, COMMA 4 – ABROGAZIONE DELL’ISTITUTO DELLE PROMOZIONE ALLA VIGILIA DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLE FF.AA.	93
ARTICOLO 21, COMMA 5 – INDENNITÀ DI AUSILIARIA MILITARE.....	94
ARTICOLO 21, COMMI 6 E 7 – RIDUZIONE INDENNITÀ PILOTI E CONTROLLORI DI VOLO MILITARI.....	95
ARTICOLO 21, COMMI 9 E 10 – RIDUZIONE AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL RIORDINO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE FF.AA.....	98
ARTICOLO 21, COMMA 11 – RINVIO ASSUNZIONI PERSONALE POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO.	99
ARTICOLO 21, COMMI DA 12 A 14 – REVISIONE ACCORDI NAZIONALI QUADRO DI AMMINISTRAZIONE PER LE FORZE DI POLIZIA.....	100
ARTICOLO 22 – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.....	102
ARTICOLO 23 – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE	103
ARTICOLO 24 – DOTAZIONI DI BILANCIO DEI MINISTERI.....	104
ARTICOLO 25, COMMI DA 1 A 3 – RIDUZIONE SPESA MINISTERI/MINISTERO ECONOMIA - RIDUZIONI TRASFERIMENTI AD ORGANI DI RILEVANZA COSTITUZIONALE	106
ARTICOLO 25, COMMA 4 – RIDUZIONI TRASFERIMENTI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.....	108
ARTICOLO 25, COMMA 5 – RIDUZIONE TRASFERIMENTI A RAI SPA.....	109

ARTICOLO 25 COMMA 6 – TRASPORTO MERCE SU FERRO	110
ARTICOLO 25 COMMII 7 E 8 – ANAS	110
ARTICOLO 26, COMMA 1 – SOPPRESSIONE ASSUNZIONE ISPETTORI	111
ARTICOLO 26, COMMII 2-6 – RIDUZIONE DI ONERI A CARICO DELL’INPS.....	111
ARTICOLO 26, COMMA 7 – VERSAMENTO ALL’ENTRATA DI PARTE DI INTERESSI INPS.....	115
ARTICOLO 26, COMMA 8 – ULTERIORI RISPARMI INPS.....	117
ARTICOLO 26, COMMA 9 – RIDUZIONE DI ONERI A CARICO DI INAIL	119
ARTICOLO 26, COMMA 10 – RIDUZIONE STANZIAMENTI PATRONATI	119
ARTICOLO 26, COMMA 11 – RIDUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO	121
ARTICOLO 26, COMMA 12 – CALCOLO ISEE	123
ARTICOLO 27, COMMA 1 – RIDUZIONE CONTRIBUTI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI.....	124
ARTICOLO 27, COMMA 2 – RIDUZIONE SPESA MINISTERI/MINISTERO DEGLI ESTERI –RIFORMA INDENNITÀ SERVIZIO ALL’ESTERO	125
ARTICOLO 27, COMMA 3 – RIDUZIONE SPESA MINISTERI/MINISTERO DEGLI ESTERI –RIDUZIONE ASSEGNI DI SEDE AL PERSONALE INSEGNANTE ALL’ESTERO	132
ARTICOLO 27, COMMA 4 – EDITORIA ALL’ESTERO.....	134
ARTICOLO 28, COMMA 1 - SCUOLA PER L’EUROPA DI PARMA	134
ARTICOLO 28, COMMA 2 – FONDO PER L'ARRICCHIMENTO E L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PER GLI INTERVENTI PEREQUATIVI.....	135
ARTICOLO 28, COMMA 3 – ACQUISIZIONE ALL’ERARIO DI SOMME GIACENTI	136
ARTICOLO 28, COMMA 4 – RIDUZIONE DEGLI ESONERI PER I COORDINATORI DEI PROGETTI DI AVVIAMENTO ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA	137

ARTICOLO 28, COMMA 5 – RIDUZIONE DEGLI ESONERI PER DOCENTI COLLABORATORI DI DIRIGENTI SCOLASTICI.....	138
ARTICOLO 28, COMMI 6 E 7 – RIDUZIONE DI COMANDI E DISTACCHI DEL PERSONALE SCOLASTICO	139
ARTICOLO 28, COMMA 8 – SUPPLENZE BREVI DEL PERSONALE ATA.....	141
ARTICOLO 28, COMMA 9 – SUPPLENZE BREVI DEL PERSONALE DOCENTE.	143
ARTICOLO 28, COMMI 10-12 – RIDUZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE ATA.....	145
ARTICOLO 28, COMMA 13 – RIMBORSO SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICO- LEGALI SOSTENUTE DA UNIVERSITÀ E AFAM.....	146
ARTICOLO 28, COMMA 14 – SCUOLA JEAN MONNET.....	147
ARTICOLO 28, COMMA 16 – RIDUZIONE RISORSE DEL FFO.....	148
ARTICOLO 28, COMMA 17 – FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA (FSRA).....	148
ARTICOLO 28, COMMA 18 – RIDUZIONE DI RISORSE AFAM	149
ARTICOLO 28, COMMA 19 – RIDUZIONE COMPENSI PER INCARICHI PRESSO LE AFAM	150
ARTICOLO 28, COMMA 20 – RIDUZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA.....	151
ARTICOLO 28, COMMA 21 – RIDUZIONE RISORSE DEL FONDO ORDINARIO PER GLI ENTI E LE ISTITUZIONI DI RICERCA.....	152
ARTICOLO 28, COMMA 22 – RIDUZIONE DEL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE PRESSO IL MIUR	153
ARTICOLO 28, COMMI 28 E 29 – ASSUNZIONE DI RICERCATORI	153
ARTICOLO 28, COMMA 30 – CUMULO DI RISORSE PER LE ASSUNZIONI NELLE UNIVERSITÀ.....	155
ARTICOLO 29 – RIDUZIONE STANZIAMENTO CONVENZIONE SULLA BIODIVERSITÀ DI RIO DE JANEIRO	156
ARTICOLO 30, COMMA 1 – CONTRIBUTO A IMPRESE ARMATORIALI.....	156

ARTICOLO 30, COMMA 2 – MUTUI FERROVIE IN CONCESSIONE	157
ARTICOLO 30, COMMA 3 – SUPERSTRADA FORMIA.....	158
ARTICOLO 30, COMMA 4 – AREA URBANA DI REGGIO CALABRIA	159
ARTICOLO 30, COMMA 5 – RIDUZIONE DEL CANONE DEI CONCESSIONARI AD ANAS SPA.....	159
ARTICOLO 31, COMMA 1 – RIDUZIONE SPESA MINISTERI/MINISTERO DELLA DIFESA – SOPPRESSIONE INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO IN PATRIA.....	161
ARTICOLO 31, COMMA 2 – RIDUZIONE SPESA MINISTERI/MINISTERO DELLA DIFESA – IMPIEGO PERSONALE MILITARE ALL’ESTERO	162
ARTICOLO 31, COMMA 3 – RIDUZIONE SPESA MINISTERI/MINISTERO DELLA DIFESA – ABROGAZIONE STAGE DIFESA PER GIOVANI.....	163
ARTICOLO 31, COMMA 4 – RIDUZIONE SPESA MINISTERI/MINISTERO DELLA DIFESA – CONIO MEDAGLIA MAURIZIANA.....	164
ARTICOLO 31, COMMA 5 – RIDUZIONE SPESA MINISTERI/MINISTERO DELLA DIFESA – TRASPORTO COLLETTIVO PERSONALE DELLA DIFESA	165
ARTICOLO 31, COMMI 6 E 7 – RIDUZIONE SPESA MINISTERI/MINISTERO DELLA DIFESA – RIDUZIONE ALLOGGI ASIR	166
ARTICOLO 31, COMMA 11– RIDUZIONE SPESA MINISTERI/MINISTERO DELLA DIFESA – ASPETTATIVA PER RIDUZIONE QUADRI E PERSONALE ALL’ESTERO.	167
ARTICOLO 31, COMMA 12– RIDUZIONE SPESA MINISTERI/MINISTERO DELLA DIFESA –RIDUZIONE DOTAZIONI ORGANICHE PERSONALE CIVILE ASSEGNATO AGLI UFFICI DEGLI ADDETTI MILITARI ALL’ESTERO.....	168
ARTICOLO 31, COMMA 13 – RIDUZIONE SPESA MINISTERI/MINISTERO DELLA DIFESA –RIDUZIONE CONTINGENTI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO.....	169
ARTICOLO 31, COMMA 14 – RIDUZIONE SPESA MINISTERI/MINISTERO DELLA DIFESA –REVISIONE DELLO STRUMENTO MILITARE	170
ARTICOLO 31, COMMI DA 15 A 18 – RIDUZIONE SPESA MINISTERI/MINISTERO DELLA DIFESA – DISMISSIONI IMMOBILIARI MINISTERO DELLA DIFESA.....	172

ARTICOLO 31, COMMA 19 – RIDUZIONE SPESA MINISTERI/MINISTERO DELLA DIFESA –ATTRIBUZIONE DEL GRADO DI VERTICE PER ALCUNI RUOLI.....	174
ARTICOLO 32, COMMI DA 1 A 3 – RIDUZIONI SPESE DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE – ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA.....	175
ARTICOLO 32, COMMA 4 – ALIQUOTA DI ACCISA SUL GASOLIO UTILIZZATO IN AGRICOLTURA.....	178
ARTICOLO 32, COMMA 5 – RIDUZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO IRRIGUO NAZIONALE.....	179
ARTICOLO 33 – OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA TESORERIA	180
ARTICOLO 34 – ASSOGGETTAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO ALLA TESORERIA UNICA	186
ARTICOLO 35, COMMI DA 1 A 12 ED ARTICOLO 36 – CONCORSO DELLE REGIONI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	189
ARTICOLO 35, COMMI DA 13 A 18, E ARTICOLO 37 – CONCORSO DEI COMUNI E DELLE PROVINCE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA.....	196
ARTICOLO 38, COMMA 5 – RISERVA ALL’ERARIO DI TRIBUTI AFFERENTI IL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA	201
ARTICOLO 38, COMMI DA 6 A 10 – SPESE RELATIVE AGLI UFFICI GIUDIZIARI	202
ARTICOLO 38, COMMA 11 – CONTRIBUTO A ROMA CAPITALE	203
ARTICOLO 38, COMMI 12 E 13 – DEROGHE IN MATERIA DI SPESE DI PERSONALE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL’EXPO 2015	204
ARTICOLO 38, COMMA 14 – CONTRIBUTO AL COMUNE DI MILANO	205
ARTICOLO 39 – ATTUAZIONE PATTO DELLA SALUTE 2014-2016	205
ARTICOLO 39, COMMA 2 – LIVELLO DI FINANZIAMENTO DEL SSN CUI CONCORRE LO STATO.....	206
ARTICOLO 39, COMMA 3 – DESTINAZIONE RISPARMI NELLA GESTIONE DEL SSN	206

ARTICOLO 39, COMMI 3–9 RIPARTIZIONE DELLE QUOTE DI FINANZIAMENTO A DESTINAZIONE VINCOLATA	207
ARTICOLO 39, COMMA 10- PROGRAMMABILITÀ DEGLI INVESTIMENTI.....	208
ARTICOLO 39, COMMA 11- FLUSSI INFORMATIVI.....	208
ARTICOLO 39, COMMA 12 - PROFESSIONI SANITARIE	209
ARTICOLO 39, COMMI 13 – 14 – DECADENZA DIRETTORI GENERALI.....	210
ARTICOLO 39, COMMI 15 – 18 – COMMISSARIA AD ACTA	210
ARTICOLO 39, COMMA 19 – AGENAS.....	211
ARTICOLO 39, COMMI 20-21 – COLLEGI SINDACALI	211
ARTICOLO 39, COMMI 22-27 – RIORDINO ISTITUTI ZOOPROFILATTICI.....	212
ARTICOLO 39, COMMA 28 – SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	213
ARTICOLO 39, COMMI 29 – 30 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE..	213
ARTICOLO 39, COMMA 31 – REVISIONE PRONTUARIO FARMACEUTICO	214
ARTICOLO 39, COMMA 32 – MONITORAGGIO INFORMAZIONI SUI DISPOSITIVI MEDICI	214
ARTICOLO 39, COMMA 33 –CABINA DI REGIA.....	215
ARTICOLO 39, COMMA 34 –VALUTAZIONE DEI MEDICINALI SECONDO LA METODOLOGIA HTA.....	215
ARTICOLO 42 – TRASFERIMENTO DELLE RISORSE DA PARTE DELLE REGIONI AGLI ENTI DEL SSN	217
ARTICOLO 43 – RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI	218
ARTICOLO 44, COMMI DA 1 A 5 – ALIQUOTA FONDI PENSIONE.....	220
ARTICOLO 44, COMMA 6 – RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI....	222
ARTICOLO 44, COMMA 7, LETTERA A) E COMMA 8 – REVERSE CHARGE	223

ARTICOLO 44, COMMA 7, LETTERE B) E C) E COMMI 9 E 10 – SPLIT PAYMENT GENERALIZZATO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	227
ARTICOLO 44, COMMI DA 11 A 18 –ADEMPIMENTO VOLONTARIO	230
ARTICOLO 44, COMMA 19 – PROROGA TERMINI IN MATERIA DI MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI	234
ARTICOLO 44, COMMI DA 20 A 25 – GIOCHI	235
ARTICOLO 44, COMMA 26 – TASSAZIONE ENTI NON COMMERCIALI.....	241
ARTICOLO 44, COMMA 27 –RITENUTE SU RISTRUTTURAZIONI	242
ARTICOLO 44, COMMI 28 E 29 – TASSAZIONE RENDIMENTI POLIZZE VITA....	243
ARTICOLO 44, COMMA 31 – TASSE AUTOMOBILISTICHE PER VEICOLI STORICI	244
ARTICOLO 44, COMMI DA 32 A 39 – UTILIZZO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LE POLITICHE COMUNITARIE.....	246
ARTICOLO 44, COMMA 40 – REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI.....	250
ARTICOLO 45, COMMA 1 – RIDUZIONE FONDO CUNEO FISCALE	251
ARTICOLO 45 COMMA 2 – RIDUZIONE DELLO STANZIAMENTO DEL FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE.....	252
ARTICOLO 45, COMMI 3 E 4 –AUMENTO ALIQUOTE IVA E ACCISE SU CARBURANTI – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	253
ARTICOLO 45, COMMA 5 –FONDO COMPENSAZIONE EFFETTI FINANZIARI... 	254
ARTICOLO 45, COMMA 6 – VERSAMENTO DI SOMME DA PARTE DELL’INPS ALL’ENTRATA DELLO STATO	255
ARTICOLO 45, COMMA 7 – VERSAMENTO DI SOMME DA PARTE DELL’INPS ALL’ENTRATA DELLO STATO RELATIVE AD AUMENTI CONTRIBUTIVI	256

PREMESSA

Nel presente Dossier sono presi in esame i profili finanziari del disegno di legge di stabilità 2015 (C. 2679 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

Il testo, presentato alla Camera in data 23 ottobre 2014, è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Quest'ultimo è formato da due tabelle: la prima (allegato 3) illustra gli effetti dell'articolato sui saldi di finanza pubblica; la seconda (allegato 3 A) riporta analiticamente le riduzioni di spesa dei Ministeri previste dagli articoli da 25 a 32 del disegno di legge.

Riguardo agli effetti complessivi del provvedimento, come riportati dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e dal prospetto di copertura degli oneri correnti, si ricorda che in data 28 ottobre 2014 il Governo ha trasmesso alla Camera la "Relazione al Parlamento recante la variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014". Con tale relazione - predisposta a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito del processo di valutazione dei documenti programmatici di bilancio per il 2015 - sono stati aggiornati gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del DEF 2014^[1].

La relazione – approvata dalla Camera in data 30 ottobre 2014 - prevede un miglioramento complessivo del deficit programmato per il 2015 pari a circa 4,5 miliardi rispetto a quello già indicato nella predetta Nota di aggiornamento². Per conseguire tale risultato vengono previste le seguenti misure da introdurre nel disegno di legge di stabilità 2015:

- taglio del Fondo per la riduzione della pressione fiscale (con effetti di minore spesa pari a 3,3 miliardi nel 2015);
- estensione del meccanismo dell'inversione contabile per l'IVA al settore della grande distribuzione (con effetti di maggiore entrata pari a circa 730 milioni di euro nel 2015);
- riduzione delle risorse per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei esentate dagli obiettivi di spesa delle regioni ai fini del patto di stabilità interno (con effetti di minore spesa pari a 500 milioni di euro per il 2015).

¹ Approvata con risoluzioni parlamentari il 14 ottobre 2014.

² Tale miglioramento del deficit programmato per il 2015 determina un livello dell'indebitamento netto nominale pari al 2,6 per cento del PIL e un miglioramento dell'indebitamento netto strutturale di poco superiore a 0,3 punti percentuali di PIL nel 2015. Coerentemente con tale revisione dell'indebitamento netto, sono stati aggiornati gli obiettivi del saldo di cassa e del debito pubblico indicati nella Nota di aggiornamento del DEF 2014 ed è stato rideterminato in 54 miliardi di euro nel 2015 il livello del saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato al netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA.

Si segnala in proposito che le predette variazioni potrebbero interessare l'articolo 17, comma 19 (Fondo per la riduzione della pressione fiscale)³, l'articolo 44, commi 7 e 8 (Ambito di applicazione dell'inversione contabile per l'IVA) e l'articolo 36, comma 6, numero 4) (Patto di stabilità delle regioni e cofinanziamento dei fondi strutturali europei).

Poiché il Governo ha comunicato che le predette misure dovrebbero essere introdotte nel disegno di legge mediante apposite proposte emendative, che al momento della predisposizione del presente Dossier non risultano formalizzate, l'analisi delle norme effettuata nel Dossier non tiene conto delle predette variazioni, che dovrebbero intervenire nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di stabilità 2015.

Si ricorda infine che, in data 30 ottobre 2014, il Presidente della Camera ha comunicato all'Assemblea⁴ lo stralcio delle norme del disegno di legge n. 2679, di seguito indicate, giudicate estranee, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, al contenuto proprio del disegno di legge di stabilità come definito dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

Disposizioni di carattere ordinamentale e organizzatorio che non comportano apprezzabili effetti finanziari e non concorrono alla definizione della manovra di bilancio:

- articolo 17, comma 20 (autorizzazione di spesa per l'utilizzo di personale militare delle Forze armate per la sicurezza e il controllo del territorio nella regione Campania);
- articolo 17, comma 22 (assegnazione di risorse al Ministero delle politiche agricole per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura);
- articolo 17, comma 23 (assegnazione di risorse al Ministero delle politiche agricole per l'erogazione di incentivi volti al rafforzamento delle politiche di filiera del sistema agricolo e agroalimentare);
- articolo 20, comma 2 (cessione sul mercato di attività immobiliari e di quote di società partecipate della RAI SpA);
- articolo 21, comma 8 (disciplina dei trattamenti accessori per il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità);
- articolo 21, commi da 15 a 20 (disciplina della rappresentanza militare e limiti alle spese di funzionamento degli organismi di rappresentanza);
- articolo 28, comma 15 (autorizzazione di spesa finalizzata all'insediamento di una sede universitaria di ingegneria nel polo di ricerca di Genova);

³ Si segnala che anche l'articolo 45, comma 2, prevede una variazione del medesimo Fondo: si tratta di una riduzione del Fondo pari a circa 330 milioni nel 2015 e a circa 18,5 milioni a decorrere dal 2016.

⁴ Sulla base del parere espresso in pari data dalla Commissione Bilancio.

- articolo 28, comma 23 (controlli di primo livello sull'utilizzo dei Fondi comunitari del PON Istruzione);
- articolo 28, comma 25 (istituzione del Fondo per il potenziamento e la valorizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica);
- articolo 28, commi 26 e 27 (piano assunzionale straordinario dell'INVALSI);
- articolo 28, comma 31 (aggiudicazione provvisoria dei lavori di edilizia scolastica da parte delle regioni in attesa della definizione del contenzioso giurisdizionale);
- articolo 31, commi da 8 a 10 (revisione degli organi giurisdizionali militari);
- articolo 31, comma 20 (differimento del termine di risanamento delle unità produttive gestite dall'Agenzia industrie difesa);
- articolo 32, comma 6 (utilizzo, da parte della polizia giudiziaria, dei carburanti sottoposti a sequestro);
- articolo 41 (verifica straordinaria del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica).

Disposizioni che prevedono interventi di carattere localistico o microsettoriale:

- articolo 17, comma 11 (rifiinanziamento delle disposizioni in materia di lavori socialmente utili in favore del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo).

Disposizioni che recano misure non destinate a produrre effetti nel triennio compreso nel bilancio pluriennale di riferimento:

- articolo 28, comma 24 (finanziamenti una tantum, per l'anno 2014, in favore dell'INVALSI, degli istituti musicali pareggiati e delle accademie non statali di belle arti).

Delle norme richiamate, oggetto di stralcio, non si dà conto nel presente Dossier.

In calce al presente dossier si riportano il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari recati dal testo iniziale del disegno di legge ed una tabella recante la scomposizione per risorse ed impieghi del medesimo prospetto

Articolo 2 - Gestioni previdenziali

Le norme indicano nell'allegato n. 2 annesso al provvedimento in esame legge l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'INPS e relativi alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della L. 88/1989, istitutiva della GIAS (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali), e dell'articolo 59, comma 34, della L. 449/1997, che ha rideterminato i trasferimenti statali alle gestioni pensionistiche in conseguenza dell'assunzione da parte dello Stato dell'intero onere relativo ai

trattamenti liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché dell'articolo 2, comma 4, della L. 183/2011, che ha trasferito all'INPS la gestione ex-INPDAP. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2015, ai sensi del suddetto articolo 2, comma 4, della L. 183/2011, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, già iscritti al soppresso ENPALS.

Tali importi, e quelli dovuti dallo Stato e non ripartiti tra le gestioni con conferenza dei servizi, sono riportati nella seguente tabella:

(milioni di euro)

		2015	2016	2017
	Adeguamento trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti; alle gestioni dei lavoratori autonomi; alla gestione speciale minatori; alla gestione ex-ENPALS (art. 37, co. 3, lett.e) della L. 88/1989)	186,00	186,00	186,00
	Adeguamento trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a integrazione dei trasferimenti, della gestione artigiani (art. 59, comma 34, della L. 449/1997)	45,97	45,97	45,97
	Adeguamento trasferimenti alla gestione ex-INPDAP	21,03	21,03	21,03
	Importi complessivamente dovuti dallo Stato alle gestioni:			
	Gestione previdenziale speciale minatori	3,11	3,11	3,11
	Gestione ex-ENPALS	72,10	72,10	72,10
	Integrazione annuale oneri pensioni per coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 2009	598,00	598,00	598,00
	Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex-INPDAP	2.342,91	2.342,91	2.342,91

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese conto corrente									
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	253,0	253,0	253,0						
Maggiori spese conto corrente									
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	253,0	253,0	253,0						

La relazione tecnica ricorda che la legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34, della legge n. 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2014 dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in coerenza con i contenuti della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2014, nella misura dell'1,1% per il 2014 e dello 0,4% per il 2015.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2015 un incremento pari a 186,00 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, di 45,97 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 43 della legge 449/97, e di 21,03 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 598,00 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed ex-Enpals, pari rispettivamente a 3,11 e 72,10 milioni di euro.

In termini di maggiori oneri:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti									
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	253,0	253,0	253,0						

In proposito, la RT afferma che i predetti oneri trovano copertura, in quanto il miglioramento dei saldi delle gestioni previdenziali conseguente all'incremento delle somme di cui ai commi 1 e 2 determina corrispondenti minori esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle medesime gestioni previdenziali.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese conto corrente									
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	253,0	253,0	253,0						

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 3 – Fondo per la realizzazione del Piano La Buona Scuola

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo per la realizzazione del Piano "La Buona Scuola", con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è prioritariamente finalizzato alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti, e al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti	1.000	3.000	3.000	1.000	3.000	3.000	1.000	3.000	3.000

La relazione tecnica afferma che il Fondo è destinato a far fronte alle spese derivanti da un piano assunzionale, da declinare in apposito intervento, inteso all'assorbimento, nel limite delle risorse disponibili, dei vincitori e degli idonei del concorso del 2012 e dei docenti iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento. Specifica che il Fondo è destinato anche alla copertura delle spese occorrenti per il potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro", al fine di incentivare le possibilità di intraprendere percorsi di didattica in realtà lavorative aziendali, pubbliche o del no profit, nonché alle spese relative alla connessione digitale nelle scuole, al fine di incentivare forme di didattica digitale.

Complessivamente gli oneri coperti dal Fondo, riferiti anche alle ricostruzioni ed alle progressioni stipendiali, ammontano ad euro 1.000 milioni per il 2015, relativi ai quattro mesi settembre-dicembre dell'anno scolastico 2015/2016, e ad euro 3.000 milioni a decorrere dal 2016.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica si limita a ricordare le finalità cui sono destinate le risorse. Pur essendo affermato che gli oneri si intendono riferiti anche alle ricostruzioni ed alle progressioni stipendiali delle unità da assumere, non vengono riportati dati che consentano una valutazione in merito alla idoneità delle somme stanziare nel Fondo ad assicurare la realizzazione di quanto indicato dalla stessa relazione tecnica.

Articolo 4 – Stabilizzazione del bonus 80 euro

Normativa vigente L'art. 1 del D.L. n. 66/2014 ha introdotto, in via transitoria per il periodo maggio-dicembre 2014, un *bonus fiscale* in favore dei soggetti, con reddito non superiore a 26.000 annuo, che evidenziano capienza in termini di IRPEF al netto di alcune detrazioni indicate dalla norma.

La relazione tecnica, utilizzando il modello di microsimulazione, aveva stimato effetti finanziari negativi pari a 5.823,4 milioni nel 2014 e a 831,9 milioni nel 2015.

La norma introduce a regime⁵, a decorrere dal 2015, il c.d. *bonus fiscale* introdotto in via transitoria, per l'anno 2014 in favore di lavoratori dipendenti in possesso dei seguenti requisiti (comma 1):

- reddito complessivo non superiore a 26.000 euro;

⁵ Art. 13, comma 1-bis, del TUIR.

- imposta calcolata sul reddito di lavoro dipendente (IRPEF lorda) superiore alla relativa detrazione spettante. Sono pertanto esclusi i soggetti che risultano incapienti limitatamente al profilo del reddito di lavoro dipendente.

Si fa presente che ai fini della determinazione del reddito complessivo non rilevano gli importi corrisposti dal datore di lavoro a titolo di TFR in busta paga (cfr. art. 6, comma 2 del ddl in esame).

L'ammontare del credito, riferito all'intero periodo annuale (comma 2), è stabilito in misura fissa pari a 960 euro ovvero, nel caso di reddito complessivo compreso tra 24.001 e 26.000 euro, pari al valore determinato dal seguente rapporto:

$$960 \times (26.000 - \text{reddito complessivo}) : 2.000$$

Per i periodi inferiori all'anno, la misura del beneficio è rapportata al periodo effettivo di lavoro.

L'erogazione del beneficio è effettuata dal sostituto d'imposta sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga.

Il sostituto d'imposta recupera mediante compensazione i crediti erogati ai lavoratori. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali mensili. In quest'ultimo caso, l'INPS e gli altri gestori di forme di previdenza recuperano i contributi non versati rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori entrate tributarie									
Bonus 80 euro	696,9	760,2	760,2	696,9	760,2	760,2			
Maggiori spese correnti									
Bonus 80 euro	8.014,2	8.742,8	8.742,8	8.014,2	8.742,8	8.742,8	9.503,0	9.503,0	9.503,0

La relazione tecnica riporta la seguente tabella per la determinazione della misura del beneficio effettivamente spettante.

valori in euro

Reddito complessivo	Importo del credito
Fino a 24.000	960
Da 24.001 a 26.000	$960 \times [1 - (\text{redd. compl.} - 24.000) : (26.000 - 24.000)]$
Oltre 26.000	0

Inoltre, la RT afferma che l'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni

dei redditi presentate nel 2013. I singoli redditi, ad eccezione delle rendite catastali, sono estrapolati all'anno di riferimento.

A decorrere dal 2015, la relazione tecnica stima un onere in termini di competenza pari a 9.503 milioni.

Per la stima degli effetti di cassa è stato considerato la mensilità di dicembre (9.503 : 12 = 791,9) determina effetti nel 2016 ai fini del saldo netto da finanziare.

La relazione tecnica precisa, inoltre, che in termini di conto economico delle pubbliche amministrazioni (fabbisogno) la misura comporta un aumento della spesa per prestazioni sociali in denaro per 9.503 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

In termini di saldo netto da finanziare, la misura comporta i seguenti effetti finanziari:

<i>milioni di euro</i>			
	2015	2016	2017
Maggiore spesa (crediti in compensazione)	+8.014,21	+8.742,76	+8.742,76
Minori entrate	-696,89	-760,24	-760,24

L'effetto in termini di indebitamento netto è pari a 9.503 milioni a decorrere dal 2015.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la quantificazione degli effetti finanziari è effettuata utilizzando il modello di microsimulazione e che, pertanto, non risulta possibile effettuare una puntuale verifica della stima effettuata.

Si evidenziano peraltro, alcuni aspetti rispetto ai quali appaiono opportuni dei chiarimenti.

In base a quanto indicato nella relazione tecnica, la microsimulazione è effettuata con riferimento ai redditi 2012, estrapolati al 2015. In proposito, andrebbero fornite maggiori informazioni in considerazione del fatto che la platea dei soggetti interessati potrebbe aver subito un cambiamento significativo sia dal punto di vista numerico sia, per altro verso, dal punto di vista del reddito di riferimento realizzato da ciascun soggetto. Infatti, se da un lato potrebbero risultare incrementati i soggetti c.d. incapienti o senza reddito di lavoro dipendente (riducendo quindi il numero dei beneficiari), dall'altro lato potrebbero rientrare nel beneficio soggetti che nel 2015 realizzano redditi inferiori rispetto a quelli del 2012⁶.

In merito ai criteri di cassa, la RT considera che l'intera mensilità di dicembre sia recuperata nel 2015. Sul punto si osserva che, nel caso di un datore di lavoro

⁶ Per un'analisi numerica dei contribuenti interessati dalla norma, cfr Corte dei Conti, Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2014, pagg. 81-82 in riferimento al DL. n. 66/2014.

pubblico, l'effetto di cassa si verifica nel 2014 in quanto è lo stesso soggetto che, in qualità di sostituto d'imposta, effettua l'erogazione del beneficio. Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto concerne la classificazione dell'operazione in bilancio, si chiedono chiarimenti in merito alla qualificazione degli effetti finanziari – ai fini del saldo netto da finanziare e del fabbisogno - in parte come “minore entrata” ed in parte come “maggiore spesa”.

Si ricorda che la RT riferita al testo modificato del decreto legge n. 66 ha affermato che, sotto l'aspetto strettamente contabile, le diverse modalità operative implicano una diversa rilevazione in bilancio degli effetti derivanti dalla disposizione originaria. In particolare, la predetta RT ritiene che gli effetti siano colti in gran parte sulla spesa (utilizzo in compensazione) e, per una quota residuale, siano rappresentati dalle somme erogate dalle amministrazioni dello Stato (circa 8%), come minori entrate.

In proposito, considerato che la ripartizione risultante dal prospetto riepilogativo rispecchia le percentuali indicate nella RT riferita al decreto legge n. 66, non appaiono evidenti le motivazioni sottostanti la diversa imputazione della operazione che riconosce un beneficio a tutti i lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti.

Articolo 5 – Deduzione del costo del lavoro da imponibile IRAP

Normativa vigente L'art. 2 del D.L. n. 66/2014 ha disposto, con decorrenza 2014, la riduzione del 10% delle aliquote IRAP come riportato nella seguente tabella:

Settore	Aliquote ante DL	Aliquote DL
Generale/ordinaria	3,9%	3,5%
Banche	4,65%	4,2%
Assicurazioni	5,9%	5,3%
Agricoltura	1,9%	1,7%
Concessionari	4,2%	3,8%

Gli effetti finanziari stimati dalla relazione tecnica in base al modello di micro simulazione sono pari, in termini di competenza, a 2.059 milioni annui.

La norma dispone, a decorrere dal 2015, la piena deducibilità, ai fini IRAP, del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato sostenuto dai seguenti soggetti (comma 1):

- società di capitali ed enti commerciali;
- società di persone ed imprese individuali;
- banche ed altri enti finanziari;
- imprese di assicurazione;
- persone fisiche esercenti arti e professioni, società semplici e soggetti ad esse equiparate;

- produttori agricoli titolari di reddito agrario superiore a 7.000 euro.

Tecnicamente il soggetto passivo deve dapprima operare le deduzioni per lavoro dipendente spettanti ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 446/1997 e poi, qualora il costo complessivo sia superiore all'ammontare delle deduzioni, sottrarre la differenza positiva calcolata.

Si interviene inoltre sulla misura delle aliquote d'imposta da applicare dal 2015. In proposito, sopprimendo le disposizioni (articolo 2, commi da 1 a 4, del D.L. n. 66/2014) che avevano disposto l'incremento delle aliquote, si intende ripristinare l'aliquota vigente nel periodo d'imposta 2013 (commi 2 e 3).

La maggiore deduzione ammessa ai sensi del precedente comma 1, determinando una riduzione dell'IRAP pagata, rileva ai fini della determinazione della quota deducibile, ai fini delle imposte dirette, corrispondente all'ammontare dell'IRAP pagata sul costo del lavoro non dedotto ai fini IRAP⁷ (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori entrate tributarie									
IRAP – deducibilità costo lavoro e riduzione aliquote				-2.701	-5.600	-5.600	-2.701	-5.600	-5.600
Maggiori entrate tributarie									
Minore ammontare IRAP pagato deducibile ai fini imposte dirette		1.040	1.710		1.040	1.710		1.040	1.710
Maggiori spese correnti									
IRAP – deducibilità costo lavoro e riduzione aliquote	2.701	5.600	5.600						

La relazione tecnica afferma che ai fini della determinazione degli effetti finanziari è stato utilizzato il modello di microsimulazione IRAP (base dati anno d'imposta 2012) estrapolando i dati reddituali al 2015 ed integrando le modifiche normative successive all'anno d'imposta di riferimento della base dati. In particolare, sono stati considerati la riduzione delle aliquote operata dal DL n. 66/2014 a decorrere dal 2014 e l'aumento delle deduzioni dal 2015. Il risultato ottenuto dal modello di microsimulazione evidenzia una perdita di gettito di competenza a partire dal 2015 pari a 5.600 milioni di euro, mentre per il 2014 la

⁷ Articolo 2 del D.L. n. 201/2011.

competenza, essendo relativa al solo aumento dell'aliquota, è stimata in un recupero di gettito di 2.059 milioni di euro.

Per quanto riguarda la riduzione dell'ammontare deducibile ai fini delle imposte dirette (per effetto della minore IRAP pagata sul costo del lavoro non dedotto), la RT afferma che, considerando un'aliquota di imposte dirette media pari al 20%, si verifica un recupero di gettito ai fini IRES/IRPEF complessivamente pari, in termini di competenza, a 594 milioni nel 2015 e a 1.232 milioni a partire dal 2016.

Per la determinazione degli effetti di cassa sono stati applicati i seguenti criteri:

- l'aumento delle aliquote IRAP 2014 determina effetti in sede di saldo, e quindi nel 2015;
- per gli acconti IRAP ed IRPEF/IRES sono stati utilizzati, rispettivamente, i valore dell'85% e del 75%.

Complessivamente, gli effetti sono illustrati nella seguente tabella.

milioni di euro

	2014	2015	2016	2017	2018
Competenza					
IRAP	2.059	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
IRPEF/IRES	0	594	1.232	1.232	1.232
Totale competenza	2.059	-5.006	-4.368	-4.368	-4.368
Cassa					
IRAP	0	-2.701	-5.600	-5.600	-5.600
IRPEF/IRES	0	0	1.040	1.710	1.232
Totale cassa	0	-2.701	4.560	-3890	-4.368

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia, in primo luogo, che la quantificazione degli effetti finanziari è effettuata utilizzando il modello di microsimulazione e che, pertanto, non risulta possibile effettuare una puntuale verifica della stima effettuata.

Tuttavia, sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica si segnala:

- per la valutazione degli effetti di maggior gettito IRPEF/IRES conseguenti alla minore IRAP pagata da portare in deduzione ai fini delle imposte dirette è stata utilizzata un'aliquota media del 20%. Tenuto conto che tale aliquota include il mancato effetto per le imprese in perdita, andrebbe valutata la possibilità di considerare un valore non costante nell'arco di tempo considerato in quanto, per effetto della congiuntura in atto, potrebbero incidere in misura rilevante le imprese che, in luogo di incrementare l'utile, realizzano una minore perdita (e comunque un mancato pagamento di imposte) in conseguenza del minore importo IRAP deducibile ai fini delle imposte sui redditi;

- *andrebbe confermato se la predetta aliquota media (20%) utilizzata dalla relazione tecnica sia comprensiva anche delle addizionali IRPEF regionali e comunali. Si fa presente che gli effetti finanziari relativi alle suddette imposte andrebbero indicati separatamente in quanto, ai fini del saldo netto da finanziare, rilevano come voci di spesa e non di entrata e che gli stessi, inoltre, richiedono forme di compensazione con gli enti interessati;*
- *andrebbero forniti maggiori chiarimenti in merito alle modalità applicative della disciplina con particolare riferimento alle deduzioni forfetarie previste dalla normativa vigente. Ciò in considerazione del fatto che la norma in esame consente la piena deducibilità del costo del lavoro relativo a personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e che la disciplina vigente prevede deduzioni forfetarie in base al numero dei lavoratori fino ad un massimo di cinque dipendenti⁸. In assenza di ulteriori precisazioni, le imprese tenderanno ad applicare la normativa in esame per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni forfetarie per i contratti a tempo determinato. Appare quindi necessario precisare se in sede di quantificazione degli effetti sia stato considerato il suddetto aspetto.*

Si fa infine presente che l'abrogazione dell'art. 2 del DL n. 66/2014, che aveva disposto la riduzione delle aliquote IRAP, non determina in via automatica il ripristino delle precedenti maggiori aliquote in base alle quali la relazione tecnica ha quantificato gli effetti positivi di gettito.

Articolo 6 – TFR in busta paga

Le norme introducono l'articolo 1. comma 756-bis della L. 296/2006, disponendo, in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato, (esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo) possano richiedere di percepire la quota maturanda, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della L. 297/1982, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria⁹, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni

⁸ Art. 11, comma 4.bis.1, d.lgs. n. 446/1997.

⁹ Per quanto riguarda la disciplina fiscale del TFR, Il comma 1 dell'articolo 17 del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) individua le tipologie di redditi che, in considerazione della loro tendenziale formazione pluriennale, sono assoggettati al regime di tassazione separata. Detti redditi in base all'articolo 3 del T.U.I.R. non concorrono alla formazione del reddito complessivo cui si applica la tassazione ordinaria con le aliquote progressive per scaglioni di reddito. Tra essi figura il TFR e le indennità equipollenti. Le modalità di tassazione del TFR si suddividono in due parti:

- la parte di accantonamento del TFR (quota capitale): tassata tramite aliquota determinata ad hoc al momento dell'erogazione;

contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 917/1986, e non è imponibile ai fini previdenziali. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo non si tiene conto delle somme sopra descritte (commi 1 e 2).

L'articolo 1, commi 755 e 756 della L. 296/2006 ha istituito il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al successivo comma 5 si applicano misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall'articolo 10 del D Lgs. 252/2005 per le imprese che versano il TFR a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005, trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte (comma 3).

L'articolo 10 del D. Lgs. 252/2005, dispone per le imprese una serie di misure compensative relative alla disciplina dei Fondi pensionistici integrativi. In particolare:

- dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento (comma 1);
- il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto (comma 2);
- un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito (comma 3).

-
- la parte di rivalutazione (quota finanziaria) tassata annualmente, a prescindere dall'erogazione, tramite imposta sostitutiva in misura dell'11% (con il sistema acconto e saldo).

Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito, si applicano solo le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del D Lgs. 252/2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma 7 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione (comma 4).

I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al successivo comma 7 e da garanzia dello Stato, di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale in materia bancaria e creditizia.

L'articolo 46 del D. Lgs. 385/1993 (Testo unico bancario) stabilisce che la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Tale privilegio può avere a oggetto impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali; materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci; beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita di tali beni.

Al fine di accedere ai finanziamenti, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore e presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'ABI. Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro (commi 5 e 6).

È istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 4, secondo periodo. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza (comma 7).

Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 9).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori entrate extratributarie									
Minori versamenti all'Entrata da fondo TFR INPS in Tesoreria (comma 1)	2.195	2.719	2.645						
Minori entrate contributive									
Minori entrate contributive a Fondo TFR INPS (comma 1)				2.327	3.328	3.361	2.327	3.328	3.361
Maggiori spese correnti									
Minori entrate fiscali									
Minori prestazioni TFR (comma 1)				132	609	716	132	609	716
Minori entrate per perdita tassazione TFR (comma 1)	76	281	400	76	281	400	76	281	400
Estensione art. 10 D. Lgs. 252/2005 a imprese sotto 50 addetti (comma 1)	20	25	25	20	25	25	20	25	25
Minori entrate contributive									
Estensione art. 10 D. Lgs. 252/2005 a imprese sotto 50 addetti (comma 1)				105	155	160	105	155	160
Maggiori spese correnti									
Estensione art. 10 D. Lgs. 252/2005 a imprese sotto 50 addetti (comma 1)	105	155	160						

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori entrate tributarie									
Estensione art. 10 D. Lgs. 252/2005 a imprese sotto 50 addetti (comma 1)	0	54	40	0	54	40	0	54	40
Entrate da tassazione TFR con aliquota marginale (comma 1)	2.246	2.738	2.769	2.246	2.738	2.769	2.246	2.738	2.769
Riduzione temporanea versamenti a Fondi pensione (comma 7)	163	198	200	163	198	200	163	198	200
Minori entrate contributive									
0,2% per imprese optanti credito agevolato (comma 4)				56	68	70	56	68	70
Maggiori spese correnti									
Maggiori trasferimenti a INPS (comma 4)	56	68	70						
Dotazione iniziale Fondo garanzia INPS (comma 7)	100			10	10	10	100		

La relazione tecnica afferma che la disposizione è diretta a prevedere, in via sperimentale, per i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, la possibilità di optare con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 per uno schema opzionale che veda la liquidazione come integrazione di retribuzione della quota maturanda, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 ovvero della quota maturanda destinata ad una forma pensionistica complementare. Tale integrazione di retribuzione è imponibile in via ordinaria ai fini fiscali e non imponibile ai fini previdenziali.

Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito previsto dalla disposizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 252/2005 relativamente alle quote maturande destinate a seguito della manifestazione di volontà in esame. Le medesime disposizioni, di cui al citato articolo 10 del decreto

legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti anche relativamente alle quote maturande destinate a seguito della manifestazione di volontà in esame.

Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito previsto dalla disposizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote maturande destinate a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni come previsto dalla proposta in esame. Per i medesimi datori è dovuto un contributo mensile al fondo di cui al comma 7 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda destinata a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispetto all'ammontare complessivo della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Il comma 7 istituisce presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso al credito per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a cinquanta, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 ed alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 4 ultimo periodo.

E' espressamente previsto (comma 9) che ai maggiori compiti previsti dall'insieme delle disposizioni in esame l'INPS provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

E' previsto (comma 8) che le modalità di attuazione delle disposizioni in esame vengano disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La RT afferma quindi che dal complesso della disposizione in esame derivano effetti finanziari di complessa valutazione *ex-ante* in quanto connessi a opzioni che i lavoratori interessati potranno esercitare in relazione alle diverse convenienze valutate in modo soggettivo. Sul piano qualitativo per la finanza pubblica la destinazione del TFR maturando in busta paga comporta:

a) effetti negativi con riferimento ai lavoratori presso imprese con un numero di addetti pari o superiore a 50 per il venir meno del gettito contribuito al Fondo TFR presso la tesoreria gestito dall'INPS, al netto delle conseguenti minori prestazioni erogate;

b) effetti positivi, nel breve periodo, derivanti dall'imposizione fiscale, peraltro in aliquota marginale, della quota di TFR maturando anticipata in busta paga;

c) effetti negativi derivanti dalla minore imposizione fiscale derivante dalle minori prestazioni di TFR erogate;

d) effetti negativi dovuti alle agevolazioni contributive/fiscali previste per le imprese con un numero di addetti alle dipendenze inferiori a 50 e dai maggiori oneri per la dotazione iniziale del Fondo di garanzia.

Sul piano quantitativo gli effetti sulla finanza pubblica sono connessi alle quote di flusso di TFR che verrà destinato dai lavoratori alla busta paga esercitando l'opzione in esame, ad esempio:

- il caso di maggiore impatto negativo si potrebbe registrare se tutto il TFR maturando dei lavoratori presso imprese con un numero di addetti pari o superiore a 50 venisse destinato alla busta paga e nessuna quota da parte dei lavoratori presso imprese con un numero di addetti inferiore a 50;

- il caso di maggiore impatto positivo si potrebbe registrare se tutto il TFR maturando dei lavoratori presso imprese con un numero di addetti inferiore a 50 venisse destinato alla busta paga e nessuna quota da parte dei lavoratori presso imprese con un numero di addetti pari o superiore a 50.

Nessuna delle due opzioni è considerata a priori come plausibile, trattandosi di casi estremi. Le possibilità di adesione dei lavoratori sono funzione della valutazione soggettiva di poter avere in un periodo transitorio un maggiore reddito disponibile (compromettendo, quindi solo in parte stante la transitorietà della disposizione, aspettative future di maggiori prestazioni al cambio di azienda, all'interruzione del lavoro ovvero in vecchiaia) pur in presenza di una tassazione (aliquota marginale) penalizzante rispetto allo schema TFR, che potrebbe esercitare un effetto disincentivante all'esercizio di adesione da parte del lavoratore.

Al fine di effettuare valutazioni anche cautelative sugli effetti sulla finanza pubblica e dovendo necessariamente computare *ex-ante* una stima degli effetti della disposizione si è ipotizzato una percentuale crescente del flusso di TFR non destinato alla previdenza complementare venga destinato in busta paga nel periodo in esame in ragione della dimensione di impresa (il 40% con riferimento alle imprese con un numero di addetti inferiore a 10, il 50% con riferimento alle imprese con un numero di addetti pari o superiore a 10 e inferiore a 50, e il 60% con riferimento alle imprese con un numero di addetti pari o superiore a 50).

Tenuto conto dei limiti introdotti dalla disposizione, le valutazioni sono state effettuate tenendo conto che a normativa vigente su un flusso di TFR maturando di circa 20,1 miliardi di euro annui, circa 5,3 miliardi sono destinati alla previdenza complementare, circa 5,6 miliardi annui sono destinati come contributo previdenziale al Fondo TFR presso la tesoreria gestito dall'INPS per i lavoratori presso le imprese con un numero di addetti alle dipendenze pari o superiore a 50, circa 9,2 miliardi sono accantonati annualmente presso le imprese con un numero di addetti alle dipendenze inferiore a 50 (di cui circa 4,3

miliardi di euro si stima presso le imprese con un numero di addetti alle dipendenze inferiore a 10).

Sulla base delle regole di contabilizzazione delle diverse voci economiche, delle ipotesi adottate e della stima della progressiva applicazione della disposizione derivano i seguenti effetti finanziari.

	2015	2016	2017	2018
Minori entrate contr. Fondo TFR (oltre 50 dipendenti)	-2.327	-3.328	-3.361	-1.980
Minori prestazioni TFR a carico finanza pubblica	132	609	716	832
Minori entrate smobilizzo articolo 10, D. Lgs. 252/2005 (meno 50 dipendenti)	-125	-126	-145	-86
Maggiori entrate fiscali tassazione anticipo TFR aliquota ordinaria	2.246	2.738	2.769	1.402
Minori entrate fiscali per perdita tassazione TFR	-76	-281	-400	-486
Minori entrate contributive (0,2%) imprese optanti accesso credito agevolato	-56	-68	-70	-42
Maggiore spesa dotazione iniziale Fondo pubblico di garanzia	-100			
Riduzione temporanea versamento Fondi pensione	163	198	200	100
Saldo totale	-143	-258	-291	-260

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame istituiscono un regime sperimentale, dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, volto al conferimento ai lavoratori del settore privato in busta paga della quota maturanda del TFR. La RT basa la quantificazione dei relativi effetti finanziari su specifiche ipotesi di adesione, differenziate in ragione del criterio della numerosità degli addetti delle imprese interessate.

Ciò premesso, appare necessario acquisire elementi in merito ai seguenti profili:

- riguardo alle ipotesi di adesione sopra ricordate, pur considerando che il criterio di ripartizione appare prudenziale, in virtù dei maggiori oneri

che conseguirebbero dalla maggiore adesione di lavoratori impiegati nelle unità produttive con 50 e oltre addetti, andrebbero esplicitate le motivazioni che hanno portato alla formulazione delle diverse ipotesi di adesione (40% con riferimento alle imprese con un numero di addetti inferiore a 10, il 50% con riferimento alle imprese con un numero di addetti pari o superiore a 10 e inferiore a 50, e 60% con riferimento alle imprese con un numero di addetti pari o superiore a 50);

- *andrebbe acquisita conferma circa la sostanziale neutralità del versamento, da parte delle imprese, della quota pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda da destinare in busta paga al Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per le imprese, essendo tale quota non aggiuntiva per le imprese rispetto a quella prevista a legislazione vigente;*
- *andrebbero acquisiti chiarimenti relativamente alle maggiori entrate fiscali imputate sul prospetto riepilogativo all'estensione, per le aziende sotto i 50 dipendenti, delle agevolazioni di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 252/2005, e valutate in 54 milioni nel 2016 e in 40 milioni nel 2017. Le maggiori entrate sembrerebbero infatti derivare dall'aumento per le aziende interessate degli sgravi contributivi previsti, cui dovrebbero tuttavia corrispondere minori deduzioni fiscali. Sul punto è comunque necessaria una conferma del Governo;*
- *appare necessario acquisire dal Governo chiarimenti circa gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla garanzia, di ultima istanza, prestata dallo Stato al credito agevolato per le imprese con meno di 49 addetti che se facciano richiesta;*
- *ulteriori chiarimenti appaiono necessari circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica della quota di 100 milioni di euro per il 2015, atteso che la stessa viene imputata interamente al 2015 per quanto riguarda l'indebitamento, frazionandosi viceversa in quote annue di 10 milioni di euro nel triennio 2015-2017 per quanto riguarda il fabbisogno;*
- *andrebbero infine acquisiti elementi volti a confermare la sostenibilità per l'INPS degli adempimenti aggiuntivi, previsti dalle norme in esame, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dal comma 9.*

Articolo 6, comma 2 – Non concorrenza al reddito complessivo del TFR in busta paga ai fini del bonus di 80 euro

La norma stabilisce che, ai fini del riconoscimento del *bonus* di cui all'art. 4 del ddl in esame, la quota di TFR corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica si limita a descrivere la norma.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 7, commi 1 e 2 – Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

Normativa vigente L'art.1, c.95-97 della legge n. 228/2012 ha istituito un fondo per la concessione di un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo e per la riduzione del cuneo fiscale. Il fondo è finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese. Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.

L'art. 24 del DL n. 83/2012 ha introdotto un credito d'imposta del 35% del costo aziendale sostenuto per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa. Per i profili finanziari, la disposizione prevede un'autorizzazione di spesa di 25 milioni per il 2012 e di 50 milioni a decorrere dal 2013 alla cui copertura finanziaria si provvede attraverso l'utilizzo di quota parte dei proventi derivanti da diritti su brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione dei marchi d'impresa.

L'art. 3 del DL n. 145/2013 ha introdotto un credito d'imposta in favore degli investimenti in ricerca e sviluppo. La relazione tecnica allegata ha affermato che l'effettiva attivazione del credito d'imposta sarebbe avvenuta a seguito della definizione della programmazione 2014/2020 dei fondi strutturali comunitari e previa individuazione di tale misura all'interno del pertinente programma operativo nazionale (PON). Pertanto, stante il carattere programmatico della disposizione, alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

La norma, sostituendo l'art. 3 del D.L. n. 145/2013, introduce un credito d'imposta in favore delle imprese che, nel periodo 2015-2019¹⁰, investono in attività di ricerca e sviluppo. In particolare:

- il beneficio è fissato in misura pari al 25% dell'eccedenza degli investimenti effettuati rispetto alla media nel periodo 2012-2014¹¹. La norma individua l'elenco delle tipologie di spesa escluse, di quelle considerate investimento ai fini della disposizione in esame nonché di

¹⁰ Per le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, gli investimenti devono essere effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

¹¹ Sono previste specifiche indicazioni per le imprese in attività da meno di tre periodo d'imposta.

quelle per le quali il credito d'imposta spetta in misura doppia (c.d. "extra muros");

- il credito d'imposta spetta entro il limite massimo di 5 milioni per ciascun beneficiario e comunque per investimenti di importo non inferiore a 30 mila euro;
- il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte dirette e dell'IRAP e non rileva ai fini della determinazione della quota di indeducibilità degli interessi passivi. Inoltre, non rileva ai fini della determinazione del limite annuale di fruizione dei crediti d'imposta per ciascun contribuente;
- sono previsti casi di decadenza nonché di recupero di quanto indebitamente fruito, per la cui disciplina si rinvia ad apposito decreto del MEF.

In merito ai profili finanziari, si dispone che ai relativi oneri si provveda con le risorse stanziare per il credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (art. 24 del DL n. 83/2012) e con quelle del fondo per la concessione di un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo e per la riduzione del cuneo fiscale (art. 1, commi 95-97, della legge di stabilità 2013).

Il MEF dovrà effettuare il monitoraggio della fruizione del credito d'imposta in commento ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma 13, della legge n. 196/2009¹².

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese in conto capitale									
Credito d'imposta per investimenti in R&S	255,5	428,7	519,7	255,5	428,7	519,7	255,5	428,7	519,7
Minori spese in conto capitale									
Soppressione credito imposta assunzioni personale altamente qualificato	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6

Si fa presente che l'onere riferito alle maggiori spese in conto capitale non ha natura permanente. In base alle stime della relazione tecnica, raggiunge il valore massimo negli anni 2018 e 2019 ed è pari a 547 milioni annui.

¹² Ai sensi del citato comma, se il MEF riscontra che l'attuazione di una legge reca pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, deve assumere tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 quarto comma Cost..

La relazione tecnica afferma che:

- dai dati sugli investimenti in R&I delle imprese (dati 2012, Fonte Confindustria) risultano circa 15 miliardi di euro di investimenti annui, di cui circa 3,5 miliardi per investimenti “extra muros”;
Anche se non esplicitato dalla RT, la quota di investimenti “intra muros” risulta pari, per differenza, a 11.500 milioni.
- dai dati ISTAT risulta che circa il 66,4% degli investimenti in R&S è prodotto dalle imprese con più di 500 dipendenti mentre un ulteriore 10,3% spetta alle imprese con addetti tra 250 e 500;
Anche se non esplicitato dalla RT, la parte rimanente (23,30%) è attribuita alle imprese con meno di 250 dipendenti.
- la RT ipotizza che le imprese con più di 500 dipendenti siano 50 e che le imprese con un numero di dipendenti tra 250 e 500 unità siano 100. Assume quindi che gli investimenti effettuati da tutte le suddette imprese determinino per ciascuna di esse un credito d'imposta di ammontare pari o superiore al limite massimo (quindi eccedenza di investimenti pari ad almeno 20 milioni di euro, per le imprese intra muros, e pari ad almeno 10 milioni se extra muros);
- secondo i dati Confindustria, l'incremento degli investimenti rispetto all'anno precedente è stimato in media del 15%; la RT stima che, per il triennio 2015-2017, l'incremento rispetto alla media dei tre anni precedenti sia pari al 20% per il primo anno, al 25% per il secondo anno e al 30% a decorrere dal terzo anno.

Sulla base delle ipotesi sopra illustrate la RT effettua i calcoli di seguito indicati.

Primo anno

- investimenti medi annui imprese *intra muros* con meno di 250 dipendenti: $(11.500 \text{ mln} \times 23,30\%) = 2.680 \text{ mln}$;
- investimenti medi annui imprese *intra muros* con più di 250 dipendenti: $(20 \text{ mln} \times 150 \text{ imprese} \times 11.500/15.000) = 2.300 \text{ mln}$;
- totale incremento medio investimenti imprese *intra muros* $(2.300+2.680) \times 20\% = 1.002 \text{ mln}$;
- investimenti medi annui imprese *extra muros* con meno di 250 dipendenti: $(3.500 \text{ mln} \times 23,30\%) = 815 \text{ mln}$;
- investimenti medi annui imprese *extra muros* con più di 250 dipendenti: $(10 \text{ mln} \times 150 \text{ imprese} \times 3.500/15.000) = 350 \text{ mln}$;
- totale incremento medio investimenti imprese *extra muros* $(350 + 815) \times 20\% = 229 \text{ mln}$;
- credito d'imposta per incremento investimenti nel primo anno: $1.002 \text{ mln} \times 25\% + 229 \text{ mln} \times 50\% = \mathbf{365 \text{ milioni di euro}}$.

(Dei 365 mln., 215 sono riferiti alle imprese con meno di 250 dipendenti e 150 milioni riferito alle altre imprese).

Secondo anno

Si applica la medesima procedura, considerando però che l'incremento medio degli investimenti è del 25% in luogo del 20%. Pertanto il credito d'imposta per incremento investimenti nel secondo anno è pari a **456 milioni** (di cui 269 milioni riferito alle imprese con meno di 250 dipendenti e 187 milioni riferito alle altre imprese).

A decorrere dal terzo anno

Si applica la medesima procedura indicata per il primo anno, considerando però che l'incremento medio degli investimenti è del 30% in luogo del 25%. Pertanto il credito d'imposta per incremento investimenti nel secondo anno è pari a **547 milioni** (di cui 323 milioni riferito alle imprese con meno di 250 dipendenti e 225 milioni riferito alle altre imprese).

Per quanto concerne gli effetti di cassa, la RT assume in via prudenziale che già nel corso dell'anno di maturazione le imprese utilizzino in compensazione il 70% del credito d'imposta, rinviando il restante 30% all'anno successivo. Pertanto, gli effetti di cassa sono indicati nella seguente tabella.

milioni di euro

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-255,5	-428,7	-519,7	-547	-547	-164	0

In merito al reperimento delle risorse finanziarie, la RT ritiene che - trascurando le agevolazioni di cui all'art. 1, c. 95-97, della legge di stabilità 2013 in quanto fino ad oggi non hanno avuto applicazione - la RT ritiene che la cessazione, dal 31/12/2014, del credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati determini una riduzione della relativa spesa pari a **36,55 milioni annui** a decorrere dal 2015, destinata a finanziare il credito d'imposta in esame.

In merito ai profili di quantificazione si osserva preliminarmente che il credito di imposta in esame non è concesso all'interno di limiti massimi di spesa. E' prevista tuttavia una procedura di monitoraggio: a tal fine la norma non richiama peraltro il comma 12 dell'art. 17 della legge n. 196/2009 (relativo alla clausola di salvaguardia), ma il comma 13 del medesimo articolo, relativo ai casi in cui il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In merito al

riferimento a tale procedura anziché a quella di cui al comma 12 citato, appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

In merito alla stima contenuta nella RT, si osserva che la quantificazione è basata su specifiche ipotesi riferite al numero delle imprese interessate aventi più o meno di 250 dipendenti. Non sono tuttavia forniti gli elementi, anche di carattere statistico, sottostanti tale indicazione.

Appaiono necessari, inoltre, chiarimenti in merito ai criteri di calcolo dell'onere per la concessione del credito di imposta alle imprese con più di 250 dipendenti. Infatti, da un lato, la RT fa riferimento, per ciascuna di tali imprese, ad un credito rapportato all'ammontare massimo del beneficio (5 milioni), dall'altro, il procedimento di calcolo seguito, se rapportato alla singola impresa, comporterebbe, per il primo anno, un ammontare del credito inferiore al predetto limite e pari a 1 mln (ossia: il 20% dell'investimento medio nel triennio determinato in 20 mln = 4 mln x 25% = 1 mln). Negli anni successivi, per i quali l'eccedenza degli investimenti rispetto alla media del triennio aumenta al 25% e al 30%, il beneficio per ciascuna delle predette imprese dovrebbe aumentare a 1,25 per il 2016 e a 1,5 mln. dal 2017. Premessa la necessità di una conferma in ordine a tale ricostruzione, andrebbero precisate le ragioni dell'adozione di una procedura di calcolo dell'onere riferito al numero dei soggetti interessati anziché alla distribuzione degli investimenti, parametro questo utilizzato per il calcolo degli oneri derivanti dalla concessione del beneficio alle imprese con meno di 250 dipendenti.

Per quanto attiene all'utilizzo delle risorse stanziate per il credito d'imposta per le assunzioni altamente qualificate, di cui si dispone la soppressione, andrebbe confermata l'effettiva disponibilità delle relative risorse anche in considerazione delle ipotesi di futura utilizzazione di tale credito, mediante compensazione, da parte delle imprese che, fino al 31 dicembre 2014, hanno maturato il beneficio ma non ne hanno fruito.

Articolo 7, commi 3-11 – Patent box

La norma introduce, a decorrere dal 2015, la possibilità di applicare un regime fiscale agevolato opzionale¹³ in favore delle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali (utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi d'impresa, ecc.).

Per le società non residenti incluse tra i soggetti passivi IRES, l'opzione è ammessa se con il Paese di residenza esiste un accordo per evitare la doppia imposizione e lo scambio di informazioni.

¹³ L'opzione ha durata 5 anni ed è irrevocabile.

Per i suddetti redditi, espressamente indicati dalla norma, il beneficio fiscale consiste:

- i redditi in esame concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte dirette e dell'IRAP in misura pari al 50%. Tuttavia, in via transitoria, la quota che non concorre alla formazione della base imponibile è fissata al 30% nel 2015 e al 40% nel 2016;
- nel caso di utilizzo diretto dei predetti beni ovvero nel caso di realizzazione di redditi relativi a tali beni a seguito di operazioni infragruppo, l'esclusione della quota parte dalla formazione della base imponibile è determinata sulla base di un apposito accordo con l'Agenzia delle entrate che rispecchia la procedura del *ruling internazionale*. A tal fine, l'accordo individua l'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e quelli negativi riferibili a tali redditi;
- le plusvalenze realizzate dalla cessione dei beni immateriali in argomento sono escluse dalla formazione del reddito a condizione che almeno il 90% delle stesse sia reinvestito prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori entrate									
IRPEF IRES		125,4	113,4		125,4	113,4		125,4	113,4
IRAP					21,7	19,0		21,7	19,0
Addizionale regionale IRPEF					0,6	0,8		0,6	0,8
Addizionale comunale IRPEF					0,3	0,3		0,3	0,3
Maggiori spese									
IRAP		21,7	19,0						
Addizionale regionale IRPEF		0,6	0,8						
Addizionale comunale IRPEF		0,3	0,3						

La relazione tecnica afferma di aver utilizzato la seguente metodologia:

- sono stati individuati i dati relativi ai pagamenti effettuati per l'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, brevetti industriali, ecc. attraverso una elaborazione dei dati contenuti nel modello 770 semplificato anno 2012;

- per il periodo d'imposta 2012 sono stati rilevati circa 4,5 miliardi di euro di flussi, di cui circa 917,3 milioni verso residenti italiani e 3.590,6 milioni verso residenti esteri;
- è stato valutato un ammontare di flussi dall'estero in favore dei residenti italiani pari ad 1/3 di quelli in uscita.

In base a quanto sopra indicato, è stata applicata la seguente procedura ed i seguenti criteri per determinare il valore imponibile di riferimento:

- *utilizzo indiretto*: pagamenti effettuati da residenti in Italia relativi ai predetti beni immateriali sono pari a 2.114 milioni (917,3+3.590,6/3);
- *utilizzo diretto*: la RT afferma di non avere informazioni in merito, anche in considerazione del fatto che la norma rinvia all'utilizzo del *ruling*. Pertanto, considerando che da informazioni desumibili dalle attività di accertamento il peso dell'utilizzo diretto risulta essere sensibilmente inferiore a quello indiretto, la RT ipotizza un importo di ricavi pari ad 1/3 dell'utilizzo indiretto ($2.114 \times 1/3 = 705$ mln);
- all'ammontare dei ricavi così ottenuto ($2.114 + 705 = 2.819$ mln) deve essere detratta la quota dei relativi costi che la RT stima in misura pari al 50%. Pertanto, al netto dei costi, risulta un valore pari a 1.409 mln;
- tale valore viene ulteriormente ridotto di 1/3 per tenere conto dei costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo dei beni immateriali in argomento. Pertanto, il reddito netto sul quale vengono stimati gli effetti finanziari risulta pari a **940 milioni** (non sono considerate le plusvalenze).

In base a tale valore, la RT quantifica, a regime:

- minore base imponibile: $940 \times 50\% = 470$ mln;
- minore gettito IRPEF/IRES (aliquota 23,3%): 109,8 mln;
- minore gettito IRAP (aliquota 3,8%): 17,8 mln

Per il periodo transitorio, la riduzione della base imponibile è fissata al 30% nel 2015 e al 40% nel 2016. Pertanto:

- nel 2015, il minor gettito IRPEF/IRES risulta pari a 65,9 milioni e il minor gettito IRAP è pari a 10,7 mln;
- nel 2016, il minor gettito IRPEF/IRES risulta pari a 87,8 milioni e il minor gettito IRAP è pari a 14,2 mln.

Per la stima degli effetti finanziari attribuibile all'esenzione delle plusvalenze la RT considera il 10% del minor gettito tributario stimato.

Le seguenti tabelle indicate dalla RT riportano il riepilogo degli effetti in termini di competenza e di cassa.

milioni di euro

competenza	2015	2016	2017	2018	2019
IRAP	-11,7	-15,6	-19,5	-19,5	-19,5
IRES	-62,0	-82,7	-103,4	-103,4	-103,4
IRPEF	-9,6	-12,8	-16,0	-16,0	-16,0
Add.le regionale IRPEF	-0,6	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0
Add.le comunale IRPEF	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Totale	-84,1	-112,2	-140,2	-140,2	-140,2

cassa	2015	2016	2017	2018	2019
IRAP	0	-21,7	-19,0	-22,9	-19,5
IRES	0	-108,6	-98,2	-118,9	-103,4
IRPEF	0	-16,8	-15,2	-18,4	-16,0
Add.le regionale IRPEF	0	-0,6	-0,8	-1,0	-1,0
Add.le comunale IRPEF	0	-0,3	-0,3	-0,4	-0,3
Totale	0	-148,0	-133,5	-161,6	-140,2

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la quantificazione è basata su alcune ipotesi rispetto alle quali appare necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione per verificarne la prudenzialità. Si segnalano, a titolo esemplificativo, le percentuali di decurtazione applicate per la valutazione dei costi (50% dei ricavi) e l'ulteriore abbattimento per tenere conto delle spese di mantenimento (33% sulla differenza) nonché il valore riferito all'utilizzo diretto dei beni immateriali (1/3 di quello indiretto).

Inoltre, per quanto riguarda la stima delle plusvalenze esenti, la relazione tecnica incrementa del 10% il minor gettito valutato sui redditi esenti. In tal modo, gli effetti finanziari stimati risentono delle diverse percentuali di esenzione previste dalla norma per i redditi (30%, 40% e 50%) a fronte di una esenzione totale disposta nel caso delle plusvalenze. Sul punto appare necessario l'avviso del Governo.

Articolo 8 – Ecobonus e ristrutturazione

Normativa vigente La disciplina in materia di detrazione IRPEF relativa alle spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli immobili è stata oggetto di numerosi interventi legislativi diretti a disporre, nel caso di spese di riqualificazione energetica, la proroga individuando di volta in volta diverse misure di agevolazione e, nel caso delle spese di ristrutturazione (disciplina a regime) gli interventi sono diretti a consentire un maggiore beneficio in via transitoria.

La legge di stabilità 2014 ha stabilito:

- 1) per la *riqualificazione energetica*, l'applicazione della disciplina in misura pari al 65% per le spese sostenute fino al 31/12/2014 e al 50% per le spese sostenute

fino al 31/12/2015. Nel caso di interventi su edifici condominiali, la misura del beneficio è fissata al 65% per le spese sostenute fino al 30/6/2015 e al 50% per le spese sostenute fino al 30/6/2016. Gli effetti finanziari complessivi (in termini di IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), che includono il c.d. “effetto indotto”, sono stati stimati in maggior gettito di 41,4 mln nel 2014, e minor gettito, crescente dal 2015 al 2017 (onere massimo 408,6 mln) e poi onere decrescente fino al 2024;

- 2) per la *ristrutturazione edilizia*, ha elevato dal 36% al 50% e dal 36% al 40% la misura del beneficio spettante per le spese sostenute, rispettivamente, nel 2014 e nel 2015. Se gli interventi hanno carattere antisismico, la misura è elevata al 65% nel 2014 e al 50% nel 2015. Gli effetti finanziari complessivi (in termini di IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), che includono il c.d. “effetto indotto”, sono stati stimati in maggior gettito di 36,9 mln nel 2014, e minor gettito, crescente dal 2015 al 2018 (onere massimo 293,4 mln) e poi onere costante fino al 2024;
- 3) per *l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici*, è stata riconosciuta una detrazione del 50% della spesa sostenuta fino al 31 dicembre 2014. Gli effetti finanziari complessivi (in termini di IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), che includono il c.d. “effetto indotto”, sono stati stimati in maggior gettito di 11 mln nel 2014, e minor gettito pari a 56,5 mln nel 2015, a 55,6 mln nel 2016, a 46,9 mln annui dal 2017 al 2024.

L’articolo 7 del decreto legge n. 47/2014 è intervenuto in materia di *acquisto mobili ed elettrodomestici* disponendo che il relativo onere detraibile non deve necessariamente essere inferiore alle spese di ristrutturazione (rimane comunque fermo il tetto di spesa di 10.000 euro) e che le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici effettuate nel periodo 6/6/2013-31/12/2014 sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione. La relazione tecnica allegata non ha attribuito effetti alle modifiche introdotte.

La norma dispone:

- 1) la proroga della detrazione per spese di riqualificazione energetica (c.d. *ecobonus*) come risulta dalla seguente tabella.

Misura della detrazione IRPEF per spese di riqualificazione energetica

	1/7/2014-31/12/2014	1/1/2015-30/6/2015	1/7/2015-31/12/2015	1/1/2016-30/6/2016	1/7/2016-31/12/2016
Legislazione vigente					
Disciplina generale	65%	50%	50%	no	no
Edifici condominiali	65%	65%	50%	50%	no
ddl stabilità 2015					
Disciplina generale	65%	65%	65%	no	no
Edifici condominiali	65%	65%	65%	no	no

- 2) l’incremento, fino al 31 dicembre 2015, della detrazione per spese di ristrutturazione edilizia, nonché per le spese per l’acquisto di mobili e di

grandi elettrodomestici dal 40% al 50%. Viene estesa anche al 2015 la disposizione (introdotta in via transitoria fino al 2014 dall'art. 7 del d.l. n. 47/2014) in base alla quale le spese per acquisto di mobili ed elettrodomestici sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto massimo di costo di acquisto fissato in 10.000 euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori entrate tributarie									
IRPEF detrazioni	63,8	679,8	424,9	63,8	679,8	424,9	63,8	679,8	424,9
IRPEF, IRES			134,4			134,4			134,4
IRAP						20,6			20,6
Maggiori entrate tributarie									
IRPEF, IRES, IVA		313,4			313,4			313,4	
IRAP					48,2			48,2	
IVA	82,7			82,7			82,7		
Minori spese correnti									
IRAP		48,2							
Maggiori spese correnti									
IRAP			20,6						

La relazione tecnica afferma che le stime sono ottenute applicando la metodologia già consolidata utilizzata nella RT a corredo dell'ultima norma di proroga (legge di stabilità 2014).

1. Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia

La norma proroga l'incremento al 50% della misura della detrazione IRPEF per le spese sostenute nel 2015 (fissata, per il medesimo anno, al 40% in base alla normativa vigente ovvero al 50% per spese di natura antisismica).

➤ ***Onere detrazione IRPEF***

La RT utilizza i dati relativi al versamento delle ritenute del 4% operato da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese di cui trattasi. Ricostruendo i dati di competenza per le spese sostenute nel 2014 considerando i versamenti eseguiti fino alla data di redazione della RT in oggetto, la spesa annua viene indicata in 24.000 milioni di euro annui. Poiché tale ammontare comprende anche le spese di riqualificazione energetica (stimate dalla RT in 4.500 mln) e le spese per acquisto mobili e grandi elettrodomestici (stimati dalla RT in 1.000 mln), la relazione tecnica valuta le spese di ristrutturazione 2015 in misura pari a 18.500 mln (24.000 – 4.500 – 1.000), di cui si ipotizza che circa il 10% corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante dell'agevolazione (1.850 mln). Pertanto,

l'onere della detrazione IRPEF risulta pari, considerando la rateazione in 10 anni, a 259 mln (16.650 x 10% + 1.850 x 50%).

➤ **Maggiori entrate per effetto indotto**

La RT ritiene che la norma proposta, come evidenziato nelle precedenti RT, è suscettibile di determinare un effetto indotto stimato, applicando percentuali analoghe a quelle delle precedenti quantificazioni, in circa 462,5 mln IVA compresa (imponibile pari a 420,5 mln ed IVA al 10% pari a 42 mln). Applicando un'aliquota media di imposte dirette del 30% (di cui 26% per IRPEF/IRES e 4% per IRAP) si stima un maggior gettito di imposte dirette pari a 126,1 mln.

In termini di cassa, gli effetti sono indicati nella seguente tabella (i totali possono risentire degli arrotondamenti decimali).

milioni di euro

	2015	2016	2017	Da 2018 a 2025	2026	Dal 2027
IRPEF	-38,9	-414,4	-259,0	-259,0	+194,3	0
IRPEF/IRES	0	+191,3	-82,0	0	0	0
IRAP	0	+29,4	-12,6	0	0	0
IVA	+42,0	0	0	0	0	0
TOTALE	3,1	-193,7	-353,6	-259	194,3	0

2. Detrazione per spese per acquisto mobili e grandi elettrodomestici

– **Onere detrazione IRPEF**

La spesa per acquisto mobili è stimata in 1.000 mln (rispetto a quello utilizzato nella legge di stabilità 2014 pari a 938,4 milioni di euro).

Pertanto, l'onere per detrazione IRPEF, in termini di competenza risulta pari a: 1.000 mln x 50% = 500 milioni, da ripartire in 10 quote annuali (singola rata 50 milioni).

– **Maggiori entrate per effetto indotto**

La RT ritiene, analogamente alla RT relativa alla legge di stabilità 2014, che la norma è suscettibile di determinare un effetto indotto stimato in misura pari al 10%. L'incremento degli investimenti nel settore (100 mln IVA compresa) determina un maggiore gettito di IVA pari a 18 mln (aliquota IVA 22%) e un incremento di IRPEF/IRES/IRAP indicato in 12,3 milioni, in termini di competenza.

Gli effetti di cassa sono riportati nel seguente prospetto (in milioni di euro).

	2015	2016	2017	Dal 2018 a 2025	2026	2027
IRPEF	-7,5	-80,0	-50,0	-50,0	+37,5	0
IRPEF/IRES	0	+18,6	-8,0	0	0	0
IRAP	0	+2,9	-1,2	0	0	0
IVA	+18,0	0	0	0	0	0
TOTALE	10,5	-58,5	-59,2	-50	37,5	0

3. Detrazione per spese di riqualificazione energetica

– Onere detrazione IRPEF

La spesa considerata è stimata in 4.500 milioni di euro per l'anno 2015 (stessa stima della precedente RT), di cui circa 225 milioni riguardano la spesa relativa alle parti condominiali (corrispondente al 5% del totale considerato). L'importo include l'effetto incentivante stimato in 974 mln per le spese degli appartamenti e in 65 mln per le spese condominiali. Pertanto:

- per gli edifici condominiali, si ha un incremento della detrazione dal 50% al 65% nel secondo semestre 2015 per la quota base (225mln – 54 mln=171 mln) e l'intera detrazione sulla spesa stimata come effetto incentivante (54 mln);
- per gli altri immobili, si ha un incremento della detrazione dal 50% al 65% per la quota base (4.500-225-974=3.301mln) e l'intera detrazione per la spesa stimata come effetto incentivante (974 mln).

Complessivamente, l'onere per detrazione, in termini di competenza, risulta pari a 1.159 mln ($3.301 \times 15\% + 974 \times 65\% + 171 \times 15\% \times 6/12 + 54 \times 65\% \times 9/12$) da ripartire in 10 quote costante, per cui l'onere annuo di competenza risulta pari a 115,9 mln.

– Maggiori entrate per effetto indotto

La RT ritiene, analogamente alla RT relativa alla legge di stabilità 2014, che la norma è suscettibile di determinare un effetto indotto stimato in circa 250,2 mln di euro IVA compresa (di cui imponibile 227,5 mln ed IVA al 10% pari a 22,7 mln. Applicando un'aliquota media di imposte dirette del 30% (di cui 26% per IRPEF/IRES e 4% per IRAP) si stima un maggior gettito di imposte dirette pari a 68,2 mln.

In termini di cassa, gli effetti sono indicati nella seguente tabella (i totali possono risentire degli arrotondamenti decimali).

milioni di euro

	2015	2016	2017	Da 2018 a 2025	2026	Dal 2027
IRPEF	-17,4	-185,4	-115,9	-115,9	+86,9	0
IRPEF/IRES	0	+103,5	-44,4	0	0	0
IRAP	0	+15,9	-6,8	0	0	0
IVA	+22,7	0	0	0	0	0
TOTALE	5,3	-66	-167,1	-115,9	86,9	0

EFFETTI COMPLESSIVI

milioni di euro

	2015	2016	2017	Da 2018 a 2025	2026	Dal 2027
Spese ristrutturazione	3,1	-193,7	-353,6	-259,0	194,3	0
Mobili e grandi elettrodomestici	10,5	-58,5	-59,2	-50,0	37,5	0
Riqualificazione energetica	5,3	-66	-167,1	-115,9	86,9	0
TOTALE	19,0	-318,2	-579,9	-424,9	+318,7	0

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la sostituzione del comma 2 dell'art. 14 del decreto legge n. 63/2013 determina la mancata applicazione, per il primo semestre 2016, della detrazione per spese di riqualificazione prevista in misura del 50%. Tale profilo non appare considerato dalla relazione tecnica.

Inoltre, la RT non considera le modifiche introdotte all'art. 16, comma 2, del decreto legge n. 63/2013 in base alle quali le spese per acquisto di mobili ed elettrodomestici sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione¹⁴. Le modifiche introdotte, escludendo la relazione con l'ammontare delle spese di ristrutturazione, potrebbero incentivare il ricorso all'agevolazione, in quanto risulterebbe detraibile l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, anche in presenza di una minima spesa di ristrutturazione.

Peraltro, anche se alla disposizione transitoria introdotta dal D.L. n. 47/2014 non erano stati ascritti effetti, andrebbe valutata l'opportunità di effettuare una stima degli effetti finanziari potenzialmente derivanti dalla modifica in argomento.

Inoltre, relativamente alle stime operate dalla relazione tecnica, si segnala che, poiché i benefici fiscali in esame sono stati oggetto di numerosi interventi di proroga (del totale beneficio nel caso della riqualificazione energetica e dell'incremento della misura della detrazione per le spese di ristrutturazione) sarebbe utile disporre di elementi di verifica delle stime indicate sulla base di una valutazione ex post degli effetti finora determinatisi in conseguenza della disciplina in esame.

In proposito, si fa presente che l'ammontare complessivo delle spese indicato nella relazione tecnica (24.000 mln) appare coerente con i dati evidenziati nel Bollettino delle entrate tributarie pubblicato dal Dipartimento delle Finanze. Infatti, le ritenute incassate nel 2013 risultano pari a 916 mln (cui corrisponde una spesa pari a 22.900 mln) e il periodo gen-ago 2014 registra un incremento delle predette ritenute di circa il 7%. Tuttavia, poiché dai predetti Bollettini non risulta la ripartizione tra le spese di ristrutturazione e quelle di riqualificazione, potrebbero risultare utili i dati rilevati dalle

¹⁴ La stima effettuata nella legge di stabilità 2014 (utilizzata per la proroga in esame) era riferita ad un testo nel quale le spese per acquisto mobili ed elettrodomestici beneficiavano della detrazione solo se sostenute in sede di ristrutturazione dell'immobile e per un importo inferiore a tali ultime spese (comunque nel limite massimo di 10.000 euro).

dichiarazioni dei redditi tenuto conto della diversa misura del beneficio riconosciuto a ciascuna tipologia di spesa.

Si evidenzia, inoltre, che in occasione di ciascuna proroga le relazioni tecniche di accompagnamento hanno ipotizzato un effetto indotto, consistente in un incremento del fatturato del settore, rispetto al quale sono stati stimati effetti di maggior gettito IVA e IIDD (nei primi anni di applicazione). Ove non risulti possibile verificare la realizzazione dell'effettivo incremento del fatturato nei settori interessati delle precedenti misure di incentivazione, potrebbe risultare prudentiale limitare la stima dagli effetti indotti di maggiore entrata attribuiti alle norme in esame anche per tenere conto dell'attuale particolare congiuntura economica.

Articolo 9 – Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi e imprese individuali

Le norme introducono, a decorrere dal 2015, un regime fiscale agevolato in favore delle persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arte o professione.

Sono contestualmente soppressi i regimi di favore vigenti (Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, regime dei minimi).

L'accesso è consentito ai soggetti in possesso dei requisiti indicati dalla norma (ammontare dei ricavi o compensi entro i limiti individuati, ammontare delle spese per lavoro dipendente ed assimilati non superiore a 5.000 euro, costo complessivo dei beni strumentali non superiore a 20.000 euro) e che non rientrano nei casi di esclusione.

Come sottolineato dalla RT, il meccanismo in esame opera come regime fiscale naturale. Ai soggetti beneficiari è consentito optare per l'applicazione del regime ordinario ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. L'opzione è valida per almeno un triennio.

Per quanto riguarda il profilo tributario, il regime agevolato prevede:

- la determinazione del reddito in modo forfetario, mediante applicazione di un coefficiente di redditività da applicare all'ammontare dei ricavi o compensi considerati in base al principio di cassa. Il reddito è ridotto di 1/3 nel caso di nuove attività;
- l'applicazione di un'imposta sostitutiva (15%) dell'IRPEF, delle relative addizionali e dell'IRAP;
- un regime di franchigia ai fini IVA, fatte salve alcune operazioni di carattere comunitario o estero;
- la rettifica della detrazione IVA¹⁵ al passaggio dalle regole ordinarie IVA al regime forfetario;

¹⁵ Il comma 3 dell'art. 19bis2 del Testo IVA (DPR n. 633/1972) stabilisce che "Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, la

- l'esclusione dagli studi di settore e dai parametri;
- la semplificazione degli adempimenti.

Per quanto riguarda il profilo contributivo, i soggetti che rientrano nel regime agevolato in esame possono optare per la non applicazione del livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali e determinare i contributi dovuti in base al reddito dichiarato.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori entrate									
Imposta sostitutiva	0	642,5	412,2	0	642,5	412,2	0	642,5	412,2
Rettifica IVA	226,4			226,4			226,4		
Minori entrate									
IRPEF		716,9	344,3		716,9	344,3		716,9	344,3
Addizionale regionale IRPEF					38	34,4		38	34,4
Addizionale comunale IRPEF					17,3	11,7		17,3	11,7
IRAP					24,5	13,3		24,5	13,3
Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio (soppressione)		2,2	60,7		2,2	60,7		2,2	60,7
Imposta sostitutiva L.388/200 (soppressione)		2,3	1,8		2,3	1,8		2,3	1,8
IVA	241,6	233,7	225,7	241,6	233,7	225,7	241,6	233,7	225,7
Contributi previdenziali				819,3	575,3	610,9	819,3	575,3	610,9
Addizionale regionale IRPEF		38	34,4						
Maggiori spese									
IRAP		24,5	13,3						
Addizionale comunale IRPEF		17,3	11,7						
Contributi previdenziali	819,3	575,3	610,9						

La relazione tecnica afferma che per la stima degli effetti sono stati elaborati i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2013 (periodo d'imposta 2012).

rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione”.

La RT ipotizza che il soggetto abbia convenienza ad aderire al nuovo regime anche a fronte di un aumento annuo di imposizione fino a 1.000 euro, ipotizzando che tale incremento impositivo sia compensato da un risparmio dei costi degli adempimenti contabili-fiscali.

Ai fini della stima, inoltre, la RT ipotizza una permanenza media nel regime di provenienza di 5 anni. Pertanto stima una graduale fuoriuscita dai rispettivi regimi agevolati pari ad un quinto del totale di tali soggetti per 5 anni.

La RT riporta quindi i seguenti risultati in termini di competenza:

milioni di euro

competenza	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IRPEF	-409,7	-372,3	-335,0	-297,6	-260,3	-222,9
Add.le regionale IRPEF	-38,0	-34,4	-30,8	-27,2	-23,6	-20,0
Add.le comunale IRPEF	-13,3	-12,0	-10,8	-9,5	-8,3	-7,0
IRAP	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Sostitutiva regime forfetario	367,1	392,9	418,6	444,3	470,0	495,8
Sostitutiva regime fiscale di vantaggio	-1,3	-35,2	-69,2	-103,1	-137,0	-171,0
Sostitutiva L.388/2000 (lav.autonomi)	-0,6	-0,9	-1,1	-1,3	-1,6	-1,8
Sostitutiva L. 388/2000 (imprese)	-0,7	-0,8	-0,9	-1,0	-1,1	-1,2
IVA	-241,6	-233,7	-225,7	-217,8	-209,9	-201,9
Contributi previdenziali	-519,2	-554,8	-590,4	-625,9	-661,5	-697,1
Totale	-870,6	-864,5	-858,6	-852,4	-846,6	-840,4

milioni di euro

cassa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRPEF	0	-716,9	-344,3	-306,9	-269,6	-232,2	-194,9	-222,9
Add.le regionale IRPEF	0	-38,0	-34,4	-30,8	-27,2	-23,6	-20,0	-20,0
Add.le comunale IRPEF	0	-17,3	-11,7	-10,4	-9,1	-7,9	-6,6	-7,0
IRAP	0	-24,5	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Sostitutiva regime forfetario	0	642,5	412,2	437,9	463,6	489,3	515,1	495,8
Sostitutiva regime fiscale di vantaggio	0	-2,2	-60,7	-94,6	-128,6	-162,5	-196,4	-171,0
Sostitutiva L.388/2000 (lav.autonomi)	0	-1,1	-1,0	-1,3	-1,5	-1,7	-2,0	-1,8
Sostitutiva L. 388/2000 (imprese)	0	-1,2	-0,8	-0,9	-1,0	-1,1	-1,2	-1,2
IVA	-241,6	-233,7	-225,7	-217,8	-209,9	-201,9	-201,9	-201,9
Rettifica della detrazione IVA	226,4	0	0	0	0	0	0	0
Contributi previdenziali	-819,3	-575,3	-610,9	-646,5	-682,1	-717,7	-697,1	-697,1
Totale	-834,5	-967,7	-890,6	-884,6	-878,7	-872,6	-818,3	-840,4

In merito alla rettifica della detrazione IVA, riportata solo nella tabella degli effetti di cassa, la RT afferma che si stima per il solo primo anno di applicazione un recupero di gettito relativo alla rettifica della detrazione IVA di 226,4 milioni di euro.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la relazione tecnica si limita ad illustrare la metodologia adottata e a fornire i risultati ottenuti. Per una verifica delle quantificazioni andrebbero pertanto acquisiti ulteriori elementi, relativi alla platea dei soggetti e all'entità dei redditi interessati.

Si osserva inoltre che la RT considera i redditi del 2012, ossia di un anno in cui i redditi dichiarati dovrebbero aver risentito particolarmente degli effetti della congiuntura economica. Tenuto conto del carattere permanente del regime agevolato in esame, la perdita di gettito potrebbe risultare sottostimata nel caso di futuri esercizi finanziari con una dinamica economica più favorevole.

Si osserva inoltre che la RT include nel nuovo regime anche i soggetti la cui tassazione comporta un pagamento di maggiori imposte fino a 1.000 euro. Premesso che andrebbe acquisita una valutazione circa la prudenzialità dell'adozione di tale parametro, andrebbe precisato a quanto ammontano gli effetti finanziari attribuiti alla suddetta platea di contribuenti.

Ulteriori informazioni appaiono necessarie in merito all'esclusione dagli studi di settore, tenuto conto che agli interventi che hanno introdotto tale disciplina sono stati ascritti effetti positivi di gettito.

Infine, si chiedono chiarimenti in merito alla valutazione degli effetti di versamento IVA per rettifica della detrazione nel passaggio al regime forfettario in esame. In particolare, andrebbero precisati i criteri e le procedure adottate per tale stima, tenuto conto che i destinatari delle norme in esame sono i lavoratori autonomi e le imprese di non grande dimensione, per i quali l'entità degli importi a debito in conseguenza della rettifica della detrazione IVA non dovrebbe assumere grande rilievo.

Articolo 10 – Misure per l'efficienza del sistema giudiziario

La norma istituisce presso il Ministero della giustizia un Fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016, di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti	50	90	120	50	90	120	50	90	120

La relazione tecnica specifica che la dotazione del Fondo è destinata alla copertura finanziaria di interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al potenziamento dei relativi servizi nonché per il completamento del processo telematico.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Articolo 11 – Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive

Le norme dispongono l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro di un apposito Fondo la cui dotazione è pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti									
Rifinanziamento ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

La relazione tecnica afferma che alla disposizione derivano maggiori oneri per 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma, in particolare degli ammortizzatori sociali, e per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della L. 92/2012 oltre che dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti. Pur in assenza dei provvedimenti attuativi e tenuto conto di quanto previsto dai criteri di delega contenuti nel disegno di legge in materia di riforma degli ammortizzatori sociali e del mercato del lavoro, fermo restando che in termini di saldo netto da finanziare la misura comporta una maggiore spesa per gli importi indicati, in via preliminare e presuntiva con riferimento anche alle diverse finalità, si stima che i predetti

oneri riverberino sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2015, tenuto conto che si stima che i restanti 500 milioni di euro annui siano destinati a finanziare misure relative al riconoscimento di maggiori periodi di contribuzione figurativa e pertanto, con impatto, nel breve periodo, solo in termini di saldo netto da finanziare.

In sintesi:

maggiore spesa per SNF

(milioni di euro)

2015	2016	2017
2.000	2.000	2.000

maggiore spesa (maggior spesa per prestazioni sociali in denaro) per indebitamento netto e fabbisogno

(milioni di euro)

2015	2016	2017
1.500	1.500	1.500

Nei termini sopra esposti in sede di attuazione dei provvedimenti normativi delegati non potranno che essere adottati interventi che, qualora non compensati al proprio interno e necessitanti dell'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, in ogni caso risultino coerenti con l'impatto sui saldi di finanza pubblica programmato sulla base del presente comma medesimo, tenuto conto della quota destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga per l'anno 2015.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame istituiscono un Fondo di finanziamento per l'attuazione delle modifiche in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali, che verranno definite a seguito dell'adozione dei decreti di attuazione all'apposita legge di delega, già approvata dal Senato e attualmente all'esame presso la Camera dei deputati. In proposito, si prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa i criteri di impatto dell'onere sui diversi saldi di finanza pubblica, non risulta possibile procedere ad una verifica di tali effetti non essendo allo stato definita la nuova disciplina relativa alle materie oggetto di delega. Si prende altresì atto di quanto affermato nella RT circa la necessità che i decreti legislativi, qualora non compensati al proprio interno, risultino coerenti con l'impatto sui saldi di finanza pubblica programmato sulla base delle norme in esame.

Articolo 12 – Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato

Le norme dispongono che, ai datori di lavoro privati - escluso il settore agricolo - e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato - esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico - decorrenti dal 1° gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, sia riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 1).

Vengono soppressi, con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, i benefici contributivi nei confronti dei datori di lavoro in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale (comma 2).

L'articolo 8, comma 9, della L. 407/1990 specifica che i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. Nelle ipotesi di assunzioni effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, oppure da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.

Al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo si provvede, quanto ad euro 1 miliardo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni per il 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla L. 183/1987, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della L. 183/2011, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014 (comma 3).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti									
Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato (comma 1)	1.886	4.885	5.030						
Minori entrate contributive									
Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato (comma 1)				1.886	4.885	5.030	1.886	4.885	5.030
Maggiori entrate fiscali									
Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato – Effetti indotti (comma 1)	0	1.194	1.122	0	1.194	1.122	0	1.194	1.122
Maggiori entrate contributive									
Soppressione beneficio contribuzione ridotta assunzione lavoratori disoccupati (comma 2)				155,0	493,0	859,0	155,0	493,0	859,0
Minori spese correnti									
Soppressione beneficio contribuzione ridotta assunzione lavoratori disoccupati (comma 2)	155,0	493,0	859,0						
Minori entrate fiscali									
Soppressione beneficio contribuzione ridotta assunzione lavoratori disoccupati (comma 2)	0,0	113,0	169,0						
Maggiori entrate extratributarie									
Riprogrammazione risorse Piano azione e coesione (commi 3-5)	1.000	1.000	1.000						
Minori spese in conto capitale									
Riprogrammazione risorse Piano azione e coesione (commi 3-5)				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che, sulla base dei dati amministrativi dell'INPS risultano nel 2013 circa 636.000 lavoratori assunti a

tempo indeterminato, esclusi quelli con un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti presso qualsiasi azienda. Stante la rilevanza e la significatività dell'incentivo è presumibile e prudentiale valutare un effetto incentivante con riduzioni di assunzioni a contribuzione piena (a tempo determinato, ad esempio) verso la tipologia di contratto a tempo indeterminato incentivato. Pertanto complessivamente, è valutato un numero di circa 1.000.000 di contratti incentivati. L'incentivo è pressoché pieno (sgravio totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) per retribuzioni imponibili ai fini previdenziali fino a circa 26.000 euro su base annua e pari al limite di 8.060 euro su base annua per retribuzioni imponibili rapportate ad anno superiori a circa 26.000 euro.

Sulla base delle distribuzioni per classi di retribuzione di fonte amministrativa INPS si è stimato in circa 790.000 i contratti per cui i datori di lavoro potranno beneficiare dello sgravio totale dei contributi previdenziali a loro carico essendo questi inferiori al limite massimo di 8.060 euro su base annua (in media pari a 4.215 euro su base annua, tenuto conto che circa 360.000 risulterebbero riferiti a retribuzioni imponibili rapportate su base annua inferiori a circa 8.500 euro) e in circa 210.000 i contratti per cui i datori di lavoro potranno beneficiare dello sgravio nella misura massima di 8.060 euro su base annua.

Sulla base dei sopra esposti parametri e ipotesi, derivano le seguenti minori entrate contributive:

(milioni di euro)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020 e segg.
Lordo effetti fiscali	1.886	4.885	5.030	2.902	387	0
Netto effetti fiscali	1.886	3.691	3.908	2.105	130	0

Relativamente al comma 2, la RT precisa che le disposizioni prevedono la soppressione del beneficio per il datore di lavoro della contribuzione ridotta nel caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale. Le norme operano con effetto sulle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015. Sulla base degli aggiornati importi relativi alle minori entrate attualmente derivanti dal beneficio in esame (circa 1.136 milioni di euro, consuntivo 2012 e circa 1.117 milioni di euro consuntivo 2013, in termini di competenza) e alla durata dei benefici contributivi (riduzione del 50% dei contributi e del 100% per le imprese artigiane e per le imprese del Mezzogiorno, per 36 mesi) nonché alle modalità di entrata in vigore della disposizione derivano le seguenti maggiori entrate contributive:

(milioni di euro)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lordo effetti fiscali	155	493	859	1.072	1.119	1.141	1.164	1.187	1.211	1.235
Netto effetti fiscali	155	380	690	845	870	886	903	922	940	959

Per quanto attiene ai commi da 3 a 5, le disposizioni prevedono che alla copertura degli oneri si provveda, per 1 miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e per 500 milioni di euro per l'anno 2018, attraverso la riprogrammazione delle risorse, non ancora impegnate, del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987 già destinate al Piano di azione coesione.

Tale riprogrammazione dovrà essere adottata, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Gruppo di Azione Coesione di cui al decreto del Ministro della Coesione territoriale del 1° agosto 2012, sulla base dello stato degli impegni sugli interventi del Piano di Azione coesione risultanti, alla data del 30 settembre 2014 dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Complessivamente dall'articolo in esame derivano i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Comma 1 – Minori entrate contributive										
Lordo fisco	1.886	4.885	5.030	2.902	387	0	0	0	0	0
Netto fisco	1.886	3.691	3.908	2.105	130	0	0	0	0	0
Comma 2 – Maggiori entrate contributive										
Lordo fisco	155	493	859	1.072	1.119	1.141	1.164	1.187	1.211	1.235
Netto fisco	155	380	690	845	870	886	903	922	940	959
Comma 3 – Minori spese	1.000	1.000	1.000	500						
Effetto complessivo	-731	-2.311	-2.218	-760	-740	886	903	922	940	959

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame introducono uno sgravio contributivo per le assunzioni a tempo determinato, pressoché integrale, con contestuale soppressione delle agevolazioni per l'assunzione di lavoratori disoccupati, di cui all'articolo 8, comma 9, della L.

407/1990. In proposito si osserva che, sulla base dei parametri forniti dalla relazione tecnica, la quantificazione degli oneri appare congrua.

Con riferimento agli effetti fiscali, appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo circa l'aliquota fiscale media applicata anche al fine di valutare se siano stati scontati gli effetti fiscali dovuti all'IRAP alla luce di quanto disposto dall'articolo 5 del provvedimento in esame.

Articolo 13 – Misure a favore della famiglia

Le norme riconoscono, a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente, a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del bambino beneficiario, un reddito complessivamente non superiore a 90.000 euro. Il predetto limite reddituale non opera nel caso di nati o adottati di quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS che provvede alle relative attività nonché a quelle del successivo comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 1).

L'INPS provvede al monitoraggio del numero dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni in esame. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 4 con decreto si provvede a rideterminare l'importo annuo e il limite reddituale ivi indicato (comma 3).

L'onere derivante dal presente articolo è valutato in 202 milioni di euro per l'anno 2015, 607 milioni di euro per l'anno 2016, 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, 607 milioni di euro per l'anno 2019 e 202 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 4).

Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi non si tiene conto delle somme erogate ai sensi del presente articolo (comma 5).

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con la dotazione di 298 milioni per l'anno 2015, da destinare ad interventi a favore della famiglia. Con DPCM sono individuati la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative (comma 6).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti									
Bonus bebè (commi 1-5)	202	607	1.012	202	607	1.012	202	607	1.012
Fondo interventi per la famiglia (comma 6)	298			298			298		

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che dalla disposizione si stimano i seguenti oneri: 202 milioni di euro per l'anno 2015, 607 milioni di euro per l'anno 2016, 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, 607 milioni di euro per l'anno 2019 e 202 milioni di euro per l'anno 2020.

I predetti oneri sono stati computati sulla base dell'importo unitario del beneficio pari a 960 euro annui (80 euro mensili a decorrere dal mese di nascita o di adozione), dalla durata (3 anni), dalle generazioni interessate (3 generazioni) e dal requisito reddituale di accesso che si stima sulla base del modello di microsimulazione del Dipartimento delle finanze comporti l'accesso effettivo al beneficio di circa 415.000 nuclei come nuovi beneficiari annui.

Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri in termini di maggiori prestazioni sociali in denaro:

Maggiore spesa (valori in milioni di euro)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
202	607	1.012	1.012	607	202	0

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la distribuzione della spesa varia da un minimo corrisposto negli anni a margine del periodo temporale considerato (2015-2020) ad un picco corrisposto nei 2 anni centrali (2017 e 2018). La quantificazione degli oneri appare congrua rispetto ai parametri forniti dalla RT.

Per quanto attiene al monitoraggio svolto dall'INPS sui maggiori oneri derivanti dalle disposizioni in esame, anche al fine di rideterminare l'importo annuo e il limite reddituale ivi indicato, andrebbe fornita conferma circa l'effettiva possibilità per l'Istituto di provvedere a tali adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Andrebbero altresì acquisiti elementi volti a confermare che la tempistica adottata sia idonea a evitare scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti.

Articolo 14 – Contrasto alla ludopatia

Le norme dispongono che, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), una quota pari a 50 milioni di euro sia annualmente destinata alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo. Alla relativa ripartizione si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti a regioni e province autonome a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione è diretta a prevedere che nell'ambito delle complessive risorse destinate al finanziamento del SSN, a decorrere dall'anno 2015 una quota pari a 50 milioni di euro sia annualmente destinata alla cura delle patologie connesse alla ludopatia. In tali termini, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita ad individuare una specifica finalizzazione degli importi destinati alle regioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie..

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame introducono una nuova finalizzazione, configurata come obbligatoria, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale senza incrementare le risorse ad esso destinate. Appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo circa la compatibilità di tale finalità aggiuntiva con l'equilibrio complessivo finanziario del SSN.

Articolo 15 – Erogazioni liberali alle ONLUS

La norma incrementa, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, da 2.065 a 30.000 euro il limite massimo delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS che beneficiano di una detrazione IRPEF al 26% e di una deducibilità IRES nei limiti del 2% del reddito d'impresa, di cui al comma 1.1 dell'articolo 15 e al comma 2 dell'articolo 100 del TUIR.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori entrate		34,3	19,6		34,3	19,6		34,3	19,6

La relazione tecnica afferma che, in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2013, non è possibile conoscere le erogazioni superiori al limite vigente. In base agli stessi dati risulta un numero di soggetti che hanno versato un importo superiore a 1.900 euro di erogazioni in esame di circa 9.000 unità. Nell'ipotesi che tale numero di soggetti corrisponda a coloro che erogano importi superiori al limite e che mediamente versino un importo di 10.000 euro, in virtù dell'innalzamento del limite, si stima una perdita di gettito di competenza IRPEF di circa - 18,6 milioni di euro.

Inoltre, la RT afferma che tramite una simulazione in capo a tutti i contribuenti con reddito di impresa (ordinaria e semplificata), è emerso che l'incremento del limite di importo può comportare un risparmio di imposta di competenza IRPEF/IRES di circa 1 milione a favore di circa 500 contribuenti.

Considerando la decorrenza della norma dall'anno d'imposta 2015, la RT stima i seguenti effetti finanziari di cassa:

(milioni di euro)

	2015	2016	Dal 2017
IRPEF	0	-32,5	-18,6
IRES	0	-1,8	-1,0
Totale	0	-34,3	-19,6

In merito ai profili di quantificazione si rileva, con riferimento alla quantificazione degli effetti IRPEF, che la RT non appare considerare l'effetto incentivante della disposizione. Ai fini della stima dell'effetto di minor gettito, infatti, viene considerato lo stesso numero di soggetti che attualmente eroga importi superiori a 1.900 euro. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Andrebbe, inoltre, fornito un chiarimento in merito alla prudenzialità dell'ipotesi di considerare un importo medio di erogazione pari a 10.000 euro, ampiamente al di sotto del limite previsto dalla disposizione di 30.000 euro.

Con riferimento alla quantificazione degli effetti IRES, si rileva che la RT si limita a fornire il risultato di una simulazione di cui tuttavia non vengono forniti i parametri. Appare, pertanto opportuno che vengano forniti maggiori elementi di dettaglio al fine di verificare la quantificazione proposta.

Articolo 16 – Cessione di frequenze e cofinanziamento dei fondi strutturali

La norma stabilisce che, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche¹⁶, emanando l'eventuale regolamento di gara entro il 15 marzo 2015. Il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure selettive per l'assegnazione delle predette frequenze entro i successivi trenta giorni e le conclude entro il 31 ottobre 2015. La liberazione delle frequenze per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili deve avere luogo entro il 30 giugno 2015 (comma 1).

I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, fino all'importo massimo di 700 milioni di euro, sono destinati per le finalità di cui all'articolo 36, comma 6, numero 4), del ddl in esame. Con apposito decreto del Ministro dell'economia si provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi eccedenti l'importo di 700 milioni, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (comma 2).

Si ricorda che in base all'articolo 36, comma 3, del ddl in esame, a decorrere dal 2015 le regioni devono contribuire al contenimento dei saldi di finanza pubblica, conseguendo un saldo di competenza e di cassa non negativo sia tra entrate finali e spese finali sia tra entrate correnti e spese correnti. Il successivo comma 6 stabilisce che, per il solo anno 2015, non rilevano, ai fini dei predetti saldi non negativi: 1) i pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data del 31 dicembre 2013; 2) le riscossioni dei crediti e le concessioni di crediti; 3) le risorse provenienti dall'Unione europea e le relative spese; 4) le spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, nei limiti di 500 milioni, da ripartire tra le singole regioni sulla base di criteri individuati dal testo.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica precisa che, in base al comma 1, entro il 2015 si potranno realizzare entrate stimate dai competenti uffici in un importo dell'ordine di 700 milioni di euro. Tali entrate hanno effetti sui tre saldi di finanza pubblica se l'incasso avviene nell'anno dell'aggiudicazione. Ove fosse prevista una diluizione del pagamento nel bando di gara, fermo l'impatto in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, gli effetti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno sarebbero corrispondenti alle rate di incasso del credito verso gli aggiudicatari. Le predette entrate, fino ad un importo di 700 milioni di euro per l'anno 2015,

¹⁶ Il testo precisa che si tratta delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo Supplemental Down Link (SDL) con l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz, conformemente a quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. 259/2003).

sono destinate ad incrementare, una volta incassate, gli spazi finanziari a favore delle regioni delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari di cui all'art. 36, comma 6, n. 4.

In merito ai profili di quantificazione si osserva preliminarmente che l'utilizzo di entrate una tantum (da cessione di radiofrequenze) per il finanziamento delle spese indicate dal testo potrebbe determinare un peggioramento dell'indebitamento strutturale, indipendentemente dalla coincidenza dell'esercizio finanziario in cui le entrate e le relative spese saranno realizzate. Sul punto andrebbe acquisita una valutazione del Governo.

Si segnala, in proposito, che le entrate da cessione di radiofrequenze non rientrano nell'elenco delle misure una tantum contenuto nella Nota di aggiornamento al DEF 2014 esaminata dal Parlamento nell'ottobre 2014¹⁷.

Articolo 17 commi 1-3 – Autotrasporto e impianti portuali

Le norme prevedono:

- un'autorizzazione di spesa di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, da ripartire con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, una quota non superiore al 20% di tali risorse è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione;
- un'autorizzazione di spesa di 100 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019 per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali, da ripartire con delibera CIPE previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4 del DI n. 145/2013 in materia di miglioramento della competitività dei porti italiani.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁷ Fra le misure una tantum la Nota di aggiornamento 2014 annovera: le entrate da imposte sostitutive, da condono edilizio, da allineamento dei valori di bilancio ai principi IAS e da imposta sostitutiva sulle plusvalenze Banca d'Italia; le spese per calamità naturali e per dividendi in uscita; le dismissioni immobiliari.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Maggiori spese in conto capitale			100			30			30

La relazione tecnica, con riferimento al comma 3, afferma che gli effetti sul saldo netto da finanziare corrispondono all'autorizzazione di spesa, mentre gli effetti in termini di indebitamento netto sono imputati negli anni successivi in coerenza con la stima dei tiraggi degli stati di avanzamento lavori.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.

Articolo 17 comma 4 – Riparto della quota del 5 per mille

La norma rende permanenti le disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte del contribuente. In base al testo, tale riparto si applicherà anche all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Per la liquidazione della quota del 5 per mille Irpef è autorizzata la spesa di 500 mln di euro a decorrere dal 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno potranno esserlo nell'esercizio successivo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti	500	500	500	500	500	500	500	500	500

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento (analogamente ai precedenti casi di applicazione della medesima disciplina).

Sotto il profilo metodologico, tuttavia, si ricorda che il meccanismo di attribuzione della quota Irpef del 5 per mille si basa sulle opzioni dei contribuenti. Pertanto i relativi oneri possono risultare variabili di anno in anno in ragione delle scelte effettuate e, di conseguenza, non appaiono riconducibili - in linea di principio - entro limiti di spesa. Ciò

considerato, l'eventuale mancata rispondenza dell'onere rispetto al fabbisogno finanziario derivante dalle opzioni espresse potrebbe determinare la necessità di integrare successivamente lo stanziamento con norma di rango legislativo.

Articolo 17 comma 5 – Finanziamento Agenzia delle entrate

La norma autorizza la spesa di 100 milioni a decorrere dall'anno 2015 quale contributo integrativo alle spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti	100	100	100	100	100	100	100	100	100

La relazione tecnica afferma che lo stanziamento dell'Agenzia delle entrate viene, annualmente, determinato in base al meccanismo previsto dall'articolo 1, comma 74, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005. Secondo tale normativa, l'ammontare massimo delle risorse da attribuire annualmente alle Agenzie fiscali, è determinato moltiplicando la media degli incassi dell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, con riferimento ad alcune voci dello stato di previsione dell'Entrata indicate in un apposito elenco allegato alla legge finanziaria 2006, con le aliquote indicate dallo stesso comma 74.

Tenuto conto dell'andamento del gettito fiscale dell'ultimo anno, l'incremento dello stanziamento dell'Agenzia, pari a 100 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, è necessario a garantire alla stessa un fabbisogno minimo per lo svolgimento dei compiti istituzionali, tenuto conto del processo di razionalizzazione delle spese e della natura fissa delle spese di intermediazione a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.

Articolo 17, comma 6 – Social card

Le norme dispongono che il Fondo destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritarie dei cittadini meno abbienti (cosiddetta "social card"), di cui all'articolo 81, comma 29, del DL 112/2008, sia incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti									
Incremento social card	250	250	250	250	250	250	250	250	250

La relazione tecnica afferma che dalla norma (rifi naziamento del Fondo relativo al programma carta acquisti) deriva, nell'ambito del Conto delle pubbliche amministrazioni, una maggiore spesa per prestazioni sociali in denaro di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, atteso che l'onere si configura come limite di spesa.

Articolo 17, comma 7 – Fondo politiche sociali

Le norme dispongono che lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali sia incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Nell'ambito delle risorse del Fondo, nella dotazione di cui al comma 9, è individuata, in sede di riparto tra le regioni, una quota fino a un massimo di 100 milioni di euro destinata al rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti									
Incremento Fondo politiche sociali	300	300	300	300	300	300	300	300	300

La relazione tecnica afferma che a decorrere dal 2015 è incrementata la spesa di 300 milioni di euro per gli interventi di pertinenza del Fondo nazionale per le politiche sociali. La norma prevede che una quota di tali risorse, fino a un

massimo di 100 milioni di euro, sia destinata al rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che l'onere è si configura come limite di spesa.

Non appare peraltro chiaro il riferimento contenuto nella norma alla "dotazione di cui al comma 9", nell'ambito della quale 100 mln. devono essere destinati ad un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. In proposito appaiono utili chiarimenti.

Articolo 17, comma 8 – Fondo per le non autosufficienze

Le norme dispongono che lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, sia incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti									
Incremento Fondo per le non autosufficienze	250	250	250	250	250	250	250	250	250

La relazione tecnica afferma che, a decorrere dall'anno 2015, è incrementata la spesa di 250 milioni di euro per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l'onere è limitato alla spesa autorizzata.

Articolo 17, comma 9 – risorse per le scuole non statali

Normativa vigente: l'art. 2, comma 47, della legge n. 203/2008 (legge finanziaria 2009) prevede che, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, siano stabiliti i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione.

La norma autorizza la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per gli interventi di sostegno a favore delle scuole non statali, specificando che la spesa viene autorizzata per le finalità di cui all'art. 2, comma 47, della legge n. 203/2008.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti	200	200	200	200	200	200	200	200	200

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Articolo 17, comma 10 – Fondo di finanziamento ordinario delle Università

Normativa vigente: l'art. 2, comma 1, del DL n. 180/2008¹⁸ stabilisce che una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge n. 537/1993 e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge n. 244/2007, con progressivi incrementi negli anni successivi, sia ripartita prendendo in considerazione:

- a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
- b) la qualità della ricerca scientifica;
- c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

La norma incrementa di 150 milioni di euro a decorrere dal 2015 il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del DL n. 180/2008.

¹⁸ "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca".

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti	150	150	150	150	150	150	150	150	150

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Articolo 17, comma 12 – Fondo missioni internazionali di pace

La norma, ai fini della proroga per il 2015 ed per il 2016 della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, prevede l'integrazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 1240, della legge n. 296/2006, di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti	850,0	850,0		700,0	700,0		700,0	700,0	

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che il maggior onere risulta limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, appaiono necessari chiarimenti in merito al diverso effetto ascritto alla norma sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto, rispetto al saldo netto da finanziare. Tali elementi sono necessari considerato che la rappresentazione degli effetti complessivamente evidenziati nel prospetto riepilogativo, con riguardo alla disposizione in esame, sembra discostarsi dalla prassi finora seguita con riguardo a precedenti analoghi interventi di rifinanziamento del fondo di cui all'art.

1, comma 1240, della legge n. 296/2006, ai quali sono stati generalmente ascritti identici effetti sui tutti e tre i saldi di finanza pubblica¹⁹.

Considerato che la maggiore spesa corrente evidenziata su fabbisogno e indebitamento (700 milioni di euro) corrisponde a circa l'82 % di quella riferita al saldo netto da finanziare (850 milioni di euro), tale diversità di effetto non sembrerebbe imputabile all'eventuale sconto degli effetti indotti connessi a spese di personale (rincasso di parte di somme erogate a titolo di contributi ed imposte), dato che l'incidenza ascrivibile a tali effetti su fabbisogno e indebitamento netto è generalmente pari a circa il 51 % del saldo netto da finanziare.

Articolo 17, commi da 13 a 15 – Fondo SPRAR e Fondo minori non accompagnati

Le norme dispongono:

- l'incremento di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 delle dotazioni del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi di asilo²⁰ di cui all'art. 1-septies, del DL n. 416/1989 (comma 13);
- la soppressione, a decorrere dal 1 gennaio 2015, del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati²¹, di cui all'art. 23, comma 11, del DL n. 95/2011, con il trasferimento delle relative risorse ad un apposito Fondo - destinato alle medesime finalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati - istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Tale fondo è incrementato di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 (comma 14).

L'art. 23, comma 11, quinto periodo del DL n. 95/2012, ha disposto l'istituzione, presso il Ministero del lavoro, del Fondo minori stranieri non accompagnati con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2012. Da ultimo, l'art. 1, comma 202, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha incrementato²² le dotazioni di tale fondo di 20 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2015-2016.

Viene, inoltre, disposto che²³ i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai

¹⁹ Sul punto, si confronti da ultimo: Servizio bilancio dello Stato - Andamenti di finanza pubblica, Vol. I, n. 6, Marzo 2014, scheda relativa al comma 252.

²⁰ Fondo SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati).

²¹ Si evidenzia che l'art. 23, comma 11, del DL n. 95/2012, prevede l'istituzione di due fondi in materia di immigrazione: il Fondo emergenza Nord Africa (primo periodo), presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia, con una dotazione che la medesima disposizione ha autorizzato, per il solo 2012, nel limite massimo di 495 milioni di euro ed il Fondo minori stranieri non accompagnati (quinto periodo). Nonostante la norma in esame faccia riferimento all'intero comma 11, dell'art. 23, il disposto ri-finanziamento sembra concernere esclusivamente il secondo fondo, come evidenziato anche dalla relazione tecnica.

²² Si rammenta che l'art. 1, comma 203 ha disposto, inoltre, l'incremento delle dotazioni del Fondo in riferimento di 40 milioni di euro per il 2014.

²³ Fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 25/2008. La norma in parola, in particolare, dispone che l'autorità che riceve la domanda di protezione internazionale informi immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema

servizi di accoglienza finanziati con il summenzionato Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo (comma 15).

Il prospetto riepilogativo ascrive ai commi 13 e 14 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti									
Immigrazione Fondo SPRAR (comma 13)	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5
Immigrazione Fondo minori non accompagnati (comma 14)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

La relazione tecnica, con riguardo al comma 13, afferma che questo è volto a dare attuazione all'intesa tra Governo, regioni ed enti locali per l'attuazione del Piano nazionale operativo per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, sancita nella Conferenza Unificata del 10 luglio 2014. La disposizione, in particolare, è diretta a consentire l'ampliamento a 19.300 posti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), come stabilito nella predetta intesa e, a tal fine, incrementa le dotazioni del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. La RT evidenzia che la suddetta intesa attribuisce, inoltre, al Ministero dell'Interno il coordinamento dell'attivazione delle strutture di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, messe a disposizione dalle Amministrazioni territoriali.

Con riferimento al comma 14, la RT evidenzia che, la disposizione al fine di consentire una migliore e più efficace gestione della spesa, prevede, a decorrere dal 2015, l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno su cui confluiscono le risorse attualmente allocate sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'art. 23 del DL n. 95/2012, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che viene conseguentemente soppresso. Il nuovo Fondo è incrementato di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

stesso e ne dia comunicazione al tribunale dei minori ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore. I minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti presso le strutture di cui agli articoli 20 (Centri di accoglienza richiedenti asilo –CARA) e 21 (Centri di identificazione ed espulsione - CIE).

Con riguardo, infine, al comma 15, la RT afferma che l'intervento consente, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, attualmente allocate nel Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo, di estendere l'assistenza della rete SPRAR anche ai minori stranieri non accompagnati che non hanno richiesto il riconoscimento del diritto d'asilo.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare con riguardo ai commi 13 e 14, essendo i maggiori oneri limitati all'entità dei disposti stanziamenti volti ad incrementare le dotazioni del Fondo SPRAR e del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Nulla da osservare, altresì, con riferimento al comma 15 che estende l'assistenza della rete del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) anche ai minori stranieri non accompagnati che non abbiano richiesto asilo, nel presupposto che ciò avvenga nei limiti delle risorse - come incrementate ai sensi del comma 13 - e dei posti disponibili nei servizi di accoglienza finanziati con il summenzionato Fondo SPRAR.*

Articolo 17, comma 16 – Credito d'imposta per l'informatizzazione nel settore dell'editoria

Normativa vigente. L'art. 4, comma 1, del D.L. n. 63/2012 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2013, l'obbligo della tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici. Al fine di agevolare i soggetti interessati – che dovranno dotarsi dei necessari strumenti informatici e telematici per la lettura del codice a barra – è introdotto un credito d'imposta, per l'anno 2012 e nei limiti della regola del *de minimis*, da utilizzare in compensazione per il pagamento di debiti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

In merito al profilo finanziario si stabilisce che alla copertura degli oneri si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro con i risparmi conseguiti ai sensi del successivo comma 3 (recante modalità di determinazione dei rimborsi in favore di Poste Italiane Spa in relazione alle tariffe agevolate). Le somme rinvenienti dai risparmi effettivamente conseguiti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, ad apposito capitolo dello stato di previsione del MEF.

Il comma 334 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 ha prorogato dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2014 il termine di decorrenza iniziale dell'obbligo della tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici e, conseguentemente, ha riconosciuto il credito d'imposta in esame anche per l'anno 2014. Alla disposizione non venivano ascritti effetti finanziari dal momento che, in base a quanto affermato dalla RT, l'agevolazione non aveva avuto alcuna applicazione concreta e, conseguentemente, non aveva generato alcun onere finanziario. La RT, più dettagliatamente, spiegava che le risorse destinate alla copertura finanziaria, di cui al comma 3 del citato articolo 4, derivavano dalla conclusione del complesso *iter* di accertamento dei risparmi effettivi conseguiti in ragione dell'applicazione dell'art. 56 della legge n. 99/2009, come interpretato dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 63/2012, che ha stabilito le tariffe di riferimento per il calcolo e la liquidazione dei rimborsi a Poste Italiane relativamente ai

primi tre mesi dell'anno 2010. In relazione a tale esigenza, risultavano già stanziati nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri 50 milioni di euro, ai sensi dell'art. 10-*sexies*, comma 2, del decreto-legge n. 194/2009. La RT aggiungeva che tale stanziamento non era stato ancora utilizzato a causa delle difficoltà applicative concernenti le tariffe postali di riferimento, poi risolte dalla disposizione di cui al citato art. 4 del decreto-legge n. 63/2012. La vicenda era in via di conclusione a fine 2013, con la determinazione del *quantum* dovuto a Poste italiane rispetto ai 50 milioni già previsti in bilancio; in particolare, era stato definito che il risparmio congiuntamente stimato avrebbe dovuto attestarsi intorno ai 5 milioni di euro. La differenza - appositamente richiamata dal fondo delle partite perenti del bilancio della PCM - sarebbe stata corrisposta a Poste Italiane entro dicembre 2013. Soltanto in quel momento sarebbe stato possibile adottare il provvedimento di accertamento dei risparmi conseguiti e, successivamente, il DPCM, da adottarsi di concerto con il MEF, che avrebbe definito condizioni, termini e modalità di applicazione del credito di imposta di cui all'art. 4 sopra richiamato, con il successivo versamento in conto entrate di tali risparmi al fine attivare concretamente l'agevolazione.

Il successivo comma 335 della medesima legge di stabilità n. 147/2013 ha poi disposto l'abrogazione di un credito d'imposta per offerta on-line di opere dell'ingegno, che operava nel limite di spesa di 5 milioni annui per gli anni 2013, 2014 e 2015, e ha stabilito che le somme per l'anno 2014 originariamente destinate a detta agevolazione sarebbero dovute essere utilizzate come parziale copertura degli oneri recati dal comma 334 (integrando quindi le risorse stanziare per tale finalità). Dette disposizioni non avevano evidenza ai fini dei saldi di finanza pubblica.

La norma proroga dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015 il termine di decorrenza iniziale dell'obbligo della tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici; conseguentemente è riconosciuto per l'anno 2015 l'accesso al credito di imposta.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti				13			13		

La relazione tecnica precisa che il credito d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1 del DL n. 63/2012 è riconosciuto per l'anno 2015, a valere sulle risorse stanziare per tale finalità dal medesimo articolo 4, comma 1, così come integrate dall'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e allo stato non utilizzate sul bilancio autonomo della Presidenza. L'effetto sui saldi è pari a 4,5 milioni per l'anno 2015.

La RT afferma, inoltre, che, tenuto conto che le risorse di cui articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da riassegnare al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono

pari a 8,5 milioni di euro, la norma ha un impatto in termini di fabbisogno di cassa del medesimo importo.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia quanto segue:

- le somme di cui al comma 335 erano destinate per il solo anno 2014 all'agevolazione in esame. Pertanto, l'utilizzo delle medesime somme per l'anno 2015 determina un impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento come correttamente indicato nel prospetto riepilogativo;
- andrebbe precisata, tuttavia, la quota dell'importo di 13 milioni che deriva specificatamente dalla definizione dei rimborsi a Poste italiane e la quota derivante, invece, dal recupero di risorse dal credito d'imposta abrogato dal comma 335, dell'articolo 1 della legge n. 147/2013. Non è chiaro, inoltre, se parte delle risorse risultino già utilizzate a titolo di credito d'imposta tenuto conto che, per la sola quota destinata a tale agevolazione dal comma 335, erano previsti 5 milioni annui nel 2014 e nel 2015, mentre le risorse ora disponibili sembrerebbero ammontare a 8,5 milioni;
- si evidenzia che il credito d'imposta in esame, utilizzabile in compensazione per il pagamento di debiti tributari e contributivi, anche se riconosciuto per le spese sostenute nel 2015, è suscettibile di determinare effetti di cassa anche nei periodi d'imposta successivi, mentre il prospetto prevede effetti per il solo anno 2015. In proposito appaiono utili chiarimenti.

Articolo 17, comma 17 – Indennizzi per soggetti danneggiati da emotrasfusioni

Le norme dispongono che, agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla L. 210/1992, erogati da regioni e province autonome, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provveda mediante l'attribuzione, alle medesime regioni e province autonome, di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018. Tale contributo è ripartito tra regioni e province autonome interessate con decreto, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 223, della L. 147/2013 ha disposto l'incremento di 50 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 dell'autorizzazione di spesa relativa all'indennizzo a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (3 settembre 2013) recante l'obbligo di liquidazione ai titolari di detto indennizzo degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale (IIS). A seguito della pronuncia della Corte costituzionale, di cui alla sentenza

293/2011, è stato adeguato l'indennizzo vitalizio di circa 9.000 soggetti beneficiari della L. 210/1992 di competenza statale che percepiscono a decorrere dal 2012 l'indennizzo rivalutato anche per la predetta componente indennitaria.

Si ricorda altresì che l'articolo 27-bis del DL 90/2014 ha riconosciuto a titolo di equa riparazione una somma di denaro, in un'unica soluzione pari a 100.000 euro, ai danneggiati da trasfusione o da emoderivati infetti e a 20.000 euro per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. La liquidazione è effettuata entro il 31 dicembre 2017, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, in base al criterio della gravità dell'infermità e, a parità di infermità, del disagio economico. La corresponsione delle somme è subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti									
Indennizzi per soggetti emotrasfusi	100	200	289	100	200	289	100	200	289

La relazione tecnica afferma che le disposizioni prevedono un contributo in favore delle regioni per il rimborso degli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi, di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014.

La norma comporta un onere pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, 200 milioni di euro per l'anno 2016, 289 milioni di euro per l'anno 2017 e 146 milioni di euro per l'anno 2018.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'onere è configurato come limite di spesa.

Non sono peraltro forniti gli elementi sottostanti la determinazione dell'onere medesimo: pur trattandosi di un contributo corrisposto alle regioni a titolo di rimborso, appare necessario acquisire i predetti elementi tenuto conto che la spesa complessiva da sostenere per le finalità in esame appare connessa a posizioni giuridiche soggettive non comprimibili entro limiti di spesa.

Articolo 17, comma 18 – Riforma del Terzo settore e del Servizio civile universale

La norma autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2015, di 140 milioni di euro per il 2016 e di 190 milioni di euro a decorrere dal 2017, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti	50,0	140,0	190,0	10,0	140,0	140,0	10,0	140,0	190,0

La relazione tecnica afferma che il finanziamento previsto dalla norma (50 milioni di euro per il 2015, 140 milioni di euro per il 2016 e 190 milioni di euro a decorrere dal 2017) è disposto per l'attuazione delle misure previste dal disegno di legge governativo (AC 2617) recante delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che il maggior onere risulta limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, si rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento in merito al diverso effetto ascrivito per il 2015 sul saldo netto da finanziare (50 milioni di euro) rispetto a quello evidenziato su fabbisogno ed indebitamento (10 milioni), a fronte di un'autorizzazione di spesa per il medesimo esercizio di 50 milioni di euro, ed una identica imputazione degli effetti sui tre saldi negli anni 2016 e 2017.

Articolo 17 comma 19 – Fondo per la riduzione della pressione fiscale

Normativa vigente. Il comma 431 della legge n. 147/2013 ha istituito il Fondo per la riduzione della pressione fiscale cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse:

- a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, al netto della quota già considerata nei commi da 427 a 430 della legge n. 147/2013, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e ad impegni inderogabili;
- b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente derivanti dall'attività di contrasto

dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

La norma incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al citato comma 431, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di 3.300 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse stanziare sul Fondo possono essere utilizzate, anche parzialmente, a condizione che sia verificato il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del medesimo anno e comunque non prima del mese di ottobre.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

In proposito si rileva che agli effetti in esame è attribuita una distinta evidenza rispetto a quelli dell'articolato e delle tabelle

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti	3.300								
Minori entrate				3.300			3.300		

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione si osserva, in via preliminare, che le risorse iscritte nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale risultano inserite nell'allegato 3 distintamente dagli effetti relativi all'articolato e alle tabelle. Esse, tuttavia concorrono a determinare il surplus degli oneri rispetto ai mezzi di copertura indicati nel relativo prospetto di copertura.

Peraltro, così come indicato nella Relazione al Parlamento recante variazione alla Nota di aggiornamento del DEF 2014 del 28 ottobre 2014, le risorse in esame, pari a 3.300 milioni di euro nel 2015, saranno utilizzate per consentire, insieme ad altre misure, il miglioramento dell'indebitamento netto strutturale nel 2015 in misura pari a circa 0,3 punti percentuali di PIL. Pertanto, così come evidenziato dal Governo nella medesima Relazione, la disposizione in esame sarà oggetto di un successivo emendamento del Governo al ddl di stabilità in esame.

Pur tenendo conto di quanto premesso, appare opportuno un chiarimento in merito alla dotazione del Fondo in esame. Si rileva, infatti, che, sulla base di quanto indicato nella Nota di aggiornamento al DEF 2014²⁴ le risorse da iscrivere, limitatamente al primo anno del triennio 2015-2017, nello stato di

²⁴ Cfr. pagina 41 della Nota di aggiornamento al DEF 2014.

previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 431 della legge n. 147/2013 risultano pari a 313 milioni di euro. Andrebbe, pertanto, chiarito se tali risorse siano da considerarsi comprese nei 3.300 milioni indicati dalla norma.

Infine, appare opportuno un chiarimento in merito al coordinamento della disposizione in esame con il successivo articolo 45, comma 2, il quale utilizza le risorse del Fondo in misura pari a 331,5 milioni nel 2015 e 18,5 milioni a decorrere dall'anno 2016, con effetti di minore spesa corrente iscritti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 17, comma 21 – Fondo per gli interventi strutturali di politica economica

Le norme incrementano la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica²⁵ di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti	100	460	460	100	460	460	100	460	460

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l'onere è pari all'incremento disposto della dotazione del Fondo.

Articolo 18 – Superamento della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 430, della legge di stabilità 2014

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 430, della legge n. 147 del 2013 ha previsto l'emanazione di un DPCM entro il 15 gennaio 2015 per la variazione di aliquote d'imposta e riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi nel 2015, 7 miliardi nel 2016 e 10 miliardi dal 2017. Le suddette misure possono essere introdotte in misura ridotta, ovvero non essere introdotte, se entro il 1°

²⁵ Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

gennaio 2015 saranno approvati provvedimenti che assicurino, parzialmente o totalmente, i suddetti effetti finanziari (in termini di maggiori entrate o minori spese).

La norma interviene sulla clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2014, escludendo il 2015 dal periodo interessato dagli eventuali tagli alle agevolazioni fiscali e riducendo gli obiettivi previsti per il 2016 (da 7 miliardi a 4 miliardi) e a decorrere dal 2017 (da 10 miliardi a 7 miliardi). Conseguentemente il termine per l'emanazione del DPCM previsto dalla legge di stabilità 2014 viene posticipato dal 15 gennaio 2015 al 15 gennaio 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori entrate tributarie									
Modifica clausola di salvaguardia	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

La relazione tecnica si limita a descrivere la norma.

***In merito ai profili di quantificazione** appare opportuno che il Governo chiarisca se la procedura indicata dalla legge 147/2013 e richiamata dalla norma in esame (definizione, con apposito DPCM, di specifiche misure per la realizzazione di obiettivi finanziari) consenta una verifica in sede parlamentare degli effetti finanziari imputabili al medesimo decreto.*

Articolo 19, comma 1 – Riduzione trasferimenti alle imprese

La norme dispongono che le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato n. 5 annesso alla provvedimento in esame, siano ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese in conto capitale									
Riduzione trasferimenti a imprese	10,4	61,6	11,7	3,0	35,0	30,0	3,0	35,0	30,0
Minori spese in conto corrente									
Riduzione trasferimenti a imprese	58,1	33,0	6,0	5,0	32,0	33,0	5,0	32,0	33,0

La relazione tecnica afferma che le norme dispongono una riduzione di talune autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese per un importo complessivo pari a 68,5 milioni di euro per l'anno 2015, 94,6 milioni di euro per l'anno 2016 e 17,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

La riduzione degli stanziamenti complessivi delle autorizzazioni interessate è riportata dal prospetto a seguire, con gli estremi e le descrizioni dei capitoli e degli stanziamenti interessati alle riduzioni stesse. A seguito delle citate riduzioni di spesa, le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa elencate nel citato allegato spettano dall'anno 2015 nei limiti dei nuovi stanziamenti iscritti in bilancio.

Ministero	capitolo / p.g.		descrizione	autorizzazione di spesa	c/k	Stanziamenti (in migliaia di euro)				Riduzione (in migliaia di euro)		
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Economia e finanze	1900	1	fondo rotativo investimenti imprese - quota interessi stato su plafond cassa depositi e prestiti	legge n. 311 del 2004 art. 1, comma 361	c	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	50.000,0	25.000,0	0,0
Economia e finanze	7284	1	Fondo per la concessione di agevolazioni finanziarie agli imprenditori agricoli ed ai coltivatori diretti in relazione all'acquisizione di proprietà fondiaria	legge n. 448 del 2001 art. 52, comma 21	k	763,5	703,8	742,1	815,7	703,8	742,1	815,7
Economia e finanze	7750	1	Contributo all'istituto per il credito sportivo	decreto-legge n. 138 del 2002 art. 4, comma 1	k	1.400,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
Sviluppo economico	2501	1	Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.	legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	c	11.180,1	13.818,7	14.359,6	14.318,0	2.039,6	2.039,6	2.039,6
Sviluppo economico	7350	1	Zone franche urbane	decreto-legge n. 66 del 2014 art. 22 bis, comma 1	k	0,0	75.000,0	100.000,0	0,0	0,0	50.000,0	0,0

Ministero	capitolo / p.g.		descrizione	autorizzazione di spesa	c/k	Stanzamenti (in migliaia di euro)				Riduzione (in migliaia di euro)		
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Lavoro e politiche sociali	2232	1	Somme da trasferire per la stabilizzazione dei collaboratori a progetto nel settore dei servizi di call center	legge n. 147 del 2013 art. 1, comma 22	c	8.000,0	7.286,2	7.510,7	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0
Lavoro e politiche sociali	5062	1	somma da erogare ad imprese, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, gli enti pubblici economici, le associazioni sindacali dei lavoratori ed i centri di formazione professionale, per il finanziamento dei progetti di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro	decreto legislativo n. 198 del 2006 art. 44	c	278,1	150,8	87,8	97,4	150,8	87,8	97,4
Infrastrutture e trasporti	1962	1	spese destinate al settore marittimo e della nautica da diporto per il finanziamento di programmi e progetti di studio, ricerca e innovazione	legge n. 388 del 2000 art. 145, comma 40	c	98,8	97,1	100,0	100,0	97,1	100,0	100,0
Infrastrutture e trasporti	7604	1	contributi alle imprese di costruzione navale per progetti innovativi di prodotti e processi nel campo navale avviati nel 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di stato alla costruzione navale n. 2011/c364/06	legge n. 147 del 2013 art. 1, comma 38, punto D	k	4.725,8	4.639,2	4.694,2	4.680,5	4.639,2	4.694,2	4.680,5
Politiche agricole, alimentari e forestali	1477	1	spese a favore delle associazioni di categoria e organismi specializzati per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale	legge n. 267 del 1991 art. 1, comma 1, punto 5	c	3.070,6	2.851,5	2.891,8	3.225,4	1.000,0	1.000,0	1.000,0

Ministero	capitolo / p.g.		descrizione	autorizzazione di spesa	c/ k	Stanzamenti (in migliaia di euro)				Riduzione (in migliaia di euro)		
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Politiche agricole, alimentari e forestali	1974	1	contributi alle organizzazioni nazionali delle cooperative agricole per l'attuazione di iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli da realizzare anche attraverso l'osservatorio della cooperazione agricola	DL n. 182 / 2005 art. 2, comma 5	c	204,9	190,7	193,4	192,9	190,7	193,4	192,9
Politiche agricole, alimentari e forestali	1482	1	spese a favore degli imprenditori ittici e delle aziende che svolgono attività connesse a quelle di pesca	decreto legislativo n. 226 / 2001 art. 10, comma 1 bis	c	590,8	550,0	557,9	556,3	550,0	557,9	556,3
Politiche agricole, alimentari e forestali	1500	1	contributi ad enti, istituti ed organismi specializzati per la realizzazione di indagini, studi e ricerche, anche in campo giuridico, riguardanti l'agricoltura, l'agroartigianato e l'agroindustria	legge n. 244 del 2007 art. 3, comma 34	c	7.198,5	6.461,3	6.240,0	6.221,9	2.063,2	2.048,7	2.047,1
	2090	1										
	2285	1										
	2087	2										
Politiche agricole, alimentari e forestali	7080	2,3, 5	spese per lo svolgimento di campagne di educazione alimentare per la pesca marittima; contributi per iniziative a sostegno dell'attività ittica; spese per incentivi alla cooperazione e per iniziative tendenti allo sviluppo dell'associazionismo, compreso l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture immobiliari	legge n. 267 del 1991 art. 1, comma 1, punto 5	k	2.913,4	2.620,9	2.529,0	2.521,6	1.914,9	1.733,5	1.727,0
	7094	1										

Ministero	capitolo / p.g.		descrizione	autorizzazione di spesa	c/k	Stanziameti (in migliaia di euro)				Riduzione (in migliaia di euro)		
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Politiche agricole, alimentari e forestali	7715	1	contributi alle associazioni di allevatori per l'attuazione dei programmi relativi al potenziamento dell'attività di miglioramento genetico del bestiame, la tenuta dei libri genealogici e per la realizzazione e gestione dei centri genetici ed altre strutture zootecniche di supporto all'attività di miglioramento genetico	legge n. 423 del 1998 art. 3, comma 1	k	1.469,1	1.300,3	1.255,7	1.252,0	989,3	944,7	941,0
Beni e attività culturali e turismo	8610	2	interventi e contributi alle attività cinematografiche e al settore dello spettacolo, nonché alle esigenze della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "arcus s.p.a."	legge 662 del 1996, a. 3, comma 83	k	4.000,0	4.000,0	3.803,8	3.803,8	1.000,0	2.295,9	2.295,9
	8770	2										
Totale						410.848,8	434.698,9	449.512,1	320.665,7	68.538,7	94.637,8	17.693,5

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la disposizione opera una riduzione dei trasferimenti alle imprese, indicati nell'Allegato n. 5.

Gli effetti riportati nel prospetto riepilogativo evidenziano - sia per quanto riguarda la parte capitale, sia per quanto riguarda la parte corrente - un impatto ridotto di tali misure sui saldi di fabbisogno e indebitamento rispetto a quanto indicato in termini di saldo netto da finanziare.

Appare pertanto utile acquisire chiarimenti circa le ragioni sottostanti la modulazione degli effetti sui saldi riportata nel prospetto riepilogativo.

Andrebbero altresì acquisiti elementi volti a verificare che le riduzioni non intervengano su stanziamenti a fronte dei quali sussistano obbligazioni ed impegni di spesa già assunti ovvero contributi e finanziamenti già riconosciuti su base pluriennale; ciò al fine di escludere oneri connessi ad eventuali contenziosi o alla necessità di procedere a successive integrazioni degli stanziamenti oggetto di riduzione.

Tali chiarimenti appaiono necessari, in particolare, per i capitoli di spesa classificati come oneri inderogabili o che evidenziano comunque un consistente utilizzo di risorse nell'esercizio 2014. Si citano a titolo esemplificativo:

- per le spese iscritte in bilancio tra gli oneri inderogabili quelle iscritte nei capitoli 1900 (Contributi in conto interessi da corrispondere a Cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interessi a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese) e 7750 (contributo all'Istituto per il credito sportivo) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per tale

ultima posta di bilancio, le norme in esame prevedono la riduzione dell'intera dotazione di bilancio a decorrere dal 2015; andrebbe chiarito se ciò possa pregiudicare interventi già in essere e non ancora conclusi dal momento che sul medesimo capitolo, come mostra una interrogazione effettuata al sistema informativo della RGS, si è registrato un utilizzo²⁶, nell'esercizio 2014, pari a circa il 50 per cento del relativo stanziamento;

- per le spese relative a contributi alle imprese si segnalano tra l'altro quelle di cui ai capitoli 7080- pg 5 (sviluppo nel settore della pesca), 7094 (adeguamento e potenziamento strutture immobiliari) e 7715 (contributi associazioni di allevatori) dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per le quali è prevista una riduzione delle relative dotazioni a decorrere dal 2015 pari ad oltre il 70 per cento del loro ammontare complessivo a fronte del pressoché totale utilizzo degli stanziamenti relativi all'anno 2014.

Si segnala, inoltre, che – forse a causa di un refuso - gli importi indicati nella relazione tecnica relativi agli stanziamenti per anni 2014, 2015, 2016 e 2017 della legge n. 267 del 1991 (capitoli 7080 –piani di gestione 2,3 e 5 e 7094 – piano di gestione 1 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) appaiono inferiori agli stanziamenti effettivi previsti a legislazione vigente quali risultano da una interrogazione effettuata al sistema informativo della RGS, in base alla quale ammonterebbero a circa 4,1 milioni di euro nel 2014, a 3,2 milioni di euro nel 2015 e a 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Articolo 19 comma 2 – Contratto di servizio ENAV

La norma modifica il comma 10 dell'articolo 5 del D.L. 77/1989 che reca la copertura finanziaria degli oneri²⁷ a carico dello Stato in materia di servizi di navigazione aerea. Le necessarie risorse non sono più individuate nei limiti degli stanziamenti²⁸ iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinati ai contratti di servizio e di programma dell'Enav s.p.a, bensì attraverso le risorse rimosse dall'ENAV s.p.a. per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, di cui al decreto

²⁶ Per utilizzo si intende la somma delle risorse impegnate e accantonate sui relativi capitoli di bilancio.

²⁷ Si tratta, in particolare:

- del mancato gettito di tassazione dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta, sia nazionale che internazionale, nonché di quelli di terminale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale agli aeromobili esonerati ai sensi del comma 6, sulla base del numero delle unità di servizio rese;
- dei mancati introiti dell'Azienda in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo;
- della differenza tra le tasse applicate ed i costi sostenuti in relazione alla gradualità delle tasse stesse di cui al comma 7.

²⁸ Il comma 10 dell'articolo 5, del DL n. 77/1989 stabiliva che i tali stanziamenti non sarebbero potuti essere superiori, per l'anno 2012, ad euro 60.173.983 e, a decorrere dall'anno 2013, ad euro 18.173.983.

5 maggio 1997 del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

In proposito si rileva che il cap. 1890/MEF relativo alla “somma da erogare all’ENAV s.p.a. per i servizi resi in condizioni di non remunerazione diretta dei costi nell’ambito del contratto di servizio” reca uno stanziamento pari a 16,4 milioni di euro annui nel triennio 2014-2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione derivano minori oneri per il bilancio dello Stato per 16,357 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la disposizione sopprime di fatto la copertura a carico dello Stato degli oneri indicati al comma 8 dell’articolo 5 del DL 77/1989, ponendoli integralmente a carico di ENAV s.p.a.

Presumibilmente l’ente vi farà fronte mediante un innalzamento delle tariffe. In proposito si segnala che l’incremento delle tariffe potrebbe comportare eventuali effetti di minor gettito dovuti al maggiore deducibilità delle stesse come costi d’impresa. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Articolo 19, comma 3 – Rottamazioni veicoli

Le norme modificano l’articolo 17-undecies del DL 83/2012, sopprimendo lo stanziamento relativo all’anno 2015 del Fondo per gli incentivi all’acquisto di veicoli.

L’articolo 17-undecies del DL 83/2012 ha stanziato per il 2015 una somma pari a 45 milioni di euro. Tale somma è stata rideterminata dalla Tabella E allegata al provvedimento in esame in 40,093 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese in conto capitale									
Bonus rottamazione	40,1			40,1			40,1		

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che dalla soppressione in esame derivano minori oneri per il bilancio dello Stato per 40,096 milioni di euro nell'anno 2015.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 19 commi da 4 a 7 – Parco rotabile TPL

Normativa vigente. Il comma 83 della legge n. 147/2013 ha incrementato il Fondo per il miglioramento della mobilità dei pendolari di 300 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporette e ferry-boat. La norma prevede, inoltre, che al relativo riparto tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

La norma stabilisce le modalità di destinazione delle risorse suddette all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario. In particolare, si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia stabilita la ripartizione delle risorse su base regionale erogate direttamente alle società che espletano i servizi di TPL secondo determinati criteri. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse per le medesime finalità (commi 4-6).

Si prevede, inoltre, che al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, le Regioni e le province autonome possono chiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di assumere le funzioni di centro unico di acquisto, indicando le tipologie di veicoli, in relazione alle quote spettanti a seguito del riparto delle risorse disponibili (comma 7).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, con riferimento alle attività di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, afferma che la disposizione non determina oneri aggiuntivi, in quanto le stesse rientrano tra le competenze istituzionali del Ministero e pertanto potranno essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione andrebbero forniti maggiori elementi informativi volti a confermare la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di far fronte ai compiti attribuitigli, che appaiono di notevole entità con

riferimento all'assunzione delle funzioni di centro unico di acquisto, con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Nulla da osservare con riferimento alle restanti disposizioni data la natura ordinamentale delle stesse.

Articolo 19 commi da 8 a 10 – Lotti costruttivi rete ferroviaria

La norma prevede che, in coerenza con i contratti di programma - parte investimenti e parte servizi stipulati con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) e in attuazione dei medesimi contratti di programma, nonché in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/UE, la Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017 persegue i seguenti assi di intervento attraverso i connessi programmi di investimento:

- a) manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale;
- b) sviluppo degli investimenti per grandi infrastrutture.

Nell'ambito di tale ultimo programma di investimento e, in particolare, per la continuità dei lavori delle tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Milano-Venezia, della tratta terzo valico dei Giovi della linea AV/AC Milano-Genova, delle tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero, autorizzate o in corso di autorizzazione²⁹, il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere.

Si prevede, inoltre che entro il mese di giugno di ogni anno e a consuntivo sulle attività dell'anno precedente, RFI presenta una relazione al Ministero vigilante, per la trasmissione al CIPE, in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per investimenti, all'avanzamento lavori e alla consegna in esercizio delle spese connesse agli investimenti completati per ciascun programma di investimento, nonché agli eventuali scostamenti registrati rispetto al programma.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano effetti per la finanza pubblica.

²⁹ Con le modalità previste dai commi 232, 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 19 comma 11 – Riduzione crediti di imposta

La norma prevede che con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, per ciascuno dei crediti d'imposta indicati di cui all'elenco n. 1 allegato al presente ddl, siano stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori a 16,335 milioni di euro per l'anno 2015 e a 38,69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	10,6	37,2	37,2	10,6	37,2	37,2	10,6	37,2	37,2
Minori spese in conto capitale	5,8	1,5	1,5	5,8	1,5	1,5	5,8	1,5	1,5

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono finalizzate ad una razionalizzazione della spesa per i crediti d'imposta. In particolare, la norma agisce sulla fruizione dei crediti indicati nell'elenco 1 e, di conseguenza, anche sull'ammontare delle risorse disponibili in bilancio che in definitiva dovranno allinearsi con la fruizione effettiva.

La RT afferma che la riduzione operata sul SNF consente di mantenere un margine, calcolato sugli stanziamenti di bilancio rispetto alla previsione del tiraggio dei crediti, sufficiente a fronteggiare eventuali picchi di fruizione si dovessero verificare nei confronti delle stime effettuate.

La RT riporta, inoltre, gli stanziamenti dei crediti d'imposta interessati dall'intervento normativo e, al riguardo, segnala che al fine di una razionalizzazione delle agevolazioni, si è provveduto ad inserire nell'elenco anche due crediti d'imposta (Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software e Credito d'imposta investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese) per i quali non sono previsti effetti finanziari, in quanto non si è riscontrato un livello contabilmente significativo di fruizione delle relative agevolazioni.

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la disposizione opera un taglio lineare dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 1 allegato del disegno di

legge in esame; al riguardo andrebbe verificato se sussistano riconoscimenti di credito già intervenuti in ordine agli importi decurtati al fine di escludere oneri successivi per sopravvenuti contenziosi.

Articolo 20, comma 1 – Razionalizzazione enti

La norma dispone la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi pubblici elencati nell'allegato n. 6 secondo gli importi ivi indicati e per un valore complessivo pari ad euro 22 milioni per il 2015 e ad euro 21,7 milioni a decorrere dal 2016 (comma 1).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	5,0	4,7	4,7	5,0	4,7	4,7	5,0	4,7	4,7
Minori spese in conto capitale	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riporta (a seguire) gli stanziamenti relativi ai trasferimenti agli enti pubblici interessati dalla disposta misura di razionalizzazione. Gli importi indicati corrispondono a quelli indicati nell'allegato 6.

(migliaia di euro)

Ministero	Cap.	Denominazione	Stanziam ento 2014	Stanziamen to 2015	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione dal 2017
Ministero Economia e finanze (MEF)	1262	SPESE FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	3.027,6	3.375,2	300,0	300,0	300,0
MEF	1560	CONSOB	366,9	337,8	200,0	200,0	200,0
MEF	1525	ASSEGNAZIONE ALL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA)	123.393,2	102.271,4	3.000,0	3.000,0	3.000,0
MEF	1680	SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTAT	42.229,3	36.320,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
MEF	1707	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE	2.756,4	2.737,1	200,0	200,0	200,0
MEF	1733	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE TRATTAMENTO DATI PERSONALI	8.452,9	7.376,0	500,0	500,0	500,0

Ministero	Cap.	Denominazione	Stanziam ento 2014	Stanziamen to 2015	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione dal 2017
MEF	2116	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE E PER LA VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	2.80 7,4	2.725,2	100,0	100,0	100,0
MEF	2118	SPESE FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1.02 4,5	922,1	50,0	50,0	50,0
MEF	3901	SOMMA DA EROGARE ALL'ENTE PUBBLICO ECONOMICO "AGENZIA DEL DEMANIO"	28.4 22,6	35.581,4	500,0	500,0	500,0
MEF	3920	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	194. 081, 1	184.859,3	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MEF	5200	SOMMA DA CORRISPONDERE AL FORMEZ - PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO E PER LA QUOTA DI ASSOCIAZIONE	5.54 2,2	4.986,3	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MEF	5217	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA NAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1.51 1,2	1.438,1	50,0	50,0	50,0
MEF	5223	SPESE FUNZIONAMENTO DELL'ARAN	3.90 6,0	3.906,0	200,0	200,0	200,0
MEF	7380	SOMME DA ASSEGNARE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA	98.4 86,4	95.578,6	3.000,0	3.000,0	3.000,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MSE)	2530	SPESE FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA - ICE PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	18.0 78,9	14.804,2	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MSE	2535	FONDO DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	21.5 46,2	19.107,5	550,0	550,0	550,0
MSE	7630	SPESE FUNZIONAMENTO ENEA	129. 097, 0	128.004,3	583,0	583,0	583,0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	7682	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE FUNZIONAMENTO ISFOL	9.20 9,4	5.224,6	500,0	500,0	500,0

Ministero	Cap.	Denominazione	Stanziam ento 2014	Stanziamen to 2015	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione dal 2017
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (MAE)	2201	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE – SPESE DI FUNZIONAMENTO.	392, 6	370,2	10,0	10,0	10,0
MAE	2741	CONTRIBUTO AL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO CON SEDE IN DUINO.	857, 0	772,9	23,2	22,4	22,3
MAE	2761	ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO	12.5 50,6	12.753,5	400,0	400,0	400,0
MAE	3751	CONTRIBUTO SPECIALE A FAVORE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO- AMERICANO	2.36 0,8	1.702,0	50,0	50,0	50,0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR)	1261	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI	1.53 8,0	1.478,0	171,8	171,8	171,8
MIUR	1688	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO	3.49 3,9	3.733,4	112,0	112,1	112,3
MIUR	7235	SOMMA OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SCUOLA SPERIMENTALE DI DOTTORATO INTERNAZIONALE GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE GSSI	12.0 00,0	12.000,0	360,0	-	-
MIUR	1678	CONTRIBUTO DELLO STATO ALLE SPESE DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE AEROSPAZIALI (PRORA)	23.0 94,6	22.407,1	500,0	500,0	500,0
MIUR	1678	CONTRIBUTO DELLO STATO ALLE SPESE COMPLESSIVE NECESSARIE ALLE ESIGENZE DEL LABORATORIO DI LUCE DI SINCROTONE DI TRIESTE E DI GRENOBLE	20.3 45,6	20.056,2	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DELL'INTERNO	2961	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRA TI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	822, 4	745,5	50,0	50,0	50,0

Ministero	Cap.	Denominazione	Stanziamen o 2014	Stanziamen o 2015	Riduzio ne 2015	Riduzione 2016	Riduzione dal 2017
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (MA)	8831	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	20.373,0	19.848,0	600,0	600,0	600,0
MA	1531	CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ENTE GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA	243,0	243,0	10,0	10,0	10,0
MA	1531	SOMMA DA ASSEGNARE AL PARCO GEOMINERARIO DELLA SARDEGNA	1.657,6	1.657,6	90,0	90,0	90,0
MA	1552	ENTI PARCO	71.957,7	71.957,7	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (MIT)	1921	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENAC	25.851,5	1.152,2	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (MIPAAF)	2200	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	614,2	471,9	50,0	50,0	50,0
MIPAAF	2083	CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AL CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA	9.433,3	5.568,4	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO (MIBACT)	6821	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' ENIT AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	2.780,0	2.380,4	300,0	300,0	300,0
MIBACT	6823	SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELLA FONDAZIONE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SUL TURISMO	2.000,0	2000,0	100,0	100,0	100,0
MINISTERO DELLA SALUTE	3398	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME)	5.200,6	5.201,5	100,0	100,0	100,0
MINISTERO DELLA SALUTE	3412	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	3.333,0	3.261,6	100,0	100,0	100,0

Ministero	Cap.	Denominazione	Stanziamen o 2014	Stanziamen o 2015	Riduzio ne 2015	Riduzione 2016	Riduzione dal 2017
MINISTERO DELLA SALUTE	3443	SPESE FUNZIONAMENTO PER LE ATTIVITA' DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	12.256,0	9.400,9	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DELLA SALUTE	3457	SPESE FUNZIONAMENTO PER LE ATTIVITA' DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	550,0	400,4	200,0	200,0	200,0
MINISTERO DELLA SALUTE	3458	FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	1.857,0	578,3	100,0	100,0	100,0
TOTALE			929.501,7	849.695,6	22.060,0	21.699,3	21.699,4

In merito ai profili di quantificazione, appaiono opportuni chiarimenti in merito agli effetti ascritti alla norma in esame che dispone una riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ad enti ed organismi pubblici. In particolare si evidenzia che la disposizione produce un effetto finanziario uniforme sui diversi saldi e su ciascuno degli anni 2015-2017 nell'ambito delle poste in conto capitale. In corrispondenza di ciascun esercizio del triennio 2015-2017, infatti, in base a quanto rappresentato nel prospetto riepilogativo si determinerebbe un effetto di perfetta coincidente riduzione dei trasferimenti, dei pagamenti e delle relative consegne; effetto che sembrerebbe discostarsi dalle modalità di contabilizzazione tradizionalmente seguite in materia di investimenti pubblici³⁰.

Articolo 21 , commi 1 e 2 – Sterilizzazione dell'anno 2015 ai fini dello svolgimento delle procedure per il rinnovo dei contratti

Le norme integrano l'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Tale norma, nel testo vigente, stabilisce che le procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche possono essere svolte per la sola parte normativa mentre la parte economica non potrà essere svolta né

³⁰ Sul punto si rammenta che, ai fini della contabilizzazione pubblica degli investimenti, con riguardo alla realizzazione di opere pubbliche finanziate dallo Stato, nel caso degli investimenti diretti, mentre sul saldo netto da finanziare viene contabilizzato l'importo autorizzato dalla norma, su fabbisogno e indebitamento netto si determina un impatto differente. Tale impatto, viene, infatti, stimato sul saldo netto da finanziare sulla base del grado di spendibilità delle somme - la cui valutazione tiene anche conto delle procedure di spesa sottostanti - con un'incidenza, in termini di evidenza statistica, di circa il 30 per cento - almeno sul primo anno - della spesa prevista nell'anno in cui lo stanziamento viene iscritto in bilancio. Sull'indebitamento netto viene registrato, altresì, il valore dei beni che si prevede saranno consegnati nel periodo di riferimento.

recuperata in futuro. L'integrazione applica la medesima disposizione anche all'anno 2015 (comma 1).

E' integrato anche l'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il testo vigente stabilisce che per gli anni 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013. Le modifiche proposte ampliano il periodo di applicazione della norma dal triennio 2015-2017 al quadriennio 2015-2018.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica dal momento che i medesimi si dispiegano a partire dal 2018.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui al comma 1 si rende necessaria, in analogia a quanto già disposto negli anni precedenti, in quanto in mancanza di tale intervento, secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge n.196/2009, occorrerebbe prevedere nel presente disegno di legge appositi stanziamenti da destinare al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

La disposizione, tuttavia, non produce effetti sui saldi di finanza pubblica, nella considerazione che le risorse per il rinnovo dei CCNL relativi al personale pubblico non sono state ancora previste dalla legislazione vigente.

Le disposizioni recate dal comma 2 implicano il rinvio di un anno del pagamento della indennità di vacanza contrattuale riferita alla successiva tornata contrattuale. In altre parole l'indennità di vacanza contrattuale riferita alla prossima tornata, attualmente quantificata nei tendenziali di finanza pubblica a partire dal 2018, verrà erogata a partire dal 2019.

La minor spesa lorda stimata dalla relazione tecnica è pari a 590 milioni per il 2018 (anno in cui prima dell'intervento in esame si sarebbe corrisposta la nuova indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal mese di aprile) e a 310 milioni di euro per il 2019. A regime non vi sono risparmi in quanto l'importo dell'indennità viene comunque erogato in misura piena a decorrere dal 2020 in entrambi i casi.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare rilevato, tra l'altro, che la misura dei risparmi attesi è in linea con l'onere stimato per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al triennio 2015-2017 come quantificato dalla relazione tecnica allegata alla legge di stabilità per il 2014³¹.

³¹ Legge n. 147/2013.

Articolo 21 , comma 3 – Blocco dell'adeguamento automatico delle retribuzioni

Le norme prorogano per l'anno 2015 l'efficacia delle disposizioni³² volte:

- a bloccare i meccanismi di adeguamento retributivo degli stipendi del personale dirigente del comparti sicurezza e difesa;
- ad escludere l'utilità di tale anno per la maturazione delle classi e degli scatti stipendiali dei professori e ricercatori delle università.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Blocco automatismi stipendiali	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Minori entrate tributarie e contributive									
Blocco automatismi stipendiali (effetti indotti)				20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7

La relazione tecnica evidenzia che l'intervento, di tipo strutturale, comporta una minore spesa stimata sulla base dei trattamenti economici medi nonché dell'entità delle categorie di personale complessivamente interessate, quantificata in 40 milioni di euro annui di cui 12 riferibili ai dirigenti del comparto sicurezza – difesa e 28 ai professori e ricercatori universitari.

In merito ai profili di quantificazione, preso atto della misura dei risparmi valutati dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che il pieno effetto finanziario delle disposizioni in termini di saldo netto da finanziare sia conseguito, con riferimento ai risparmi sulle retribuzioni del personale universitario, attraverso una riduzione del Fondo di finanziamento ordinario delle università od altro strumento volto a garantire una minor spesa a carico del bilancio dello Stato. Diversamente i risparmi su tale saldo sarebbero conseguiti in misura ridotta. Su tale questione appare comunque utile acquisire una conferma da parte del Governo.

Nulla da osservare sulla misura degli effetti indotti, determinati in misura superiore alla norma, considerato che il personale in oggetto gode di retribuzioni rientranti in scaglioni

³² Recate dall'articolo 9, commi 21, periodo primo e secondo del decreto legge n. 78/2010.

IRPEF più elevanti, e che dunque la conseguente perdita di gettito, dovuto al mancato incremento stipendiale, è destinata ad essere di maggiore entità.

Articolo 21, comma 4 – Abrogazione dell’istituto delle Promozione alla vigilia della cessazione dal servizio per il personale delle FF.AA.

La norma abroga specifiche disposizioni del D. lgs. n. 66/2009 (Codice dell’ordinamento militare - COM) che disciplinano il c.d. meccanismo di promozione alla vigilia della cessazione dal servizio a favore del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare in determinate posizioni.

Le norme di cui si dispone l’abrogazione sono:

- l’art. 1076 del COM (Promozione in particolari situazioni degli ufficiali);
- l’art. 1077 del COM (Promozione o conferimento di qualifica in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati);
- l’art. 1082 del COM (Promozioni all’atto del collocamento in congedo per ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età);
- l’art. 1083 del COM (Benefici connessi alle summenzionate promozioni).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	1,0	2,2	2,6	0,7	1,5	1,8	0,7	4,5	1,8

La relazione tecnica afferma che la disposizione abroga le norme che prevedono la promozione alla vigilia il giorno precedente la cessazione dal servizio a favore del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare in determinate posizioni e precisa che il “meccanismo di promozione alla vigilia” produce effetti economici sia sul trattamento pensionistico che su quello di buonuscita.

La RT precisa, inoltre, che per le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza, per effetto dell’omogeneizzazione stipendiale che opera sino al grado di Colonnello e gradi equivalenti, gli ufficiali in servizio beneficiano già del trattamento economico del grado superiore e, pertanto, la promozione alla vigilia non ha conseguenze economiche. Invece, per i gradi di Generale di divisione (con promozione a Generale di corpo d’Armata e gradi equivalenti) e Generale di brigata (con promozione a Generale di divisione e gradi equivalenti), la promozione alla vigilia determina l’attribuzione dei predetti benefici economici (pensione e buonuscita).

Per quanto attiene invece il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali la promozione alla vigilia, nella quasi totalità dei casi, non produce effetti economici

in quanto al momento dell'accesso al trattamento pensionistico riveste già il grado apicale e, quindi, non è promuovibile ulteriormente.

La RT afferma che i risparmi annui lordi, in via prudenziale, derivanti dalla soppressione dell'istituto in parola, in base ai dati del conto annuale 2012, si possono rappresentare come segue (numero di beneficiari annui complessivi nel comparto sicurezza-difesa: 30 unità, beneficio medio su buonuscita 50.000,00 euro medi pro-capite - una tantum -, beneficio su pensione 15.000,00 medi annui pro-capite - strutturale) :

Le economie lorde in milioni di euro derivanti dalla disposizione sono pari ad euro 0,975 milioni per il 2015, euro 2,175 milioni per il 2016, euro 2,625 milioni per il 2017, euro 3,075 milioni per il 2018, euro 3,525 milioni per il 201 ed euro 3,975 milioni per il 2020.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare preso atto di quanto rappresentato nella relazione tecnica.*

Articolo 21, comma 5 – Indennità di ausiliaria militare

Normativa vigente: l'art. 1780 del Codice dell'ordinamento militare prevede che al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, pari al 70 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria (comma 1). L'indennità di ausiliaria, nel sistema di calcolo retributivo, è pensionabile al cessare della posizione di ausiliaria (comma 4)

La norma modifica le modalità di computo dell'indennità spettante al militare collocato in ausiliaria. In particolare viene ridotta dal 70 al 50 %, l'incidenza percentuale che la stessa deve possedere sulla differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria.

Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	5,0	15,0	25,0	5,0	15,0	25,0	5,0	15,0	25,0
Minori entrate tributarie				2,4	7,3	12,1	2,4	7,3	12,1

La relazione tecnica afferma che l'intervento prevede la riduzione dal 70 al 50 per cento dell'indennità di ausiliaria, calcolata quale differenza tra il trattamento di quiescenza e quello del parigrado in servizio. Al RT, precisa che l'istituto giuridico dell'ausiliaria è previsto esclusivamente per il personale in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza). Per la stima dei risparmi è stato considerato un organico complessivo di circa 300.000 unità, un tasso di cessazione del 2,5% annuo ed un beneficio medio pro capite lordo dipendente di circa 4.000,00 euro (conteggiato in base alla norma vigente – 70 per cento). Per valutare i risparmi lordi occorre tener conto che l'indennità di ausiliaria sconta gli oneri riflessi alla stregua di un trattamento di servizio, che il personale permane in tale posizione per 5 anni e che il beneficio del primo e dell'ultimo anno è ridotto alla metà.

Le economie lorde in milioni di euro derivanti dalla disposizione sono pari ad euro 5,0 milioni per il 2015, euro 15 milioni per il 2016, euro 25 milioni per il 2017, euro 35 milioni per il 2018, euro 40 milioni per il 2019 ed euro 40 milioni per il 2020 e per il 2021.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 21, commi 6 e 7 – Riduzione indennità piloti e controllori di volo militari

Normativa vigente: l'art. 1803, comma 1, lett. da a) ad e) del Codice dell'ordinamento militare (COM) prevede la corresponsione agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, un premio nei seguenti importi da corrispondere in un'unica soluzione: a) 15.493,70 euro per il primo biennio; b) 9.296,22 euro per il secondo biennio; c) 11.362,05 euro per il terzo biennio; d) 13.427,87 euro per il quarto biennio; e) 15.493,70 euro per il quinto biennio.

L'art. 1804, comma 1, lett. da a) ad e) del COM prevede che agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del massimo grado di abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validità, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali, è corrisposto, in un'unica soluzione, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta un premio nei seguenti

importi: a) 10.329,14 euro per il primo biennio; b) 6.197,48 euro per il secondo biennio; c) 7.230,40 euro per il terzo biennio; d) 9.296,22 euro per il quarto biennio; e) 10.329,14 euro per il quinto biennio.

Art. 2161, comma 4 del COM, prevede che al termine della ferma contratta, gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare sono ammessi a percepire i premi di cui all'articolo 1803.

La norma prevede che gli importi dei premi previsti dall'art.1803, comma 1, lett. da a) ad e) del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare - COM) a titolo di incentivo agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo, nonché quelli previsti dall'art. 1804, comma 1, lett. da a) ad e) del COM a titolo di incentivo al personale addetto al controllo del traffico aereo, e dall'art. 2161, comma 4, del COM, a titolo di incentivo agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza, vengano ridotti della metà (comma 6).

Vengono, inoltre, abrogate (comma 7) le seguenti disposizioni del Codice dell'ordinamento militare:

- l'art. 2261, in materia di premi residuali agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo;
- l'art. 2262, commi 2 e 3, in materia di premi residuali al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetto al controllo del traffico aereo;
- l'art. 2161, commi 1 e 2 in materia di incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza.

L'art. 2261 del COM prevede che agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età alla data del 21 marzo 2000, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all'articolo 966, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1803 e quello complessivo dei premi percepiti (comma 1). Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare che alla data del 21 marzo 2000, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1803 (comma 2).

L'art. 2262, commi 2 e 3, del COM prevede che Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1804 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età alla data del 22 gennaio 2004, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1804, e quello dei premi percepiti (comma 2). Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo

1804 che, alla data del 22 gennaio 2004, abbiano superato il quarantacinquesimo e non superato il cinquantesimo anno di età, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all' articolo 1804 (comma 3).

L'art. 2161, commi 1 e 2 del COM prevede che agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso alla data del 21 marzo 2000 del brevetto di pilota militare e del requisito di almeno diciotto anni di servizio, che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all'articolo 966, è corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi previsti dall'articolo 1803 e quello dei relativi premi biennali percepiti (comma 1). A summenzionati ufficiali di cui al comma 1 che, in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, alla data del 21 marzo 2000 avevano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età, è corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1803 (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Maggiori entrate extratributarie					1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

La relazione tecnica, nel ricostruire la disciplina vigente, afferma che l'intervento recato dal comma 6, si propone di ridurre alla metà, gli importi attualmente in vigore per le predette rafferme - circa 13.000 euro lordo dipendente a biennio per i piloti e 8.000 euro lordo dipendente a biennio per i controllori del traffico aereo. Inoltre, con il comma 7, si prevede l'abrogazione delle norme che consentono al personale posto in quiescenza di percepire in unica soluzione il valore corrispondente alle rafferme biennali non contratte per raggiungimento dei limiti di età (risparmi quantificabili a consuntivo).

Il risparmio atteso è valutabile in 3,5 milioni di euro, lordo amministrazione, corrispondente al 50% delle risorse destinate al pagamento delle indennità in questione, comprensivi degli oneri riflessi, appostate sul bilancio della Difesa per l'anno 2015.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare preso atto di quanto evidenziato nella RT.

Articolo 21, commi 9 e 10 – Riduzione autorizzazione di spesa per il riordino delle carriere del personale FF.AA.

Normativa vigente: l'art. 3, comma 155, ultimo periodo, della legge n. 355/2003 (legge finanziaria 2004) autorizza la spesa di 122 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

La norma riduce di 119 milioni di euro per il 2015 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 155, ultimo periodo, della legge n. 350/2003, finalizzata al riordino delle carriere del personale delle FF.AA, (comma 9). Le somme disponibili in conto residui relative alla suddetta autorizzazione di spesa per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015 (comma 10).

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 9 seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	119,0			119,0			119,0		
Minori entrate tributarie				57,0			57,0		

La relazione tecnica, con riferimento al comma 9, afferma che questa disposizione riduce, per il solo anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge n. 350/2003, con riferimento alle risorse previste per il riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del comparto sicurezza-difesa, con un effetto positivo sui saldi di finanza pubblica pari a 119 milioni di euro per il 2015.

Con riguardo al comma 10, la RT evidenzia che questa disposizione prevede il versamento nel 2015, all'entrata del bilancio dello Stato, dei residui disponibili per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, con riferimento alle risorse destinate al riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del comparto sicurezza-difesa. L'accertamento complessivo dei residui sarà verificato solo al termine dell'esercizio 2014, quindi, prudenzialmente, l'entità del miglioramento dei saldi di finanza pubblica sarà colto solo a consuntivo.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazione da formulare.

Articolo 21, comma 11 – Rinvio assunzioni personale Polizia e Vigili del Fuoco.

Normativa vigente: l'art. 3, commi 3-*quater* e 3-*sexies*, del DL n. 90/2014, rispettivamente prevedono che i vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nell'anno 2014, sono assunti con decorrenza dal 1° gennaio 2015 (comma 3-*quater*) e che le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria, già previste per il 2015 dall'art. 66, comma 9-*bis*, del DL n. 112/2008 sono effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

La norma dispone che le assunzioni di personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco³³ per l'anno 2015, possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2015, fatta eccezione per quelle di cui all'art. 3, commi 3-*quater* e 3-*sexies*, del DL n. 90/2014, nonché per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a 27,2 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	27,2			27,2			27,2		
Minori entrate tributarie				13,2			13,2		

La relazione tecnica afferma che la norma prevede il differimento delle assunzioni, al 1° dicembre 2015, autorizzate per il medesimo anno, del personale dei corpi di polizia, nonché di quello del corpo nazionale dei vigili del fuoco, con alcune eccezioni relative a quelle fissate al 1° gennaio 2015 (articolo 3, commi 3-*quater* e 3-*sexies* del DL n. 90/2014) nonché quelle derivanti da esigenze funzionali (allievi ufficiali e frequentatori dei corsi per ufficiali, allievi marescialli e personale dei gruppi sportivi). Il risparmio complessivo ammonta a 27,2 milioni di euro lordo Amministrazione.

³³ Di cui all'art. 66, comma 9-*bis*, del DL n. 112/2008. Si rammenta che la disposizione in parola prevede che per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016.

In merito ai profili di quantificazione pur considerato che la RT non fornisce i dati sottostanti la quantificazione dei risparmi ascritti alla disposizione che posticipa al 1° dicembre 2015 le assunzioni relative ai Corpi di Polizia e dei Vigili del fuoco programmati - nel quadro della vigente disciplina del turn over, per il 2015 - si evidenzia che i medesimi risparmi appaiono compatibili con le quantificazioni fornite nelle relazioni tecniche relative a precedenti provvedimenti disciplinanti la regolamentazione del turn over relativamente al personale del comparto in riferimento³⁴.

Articolo 21, commi da 12 a 14 – Revisione Accordi nazionali quadro di amministrazione per le Forze di Polizia

Normativa vigente: l'art. 30, del DPR n. 164/2002 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003) prevede che per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata le amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.

La norma dispone che al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di razionalizzazione delle risorse disponibili e di quelle connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Forze di polizia, in relazione alla specificità ad esse riconosciuta, nelle more: della definizione delle procedure contrattuali e negoziali di cui all'art. 9, comma 17, del DL n. 78/2010³⁵, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in deroga a quanto previsto dell'art. 30 del DPR n. 164/2002, sono avviate le procedure per la revisione dell'Accordo nazionale quadro³⁶ (comma 12). A tal fine viene disposto che la revisione degli Accordi nazionali quadro³⁷ deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dal 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del *turn over* nelle Forze di polizia ed alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio (comma 13). Dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame l'impiego del personale con orari e turni di servizio in

³⁴ Sul punto Cfr.: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Commissioni, NV n. 672, del 31 luglio 2012, relativa all'AC 5386 (XVI Leg.) con specifico riguardo all'art. 14, commi 1-4.

³⁵ La norma richiamata prevede che non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale contrattualizzato e non contrattualizzato. Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010.

³⁶ Secondo le modalità indicate all'art. 24 dello stesso DPR n. 164/2002.

³⁷ Da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

deroga a quelli previsti dagli accordi in vigore, per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, è disposto solo con informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo nazionale quadro, indipendentemente dalla durata del medesimo impiego (comma 14).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che l'intervento – volto ad adeguare ed aggiornare la disciplina dell'impiego a livello decentrato del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile – si rende necessario ed urgente al fine di razionalizzare le risorse disponibili e di corrispondere alle contingenti esigenze di funzionalità delle stesse Forze di polizia derivanti dalle misure di contenimento della spesa pubblica e dal conseguente prolungato mancato rinnovo del contratto di lavoro, con la conseguente incidenza sull'organizzazione dei servizi, tenuto conto, in particolare, della riduzione del personale in servizio per effetto del parziale blocco del *turn over* e del contestuale incremento dell'età media del personale. L'iniziativa è finalizzata, quindi, - in via derogatoria e straordinaria - a consentire, in tempi brevi, la revisione degli accordi nazionali quadro al fine di corrispondere alle mutate esigenze organizzative e di razionalizzazione delle risorse, nelle more del processo di riorganizzazione delle stesse Forze di polizia, nonché delle procedure per il rinnovo contrattuale normativo, di cui all'art. 9, comma 17, del DL n. 78/2010. Tenuto conto della specificità dei compiti espletati dal personale delle Forze di polizia che richiede in particolare una riorganizzazione dell'orario di lavoro soprattutto a livello territoriale, la proposta normativa autorizza altresì, da subito, i responsabili degli uffici di impiegare il personale in turni di servizio diversi da quelli ordinari per esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, come semplice informazione alle Organizzazioni sindacali.

L'iniziativa consente, tra l'altro, di superare l'attuale incertezza applicativa sorta in sede giudiziaria, con riferimento alla citazione davanti al giudice del lavoro di alcuni questori per comportamento antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970), derivante dall'impiego del personale di polizia per specifiche esigenze operative, al di fuori dell'orario previsto dagli Accordi nazionali quadro attualmente in vigore.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare stante il contenuto ordinamentale delle disposizioni.

Articolo 22 – Valorizzazione del patrimonio immobiliare

Le norme sono finalizzate, secondo il loro tenore letterale, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione e cessione di immobili pubblici³⁸ anche sollecitando l'interesse di un'ampia platea di investitori.

A tale scopo si dispone la modifica dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, che tratta della dismissione di beni immobili dello Stato. Il testo vigente prevede che nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, l'Agenzia del demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato stesso. Le modifiche stabiliscono che la vendita, per gli anni 2015, 2016, 2017, può avvenire mediante procedura ristretta cui investitori qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione, sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella lettera di invito (comma 1).

Sono, inoltre, dettate norme in tema di razionalizzazione degli spazi, apportando modifiche al comma 222-*quater* dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, Il testo vigente del citato comma 222-*quater* assegna alle amministrazioni centrali il compito di predisporre entro il 30 giugno 2015 un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto, un complessivo efficientamento della presenza territoriale in modo da garantire una riduzione, dal 2016 rispetto al 2014, di almeno il 50 per cento della spesa per locazioni e di almeno il 30 per cento degli spazi utilizzati. Le modifiche introdotte dalla disposizione in esame intervengono nell'ambito della procedura di adozione dei suddetti piani. Secondo la nuova formulazione i piani di razionalizzazione devono, fra l'altro, essere comprensivi della stima dei costi per la loro concreta attuazione nonché compatibili con le risorse finanziarie stanziare negli appositi capitoli di spesa dell'Agenzia del demanio riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio [comma 2, lettera a].

Si prevede, infine, l'istituzione del Fondo di rotazione per la razionalizzazione degli spazi con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro. Il Fondo sarà alimentato con una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili statali versati all'entrata e con una quota pari al 10 per cento dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa per locazioni passive determinati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze [comma 2, lettera b].

³⁸ Di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese in conto capitale	20				10	10		10	10

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, afferma che la disposizione di cui al comma 1 introduce modalità di vendita volte a stimolare proposte di acquisto da parte di investitori qualificati, con la conseguente possibilità di creare in tal modo forme di concorrenza (non attivabili nel caso della trattativa privata) idonee a comportare un aumento degli introiti ricavabili e un ampliamento delle effettive potenzialità di alienazione dei beni immobili statali.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare anche con riguardo al fatto che una quota pari al 10 per cento dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa per locazioni passive affluisca al Fondo per la razionalizzazione degli spazi. Ciò in quanto in sede di introduzione delle norme concernenti tale razionalizzazione³⁹ non sono stati contabilizzati i risparmi che si ipotizzava potessero derivare dalla riduzione della spesa per locazioni.

Articolo 23 – Valorizzazione del patrimonio mobiliare

La norma prevede che, al fine di valorizzare Poste italiane S.p.a., assicurando maggiore certezza e stabilità dei rapporti giuridici, nonché la sostenibilità dell'onere del servizio postale universale in relazione alle risorse pubbliche disponibili:

- il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane s.p.a., approvato dall'articolo 33, comma 31, della legge n. 183/2011, resta efficace sino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche effettuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale

³⁹ Recate dall'articolo 24 del decreto-legge n. 66/2014.

effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2012-2014;

- a partire dal periodo regolatorio successivo a quello 2012-2014, il contratto di programma stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale ha durata quinquennale. L'importo del relativo onere a carico della finanza pubblica è confermato nell'importo massimo di 262,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 cui si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente allo scopo finalizzate. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale;
- detto contratto di programma è sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale entro il 31 marzo 2015 e contestualmente notificato alla Commissione europea per le valutazioni di competenza.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno un chiarimento in merito alla capienza degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente rispetto alle esigenze derivanti dal contratto di programma in esame.

In proposito si rileva che nel bilancio di previsione 2015-2017 - Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia) – il cap. 1502, relativo alla "Somma da erogare alle Poste Italiane s.p.a. per i servizi offerti in convenzione allo Stato", reca l'importo di 262,4 milioni a decorrere dal 2015.

Articolo 24 – Dotazioni di bilancio dei ministeri

Le norme stabiliscono che a decorrere dall'anno 2015, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e cassa relative alle Missioni ed ai Programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 2 allegato al testo in esame.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	413,2	427,8	489,4	412,1	426,5	488,1	412,1	426,5	488,1
Minori spese in conto capitale	604,5	739,5	816,2	578,9	722,3	770,9	578,9	722,3	770,9
Minori entrate tributarie				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

La relazione tecnica evidenzia che le disposizioni provvedono alla riduzione della spesa relativa alle Missioni ed ai Programmi di spesa degli stati di previsione di ciascun Ministero, in termini saldo netto da finanziare, per gli importi indicati nell'elenco n. 2.

La relazione tecnica evidenzia, altresì, che nell'allegato 3b sono riportati anche gli effetti correttivi in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, riferiti al suddetto elenco 2.

Si rammenta che il contributo proposto dai Ministeri alla manovra di finanza pubblica viene realizzato non solo attraverso le disposizioni di cui al presente articolo ma anche attraverso ulteriori disposizioni recate dall'articolato o riferite alle tabelle (C, D ed E). In alcuni casi le disposizioni richiamano specifici elenchi e allegati del presente disegno di legge.

In merito ai profili di quantificazione si rileva la necessità che siano indicati i capitoli di spesa sui quali verranno disposte le riduzioni in oggetto. Tale indicazione consentirebbe di comprendere:

- se le riduzioni previste, qualora riferibili a spese rimodulabili, hanno carattere di linearità o sono riferibili a precise voci di spesa,
- l'incidenza di ciascuna riduzione rispetto alla dotazione originaria del capitolo inciso;
- l'eventuale effetto incrementale rispetto alla singola voce di spesa in relazione ad altre riduzioni disposte in ulteriori parti del testo;
- l'effettiva sostenibilità delle riduzioni atteso il reiterarsi nel tempo di tali misure di risparmio;
- se sia effettivamente assumibile come permanente l'effetto finanziario delle riduzioni disposte.

Limitatamente alle riduzioni di spesa in conto capitale si rileva che gli effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono definiti in misura pressoché corrispondente alle riduzioni di stanziamento previsto. Tale dinamica non appare coerente con quella normalmente valutata per le spese in conto capitale. Andrebbe inoltre valutato se la rimodulazione delle uscite per spese di natura pluriennale possa essere immediatamente disposta, indipendentemente

dall'andamento della realizzazione dell'intervento già eventualmente avviata; ciò al fine di evitare il rischio di creazione di debiti fuori bilancio.

**Articolo 25, commi da 1 a 3 – Riduzione spesa Ministeri/Ministero Economia
- Riduzioni trasferimenti ad organi di rilevanza costituzionale**

La norma riduce, per gli importi indicati nell'allegato n. 7 (10 milioni di euro complessivi a decorrere dal 2015), gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (comma 1).

Allegato n. 7 (migliaia di euro)

Organo	2015	2016	2017
Corte dei conti	5.931	5.948	5.997
Consiglio di Stato e TAR	3.209	3.252	3.225
Consiglio Superiore della Magistratura	825	764	743
Consiglio Giustizia amministrativa Sicilia	35	36	35
Totale	10.000	10.000	10.000

Viene, inoltre, disposto che l'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del CNEL, così come qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non possa comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo (comma 2).

Ai fini del comma 2, vengono abrogate (comma 3) talune disposizioni⁴⁰ della legge n. 936/1986, concernenti le seguenti attribuzioni del CNEL o di suoi organi:

- la disciplina⁴¹ relativa ad indennità, diaria di presenza e rimborso spese dei membri del CNEL, (comma 3, lett. a);
- la potestà⁴² di dettare direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base sull'andamento della congiuntura economica (comma 3, lett. b);
- la possibilità⁴³ di commissionare ad istituti specializzati studi e ricerche, in materia di mercato del lavoro, di contratti collettivi, di retribuzioni e di condizioni di lavoro (comma 3, lett. c);
- la possibilità⁴⁴ di stipulare convenzioni con privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari (comma 3, lett. d);
- la potestà⁴⁵ di conferimento di incarichi temporanei per studi ed indagini, ad esperti anche estranei all'amministrazione dello Stato (comma 3, lett. e).

⁴⁰ Sono altresì, abrogati i regolamenti connessi alle summenzionate disposizioni.

⁴¹ Di cui all'art. 9, della legge n. 936/1986

⁴² Di cui all'art. 10, comma 1, lett. d) della legge n. 936/1986.

⁴³ Di cui all'art. 16, comma 2, lett. c) della legge n. 936/1986.

⁴⁴ Di cui all'art. 19, comma 3, della legge n. 936/1986.

⁴⁵ Di cui all'art. 19, comma 4 della legge n. 936/1986.

Il prospetto riepilogativo (Allegato 3A-Riduzione spesa Ministeri) ascrive ai commi da 1 a 3 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Minori entrate tributarie e contributive				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

La relazione tecnica afferma che il **comma 1** prevede un effetto riduttivo di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2015, degli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali, del Consiglio superiore della Magistratura e del Consiglio di Giustizia amministrativa della Sicilia.

Gli effetti recati dalla norma sono stati calcolati ripartendo proporzionalmente tra gli Organi il taglio previsto, in base alle risorse iscritte nel Disegno di legge di bilancio per il triennio 2015-2017 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle sole spese di funzionamento degli organi di rilevanza costituzionale.

La RT riporta la seguente tabella riepilogativa delle riduzioni suddivise per organo. La tabella riproduce ed integra il contenuto dell'allegato n. 7.

(euro)

Capitolo	Organo	Stanz. 2015	Stanz. 2016	Stanz. 2017	Riduz. 2015	Riduz. 2016	Riduz. 2017
2160	Corte dei conti	38.659.877	40.327.160	41.654.259	5.931.222	5.948.365	5.997.120
2170	Consiglio di Stato e TAR	20.913.107	22.048.720	22.399.079	3.208.502	3.252.246	3.224.880
2195	CSM	5.376.760	5.176.427	5.161.404	824.906	763.537	743.107
2182	Consiglio Giustizia amm.iva Sicilia	230.543	243.063	242.358	35.370	35.852	34.893
Totale		65.180.287	67.795.370	69.457.100	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Con riferimento ai **commi 2 e 3**, la RT evidenzia che con tali disposizioni si intende recuperare a favore dell'Erario le risorse finanziarie che si rendono disponibili, a regime, con la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, consentendo che, nelle more dell'approvazione parlamentare del disegno di legge costituzionale abrogativo dell'art. 99 della Costituzione, il CNEL continui ad operare in regime di "ordinaria amministrazione". A tal fine si prevede che il presidente ed i consiglieri dell'organo svolgano i relativi compiti in maniera gratuita, evitando anche che risorse finanziarie siano impegnate nella stipulazione di contratti di ricerca con soggetti privati ovvero nel conferimento di

incarichi di consulenza. Rispetto alla dotazione di bilancio prevista per il 2015 a favore del CNEL, pari ad euro 18.724.955, il contributo statale al funzionamento del CNEL viene ridotto a complessivi Euro 8.705.728,00, dei quali circa 8 milioni di euro sono destinati al trattamento economico e contributivo del personale dipendente (91 unità, di cui 1 segretario generale, 1 dirigente di I fascia, 6 dirigenti di II fascia e 83 unità fra funzionari ed impiegati) e circa 2 milioni di euro alla gestione e la manutenzione dell'unica sede demaniale concessa in uso governativo all'organo.

La RT precisa che da tali disposizioni deriva una minore spesa per il bilancio dello Stato pari a 10.019.227,00 a decorrere dal 2015.

In merito ai profili di quantificazione, posto che la norma (comma 1) prevede una riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei TAR, del CSM, e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana appare opportuno acquisire una valutazione del Governo circa la possibilità che i medesimi organismi possano continuare a svolgere le proprie funzioni senza pregiudizio per la loro capacità operativa; ciò al fine di evitare l'insorgere di oneri finanziari di natura indiretta. Andrebbe fornito, altresì, un chiarimento in merito alle ipotesi di minori entrate tributarie e contributive (4 milioni di euro a decorrere dal 2015) evidenziate nel prospetto riepilogativo sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto con riferimento ai commi da 1 a 3, di cui non si dà conto nella relazione tecnica.

In merito alla disposizione in esame e a quelle successive, i cui effetti sono riportati nell'allegato 3A, andrebbe chiarita la ragione per cui gli effetti indotti (in termini di maggiori entrate tributarie), associati alle misure di riduzione di spesa, sono riportati soltanto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento e non sul SNF.

Articolo 25, comma 4 – Riduzioni trasferimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

La norma prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri a decorrere dal 2015 un'ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, non inferiore a 10 milioni di euro. Le somme provenienti dalla suddetta riduzione sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Maggiori entrate extratributarie	10,0	10,0	10,0						

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che le somme provenienti dalla disposta riduzione di spesa, versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, producono un corrispondente effetto di miglioramento sui saldi.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare. Appare comunque opportuno, analogamente a quanto osservato in proposito dei commi da 1 a 3 dell'articolo 25, acquisire una valutazione del Governo circa la sostenibilità della riduzione dei trasferimenti.

Articolo 25, comma 5 – Riduzione trasferimenti a RAI SpA

La norma dispone la riduzione del 5%, a decorrere dall'anno 2005, delle somme rivenienti dal canone di abbonamento, dovute dallo Stato alla RAI.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Riduzione canone RAI 5%	86,8	87,5	88,5	86,8	87,5	88,5	86,8	87,5	88,5

La relazione tecnica afferma che la riduzione disposta dalla norma, applicata dall'anno 2015, determina per il triennio 2015-2017, rispettivamente su uno stanziamento di entrata di 1.736.000.000 euro per l'anno 2015, di euro 1.750.000.000 per l'anno 2016 ed euro 1.769.000.000 per il 2017, un risparmio di euro 86.800.000 per l'anno 2015, euro 87.500.000 per l'anno 2016 ed euro 88.450.000 a decorrere dall'anno 2017.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 25 comma 6 – Trasporto merce su ferro

La norma dispone che a partire dall'annualità 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto merci su ferro non possono essere superiori a 100 milioni di euro annui.

Il testo precisa che tale misura viene assunta per rispettare obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4

La relazione tecnica afferma che a seguito dell'intervento in esame le disponibilità di bilancio, pari a circa 128,3 milioni di euro, sono ridotte di 28,3 milioni a decorrere dall'anno 2015.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 25 commi 7 e 8 – ANAS

La norma prevede che per le attività di costruzione e gestione delle strade, di adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali, di costruzione e miglioramento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali sia riconosciuta ad ANAS S.p.A. una quota fino al 10% del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti perché la quota di spettanza di ANAS è a carico del quadro economico dell'opera e già rientra negli attuali quadri economici delle opere in corso.

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la norma non sembra suscettibile di determinare effetti diretti sui saldi di finanza pubblica.

Si rileva peraltro l'opportunità di acquisire una conferma dal Governo che la misura prevista non sia suscettibile di ridurre le risorse complessivamente disponibili per la realizzazione delle opere in questione.

Articolo 26, comma 1 – Soppressione assunzione ispettori

Le norme dispongono la soppressione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del DL 145/2013, relativo all'integrazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità, cui derivano maggiori oneri nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Mancata assunzione 250 ispettori Ministero lavoro	7,0	10,2	10,2	7,0	10,2	10,2	7,0	10,2	10,2
Minori entrate tributarie e contributive									
Effetti riflessi mancata assunzione 250 ispettori Ministero lavoro				3,4	4,9	4,9	3,4	4,9	4,9

La relazione tecnica, oltre a descrivere la norma, afferma che in considerazione della progressività delle assunzioni prevista, l'abrogazione in esame consente un risparmio di spesa, per l'esercizio finanziario 2015, di 7 milioni di euro e di 10,2 milioni di euro, a regime, a partire dal 2016.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 26, commi 2-6 – Riduzione di oneri a carico dell'INPS

Le norme dispongono talune misure volte alla riduzione degli oneri a carico dell'INPS. In particolare, le disposizioni:

- prevedono che non siano più a carico dell'INPS le prestazioni economiche accessorie, con oneri a valere sulle rispettive gestioni previdenziali, relative alle cure termali (comma 2);
- dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2015, che i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie INAIL siano poste in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile (comma 3);
- modificano l'articolo 33 del DL 663/1979, disponendo che il medico che accerta il decesso trasmetta all'INPS, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on-line (comma 4);
- prevedono che le prestazioni in denaro versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un Istituto bancario o postale vengano corrisposte con riserva. L'istituto bancario e Poste Italiane spa sono tenuti alla loro restituzione qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente (comma 5);
- dispongono che l'INPS proceda al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione delle norme sopra descritte (comma 6).

Il prospetto riepilogativo, come più approfonditamente dettagliato dall'Allegato 3, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Eliminazione spese accessorie cure termali (comma 2)				8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Riduzione servizi bancari e postali (commi 3-5)				11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Maggiori entrate extratributarie									
Eliminazione spese accessorie cure termali (comma 2)	8,0	8,0	8,0						
Riduzione servizi bancari e postali (commi 3-5)	11,0	11,0	11,0						

La relazione tecnica afferma quanto segue:

- con riferimento al comma 2, vengono eliminati gli oneri finanziari degli enti previdenziali per l'erogazione di prestazioni che non rientrino nei livelli essenziali di assistenza di carattere accessorio, quali quelle relative al soggiorno presso le strutture alberghiere, restando a carico del Servizio sanitario nazionale l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale previste dalla normativa vigente, identificate con decreto del Ministro della salute, nonché agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL. La disposizione pertanto abroga la corresponsione delle prestazioni accessorie erogate dall'INPS e dall'INAIL per le cure termali di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Tali prestazioni sono poste a carico delle gestioni previdenziali dell'INPS e assicurative dell'INAIL; la conseguente loro non erogazione porterà risparmi a carico dei bilanci dei predetti istituti previdenziali. In proposito, l'INPS prevede risparmi annui a decorrere dal 2015 per 8 milioni di euro;
- per quanto attiene al comma 3, la finalità della disposizione è quella di ricondurre a uniformità il pagamento di tutti i trattamenti pensionistici gestiti dall'Istituto a seguito della soppressione dell'INPDAP ed ENPALS che attualmente vengono erogate con scadenze mensili, ma in giorni diversi. Infatti, i trattamenti INPS sono corrisposti il primo giorno di ogni mese mentre le pensioni per le gestioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti sono disponibili il giorno 10 di ciascun mese; e quelle per le gestioni dei lavoratori pubblici il giorno 16 di ciascun mese. La proposta normativa prevede di effettuare il 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti il pagamento delle pensioni, dei trattamenti corrisposti agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie INAIL. Ciò consentirà di ottenere significativi risparmi attraverso la razionalizzazione e l'unificazione delle procedure e nei rapporti con Poste e Banche;
- relativamente al comma 4, i ritardi nelle comunicazioni dei decessi e delle variazioni di stato civile effettuate dai comuni all'INPS si riflettono sulla regolarità dei pagamenti e delle prestazioni. Le sanzioni, attualmente scattano in relazione agli obblighi finalizzati al controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge, per cui è istituita presso ciascun comune l'anagrafe dei pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: da un lato, l'INPS comunica al comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e, dall'altro, l'Ufficio anagrafe del comune provvede ad informare l'Istituto delle variazioni per matrimonio o morte (articolo

34 della legge 21 luglio 1965, n. 903). L'articolo 20, comma 12 della legge 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto, peraltro, per i comuni l'obbligo della trasmissione telematica delle variazioni di stato civile e dei decessi entro due giorni dalla data di evento attraverso modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile predisposte dall'Istituto medesimo con la previsione sanzionatoria in caso di ritardo nella trasmissione, a carico del responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, a titolo di danno erariale. Malgrado l'impianto normativo, persistono criticità operative cui si intende fare fronte con la presente proposta la quale, senza mettere in discussione l'impianto normativo vigente e le competenze degli enti per quanto attiene variazioni anagrafiche, estende l'obbligo di comunicazione dei decessi ai medici necroscopi, nel quadro di competenze e modalità di colloquio telematico acquisite nell'ambito delle certificazioni di malattia on line;

- riguardo al comma 5, il recupero di somme indebitamente corrisposte per trattamenti pensionistici dopo il decesso del pensionato è diversamente modulata in relazione al tipo di pagamento, nonché all'eventuale delega rilasciata a soggetto non avente diritto. L'Istituto cura i rapporti con gli istituti bancari e postali per tutelare l'esigenza di provvedere con immediatezza alla sospensione dei pagamenti non appena si venga a conoscenza del decesso del pensionato per la conseguente attivazione degli interventi di recupero. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 2033 c.c. di ogni spostamento patrimoniale non sorretto da giusta causa, con conseguente obbligo di restituzione a carico di chi abbia percepito un indebito pagamento, è tuttavia sempre più urgente la necessità di bloccare o vincolare l'utilizzo di somme derivanti dall'erogazione di trattamenti pensionistici indebiti affinché, con la celerità del caso e una volta accertato l'indebito, si prevenga il formarsi di una serie di pagamenti suscettibili di ripetizione e di eventuali azioni giudiziarie. In considerazione delle difficoltà procedurali nonché dei profili di dubbia responsabilità delle disposizioni autorizzative, la norma intende semplificare il flusso procedurale finalizzato al buon fine delle procedure di recupero di somme indebitamente percepite da parte di terzi, nell'ambito dell'intermediazione bancaria o di altro soggetto incaricato del pagamento, fatte salve le ulteriori iniziative giudiziarie. Si prevede, in particolare, che l'Istituto corrisponda con riserva di eventuale azione di ripetizione i ratei successivi alla morte dell'avente diritto.

Inoltre, gli istituti di credito non hanno la disponibilità delle relative somme transitate nei conti del beneficiario così individuato. In ogni eventualità di impossibile restituzione delle somme da parte dell'istituto bancario o postale si attiva un meccanismo di traslazione del relativo obbligo in capo al terzo destinatario delle somme richieste;

- relativamente ai commi 3, 4 e 5, l'INPS prevede risparmi annui a decorrere dal 2015 per 11 milioni di euro. L'INPS procede a versare annualmente a decorrere dal 2015 la somma di 19 milioni di euro. La norma ha impatto migliorativo sul SNF e sull'indebitamento per 19 milioni di euro a decorrere dal 2015 (comma 6).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la RT non fornisce i parametri di calcolo utilizzati per quantificare i risparmi derivanti dalle disposizioni in esame. Tuttavia, disponendo il comma 6 che l'INPS, a prescindere dal volume dei risparmi effettivamente ottenuti, proceda al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, appare utile acquisire conferma che, qualora detti risparmi risultassero a consuntivo inferiori rispetto a quanto previsto, il riversamento sia compatibile con l'equilibrio finanziario dell'Istituto.

Ciò premesso, appare utile acquisire elementi di valutazione circa l'entità dei risparmi di cui alle norme riferite ai commi da 3 a 5, quantificate complessivamente in 11 milioni, con particolare riferimento a quelli ascrivibili ai ritardi nelle comunicazioni dei decessi e delle variazioni di stato civile, di cui al comma 4, atteso che la normativa già prevede per i comuni l'obbligo della trasmissione telematica delle variazioni di stato civile e dei decessi entro due giorni dalla data di evento.

Articolo 26, comma 7 – Versamento all'entrata di parte di interessi INPS

Le norme dispongono che l'INPS renda indisponibile l'importo di 50 milioni di euro delle entrate per interessi attivi, al netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti INPDAP e proceda al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato (comma 7).

Il prospetto riepilogativo (Allegato 3A) ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori entrate extratributarie									
INPS Versamento parte interessi attivi da concessione di mutui e prestiti (comma 7)	50,0	50,0	50,0						

La **relazione tecnica** afferma che l'INPS a partire dall'esercizio finanziario 2014, rende indisponibile l'importo di 50 milioni di euro annui delle entrate per interessi attivi, al netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione INPDAP. Di fatto, in tal modo si procede indirettamente alla razionalizzazione della spesa dell'INPS di pari importo venendo meno una parte delle entrate fonte di finanziamento. L'INPS procede quindi annualmente a decorrere dal 2015 al versamento in entrata del bilancio dello Stato della somma di 50 milioni di euro annui. La norma ha un impatto migliorativo di pari importo sul SNF e nullo sull'indebitamento;

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che il prospetto riepilogativo attribuisce effetti di carattere permanente a decorrere dal 2015 alla norma, la cui formulazione letterale non contiene peraltro alcun riferimento temporale. Dalla relazione tecnica si evince invece che l'INPS rende indisponibile l'importo di 50 milioni "annualmente a partire dall'esercizio finanziario 2014"; la RT precisa inoltre che, in tal modo, si procede indirettamente alla razionalizzazione della spesa dell'INPS che, "annualmente a decorrere dal 2015", verserà all'entrata del bilancio dello Stato la predetta somma.

Premessa la necessità di un chiarimento in merito ai tempi effettivi di applicazione delle disposizioni, appaiono necessari elementi di valutazione riferiti ai seguenti profili:

- andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva disponibilità delle risorse nell'ammontare e secondo la proiezione temporale previsti dalla norma e dalla RT, nonché la possibilità di trasferimento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato senza pregiudicare l'equilibrio finanziario dell'INPS;
- andrebbero inoltre esplicitate le modalità del riversamento al fine di verificare che non si producano effetti negativi sui saldi dovuti a problemi di disallineamento temporale;
- andrebbe chiarito se il trasferimento delle somme in questione per gli anni successivi al 2015 sia effettuato sempre a valere sulle entrate per interessi attivi ovvero sui risparmi derivanti dalla razionalizzazione della spesa dell'ente, come sembrerebbe evincersi dalla RT;

- andrebbe altresì precisato se l'effetto positivo possa riguardare, oltre al saldo netto da finanziare, anche i saldi di fabbisogno e di indebitamento, tenuto conto che, in conseguenza del riversamento delle somme all'entrata, non è prevista la successiva riassegnazione delle stesse alla spesa;
- andrebbe infine chiarito per quale ragione la RT indichi il 2014 quale esercizio iniziale di decorrenza per l'applicazione della misura del riversamento, pur in mancanza di una disposizione che fissi un'entrata in vigore anticipata della norma in esame rispetto al complesso del provvedimento (che entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 47, il 1° gennaio 2015).

Articolo 26, comma 8 – Ulteriori risparmi INPS

Le norme dispongono che l'INPS proceda al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dei seguenti importi:

- a) 25 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle attività svolte nell'ambito del servizio CUN - Centralino unico nazionale per Inps, Inail e Equitalia;
- b) 6 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC;
- c) 10 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici.

Il prospetto riepilogativo (Allegato 3A) ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
INPS Razionalizz. attività contact center CUN-INPS-INAIL-Equitatia [comma 8, lett. a)]				25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
INPS Riduzione servizi in convenzione per dichiarazioni RED e ICRIC [comma 8, lett. b)]				6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Spese per i servizi tecnologici[comma 8, lett. c)]				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Maggiori entrate extratributarie									
INPS Razionalizz. attività contact center CUN-INPS-INAIL-Equitatia [comma 8, lett. a)]	25,0	25,0	25,0						
INPS Riduzione servizi in convenzione per dichiarazioni RED e ICRIC [comma 8, lett. b)]	6,0	6,0	6,0						
Spese per i servizi tecnologici[comma 8, lett. c)]	10,0	10,0	10,0						

La relazione tecnica afferma che l'INPS procede a una revisione e razionalizzazione della spesa, provvedendo quindi annualmente a decorrere dal 2015 al versamento in entrata del bilancio dello Stato della somma di 41 milioni di euro annui. La norma ha impatto migliorativo sul SNF e sull'indebitamento per 41 milioni di euro a decorrere dal 2015. Relativamente al comma 9, l'INAIL predispone interventi di revisione e razionalizzazione delle proprie spese, con esclusione di quelle predeterminate per legge, finalizzate al conseguimento di economie di bilancio non inferiori all'importo di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. A decorrere dal 2015, quindi, l'INAIL procede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di 50 milioni annui. La norma ha impatto migliorativo sul SNF e sull'indebitamento per 50 milioni di euro a decorrere dal 2015;

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto, su cui appare utile acquisire conferma dal Governo, che, il conseguimento dei risparmi in questione sia sostenibile rispetto alle attività ordinarie dell'INPS e risulti compatibile con l'equilibrio finanziario del medesimo istituto.

Articolo 26, comma 9 – Riduzione di oneri a carico di INAIL

Le norme dispongono che l'INAIL proceda al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione agli ulteriori risparmi da conseguire attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle spese dell'Istituto.

Il prospetto riepilogativo (Allegato 3A) ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
INAIL Interventi di revisione e razionalizzazione della spesa (comma 9)				50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Maggiori entrate extratributarie									
INAIL Interventi di revisione e razionalizzazione della spesa (comma 9)	50,0	50,0	50,0						

La relazione tecnica afferma che l'INAIL predispone interventi di revisione e razionalizzazione delle proprie spese, con esclusione di quelle predeterminate per legge, finalizzate al conseguimento di economie di bilancio non inferiori all'importo di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. A decorrere dal 2015, quindi, l'INAIL procede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di 50 milioni annui. La norma ha impatto migliorativo sul SNF e sull'indebitamento per 50 milioni di euro a decorrere dal 2015;

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita conferma della sostenibilità dei risparmi rispetto allo svolgimento delle attività ordinarie dell'INAIL e della loro compatibilità con l'equilibrio finanziario del medesimo istituto.

Articolo 26, comma 10 – Riduzione stanziamenti patronati

Normativa vigente L'art. 13, comma 1, della legge n. 152/2001 ha disposto che per il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed integrative delle stesse, delle attività di patronato relative al conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione, si provvede,

secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo 0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrare dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere destinazione diversa da quella indicata dal presente articolo.

Le norme dispongono, con riferimento all'esercizio 2015, la riduzione degli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, che sono complessivamente ridotti di 150 milioni di euro.

I relativi risparmi conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga al citato art. 13, comma 1, della legge n. 152/2001.

Con effetto dall'esercizio 2016 viene altresì ridotta, dall'80 per cento al 45 per cento, in sede previsionale la percentuale di calcolo degli specifici stanziamenti relativi agli istituti di patronato e di assistenza sociale, rispetto alle somme impegnate. Si dispone infine la riduzione, a valere sul gettito dei contributi incassati dagli enti previdenziali dell'aliquota utilizzata per determinare le somme da trasferire agli istituti di patronato e di assistenza sociale, dallo 0,226% allo 0,148% .

Il prospetto riepilogativo (Allegato 3A) ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Riduzione stanziamenti patronati (comma 10)	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0

La relazione tecnica afferma che la disposizione è diretta conseguire economie a carattere strutturale mediante la riduzione dell'aliquota da 0,226% a 0,148% da applicare ai contributi incassati dagli enti previdenziali per determinare le somme da trasferire agli istituti di patronato e di assistenza sociale. Tenuto conto che l'applicazione della citata aliquota dello 0,226% darebbe luogo a un versamento da parte degli enti previdenziali di circa 430 milioni di euro su base annua (stimato tenendo conto degli andamenti degli ultimi anni delle somme versate in entrata al bilancio dello Stato da parte degli enti previdenziali e dell'andamento presumibile del gettito contributivo) con la rideterminazione in esame dell'aliquota si ottiene l'economia di 150 milioni di euro annui. Tenuto conto del meccanismo di finanziamento degli istituti di

patronato e di assistenza sociale e della circostanza che la rideterminazione dell'aliquota non può che operare sui contributi incassati dal 2014, per l'esercizio 2015 l'economia di 150 milioni di euro è ottenuta mediante riduzione diretta dei trasferimenti a tali istituti, in deroga al citato meccanismo di finanziamento. La rideterminazione della percentuale di acconto di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 152/2001, dall'80 per cento al 45 per cento deriva dall'esigenza contabile di allineare alle economie programmate a seguito della disposizione in esame l'ammontare dello stanziamento previsionale nel bilancio dello Stato. Tale stanziamento sarà poi rideterminato in sede di assestamento sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in virtù dei versamenti degli enti previdenziali applicando l'aliquota prevista dalla disposizione in esame. Conseguentemente dalla disposizione derivano le seguenti economie (minori trasferimenti a istituti di patronato):

(milioni di euro)

2015	2016	2017	2018
150	150	150	150

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che la quantificazione operata dalla relazione tecnica appare congrua rispetto ai parametri forniti. Appaiono tuttavia opportuni elementi di valutazione riferiti alla sostenibilità della riduzione per gli enti interessati. A tal fine, è opportuno acquisire chiarimenti in merito a quanto indicato dalla disposizione, in base alla quale i risparmi in questione “conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga al citato art. 13, comma 1, della legge n. 152/2001”, tenuto conto che la RT non fornisce indicazioni in proposito.*

Articolo 26, comma 11 – Riduzione del Fondo per la contrattazione di secondo livello

Le norme dispongono la riduzione del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello per la somma di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Il prospetto riepilogativo (Allegato 3A) ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Riduzione fondo sgravi contributivi per contrattazione di secondo livello (comma 11)	200	200	200						
Maggiori entrate contributive									
Riduzione fondo sgravi contributivi per contrattazione di secondo livello (comma 11)				200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Minori entrate fiscali									
Riduzione fondo sgravi contributivi per contrattazione di secondo livello (comma 11)	13,0	70,0	47,0	13,0	70,0	47,0	13,0	70,0	47,0

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione conseguono maggiori entrate contributive per effetto del riconoscimento, attraverso il previsto procedimento concessorio, di sgravi contributivi di minor entità in ragione delle minori risorse programmate. Pertanto dalla disposizione conseguono le seguenti maggiori entrate:

(milioni di euro)

	2015	2016	2017	2018
Maggiori entrate contributive lorde	200	200	200	200
Effetti fiscali indotti	-13	-70	-47	-47
Maggiori entrate nette	187	130	153	153

In merito ai profili di quantificazione, si rileva, in merito al minor gettito fiscale connesso con i minori sgravi contributivi concessi, che l'aliquota fiscale media applicata corrisponde a circa il 23,5 %. Appare opportuno acquisire dal Governo gli elementi sottostanti la scelta di tale aliquota, precisando altresì se, ai

fini dell'IRAP, siano state scontate anche le modifiche previste dall'articolo 5 del provvedimento in esame.

Articolo 26, comma 12 – Calcolo ISEE

La norme dispongono l'acquisizione direttamente da parte dell'Agenzia delle entrate delle informazioni relative al valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali ai fini del calcolo ISEE senza richiederne una dichiarazione da parte del cittadino.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la modifica normativa risulta necessaria in quanto il DPCM 159/2013, che disciplina le nuove modalità di calcolo dell'ISEE, ha previsto, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in sede di parere sul provvedimento, che tra le componenti da dichiarare da parte del cittadino ai fini del calcolo dell'indicatore vi sia anche il valore della consistenza media annua di depositi e conti correnti bancari e postali. Tale valore, che è quello sulla base del quale gli intermediari bancari calcolano gli interessi ovvero l'imposta di bollo non appare di facile reperimento da parte del cittadino, che deve calcolarlo a partire dagli estratti conto (o dai libretti) ricevuti nell'anno precedente quello di dichiarazione ai fini ISEE ovvero farne apposita richiesta presso l'intermediario. Al fine di evitare oneri amministrativi in capo sia ai cittadini che agli intermediari bancari, e anche al fine di evitare errori nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive uniche a fini ISEE, con eventuali conseguenze anche penali per il dichiarante, la proposta in esame permette che il dato sia acquisito direttamente dall'Agenzia delle entrate presso gli intermediari, mediante i flussi informativi già predisposti per la finalità della lotta all'evasione, e direttamente utilizzato per il calcolo dell'ISEE senza richiederne una dichiarazione da parte del cittadino. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rientrando peraltro nella cornice attuativa del citato DPCM 159/2013.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto, su cui appare utile acquisire conferma dal Governo, che agli adempimenti in capo all'Agenzia delle entrate la stessa – inserita nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato – provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 27, comma 1 – Riduzione contributi ad organismi internazionali

La norma dispone che il Ministero degli affari esteri provveda a rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari ed obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, per un importo complessivo pari a 25.243.300 euro per il 2015 e a 8.488.300 euro a decorrere dal 2016. Le relative autorizzazioni di spesa vengono ridotte per gli importi indicati nell'allegato n. 8, escludendo per le stesse, a decorrere dal 2015, il ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'art. 26 della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica).

Allegato n. 8

(migliaia di euro)

Attività cooperazione MAE	Intervento	Autorizzazione	2015	2016	Dal 2017
OSCE	RIDUZIONE	L. n. 343/1984	3.000,0	3.000,0	3.000,0
BANCA SVILUPPO DEL CONSIGLIO D'EUROPA, GRUPPO POMPIDOU, CENTRO NORD SUD, OSSERVATORIO AUDIOVISIVO (*)	RECESSO	L. n. 119/1991	225,0	225,0	225,0
BANCA SVILUPPO DEL CONSIGLIO D'EUROPA, GRUPPO POMPIDOU, CENTRO NORD SUD, OSSERVATORIO AUDIOVISIVO (*)	RECESSO	L. n. 433/1949	554,5	564,5	564,5
SEGRETARIATO INCE	RIDUZIONE	L. n. 142/2003	43,0	143,0	143,0
CIEC	RECESSO	L. n. 1296/1957	18,3	18,3	18,3
BRESCE	RECESSO	L. n. 163/1997	650,0	650,0	650,0
ISTITUTO INTERNAZIONALE DEL FREDDO	RECESSO	L. n. 697/1959	60,0	60,0	60,0
COMITATO CONSULTIVO DEL COTONE	RECESSO	L. n. 950/1971	35,0	35,0	35,0
EUROPEAN SPATIAL DATA RESEARCH	RECESSO	L. n. 477/1978	7,5	7,5	7,5
CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA	RECESSO	L. n. 415/1997	/	450,0	450,0
ORGANISMO DELLE NAZIONI UNITE (ONU)	RIDUZIONE	L. n. 848/1957	20.000,0	2.685,0	2.685,0
UNESCO	RIDUZIONE	L. n. 100/2013	150,0	150,0	150,0
CENTRO INTERNAZIONALE INGEGNERIA GENETICA	RIDUZIONE	L. n. 103/1986 e L. n. 288/2000	200,0	200,0	200,0
ICRANET	RIDUZIONE	L. n. 31/2005	150,0	150,0	150,0
IAP	RIDUZIONE	L. n. 17/2004	50,0	50,0	50,0
TWAS	RIDUZIONE	L. n. 17/2004	100,0	100,0	100,0
TOTALE			25.243,3	8.488,3	8.488,3

(*) Organizzazioni di interesse di altre amministrazioni

Il prospetto riepilogativo (Allegato 3A - Riduzione spesa Ministeri) ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	25,2	8,5	8,5	25,2	8,5	8,5	25,2	8,5	8,5

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma impone la rinegoziazione dei termini della partecipazione italiana a talune organizzazioni internazionali, allo scopo di ridurre il livello di contribuzione volontaria ed obbligatoria prevista in capo all'Italia in attuazione degli specifici trattati istitutivi, e degli eventuali protocolli aggiuntivi, delle medesime organizzazioni. A tale attività di rinegoziazione sono ascritti effetti di minor spesa corrente complessivamente pari a circa 25 milioni di euro per il 2015 e a 8,5 milioni di euro a decorrere dal 2016, connessi alla riduzione delle autorizzazioni di spesa recate dagli specifici strumenti di ratifica relativi ai suddetti accordi. Sul punto, posto che la summenzionata attività di rinegoziazione dovrà presumibilmente essere condotta nel quadro delle procedure disciplinate dagli accordi e dai protocolli relativi a ciascuna delle organizzazioni interessate, appaiono necessari chiarimenti riguardo ai termini temporali e alle condizioni finanziarie di tale rinegoziazione indicati dalla norma e dalla RT. Andrebbero inoltre escluse eventuali conseguenze sanzionatorie connesse al venir meno di impegni già assunti.

Articolo 27, comma 2 – Riduzione spesa Ministeri/Ministero degli esteri – Riforma indennità servizio all'estero

Le norme, con effetto dal 1° luglio 2015, modificano la disciplina del trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, con la revisione globale dei coefficienti relativi all'indennità di servizio all'estero⁴⁶ e di quelli concernenti i contributi per abitazione⁴⁷. In particolare viene disposta una riduzione delle indennità individuali nette⁴⁸ e delle altre indennità accessorie⁴⁹ sia mediante la riduzione dei coefficienti di calcolo sia mediante un aumento della quota fiscalmente imponibile⁵⁰. Viene disposta inoltre

⁴⁶ Di cui all'art. 171 del DPR n. 18/1967

⁴⁷ Di cui all'art. 178 del DPR n. 18/1967

⁴⁸ L'indennità di servizio all'estero relativa al personale della carriera diplomatica, di cui alla tab. 19 del DPR viene ridotta del 20 per cento (comma 2, lett. a).

⁴⁹ Di cui all'art. 173 del DPR n. 18/1967, relativo agli aumenti per situazioni di famiglia (comma 1, lett. e), all'art. 175 del DPR, relativo all'indennità di sistemazione (comma 1, lett. f), all'art. 176 del DPR, relativo all'indennità di richiamo dal servizio all'estero.

⁵⁰ Viene integrato l'art. 51, comma 8, del TUIR, prevedendo che all'imponibile - pari a metà dell'indennità base - si aggiunge una quota imponibile pari a 2 volte la base, portando quindi l'imponibile fino a 2,5 volte l'indennità base.

una ridefinizione delle modalità di accesso ai benefici⁵¹ previsti per il servizio prestato in sedi disagiate.

Viene altresì ridefinita la disciplina relativa alle residenze di servizio e quella concernente le spese per abitazione [cpv. art. 178, comma 2, lett. da a) ad e)].

Il prospetto riepilogativo (Allegato 3A - Riduzione spesa Ministeri) ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori entrate tributarie	7,2	14,3	14,3	7,2	14,3	14,3	7,2	14,3	14,3
Maggiori entrate contributive				9,0	18,0	18,0	9,0	18,0	18,0
Minori spese correnti	9,0	18,0	18,0						

La relazione tecnica afferma che la riforma ha tre effetti diretti: due disposti dal disegno di legge (ridistribuzione del peso relativo delle varie componenti del trattamento economico percepito dai dipendenti in servizio all'estero e incremento del gettito fiscale e contributivo), l'altro necessariamente rimesso ad atti amministrativi (ricalibratura delle indennità attribuite alle singole sedi, che può essere realizzata solo con un'analisi puntuale della situazione prevalente nei singoli Paesi sotto i profili del costo della vita, delle abitazioni e delle condizioni di maggiore o minore disagio). I primi due effetti possono essere stimati, per il terzo può essere fornita solo una valutazione di massima. In ogni caso, la riforma non comporta aumenti di stanziamenti e non è suscettibile di creare debiti fuori bilancio.

La RT precisa che l'analisi è svolta secondo la seguente sequenza logica:

1. si considera lo stanziamento disponibile a legislazione vigente per gli anni 2015-17, che costituisce la copertura finanziaria e, conseguentemente, il tetto di spesa della riforma. Tale limite tiene conto delle riduzioni di stanziamento disposte con provvedimenti legislativi adottati nel 2014 ed ammonta quindi a: 302,4 milioni di euro per il 2017⁵² (stanziamenti per il personale MAE); 41 milioni di euro per il 2017 (stanziamento per il personale del comparto scuola);
2. viene poi sottratto il maggior gettito fiscale e contributivo (32,3 milioni, di cui 26,8 milioni di euro relativamente al personale MAE; 5,5 milioni relativamente al comparto scuola);

⁵¹ Di cui all'art 23 del DPR n. 1092/1973.

⁵² La RT precisa che il 2017 è l'esercizio del triennio nel quale vi è la minore disponibilità.

3. vengono sottratti gli importi delle componenti che sopperiscono a specifici oneri quantificabili sulla base dei criteri stabiliti per legge o dei dati storici di spesa (102,3 milioni di euro annui relativamente al personale MAE; non vi sono variazioni per il personale della scuola, la cui normativa non viene modificata);
4. sottraendo dalla disponibilità iniziale di cui al punto 1) le componenti di cui ai punti 2) e 3) si ricava l'importo disponibile per le componenti non predeterminabili sulla base delle sole norme di legge (173,3 milioni per il personale MAE; 34,5 milioni per il personale della scuola);
5. sono infine analizzate le innovazioni cui, pur comportando sicuramente risparmi di spesa, non sono prudenzialmente attribuiti effetti finanziari favorevoli, neppure in via di stima.

La RT precisa che le quantificazioni correlate al numero effettivo di dipendenti in servizio all'estero sono effettuate sulla base delle presenze sulla rete nell'anno 2013 (ultimo anno per il quale sono disponibili dati completi).

Nei calcoli sono considerate tutte le categorie di personale il cui trattamento estero è a carico del bilancio del MAE, tra cui i carabinieri addetti alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche, gli esperti ex art. 168 del DPR n. 18/1967 e il personale della scuola in servizio all'estero (art. 656 e seguenti del D.lgs. n. 297/1994). Gli effetti di risparmio sui trattamenti del personale dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e del personale militare inviato all'estero nell'ambito delle addettanze militari o in regime di lungo servizio all'estero, saranno valutati a consuntivo.

1. Stanziamenti a legislazione vigente

A legislazione vigente, lo stanziamento (cap. 1276, pg 1, 2, 3, 5, 8 e 9), da considerarsi come tetto di spesa per la riforma in questione, è pari a circa 330,4 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2015-17. La disponibilità si riduce a 304,2 milioni per il 2015; 304,6 milioni per il 2016; 302,4 milioni per il 2017, per effetto di una serie di nome richiamate dalla RT⁵³.

A scopo prudenziale, è considerato nell'analisi il dato del 2017.

2. Maggiore gettito fiscale e contributivo ed effetti sui trattamenti previdenziali e di fine servizio

Con la modifica dell'articolo 51, comma 8, del TUIR, viene aumentata l'imposizione fiscale e contributiva: all'imponibile pari a metà dell'indennità base si aggiunge una quota imponibile pari a 2 volte la base, portando quindi l'imponibile fino a 2,5 volte l'indennità base. Il maggiore gettito fiscale e contributivo è valutabile in 32,3 milioni di euro annui, di cui 26,8 milioni dai capitoli 1276 e 1278 e 5,5 milioni dai capitoli 2503 e 2514. Il dato è stato calcolato sulla base dei mesi/persona pagati per ogni posto funzione nel corso dell'anno 2013, delle aliquote marginali IRPEF attribuibili a ciascuna categoria di personale, nonché del coefficiente di lordizzazione del 24,20%, (non è applicabile la

⁵³ Art. 9-bis del DL n. 101/2013 (contributo per spese di trasloco), dell'art. 16-bis, commi 1-2, del DL n. 66/2014 (istituzione del fondo per la promozione dell'Italia) e dell'art. 16-bis, comma 3, del medesimo DL n. 66/2014 (aumento del personale locale delle sedi all'estero).

contribuzione per il TFS, in quanto si tratta di una componente accessoria, e l'IRAP non è dovuta, trattandosi di servizi prestati all'estero).

Per quanto concerne gli effetti sulla spesa pensionistica, la modifica normativa determina i seguenti effetti:

per i dipendenti che sono liquidati con il sistema "retributivo" (con il requisito di 15 anni di anzianità al 31.12.1992) o con il sistema "misto" (coloro che al 31.12.1992 erano in possesso di una qualunque anzianità inferiore a 15 anni) la base di calcolo della c.d. "quota A" rimane invariata;

per la determinazione della base di calcolo della c.d. "quota B" (a partire dal 1993) si aggiungono anche le competenze accessorie, per cui l'aumento della base contributiva dell'indennità di base avrà effetti finanziari di maggiore spesa;

per la quota calcolata con il sistema contributivo aumenta la base imponibile in relazione all'aumento della contribuzione sull'indennità di base, con conseguenti effetti finanziari;

gli effetti della proposta normativa sul trattamento di fine servizio (TFS) sono neutrali, in quanto rispetto alla legislazione vigente non vi sono variazioni nelle voci fisse e continuative che vengono considerate nel calcolo del TFS.

Ciò premesso, sulla base di valutazioni effettuate dall'INPS, in relazione ai dati presenti nell'archivio dell'Istituto, e alle conseguenti stime sul numero delle pensioni liquidate nel prossimo decennio al personale in servizio all'estero, si valuta una maggiore spesa pensionistica dell'ordine di circa 2 milioni di euro annui a regime, che appare più che compensata dalle maggiori entrate contributive recate dalla disposizione medesima.

3. Componenti legate al rimborso di specifiche tipologie di oneri connesse con il servizio all'estero

3.1 Oneri per spese di alloggio (comma 2, lettere b, d, i, l)

Attraverso la modifica dell'art. 178 (Spese di abitazione) - contemplata dal comma 2, lettera l) - la componente alloggio costituirà una voce autonoma del trattamento economico all'estero. Essa viene calcolata, per ogni sede di servizio, come una maggiorazione percentuale fino all'80% dell'indennità personale di ciascun dipendente (pari alla somma tra nuova ISE e componente di rischio e disagio maggiorate a loro volta in base ai carichi familiari). Tale percentuale di maggiorazione, che potrà anche essere differenziata in base ai singoli posti in organico in una stessa sede, è stabilita in base ai prezzi medi del mercato locale come desunti dai dati forniti annualmente dalle sedi all'estero nonché, ove possibile, da un indice elaborato da una società di rilevazione esterna specializzata. In ogni caso il contributo non potrà eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte (art. 178, comma 2, lettera b, del DPR n. 18/1967 come modificato dalla presente proposta normativa). Come parametro di stima dell'impatto della disposizione in parola, è assunto il dato storico degli oneri di affitto di abitazioni nelle sedi di servizio sostenuti dai dipendenti in servizio all'estero nell'anno 2013. Tali oneri, pur essendo sostenuti a legislazione vigente dai dipendenti e non dall'amministrazione, sono costantemente oggetto di rilevazione da parte del MAE. In base ai dati forniti annualmente dalle sedi all'estero, i costi effettivamente sostenuti per l'abitazione dal personale del MAECI in servizio all'estero nel corso del 2013 sono stati pari a 52.883.000 di euro. Il personale che beneficia di residenze di servizio ai sensi dell'art. 177 del DPR n.18/1967 o di alloggi a carico dello Stato ai sensi dell'art. 84 non percepirà alcuna maggiorazione. Parallelamente le modifiche normative degli artt. 84, quarto comma (si veda comma 2, lettera b, della proposta) e 177, comma secondo

(comma 2, lettera i) aboliscono le trattenute sull'indennità personale rispettivamente per il personale di ruolo che fruisce di alloggio demaniale e per i Ministri Consiglieri e i Capi di Consolato Generale di I classe assegnatari di residenze di servizio. Infatti, a legislazione vigente, sussiste una disparità di trattamento rispetto ai capi di rappresentanza diplomatica o al personale di custodia e vigilanza cui non viene applicata alcuna trattenuta a fronte dell'utilizzo di locali demaniali. In un sistema che prevede il pagamento di un'indennità parametrata sul costo del reperimento in sede di un alloggio adeguato, non è ragionevole applicare una ritenuta ad alcuni dei dipendenti assegnatari di alloggi demaniali. L'effetto finanziario della norma è quantificabile in euro 2.418.057 euro, corrispondenti all'importo delle trattenute operate nel 2013 sull'indennità di servizio all'estero del personale assegnatario di alloggi messi a disposizione dall'amministrazione in base agli articoli 84 e 177 del DPR n. 18/1967. Dall'attribuzione di una maggiorazione *ad hoc* per l'alloggio discende anche la modifica dell'art.171 co.3 lett. a), disposta dal comma 2, lettera d) della proposta, che prevede l'eliminazione del costo delle case dai criteri di parametrizzazione dei coefficienti di sede. Ciò in quanto il costo dell'alloggio è ora considerato nella specifica maggiorazione di cui all'articolo 178 del DPR n. 18/1967, come modificato dalla presente proposta. La norma non è di per sé suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri. L'effetto finanziario totale della nuova disciplina relativa agli oneri per il reperimento di alloggi è quindi pari a 55.218.057 euro annui.

3.2 Maggiorazioni per situazioni di famiglia (comma 2, lettera e)

Il primo comma dell'art.173 riduce la maggiorazione per il coniuge a carico dal 20% a un ottavo dell'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 171. Tuttavia, per effetto della riduzione del 20% delle indennità base per il calcolo dell'ISE, l'importo della maggiorazione per il coniuge sarà dimezzato (se l'indennità pre-riforma era pari a 100, l'aumento di famiglia era pari a 20; riducendosi l'indennità a 80 per effetto della riforma, l'aumento per il coniuge è ora pari a 1/8 di 80 cioè 10). Complessivamente la spesa stimata, sempre in relazione al personale presente sulla rete al 31.12.2013, sarebbe approssimativamente pari a 12.400.000 euro, dimezzati rispetto alla somma effettivamente spesa nel 2013 che è stata pari a 24.719.932 euro. Il terzo comma dell'art. 173 viene invece novellato dal comma 1, lettera e) della proposta normativa in esame, aumentando la percentuale di maggiorazione per il figlio a carico dall'attuale 5% a un ottavo. Per effetto della riduzione del 20% dell'indennità base (comma 2, lettera a), la maggiorazione per ogni figlio a carico viene raddoppiata (se l'indennità per il posto di primo segretario pre-riforma era pari a 100, l'aumento per figlio a carico era pari a 5; posto che l'indennità del primo segretario è ora pari a 80, l'aumento per il figlio è ora pari 1/8 di 80, cioè 10). Complessivamente la spesa stimata sarebbe circa pari a 21.300.000 euro a fronte di una spesa effettiva nel 2013 pari a 10.617.139 euro.

Complessivamente si può quindi stimare un esborso totale a titolo di aumenti per situazioni di famiglia pari a 33.700.000 euro annui.

3.3 Indennità di sistemazione e di richiamo (comma 2, lettere f, g, h)

Attraverso tale modifica, attuata mediante il comma 2, lettera f), vengono compensati con un'operazione puramente aritmetica gli effetti della riduzione della base di calcolo per l'indennità di sistemazione (poiché l'indennità base sarà portata a 4/5 della base attuale, i coefficienti di calcolo delle indennità di sistemazione diventeranno i 5/4 di quelli attuali: quello per il personale che si trasferisce da Roma all'estero passa da 1/7 a 5/28 dell'indennità personale annua); quello per il personale che si trasferisce da una sede estera ad un'altra sede estera passa da una mensilità a 5/4 di una mensilità; quello per il

personale trasferito tra sedi diverse del medesimo Paese passa dal 50% al 5/8 di un'indennità mensile. Anche la modifica all'articolo 176 del DPR 18/1967, introdotta dal comma 2, lettera h), si limita a compensare aritmeticamente la riduzione della base di calcolo dell'indennità conseguente alla riforma applicando un fattore di 5/4 al coefficiente di calcolo dell'indennità (dal 150% a 15/8 di una indennità mensile media).

Considerata la revisione globale dei coefficienti prevista dal comma 3 della proposta normativa in questione, non è possibile stimare con esattezza l'impatto finanziario di questa modifica normativa. Tuttavia, poiché l'aumento del 20% dei coefficienti compensa esattamente la diminuzione di pari misura della base, è ragionevole supporre che le revisioni proposte non comporteranno maggiori oneri. In considerazione di quanto precede, si stima che l'esborso a titolo di indennità di sistemazione e di richiamo rimanga invariato rispetto all'ultimo dato storico accertato, relativo al 2013, anno nel quale sono stati assunti impegni sul relativo piano gestionale 8 del capitolo 1276 per 10.507.027 (di cui 7.067.422 euro per indennità di prima sistemazione e 3.439.605 euro per indennità di richiamo). L'effetto dell'abrogazione dell'articolo 175, comma 3 del DPR n. 18/1967, disposta dal comma 2, lettera g), può essere stimato in euro 1.463.794 (al lordo dell'imposizione fiscale), di cui:

euro 861.055 come maggiore esborso a titolo di indennità di prima sistemazione (importo corrispondente alle decurtazioni operate nell'anno 2013 in base alla disposizione abrogata);

euro 602.739 come maggiore esborso lordo a titolo di spese di trasporto (assumendo una percentuale del 70% come maggiorazione media per spese di trasporto).

Nel complesso quindi, a titolo di indennità di prima sistemazione e di indennità di richiamo, nonché per maggiori oneri per contributo per spese di trasporto, si prevede un esborso complessivo pari a euro 11.970.821.

3.4 Viaggi di congedo (comma 2, lettera m)

Con la modifica proposta all'articolo 181 del DPR n. 18/1967 si propone di ripristinare il rimborso per un viaggio di congedo ogni 18 mesi, riportando la quota di rimborso dall'attuale 50% al 100%. A tale fine è da prevedere una maggiore spesa annua pari a euro 1.395.000 (pari allo stanziamento 2014, calcolato sul fabbisogno storico rapportato ad una percentuale di rimborso del 50%).

4. Componenti non predeterminate per legge: componenti indennitarie calcolate con l'applicazione di coefficienti all'indennità base

Dall'applicazione delle norme finora analizzate emerge una disponibilità finanziaria residua di circa 173 milioni a regime, che verrà finalizzata alle seguenti componenti indennitarie del trattamento economico del personale all'estero:

indennità di servizio all'estero in senso proprio [art. 171 e Tabella A del DPR n. 18/1967, modificata dal comma 2, lettera a) del progetto normativo in esame];

maggiorazione per rischio e disagio (art. 171, comma 5, del DPR n. 18/1967).

Nell'anno 2013, a titolo di indennità di servizio all'estero in senso proprio sono stati erogati complessivamente 212.679.998 euro, al lordo del "conglobamento" e del prelievo straordinario (abrogati dal comma 2 della presente proposta). Per effetto della riduzione di un quinto delle indennità base di cui alla Tabella A allegata al DPR n. 18/1967, la spesa derivante dall'applicazione della norma proposta porterebbe ad un esborso netto per indennità di servizio all'estero complessivamente pari a euro 170 milioni. Considerando l'obbligo di legge di revisione integrale dei coefficienti di sede e di disagio, si può concludere che la disponibilità calcolata a regime (169 milioni circa) sia sufficiente

a garantire la copertura delle funzioni istituzionali. Per il personale del comparto scuola, la riduzione a 34,5 milioni della disponibilità netta a seguito dell'applicazione delle maggiori aliquote fiscali e contributive disposte dalla norma avverrà all'interno degli stanziamenti disponibili.

5. Ulteriori interventi che generano risparmi prudenzialmente non quantificati

5.1 Abolizione della diaria per viaggi di servizio all'estero (comma 2, lettera n)

Viene abolita la "diaria" attualmente prevista per i viaggi di servizio. Tale disposizione comporterà risparmi erariali, che, in quanto di difficile prevedibilità, non sono, a titolo prudenziale, quantificati. Oltre ad un effetto di contenimento dei trattamenti economici individuali (in linea con analoghi provvedimenti adottati per il personale in servizio sul territorio metropolitano), la norma semplifica anche i procedimenti amministrativi.

5.2 Effetti previdenziali del servizio in sedi disagiate o particolarmente disagiate (secondo periodo, secondo inciso dell'alinea e lettera c)

La disposizione prevede la necessità di un'espresa domanda del dipendente o del superstite avente causa per la valutazione maggiorata, ai fini previdenziali, del servizio in sedi disagiate o particolarmente disagiate. Introducendo un onere procedurale rispetto all'attuale automatismo, la disposizione diminuirà il numero di dipendenti che si avvarranno di tale maggiorazione. Sotto il profilo degli effetti finanziari, la modifica normativa non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, non modificandosi il sistema delle maggiorazioni attualmente esistente. La norma sarà efficace solo per il futuro e fa quindi salvi i diritti acquisiti.

La RT riporta una tabella riepilogativa che illustra l'incidenza della singole fattispecie indennitarie riferite al personale in servizio all'estero, come incise dalla riforma disposta con le norme in esame, sugli effetti finanziari complessivamente ascritti alle medesime norme. Per gli elementi di dettaglio si rinvia al testo della RT allegato all'AC 2679.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che l'allegato 3 A dà conto di un effetto complessivo, a regime⁵⁴, derivante dal comma 2 in esame, pari a 32,3 milioni di euro annui.

Tale effetto è qualificato in parte come maggiore entrata (tributaria e contributiva), in parte come minore spesa corrente.

Dalla relazione tecnica sembra potersi desumere, tuttavia, che gli effetti della revisione prevista dal testo in esame per alcuni istituti economici e retributivi applicati al personale del Ministero degli affari esteri sono più estesi di quelli considerati nell'allegato 3 A⁵⁵. La relazione tecnica, infatti, quantifica una serie di

⁵⁴ Nel primo anno, infatti, gli effetti decorrono dal 1° luglio.

⁵⁵ Si osserva, infatti, che la RT assume - come base di calcolo per la determinazione per gli effetti finanziari derivanti dalla predetta revisione - lo "stanziamento disponibile a legislazione vigente per gli anni 2015-17" (aggiornato alla luce delle riduzioni operate dai decreti legge 101/2013 e 66/2014). Sottraendo da questa grandezza il maggior gettito fiscale e contributivo (32,3 milioni

effetti finanziari che non sono riportati nel prospetto e non vengono scontati, quindi, ai fini dei saldi. Si fa riferimento - oltre che alle misure di risparmio espressamente non considerate dalla RT per motivi prudenziali (abolizione della diaria per viaggi di servizio; effetti previdenziali del servizio in sedi disagiate) - ad una serie di modifiche della normativa vigente dalle quali dovrebbero discendere, secondo la RT, variazioni di segno sia positivo sia negativo, quali i rimborsi degli oneri per le spese di alloggio, le maggiorazioni per situazioni di famiglia, le indennità di sistemazione e di richiamo, i viaggi di congedo.

Su tali aspetti andrebbe acquisito un chiarimento del Governo, tenuto conto che, in generale, il mancato computo di effetti ai fini dei saldi complessivi può tradursi, nel caso delle misure di segno negativo (minori entrate o maggiori spese), in una sottostima di oneri e, nel caso delle misure di segno positivo (maggiori entrate o minori spese), in un mantenimento delle relative risorse nella disponibilità dell'amministrazione (per eventuali ulteriori utilizzi).

Riguardo - infine - alla stima degli effetti fiscali e contributivi effettuata dalla relazione tecnica, andrebbe chiarito se nella quantificazione del maggior gettito tributario si sia tenuto conto della deducibilità dall'imponibile della più elevata contribuzione previdenziale prevista dal testo.

Articolo 27, comma 3 – Riduzione spesa Ministeri/Ministero degli esteri – Riduzione assegni di sede al personale insegnante all'estero

Normativa vigente: l'art. 14, comma 11, lett. b) del DL n. 95/2012, ha previsto la riduzione del contingente di personale scolastico impegnato presso le scuole italiane all'estero, le scuole europee e le istituzioni scolastiche e universitarie estere da 1.400 a 624 unità. Il comma 12 ha previsto, inoltre, che fino al raggiungimento del suddetto limite non possano essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all'estero, né possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo. Il prospetto riepilogativo allegato al decreto, con riferimento all'art. 14, comma 11, lett. b) ascriveva effetti di minore spesa sui saldi di finanza pubblica a decorrere dal 2014 pari a 9,8 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 7,9 milioni di euro in termini di fabbisogno ed indebitamento netto. La RT allegata al decreto in riferimento con riguardo alla norma precisava che la quantificazione era effettuata su una riduzione ipotetica di 400 unità circa da realizzare gradualmente a fronte di 80 riduzioni l'anno a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 fino e all'anno scolastico 2016/2017. Si evidenzia che l'art. 1, comma 38 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha ridotto a decorrere dal 2013, l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 658 del testo unico di cui al D.lgs. n. 297/1994, che disciplina gli assegni di sede corrisposti al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, per un ammontare pari a 712.265 euro annui. Da ultimo si rileva che l'art. 9, comma 1, del DL n. 101/2013 ha consentito l'assegnazione alle scuole italiane all'estero di un

di euro annui a regime), si ottengono gli importi relativi alle varie componenti di spesa, fra cui quelle determinate per legge. Pertanto, con riferimento al comma 2 in esame, il maggior gettito fiscale e contributivo (32,3 milioni all'anno) sembrerebbe rappresentare l'unica voce di miglioramento dei saldi inclusa nel prospetto riepilogativo.

numero predefinito di dirigenti scolastici, docenti per discipline curriculari, lettori e amministrativi, in deroga alle riduzioni previste dall'art. 14, comma 11, lett. b) del DL n. 95/2012.

La norma riduce di 3,7 milioni di euro per il 2015 e di 5,1 milioni di euro a decorrere dal 2016 l'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal DPR n. 215/1967, recante la disciplina relativa al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

Il prospetto riepilogativo (Allegato 3A - Riduzione spesa Ministeri) ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	3,7	5,1	5,1	3,7	5,1	5,1	3,7	5,1	5,1
Minori entrate tributarie contributive				1,8	2,5	2,5	1,8	2,5	2,5

La relazione tecnica riferisce che la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal DPR n. 215/1967, viene disposta in relazione al ridimensionamento del contingente del personale di ruolo del MIUR in servizio all'estero - fissato dal DL n. 95/2012⁵⁶ nel limite massimo di n. 624 unità - già a partire dall'anno scolastico 2015/2016, per effetto della disposizione di cui all'art. 9 del DL n. 102/2013.

Si evidenzia che l'art. 9 del DL n. 102/2013, riferito dalla relazione tecnica concerne modifiche del D.lgs. n. 118/2011 sull'armonizzazione dei sistemi contabili. Il rinvio, non appare riferibile alla fattispecie in esame. Si tratta presumibilmente dell'art. 9, del DL n. 101/2013

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che, stante il tenore letterale della disposizione in esame, non appare chiaro su quale norma di autorizzazione di spesa la stessa intervenga al fine di ridurre gli importi. Ciò premesso considerato che alla disposizione sono ascritti effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica (3,7 milioni di euro lordi sul 2015 e 5,1 milioni di euro a decorrere dal 2016), ai fini della verifica della loro effettiva conseguibilità, appare opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi di quantificazione, con particolare riferimento alla platea del personale di ruolo del MIUR in servizio all'estero oggetto di ridimensionamento rispetto ai limiti previsti a legislazione vigente.

⁵⁶ Legge n. 135/2012, nel testo della RT .

Articolo 27, comma 4 – Editoria all'estero

La norma dispone, a decorrere dal 1 gennaio 2015, il trasferimento con le relative risorse finanziarie ridotte di 3 milioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle attività connesse alla diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane, con attività di servizi esteri, e straniere, già svolte dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Riduzione risorse attività per editoria all'estero	3	3	3	3	3	3	3	3	3

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 28, comma 1 - Scuola per l'Europa di Parma

La norma riduce di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2015 la spesa autorizzata per il funzionamento della scuola per l'Europa di Parma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Scuola per l'Europa di Parma	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

La relazione tecnica premette che il disegno di legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2015 prevede uno stanziamento complessivo in conto competenza, sul capitolo destinato al finanziamento della Scuola per l'Europa di Parma, di euro 9.562.000. In merito alla riduzione di euro 200.000 euro a decorrere dal 2015, rappresenta che la quota della risorsa utilizzata dalla scuola per pagare gli stipendi al proprio personale ammonta a circa 8,1 milioni.

Specifica, quindi, che la riduzione di stanziamento comporta dunque una diminuzione delle disponibilità per acquisto di beni e servizi presso la scuola da euro 1,4 milioni a euro 1,2 milioni. Conclude affermando che alla scuola, che sinora non è stata destinataria d'interventi di razionalizzazione, viene richiesto un incremento di efficienza nell'acquisto di beni e servizi nella misura del 14%.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che la riduzione delle risorse non pregiudichi il regolare funzionamento della Scuola.

Articolo 28, comma 2 – Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi

Normativa vigente: le risorse de Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, istituito dalla L. 440/1997 nello stato di previsione del MIUR, ora confluito nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, sono state in parte destinate (art. 5, L 104/2013) al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica di laboratorio secondo parametri di alta professionalità.

La norma riduce di 30 milioni di euro, a decorrere dall'esercizio 2015, le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge n. 440/1997.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Misure nazionali per l'istruzione scolastica	30	30	30	30	30	30	30	30	30

La relazione tecnica ricorda che la norma prevede la riduzione, per euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2015, dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 400/1997, che a legislazione vigente è destinata alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento

dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea, all'alternanza scuola-lavoro.

La RT specifica che si tratta di risorse la cui specifica finalizzazione, nell'ambito di quelle sopraelencate, è decisa annualmente con decreto del Ministro e afferma che la relativa autorizzazione di spesa non è gravata da obbligazioni giuridiche per gli stanziamenti relativi agli anni 2015 e successivi.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, nel presupposto che la riduzione recata dalla norma non pregiudichi le finalità cui le risorse in questione sono preordinate.

Articolo 28, comma 3 – Acquisizione all'erario di somme giacenti

Normativa vigente: l'art. 1-bis, comma 1, del DL n. 134/2009, dispone il riversamento delle somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La norma dispone che, per l'anno 2015, una quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle somme versate all'entrata dello Stato in base a quanto previsto dall'art. 1-bis, comma 1, del DL n. 134/2009, rimangano acquisite all'erario.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori entrate extratributarie									
Risorse acquisite all'erario	10								

La relazione tecnica ricorda che l'articolo 1-bis del DL 134/2009 prevede che le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, siano versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate alle scuole statali per il loro

funzionamento e che le somme da versare sono individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La RT specifica che sarà possibile versare alle entrate dello Stato, nell'esercizio finanziario 2015, la somma di euro 10.000.000,00 indicata nella misura di *spending review* proposta, a valere su risorse già individuate, assegnate negli scorsi anni per la formazione del personale scolastico ovvero a seguito del riparto dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/97 e per le quali la rendicontazione richiesta alle istituzioni scolastiche ha già rivelato la non attivazione dell'intervento o un grado di realizzazione ridotto.

La RT evidenzia che si tratta di risorse diverse da quelle di cui all'articolo 7, comma 39, del DL 95/2012⁵⁷.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 28, comma 4 – Riduzione degli esoneri per i coordinatori dei progetti di avviamento all'attività sportiva

La norma, con una novella all'art. 307 del d.lgs. n. 297/1994⁵⁸, stabilisce nella misura di un solo dirigente o di un solo docente di educazione fisica per ciascun ufficio scolastico regionale, la possibilità di esonero dall'insegnamento per il coordinamento dei progetti di avviamento all'attività sportiva.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Riduzione esoneri	1	3,1	3,1	1	3,1	3,1	1	3,1	3,1
Minori entrate									
Oneri riflessi				0,5	1,5	1,5	0,5	1,5	1,5

La relazione tecnica specifica che la norma si propone di limitare gli esoneri totali dall'insegnamento per i coordinatori dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, oggi previsti dall'articolo 307 del Testo Unico sulla scuola, ad uno per

⁵⁷ L'art. 7, comma 39, del DL 95/2012 dispone che le contabilità speciali scolastiche non siano più alimentate dal 1° gennaio 2013 e siano soppresse dal 2016. Le somme disponibili saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la restante parte sarà versata nel 2016.

⁵⁸ T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

regione mentre, a legislazione vigente, ne è previsto uno per provincia. Afferma che attualmente i coordinatori sono 108 docenti di educazione fisica, dei quali novanta presso gli Uffici scolastici territoriali e diciotto presso gli altrettanti Uffici scolastici regionali.

La limitazione disposta dalla norma di un docente per ogni regione, consentirebbe una riduzione di spesa pari a quella sostenuta per 90 supplenti annuali di educazione fisica nella scuola secondaria. La spesa annua al lordo degli oneri riflessi, dell'IVC e dell'IRAP per un supplente annuale di educazione fisica nella scuola secondaria, di primo o di secondo grado, è pari a euro 34.400,44.

La RT conclude affermando che, in virtù della disposizione, si otterrà un risparmio lordo, per il bilancio del MIUR a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, pari a euro 3.096.039,60. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 28, comma 5 – Riduzione degli esoneri per docenti collaboratori di dirigenti scolastici

Normativa vigente: l'art. 459 del d.lgs. 297/1994 prevede la possibilità per i docenti di essere esonerati totalmente o parzialmente dall'insegnamento nel caso in cui svolgano funzioni di collaboratore del dirigente scolastico quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi, quando si tratti di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione ovvero negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate.

La norma dispone l'abrogazione dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297/1994 (T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Riduzione esoneri	34,3	102,8	102,8	34,3	102,8	102,8	34,3	102,8	102,8
Minori entrate									
Oneri riflessi				16,6	49,8	49,8	16,6	49,8	49,8

La relazione tecnica ricorda che la norma abroga l'articolo del Testo Unico sulla scuola che prevede la possibilità per i professori collaboratori dei dirigenti scolastici di ottenere l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento. La RT specifica che nell'anno scolastico 2014/2015 l'esonero completo interessa 3 circoli didattici con almeno 80 classi, 1.119 istituti comprensivi e 469 scuole secondarie di secondo grado con almeno 55 classi. Il semiesonero interessa 2.056 istituti comprensivi e 1.049 scuole secondarie di secondo grado con un numero di classi pari ad almeno 40 ma inferiore a 55.

Considerando che lo "stipendio lordo Stato" di un supplente annuale, compresa anche l'IVC, è pari ad euro 31.909,92 nella scuola dell'infanzia e primaria e ad euro 34.400,44 nella scuola secondaria di secondo grado e considerando prudenzialmente che in ciascuna istituzione l'esonero sia correntemente assegnato ad un professore con la qualifica inferiore tra quelle tipiche della relativa tipologia di scuola, la relazione tecnica ricava che la norma comporterà un risparmio lordo per le finanze pubbliche pari ad euro:

$$3 \times 31.909,92 + 1.119 \times 31.909,92 + 469 \times 34.400,44 + 2.056/2 \times 31.909,92 + 1.049/2 \times 34.400,44$$

Cioè, 102.783.165,14 euro lordo Stato a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare tenuto conto che i calcoli riportati dalla relazione tecnica appaiono corretti sulla base dei dati esposti nella stessa RT.

Articolo 28, commi 6 e 7 – Riduzione di comandi e distacchi del personale scolastico

Normativa vigente: l'art. 26, comma 8, della legge n. 447/1998⁵⁹ dispone la possibilità di distacco di un massimo di 150 unità di docenti e dirigenti scolastici presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, di un massimo di 100 unità di docenti e dirigenti scolastici presso specifici enti ed associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale e di un massimo di 50 unità di docenti e dirigenti scolastici presso le associazioni professionali del personale direttivo e docente o istituzioni di formazione e ricerca educativa e didattica.

La norma vieta il distacco o il comando del personale scolastico presso le pubbliche amministrazioni ad eccezione delle 150 unità di personale collocate presso l'amministrazione centrale e periferica come previsto dall'art. 26, comma 8, primo periodo, della legge n. 447/1998.

⁵⁹ "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Rientro del personale comandato	13,7	41	41	13,7	41	41	13,7	41	41
Minori entrate									
Oneri riflessi				6,6	19,9	19,9	6,6	19,9	19,9

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della disposizione, afferma che la stessa non comporta modifiche all'attuale regime dei comandi del personale scolastico previsto da disposizioni attuative di obblighi europei o internazionali. Con riferimento alle unità di personale che rientreranno in servizio presso gli istituti scolastici, la relazione specifica che si tratta di circa 2.500 unità di personale oltre i dirigenti scolastici. Di questi, 1.371 sono utilizzati presso gli Uffici Scolastici Regionali. Si tratta per lo più di docenti, anche se vi sono 110 ATA.

La RT evidenzia che ad oggi il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non riceve rimborsi da parte di alcun ente in funzione del personale comandato/distaccato/fuori ruolo/utilizzato, pur continuando a pagare lo stipendio del personale predetto e quello dei relativi supplenti.

La RT ipotizza, in attesa di una ricognizione puntuale della distribuzione tra le qualifiche, per la stima dei risparmi conseguenti al venir meno dei supplenti, una minore spesa conseguente unicamente al rientro a scuole del personale utilizzato presso il ministero stesso. Considerando in via prudenziale un risparmio medio di euro 30.000 "lordo Stato" l'anno (lo stipendio minimo di un docente supplente annuale è pari ad euro 31.909,92 l'anno), si ricava che il risparmio complessivo è pari ad euro 41 milioni per ciascun anno scolastico dal 2015/2016 in poi. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il carattere prudenziale della stima dei risparmi scontati nel prospetto riepilogativo; ai fini di una verifica di tale stima andrebbero tuttavia acquisiti i dati alla base della stessa. Sembrerebbe infatti che questa sia stata effettuata considerando lo stipendio medio di 30.000 euro rapportato alle 1371 unità di personale comandate presso gli Uffici Scolastici Regionali anziché alle unità che effettivamente rientrerebbero in servizio di cui non viene fornito né

il numero preciso, né la qualifica. Su tali aspetti si ritiene necessario acquisire maggiori dettagli.

Articolo 28, comma 8 – Supplenze brevi del personale ATA

La norma stabilisce, a decorrere dal 1° settembre 2015, il divieto per i dirigenti scolastici di conferire supplenze brevi per il personale ATA per i primi sette giorni di assenza. Dispone che la sostituzione avvenga mediante attribuzione al personale in servizio di ore eccedenti alla cui remunerazione devono prioritariamente essere destinate le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Supplenze brevi personale ATA	21,3	64	64	21,3	64	64	21,3	64	64
Minori entrate									
Oneri riflessi				10	31	31	10	31	31

La relazione tecnica riassume così le misure recate dalla norma:

- abrogazione dell'istituto della supplenza breve a copertura delle assenze degli assistenti amministrativi, fatta eccezione per le scuole il cui organico abbia uno o due posti. La misura intende estendere anche al personale amministrativo della scuola lo stesso regime, in materia di sostituzioni per assenza, in essere per i restanti comparti del pubblico impiego;
- abrogazione dell'istituto della supplenza breve a copertura delle assenze degli assistenti tecnici, che saranno sostituiti nelle loro funzioni, per il periodo dell'assenza, dai colleghi rimasti in servizio. In caso di effettiva indisponibilità di colleghi che possano supplire all'assenza, le funzioni potranno essere, per il periodo strettamente necessario, assicurate dall'insegnante tecnico-pratico o, in assenza anche di questi, dal docente di teoria;
- previsione che per i primi sette giorni di assenza, i collaboratori scolastici siano sostituiti mediante ore straordinarie in capo ai colleghi rimasti in servizio, da remunerare a carico del fondo del Miglioramento dell'Offerta Formativa assegnato alla relativa istituzione scolastica.

Circa l'impatto della norma sulle segreterie amministrative, la relazione tecnica fa presente che in tutti gli altri comparti del pubblico impiego non si provvede alla

sostituzione del personale amministrativo in caso di assenza. Sottolinea che si è comunque ritenuto di dover mantenere la possibilità della sostituzione per le scuole di minori dimensioni e in particolare per quelle con uno o due posti, ove l'assenza temporanea di un assistente amministrativo rischierebbe di gravare eccessivamente sul DSGA e sul collega (ove presente) rimasto in servizio.

Per la stima dei risparmi, la RT specifica che si sono utilizzati i dati dei contratti di lavoro dipendente sottoscritti dalle istituzioni scolastiche statali con supplenti brevi e saltuari nel corso del 2013 – fatta eccezione per quelli sino alla nomina degli aventi diritto e per quelli disposti ai sensi del DL 147/2007.

Si tratta di 1.057.795 contratti, riferiti a tutti i gradi e ordini di scuola e a tutte le qualifiche contrattuali.

Con riferimento all'intervento previsto, la RT fornisce i seguenti dati:

- l'ammontare impegnato per i contratti stipulati nei confronti degli assistenti amministrativi e tecnici supplenti brevi presso le scuole con almeno 3 posti in organico di diritto di assistente amministrativo è pari ad euro 35.044.268,36 lordo Stato. Dai dati non è possibile distinguere i contratti degli assistenti amministrativi da quelli relativi agli assistenti tecnici. Il dato potrebbe quindi essere sottostimato, poiché non sono stati presi in considerazione i contratti per gli assistenti tecnici nelle scuole con meno di tre posti di assistente amministrativo in organico;
- l'ammontare impegnato per i contratti di durata pari od inferiore a 7 giorni stipulati con collaboratori scolastici supplenti brevi è pari ad euro 32.637.359,51.

La RT rappresenta che la somma corrisponde a quella massima che occorrerà spendere, a seguito dell'entrata in vigore della norma proposta, per l'attribuzione di ore eccedenti (straordinario) ai colleghi rimasti in servizio. Tenuto conto dell'esigenza di remunerare il sopra indicato impegno aggiuntivo dei collaboratori scolastici, oltre che quello normalmente remunerato ai docenti, la RT ricorda che la norma destina le risorse del fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) prioritariamente alle ore eccedenti.

Ricorda che il MOF a legislazione vigente ammonta a circa euro 689 milioni in ragione d'anno, quasi tutti oggi utilizzati per il finanziamento di progetti di ampliamento dell'offerta formativa decisi annualmente dalle scuole. Afferma che il MOF è più che capiente rispetto alla nuova spesa posta a suo carico e che va considerato che l'attuazione del piano "la buona scuola" consentirà di incrementare l'offerta formativa, anche oltre i livelli oggi assicurati dal MOF, senza gravare su quest'ultimo.

La RT conclude affermando che la norma avrebbe potuto garantire nel 2013 risparmi di spesa pari a euro 67.681.627,87 lordo Stato, se fosse entrata in vigore entro l'inizio dell'anno scolastico 2013/2014 e, in merito agli effetti sui saldi di finanza pubblica della norma in esame, stima prudenzialmente un risparmio

lordo pari a euro 64 milioni a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei dati contenuti nella RT per la quantificazione dei risparmi che vengono scontati sui saldi. Tuttavia, si reputano necessari alcuni chiarimenti in merito al contenimento della spesa per le supplenze entro i limiti indicati come risparmi. In particolare, sarebbe utile appurare se gli istituti scolastici, pur non dovendo procedere direttamente al pagamento delle supplenze brevi, siano comunque tenuti a contenerle entro un determinato limite di spesa, che la norma in esame non contiene. E' noto, infatti, che già attualmente le assenze brevi sono coperte in buona misura da parte del personale in servizio, senza ricorrere ad una supplenza.

Si osserva, inoltre, che, destinando una parte del risorse del MOF al pagamento di supplenze, potrebbero risultare comunque compromesse le attività che le medesime risorse dovrebbero garantire, specialmente laddove le spese per il pagamento di ore di straordinario al personale chiamato in sostituzione dovessero essere di ammontare superiore alla cifra riportata dalla RT relativamente alla spesa per il pagamento delle supplenze brevi.

Infine, per quanto concerne la sostituzione di collaboratori scolastici, appare utile una conferma che le sostituzioni da parte dei colleghi non si configurino come ore di straordinario, considerando che tale sostituzione potrebbe avvenire nel corso del normale orario di lavoro e non oltre.

Nel caso in cui invece, la sostituzione avvenisse mediante ricorso ad ore di straordinario, quindi eccedenti il normale orario di lavoro, queste dovrebbero avere un costo maggiore rispetto al costo delle supplenze sulla base del quale è stato calcolato il risparmio.

Articolo 28, comma 9 – Supplenze brevi del personale docente

La norma stabilisce, a decorrere dal 1° settembre 2015, il divieto per i dirigenti scolastici di conferire supplenze brevi per il personale docente per il primo giorno di assenza.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Supplenze brevi personale docente	45	135	135	45	135	135	45	135	135
Minori entrate									
Oneri riflessi				21,8	65,5	65,5	21,8	65,5	65,5

La relazione tecnica specifica che, con decorrenza 1° settembre 2015, non si sostituiranno più con supplenti brevi e saltuari i docenti che si assentino dal servizio, per il primo giorno di assenza. Sottolinea che peraltro non sempre è possibile che i supplenti brevi nominati riescano a prendere servizio sin dalla prima ora del primo giorno, per evidenti ragioni logistiche, pur essendo comunque pagati per intero purché prendano servizio entro la giornata. Alla sostituzione si provvederà mediante l'utilizzo dell'organico funzionale e di rete che sarà realizzato con l'attuazione del piano "la buona scuola". La RT fa presente che, come previsto dallo stesso piano, si potrà provvedere alle sostituzioni anche mediante il ricorso ad eventuali strumenti quali una "banca delle ore". Ciò consentirà una maggiore efficacia, grazie all'immediata reperibilità di docenti, che potrebbero già conoscere gli alunni interessati, pronti a sostituire i colleghi assenti.

La relazione tecnica spiega che per la stima dei risparmi si sono utilizzati i dati dei contratti di lavoro dipendente sottoscritti dalle istituzioni scolastiche statali con supplenti brevi e saltuari nel corso del 2013 – fatta eccezione per quelli nominati sino alla nomina degli aventi diritto e per quelli disposti ai sensi del DL 147/2007. Si tratta di 1.057.795 contratti, riferiti a tutti i gradi e ordini di scuola e a tutte le qualifiche contrattuali.

Con riferimento all'intervento previsto, si riscontra che l'ammontare impegnato per il primo giorno di durata di tutti i contratti di supplenza breve stipulati con docenti è stato pari, nel 2013, a euro 143.107.240,97, dei quali euro 113.348.596,67 relativi alla scuola dell'infanzia e primaria. Al fine di pervenire a previsioni prudenziali circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica della norma in esame, si stima un risparmio lordo pari a euro 135 milioni a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare tenuto conto che la stima dei risparmi è stata prudenzialmente calcolata al di sotto della spesa sostenuta nel 2013 per il primo giorno di supplenza, nell'ambito delle supplenze brevi.

Articolo 28, commi 10-12 – Riduzione della spesa per il personale ATA

La norma:

- demanda ad un decreto interministeriale la revisione dei criteri e dei parametri per la ridefinizione della pianta organica del personale ATA, da ridurre, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, di un numero di posti pari a 2.020 unità con una riduzione della spesa di personale pari a 50,7 milioni annui (comma 10);
- autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 10 (comma 11);
- prevede una clausola di salvaguardia finalizzata a garantire il conseguimento delle economie lorde di spesa pari a 16,9 milioni di euro nel 2015 e 50,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 e stabilisce che quota parte delle riduzioni di spesa relative all'anno 2015, pari a 10 milioni di euro sia utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 11 (comma 12).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Riduzione organico ATA	16,9	50,7	50,7	16,9	50,7	50,7	16,9	50,7	50,7
Minori entrate									
Oneri riflessi				8,2	24,6	24,6	8,2	24,6	24,6
Maggiori spese correnti									
Digitalizzazione procedimenti amministrativi	10			10			10		

La relazione tecnica ricorda che la norma, provvista di adeguata clausola di salvaguardia, prevede la modifica dei criteri alla base della determinazione dell'organico di diritto del personale ATA per le istituzioni scolastiche statali.

Specifica che tale modifica è resa possibile tenuto conto dell'incremento, nel corso degli anni, dell'efficienza di numerosi procedimenti amministrativi che interessano o interessavano le segreterie scolastiche, talvolta eliminandoli completamente (e.g. il pagamento della TARSU e delle visite fiscali, la liquidazione delle spettanze ai supplenti brevi e saltuari), talaltra introducendo procedimenti automatizzati che hanno semplificato il lavoro quotidiano (e.g.

Ordinativo Informatico Locale, sistema informativo per la gestione degli inventari).

La RT fa presente che in sede di predisposizione del decreto interministeriale previsto dalla norma si provvederà, con la relativa relazione tecnica, a dare compiuta dimostrazione dell'adeguatezza delle misure rispetto alla finalità di contenimento della spesa per euro 50,7 milioni lordo Stato a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. La RT, sostiene che il risultato finanziario indicato potrebbe essere raggiunto mediante una riduzione dei posti inferiore al 50% di quelli vacanti e disponibili a settembre 2015, cioè di **923** posti di assistente amministrativo, di **819** posti di collaboratore scolastico e di **275** posti di assistente tecnico. Considerato che lo stipendio lordo Stato di supplenti annuali delle qualifiche elencate è rispettivamente pari ad euro 26.288,13 annui, euro 23.481,74 annui e euro 26.288,13 annui, la RT prevede una riduzione di spesa pari a:

$923 \times 26.288,13 + 819 \times 23.481,74 + 275 \times 26.288,13$ cioè euro 50.724.724,80 lordo amministrazione, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

Con riferimento al comma 11, la RT ribadisce che la norma autorizza la spesa di euro 10 milioni l'anno 2015 per il completamento delle attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia, l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni ed il personale dipendente.

In merito al comma 12, la RT ripete che alla copertura dell'onere derivante dal comma 11 si provvede mediante quota del risparmio derivante dalle riduzioni di spesa di cui al comma 10.

***In merito ai profili di quantificazione** non si hanno rilievi da formulare. Si richiede tuttavia una precisazione in relazione al numero di unità di personale che si preveda cessino dal servizio al 1° settembre 2015 tenuto conto che, secondo le indicazioni della relazione tecnica, tale numero sembrerebbe attestarsi attorno alle 4000 unità mentre i risparmi sono stati calcolati su un numero di cessazioni pari a 2017.*

Articolo 28, comma 13 – Rimborso spese per accertamenti medico-legali sostenute da università e AFAM

La norma riduce di 700.000 euro annui a decorrere dal 2015 lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, utilizzato per assegnare alle Università e agli istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica le risorse per gli accertamenti medico-legali.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Riduzione rimborsi	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

La relazione tecnica afferma che, avuto riguardo al livello di spesa atteso, lo stanziamento residuo risulterà sufficiente, a decorrere dal 2015, per la copertura del fabbisogno.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 28, comma 14 – Scuola Jean Monnet

La norma dispone l'abrogazione dell'art. 1, comma 278, della legge n. 311/2004 che autorizza una spesa di 2 milioni per la formazione europea Jean Monnet a decorrere dal 2005 e la soppressione dell'art. 11-quaterdecies, comma 3, secondo periodo, del DL n. 203/2005 che autorizza per la scuola l'ulteriore spesa di 1,5 milioni a decorrere dal 2006.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Scuola Jean Monnet	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

La relazione tecnica afferma che l'università, nell'ambito del proprio autonomo bilancio, potrà comunque proseguire il supporto alla scuola di ateneo.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che il prospetto riepilogativo reca effetti di minore spesa per 3,3 milioni di euro annui, mentre le due disposizioni abrogate dal comma in esame autorizzano una spesa per complessivi 3,5 milioni di euro annui. In proposito appaiono necessari chiarimenti. Andrebbe inoltre dimostrato che la riduzione di risorse recata dalla norma non pregiudichi l'equilibrio finanziario dell'ateneo. Sui due aspetti sarebbero necessari chiarimenti da parte del Governo.

Articolo 28, comma 16 – Riduzione risorse del FFO

La norma dispone la riduzione delle risorse del Fondo di finanziamento ordinario delle università statali destinate all'acquisto di beni e servizi per 34 milioni di euro nel 2015 e 32 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Riduzione FFO	34	32	32	34	32	32	34	32	32

La relazione tecnica specifica che la disposizione in questione dispone la riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, in una misura pari all'incremento di efficienza atteso nell'acquisto dei beni e dei servizi da parte delle Università. Detto incremento di efficienza potrà essere raggiunto, nel rispetto dell'autonomia delle università, mediante l'adozione e l'intensificazione di misure simili nella natura e scopo a quelle introdotte con l'articolo 6 del DL 78/2010 ovvero mediante un maggior ricorso a strumenti di acquisizione avanzati quali quelli offerti dalle centrali di acquisto. Afferma che con decreto del Ministro saranno comunque dati indirizzi applicativi alle università.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare, nel presupposto che l'incremento di efficienza atteso, come prospettato dalla relazione tecnica, possa effettivamente compensare la sottrazione di risorse al Fondo.

Articolo 28, comma 17 – Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA)

La norma prevede l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015 della somma di 140 milioni di euro, giacente sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Intesa San Paolo e relativa alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata. Dispone inoltre che eventuali ulteriori disponibilità che fossero accertate confluirebbero sul FFO.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori entrate ext									
Versamento risorse FSRA	140			140			140		

La relazione tecnica ricorda preliminarmente che l'articolo 18 comma 8-sexies del DL n. 69/2013 prevede che le somme giacenti presso il conto corrente acceso presso Intesa San Paolo e destinate al piano stralcio del Fondo Speciale di Ricerca Applicata siano versate alle entrate dello Stato e riassegnate al FFO, detratti 150 milioni destinati dalle medesima norma all'edilizia scolastica nonché quanto occorrente per la chiusura del piano stralcio medesimo.

Si stima che alla chiusura del piano stralcio e detratti i 150 milioni destinati all'edilizia scolastica, rimarranno disponibili almeno 140 milioni di euro.

La disposizione, pertanto, prevede l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015 della predetta somma di 140 milioni di euro, fermo restando che eventuali ulteriori disponibilità che fossero accertate confluirebbero sul FFO.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la disposizione di cui all'art. 18, comma 8-sexies, del DL n. 69/2013, nel prevedere il versamento all'entrata, entro il 31 gennaio 2014, di 150 milioni di euro giacenti sul conto corrente bancario relativo alla gestione stralcio del FSRA per destinarli all'edilizia scolastica, dispone altresì che le ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali. Andrebbe pertanto confermato che su tale conto esista una giacenza di 140 milioni di euro, in proposito andrebbe comunque chiarito perché tale giacenza residuale al riversamento all'entrata effettuato al 31 gennaio 2014, non sia stata destinata al FFO come previsto dall'articolo 18, comma 8-sexies, del DL 69/2013. Peraltro, il provvedimento che reca l'autorizzazione di spesa in favore del FSRA risulta soppresso e, quindi, il Fondo potrebbe non essere stato ulteriormente alimentato nel corso del corrente anno.

Su tali aspetti sono necessari chiarimenti da parte del Governo.

Articolo 28, comma 18 – Riduzione di risorse AFAM

La norma riduce di un milione di euro per l'anno 2015 le risorse destinate al funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stabilendo che le specifiche riduzioni, da effettuare in sede di riparto di annuale delle risorse, siano applicate alle istituzioni con più elevato fondo di cassa

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Riduzione risorse AFAM	1			1			1		

La relazione tecnica precisa che la disponibilità presso alcuni enti AFAM di fondi cassa consente, per il solo esercizio 2015, di ridurre di un milione l'ammontare delle risorse destinate agli stessi enti per il loro funzionamento amministrativo e didattico, senza conseguenze sulle attività istituzionali

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 28, comma 19 – Riduzione compensi per incarichi presso le AFAM

La norma stabilisce che gli incarichi, anche già conferiti, di presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, siano a titolo onorifico a decorrere dal 1° gennaio 2015 e che agli stessi non è dovuto alcun compenso, al di fuori dei rimborsi per le spese sostenute. Dispone inoltre la riduzione dei compensi e delle indennità spettanti al direttore ed ai componenti dei consigli di amministrazione delle suddette istituzioni, da rideterminare con decreto interministeriale, in misura tale da garantire risparmi di spesa, inclusivi di quelli derivanti da quanto stabilito per i presidenti, pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Razionalizzazione compensi AFAM	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Minori entrate									
Effetti riflessi				0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

La relazione tecnica afferma che la previsione che l'incarico di Presidente presso gli 80 enti AFAM sia onorifica consentirà di risparmiare in media 14.000 euro per presidente, cioè 1.120.000 euro, e che la riduzione dell'indennità riconosciuta ai direttori didattici e dei compensi ai componenti dei Consigli d'Amministrazione dovrà essere tale da assicurare un ulteriore risparmio pari ad euro 330.000 annui.

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la riduzione dei compensi viene demandata ad un successivo decreto ministeriale mentre i relativi effetti di risparmio vengono scontati immediatamente sui saldi di finanza pubblica. Andrebbe quindi acquisita una conferma da parte del Governo che i risparmi previsti nel primo anno siano interamente conseguibili nello stesso.

Articolo 28, comma 20 – Riduzione dei compensi dei componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca

La norma demanda ad un decreto interministeriale la rideterminazione dei compensi ai componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca tale da consentire il conseguimento di risparmi lordi di spesa pari a 916.000 euro nell'anno 2015 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Riduzione compensi CDA enti di ricerca	0,9	1	1	0,9	1	1	0,9	1	1
Minori entrate									
Oneri riflessi				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

La relazione tecnica specifica che la disposizione prevede di razionalizzare e uniformare i compensi ai componenti degli organi degli Enti pubblici di ricerca finanziati a valere sul FOE, in maniera da realizzare risparmi di spesa pari a 1 milione l'anno. Poiché il decreto del Ministro che ridetermina i compensi sarà adottato entro il 1° febbraio, nel 2015 la riduzione di spesa ammonterà a 11/12mi del valore di regime, cioè 916 mila euro

In merito ai profili di quantificazione si osserva la riduzione dei compensi viene demandata ad un successivo decreto ministeriale mentre i relativi effetti di risparmio vengono scontati immediatamente sui saldi di finanza pubblica. Andrebbe quindi acquisita una conferma da parte del Governo che i risparmi previsti nel primo anno siano interamente conseguibili nello stesso.

Articolo 28, comma 21 – Riduzione risorse del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca

La norma riduce di 42 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese in conto capitale									
Riduzione FOE	42	42	42	42	42	42	42	42	42

La relazione tecnica sottolinea che con la norma in esame si riduce il Fondo ordinario per gli enti di ricerca, in una misura pari all'incremento di efficienza atteso nell'acquisto dei beni e dei servizi da parte degli enti stessi. Detto incremento di efficienza potrà essere raggiunto, nel rispetto dell'autonomia degli enti, mediante l'adozione e l'intensificazione di misure simili nella natura e scopo a quelle introdotte con l'articolo 6 del DL 78/2010 ovvero mediante un maggior ricorso a strumenti di acquisizione avanzati quali quelli offerti dalle centrali di acquisto. Il Ministro, con proprio decreto, darà indirizzi attuativi, nel rispetto dell'autonomia degli enti.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 28, comma 22 – Riduzione del personale di diretta collaborazione presso il MIUR

La norma fissa in 190 il numero di unità di personale di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a decorrere dal 1° gennaio 2015 e riduce di 222.000 euro gli stanziamenti dei capitoli concernenti le competenze accessorie agli addetti al Gabinetto.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Riduzione numero funzionari MIUR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Minori entrate									
Oneri riflessi				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

La relazione tecnica evidenzia che, a legislazione vigente, nel 2015 il contingente di personale di diretta collaborazione, incluso l'OIV, sarà pari a 220 unità e il fondo per la corresponsione delle indennità accessorie al relativo personale ammonterà a euro 1.227.420,00 al lordo dipendente, cioè euro 1.628.786,34 al lordo Stato. La proposta riduzione a 190 unità del contingente di personale di diretta collaborazione corrisponde ad una riduzione del 13,63%, cioè ad una riduzione del fondo pari ad euro 222.107 lordo Stato.

In merito ai profili di quantificazione, pur tenendo conto che la disposizione ha finalità di risparmio, si ritiene opportuno che vengano forniti elementi di dettaglio alla base della riduzione di 222.000 euro degli stanziamenti relativi alle competenze accessorie del personale in questione. In particolare, andrebbe specificato se la riduzione operata si basa su una riduzione delle indennità singolarmente percepite, ovvero se viene ridotto e, quindi, in quale misura, il contingente di personale di diretta collaborazione.

Articolo 28, commi 28 e 29 – Assunzione di ricercatori

Le norme prevedono, a decorrere dall'anno 2015, la possibilità per gli atenei che rispettino determinate condizioni di equilibrio finanziario di derogare ai limiti

assunzionali previsti dall'art. 66, comma 13-*bis*, del DL 112/2008⁶⁰. In aggiunta alle facoltà già prevista nella norma citata si consente l'assunzione di ricercatori a tempo determinato⁶¹ utilizzando tutte le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori a tempo determinato, già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma 28);

Le norme, inoltre, fissano nuovi parametri sui quali basare il rapporto tra il numero dei ricercatori e quello dei professori che possono essere assunti, nei limiti delle risorse disponibili, dagli atenei (comma 29).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica, con riferimento al comma 28, specifica che la norma prevede la possibilità di sostituire, senza gravare sui punti organico, il 100% dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già assunti a valere sui punti organico con riferimento alle sole Università che presentano un indicatore delle spese di personale inferiore all'80% sul totale delle entrate. Tale possibilità consisterebbe nella mera sostituzione, alla scadenza dei relativi rapporti, di personale assunto a tempo determinato a valere su cessazioni di personale a tempo indeterminato.

La RT precisa che tale previsione non cambia la modalità di calcolo del rapporto delle spese di personale in cui rimarrebbero inclusi i costi dei ricercatori a tempo determinato sia della tipologia a), sia della tipologia b) dell'articolo 24 della legge 240/2010, ma si pone l'obiettivo di favorire l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ferma restando la compatibilità finanziaria dei relativi oneri, mantenendo invece tali figure completamente nell'ambito delle limitazioni al turn over per le università con indicatori di bilancio non adeguati.

La RT afferma che i conseguenti riflessi sulle facoltà assunzionali riguardano unicamente soggetti assunti con contratto a tempo determinato non convertibile a tempo indeterminato e pertanto la norma non comporta incrementi di spesa permanenti. La facoltà in questione è attribuita alle sole Università con bilanci tali da consentire la copertura temporanea della maggiore spesa. Non prevedendosi, inoltre, un contestuale incremento del FFO, la maggiore spesa di personale potrà avvenire unicamente con una contestuale riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi da parte delle Università interessate. Tale incentivo, secondo la RT, andrebbe altresì a stimolare il perseguimento di politiche di bilancio virtuose in tutto il sistema universitario

Con riferimento al comma 29, la RT specifica che la norma, sopprimendo il riferimento esclusivo ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24,

⁶⁰ "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

⁶¹ di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della legge n. 240/2010

comma 3, lettera b), previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, consente di rendere più flessibile, nell'ambito della programmazione di ateneo, la modalità di calcolo del rapporto 1:1 tra assunzione dei professori ordinari e quella dei ricercatori a tempo determinato. In questo modo al denominatore di tale rapporto sarebbero conteggiati oltre ai ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/10, anche i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/10 che fino ad oggi erano esclusi. Si persegue in questo modo un indirizzo di maggiore flessibilità mantenendo invariati i vincoli assunzionali.

***In merito ai profili di quantificazione** non si hanno osservazioni da formulare preso atto, come affermato anche dalla RT, che l'eventuale maggiore spesa per assunzioni di ricercatori a tempo determinato deve avvenire mantenendo inalterato l'equilibrio finanziario (comma 28) e i vincoli assunzionali (comma 29) delle singole università.*

Articolo 28, comma 30 – Cumulo di risorse per le assunzioni nelle università

Normativa vigente: l'art. 3, comma 3, secondo periodo, del DL n. 90/2014 consente, a decorrere dall'anno 2014, alle amministrazioni dello Stato (con esclusione delle università e del comparto scuola) il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

La norma - a decorrere dall'anno 2014 – consente, anche alle università che non hanno utilizzato integralmente le risorse rese disponibili dalle cessazioni in termini di punti organico per le assunzioni, di cumulare le disponibilità residue nell'arco temporale di tre anni, nel rispetto delle programmazioni del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione consente agli atenei di esercitare la propria facoltà assunzionale, in questi ultimi tempi condizionata dai ritardi dell'abilitazione scientifica nazionale, e di perseguire realmente una programmazione triennale del reclutamento. Evidenzia inoltre che tale facoltà potrà evitare richieste di interventi di proroga dei termini di utilizzo dei punti organico resi disponibili dalle cessazioni dell'anno precedente.

La RT afferma che la norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica, poiché lascia invariate la facoltà assunzionali fruibili dalle università, limitandosi a renderne più semplice la fruizione

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 29 – Riduzione stanziamento Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro

La norma dispone che, a decorrere dal 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 124/1994 (Ratifica della Convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992) sia ridotta di 1 milione di euro.

Si presume che si intenda fare riferimento ad una riduzione di 1 milione di euro all'anno.

Il prospetto riepilogativo, come più approfonditamente dettagliato dall'Allegato A3, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Spese Convenzione biodiversità di Rio de Janeiro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma riduce un'autorizzazione di spesa connessa all'attuazione di un accordo internazionale. Appare pertanto necessario acquisire dal Governo i dati e gli elementi posti alla base della riduzione prevista, anche al fine di confermare che il residuo stanziamento risulti congruo per dare esecuzione agli adempimenti richiesti dalla Convenzione sulla biodiversità.

La relazione illustrativa specifica che il capitolo interessato è il 1617 (piano di gestione 3) del Ministero dell'ambiente. Da interrogazione sulla banca dati della RGS risulta uno stanziamento annuo di circa 3,95 milioni di euro nel triennio 2014-2016.

Articolo 30, comma 1 – Contributo a imprese armatoriali

La norma prevede la soppressione del contributo ventennale pari a 5 milioni a decorrere dal 2014, di cui all'art. 1, comma 38, secondo periodo della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), finalizzato alla prosecuzione degli interventi in favore degli investimenti delle imprese marittime.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	5	5	5	5	5	5	5	5	5

La relazione tecnica afferma che il comma 38, secondo periodo, dell'articolo 1 della Legge di stabilità n. 147 del 2013 prevede, per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013, un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. La Commissione Europea ha dichiarato inammissibile detto contributo ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C3 64/06, per cui non più erogabile.

Di conseguenza si dispone la soppressione dell'autorizzazione di spesa.

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno, in via preliminare, che venga fornito un chiarimento in merito al contenuto della disposizione che si intende abrogare. La norma, infatti richiama il secondo periodo del comma 38 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, il quale si riferisce agli investimenti delle imprese marittime. La RT invece fa riferimento al contributo per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013, disposto dal terzo periodo del medesimo comma 38. Tenuto conto che la stessa RT giustifica la soppressione del contributo in esame alla luce di una dichiarazione di inammissibilità della Commissione europea, appare opportuno che venga fornito il suddetto chiarimento.

Con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica, si osserva, inoltre, che ad entrambe le tipologie di contributi (di cui al 2° e al 3° periodo del comma 38 dell'art. 1 della legge n. 147/2013) furono ascritti effetti⁶² in termini di fabbisogno e di indebitamento diversi da quelli evidenziati sul SNF, mentre il prospetto allegato alla norma in esame ascrive alla stessa identici effetti sui tre saldi. In proposito appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Articolo 30, comma 2 – Mutui ferrovie in concessione

La norma riduce di 8,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2016 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12, della legge 67/1988. Tale autorizzazione è finalizzata al finanziamento, per capitale e interessi, dei mutui che sono autorizzate a contrarre le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa.

⁶² Pari a 1,5 milioni nell'anno 2015 e rispettivamente 4 milioni per il primo contributo e 6 milioni per il secondo nell'anno 2016, a fronte di 5 mln annui sul SNF.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese in conto capitale	8,9	10	10	8,9	10	10	8,9	10	10

La relazione tecnica afferma che la riduzione proposta riguarda oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui, garantiti dallo Stato, che le ferrovie in concessione e in gestione commissariale governativa sono stati autorizzati a contrarre ai sensi della legge 910/1986 per la realizzazione degli investimenti. La riduzione, per 8,9 milioni di euro per l'anno 2015 e per 10 milioni a decorrere dal 2016, viene proposta in seguito al completamento dei progetti di investimenti già avviati in attuazione della legge 910/1986.

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse in questione, al fine di escludere che la riduzione dell'autorizzazione in esame:

- possa compromettere la realizzazione di programmi già avviati sulle medesime risorse e per i quali siano stati assunti impegni;
- possa determinare eventuali effetti onerosi di carattere indiretto, connessi all'operatività della garanzia statale sui mutui in esame.

Articolo 30, comma 3 – Superstrada Formia

La norma riduce di 3 milioni di euro a decorrere dal 2015 l'autorizzazione di spesa relativa al contributo quindicennale per realizzazione di opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia, di cui al comma 981 dell'art.1 della legge n. 296/2006.

In proposito si rileva che l'autorizzazione di spesa in esame, pari a 5 milioni di euro annui, è già stata ridotta dal comma 62 dell'articolo 1 della legge n.228/2012 in misura pari a 5 milioni per l'anno 2013, 3 milioni per l'anno 2014 e 2 milioni a decorrere dall'anno 2015. La presente riduzione, pertanto, esaurisce le disponibilità dell'autorizzazione di spesa medesima.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese in conto capitale	3	3	3	3	3	3	3	3	3

La relazione tecnica afferma che la riduzione proposta riguarda oneri relativi al contributo quindicennale previsto dall' art. 1, comma 981, della legge n.

296/2006, per il completamento delle opere infrastrutturali della pedemontana di Formia. Con D.I. MIT/MEF n. 299 del 30 dicembre 2008, è stato autorizzato l'utilizzo, da parte dell'ANAS, del contributo con attualizzazione mediante contratto di mutuo. Tuttavia, poiché l'ANAS non ha stipulato alcun mutuo, se ne propone la riduzione per 3 milioni a decorrere dall'anno 2015.

In merito ai profili di quantificazione, al fine di evitare eventuali futuri oneri, andrebbe espressamente escluso che sussistano impegni già assunti o attività già programmate a valere sulle risorse oggetto di riduzione con la norma in esame.

Articolo 30, comma 4 – Area urbana di Reggio Calabria

La norma riduce di 3 milioni di euro a decorrere dal 2015 l'autorizzazione di spesa relativa al contributo straordinario al comune di Reggio Calabria di cui al comma 1 dell'articolo 144 della legge n. 388/2000.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese in conto capitale	3	3	3	1	2	3	1	2	3

La relazione tecnica afferma che la riduzione proposta riguarda oneri relativi al contributo quindicennale previsto dall'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 che prevede un contributo al Comune di Reggio Calabria in base agli stati di avanzamento lavori del programma di recupero urbano. Poiché detto programma dopo aver subito continui e forti rallentamenti risulta bloccato, si dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa per 3 milioni a decorrere dall'anno 2015.

In merito ai profili di quantificazione, al fine di evitare eventuali futuri oneri, andrebbe espressamente escluso che sussistano impegni già assunti o attività già programmate a valere sulle risorse oggetto di riduzione con la norma in esame.

Articolo 30, comma 5 – Riduzione del canone dei concessionari ad ANAS SpA

Normativa vigente. L'articolo 10, comma 3, della legge 537/1993 ha stabilito che gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo,

nella misura dello 0,50 per cento per i primi tre anni e dell'1 per cento per gli anni successivi, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi.

L'articolo 1, comma 1020, della legge 296/2006 ha modificato la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 537/1993, fissandola al 2,4 per cento dei proventi sopra richiamati. La norma ha stabilito inoltre che il 42 per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad ANAS SpA, che lo destina prioritariamente alle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari.

Si ricorda che l'ANAS SpA è inclusa nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto economico consolidato della PA.

La norma riduce dal 42 al 21 per cento la quota delle risorse derivanti dal pagamento del canone annuo da corrispondere direttamente ad ANAS SpA. Quest'ultima, conseguentemente, effettua risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti				24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
Maggiori entrate extratributarie	24,8	24,8	24,8						

La relazione tecnica afferma che sulla base dei dati di bilancio della società ANAS relativi all'anno 2013 la quota di risorse introitata dalla società ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, della legge 296/2006 risulta di 49,6 milioni di euro. La riduzione prevista dalla norma in esame, pari alla metà della percentuale spettante ad ANAS, comporta conseguentemente una diminuzione della quota di ANAS quantificabile in 24,8 milioni di euro. Tale riduzione andrà compensata con i risparmi di spesa che la stessa società è chiamata a realizzare.

Considerato che la quota non assegnata ad ANAS viene introitata dallo Stato⁶³, dalla norma derivano maggiori entrate, per il bilancio dello Stato, per 24,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

In merito ai profili di quantificazione andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la compatibilità delle riduzioni di spesa previste dal testo per ANAS SpA, tenuto conto che in base alla legislazione vigente⁶⁴ la quota dei canoni spettante alla società va destinata "prioritariamente alle sue attività di vigilanza e controllo sui concessionari fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la

⁶³ La RT fa evidentemente riferimento al combinato disposto dell'articolo 1, comma 3, della legge 537/1993 e dell'articolo 1, comma 1020, della legge 296/2006.

⁶⁴ V. articolo 1, comma 1020, della legge 296/2006.

corresponsione di contributi alle concessionarie, secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia”.

Articolo 31, comma 1 – Riduzione spesa Ministeri/Ministero della difesa – Soppressione indennità di trasferimento in Patria

La norma dispone l’abrogazione dell’art. 1, comma 4 della legge n. 86/2001. La disposizione abrogata riconosce al personale impiegato all'estero ai sensi della legge n. 1114/1962 - ovvero i dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri - nonché al personale di cui all’art. 1808, del Codice dell’ordinamento militare (COM) - vale a dire il personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all’estero, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe – il diritto a percepire l’indennità - di cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 86/2001⁶⁵ - pari a 30 diarie di missione in misura intera per i primi 12 mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi 12 mesi.

Il prospetto riepilogativo (Allegato 3A - Riduzione spesa Ministeri) ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Minori entrate tributarie e contributive				3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che tale intervento si pone sullo stesso piano di quanto già previsto dall’art. 4, comma 97, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), per il personale impiegato all’estero presso le rappresentanze diplomatiche, ai sensi dell’art. 1809 del codice dell’ordinamento militare (COM), che aveva disposto l’esclusione dalla corresponsione della citata indennità di trasferimento per il citato personale. La

⁶⁵ Si evidenzia che l’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001, in particolare, attribuisce un’indennità di trasferimento, computata nei termini sopra illustrati, al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza.

RT afferma, infine, che, tenuto conto del numero medio annuo di “rientri in patria”, il presente intervento comporta un risparmio di 7 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dal 2015.

Ad integrazione di quanto rappresentato dalla RT, con riguardo all’art. 4, comma 97 della legge di stabilità 2012, si rammenta che il prospetto riepilogativo allegato alla medesima legge non ascriveva alla norma effetti diretti sui saldi di finanza pubblica in quanto la stessa era considerata attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’art. 10, comma 2, del DL n. 98/2011 e dall’art. 1, comma 1, del DL n. 138/2011 che risultavano già scontate ai fini dei predetti saldi. La relazione tecnica, relativa alla legge di stabilità 2012, sempre con riguardo alla norma in riferimento, precisava che la disposta esclusione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane dalla corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001, avrebbe determinato effetti di risparmio, rilevabili, altresì, solamente a consuntivo, essendo connessi alla verifica del numero dei beneficiari.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma abroga la disposizione (art. 1, comma 4 della legge n. 86/2001) che attribuisce a talune categorie di personale pubblico al termine di un servizio prestato all’estero l’indennità di trasferimento disciplinata, in favore di altre categorie di personale, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001. Sul punto, posto che alla disposizione sono ascritti effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica (7 milioni di euro lordi a decorrere dal 2015), ai fini della verifica della loro effettiva conseguibilità, appare opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi di quantificazione, con particolare riferimento alla platea dei soggetti che, in virtù della norma in esame, non usufruiranno più del regime indennitario in riferimento.*

Articolo 31, comma 2 – Riduzione spesa Ministeri/Ministero della difesa – Impiego personale militare all’estero

Normativa vigente: l’art. 20, terzo comma della legge n. 836/1973 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) prevede che le indennità e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia alla data del movimento e sempreché questo risulti avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

La norma prevede che, ai fini del contenimento delle spese relative al personale militare destinato a ricoprire incarichi all’estero, ove ciò risulti possibile per lo specifico incarico in relazione alle modalità di impiego definite per l’organismo o ente internazionale di destinazione, l’impiego del personale interessato è disposto per un periodo di 4 anni.

Il prospetto riepilogativo (Allegato 3A - Riduzione spesa Ministeri) ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Minori entrate tributarie e contributive				0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

La relazione tecnica afferma che l'intervento è diretto a ridurre le rilevanti spese legate al rimborso spettante al personale trasferito all'estero per il trasporto dei mobili e delle masserizie, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 836/1973, ciò attraverso il prolungamento della permanenza all'estero dell'interessato dagli ordinari attuali tre anni a quattro anni. Tale modifica comporta un rallentamento negli avvicendamenti valutato in circa 330 unità annue, rispetto al volume attuale che si attesta intorno alle 450 unità (mandato su base triennale), con un conseguente diminuzione dei movimenti di circa 120/130 unità. Il risparmio stimato è pari a 1,6 milioni di euro all'anno, riferito a spese di trasporto mobili e masserizie, spese vive di trasferimento, prima sistemazione da e per l'estero.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma sembrerebbe finalizzata - come precisato nella RT - a rallentare il flusso degli avvicendamenti del personale militare impiegato all'estero, prolungandone il periodo di permanenza da tre a quattro anni con conseguenti effetti di risparmio connessi all'erogazione di un minor numero di rimborsi per trasferimenti di mobili e masserizie. Sul punto, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo circa l'effettiva conseguibilità di tali risparmi, che vengono scontati sui saldi di finanza pubblica in termini di minore spesa corrente, per un importo lordo pari a 1,6 milioni di euro l'anno, considerato che dal tenore letterale della disposizione, l'applicazione della stessa sembra essere subordinata alla preventiva valutazione discrezionale della specificità dell'incarico ricoperto, delle modalità di impiego e della destinazione.

Articolo 31, comma 3 – Riduzione spesa Ministeri/Ministero della difesa – Abrogazione stage difesa per giovani

La norma abroga l'art. 565-bis del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare – COM) che, nel testo vigente, reca le autorizzazioni di spesa finalizzate all'organizzazione da parte delle Forze armate – ai sensi dell'art. 92-bis, del COM - di corsi di formazione per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani (c.d. mini naja).

Il prospetto riepilogativo (Allegato 3A - Riduzione spesa Ministeri) ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

La relazione tecnica afferma che l'intervento abroga l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 565-bis del D.lgs. n. 66/2010, a decorrere dal 2015, con un risparmio pari a circa 0,53 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo esercizio.

Si evidenzia che l'art. 565-bis del D.lgs. n. 66/2010, di cui si dispone l'abrogazione reca, per le finalità di organizzazione degli *stage*-difesa (c.d. mini naja) un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2013. A fronte di tale autorizzazione di spesa, si evidenzia, altresì, che il disegno di legge di bilancio 2015-2017, reca nello stato di previsione della spesa relativa al Ministero della difesa, sul capitolo 1220 (Spese di personale connesse con l'organizzazione da parte delle forze armate di corsi di formazione a carattere teorico pratico – *stage* difesa) una disponibilità per il 2015 pari ad euro 92.000 e sul capitolo 1221 (Spese di funzionamento connesse con l'organizzazione da parte delle forze armate di corsi di formazione a carattere teorico pratico – *stage* difesa) una disponibilità per il medesimo anno pari ad euro 435.260, per un importo complessivo pari, pertanto, ad euro 527.260, che risulta compatibile con i valori ascritti sui saldi a titolo di minor spesa corrente.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 31, comma 4 – Riduzione spesa Ministeri/Ministero della difesa – Conio Medaglia Mauriziana

La norma modifica l'art. 1461, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 66/2010, disciplinante le caratteristiche della medaglia mauriziana, disponendo che questa non venga coniata in oro.

Il prospetto riepilogativo (Allegato 3A - Riduzione spesa Ministeri) ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

La relazione tecnica afferma che con l'intervento in esame, si prevede che il materiale utilizzato per il conio della medaglia Mauriziana concessa agli ufficiali e ai sottufficiali con 10 lustri di servizio militare possa essere diverso dall'oro.

Attualmente l'Amministrazione dovrebbe sostenere una spesa riferita a 2.467 medaglie, in cui costo unitario è pari a 1.355 euro, per una spesa complessiva di circa 3,24 milioni di euro. Con il presente intervento normativo e il successivo adeguamento della disciplina regolamentare, si potrà prevedere che la medaglia in questione invece di essere coniata in oro sia realizzata in bronzo, con bagno galvanico in oro, da far realizzare all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui costo è stimato in circa 110 euro, per ciascuna medaglia. La riduzione sul pertinente capitolo di bilancio che in tal modo si rende possibile è pari 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2015.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare preso atto di quanto affermato nella relazione tecnica.

Articolo 31, comma 5 – Riduzione spesa Ministeri/Ministero della difesa – Trasporto collettivo personale della difesa

La norma dispone che il Ministero della difesa alla scadenza dei contratti di trasporto collettivo mediante linee bus affidate a terzi per le esigenze del personale dipendente, non esperisce nuove gare per l'affidamento del citato servizio, né può esercitare la facoltà di cui all'art. 57, comma 5, lett. b) del D.lgs. n. 163/2006.

L'art. 57 del D.lgs. n. 163/2006, disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevedendo al **comma 5, lett. b)** che nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, tale procedura è, inoltre, consentita per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario.

Il prospetto riepilogativo (Allegato 3A - Riduzione spesa Ministeri) ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

La relazione tecnica afferma che la disposizione è volta precludere la possibilità per il Ministero della difesa di affidare a terzi il servizio di trasporto collettivo mediante linee bus per le esigenze del personale dipendente, ciò vietando la possibilità di esperire nuove gare o di rinnovare i contratti in scadenza

al 31 dicembre 2014. Il risparmio è quantificato in 0,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, pari agli oneri sostenuti per il precedente contratto.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma dispone che il Ministero della difesa alla scadenza dei contratti di trasporto collettivo mediante linee bus stipulati con soggetti terzi per le esigenze di trasporto del personale dipendente non possa disporre nuove gare per l'affidamento di tale servizio. Posto che alla disposizione sono ascritti effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica (0,3 milioni di euro a decorrere dal 2015), ai fini della verifica della loro effettiva conseguibilità, appare opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi di quantificazione, con particolare riferimento agli importi dei contratti in essere e in scadenza alla data del 31 dicembre 2014.*

Articolo 31, commi 6 e 7 – Riduzione spesa Ministeri/Ministero della difesa – Riduzione alloggi ASIR

La norma dispone (comma 6) che gli alloggi militari di servizio connessi all'incarico con locali di rappresentanza⁶⁶ (ASIR), vengano ridotti da 55 a 6 unità.

Viene a tal fine disposta, con effetto a decorrere, dal 1° gennaio 2015, la modifica dell'art. 282, comma 3, del D.lgs. n. 66/2010, volta a limitare l'assegnazione di alloggi ASIR esclusivamente agli incarichi di Capo di stato maggiore della difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Segretario generale della difesa; escludendo dal novero degli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza e, pertanto, l'assegnazione di alloggi ASIR, gli incarichi di Sottocapo di stato maggiore di Forza armata, Comandante militare territoriale, di dipartimento militare marittimo, militare marittimo autonomo, di regione aerea ed eventuali altri incarichi individuabili, ai sensi del testo vigente dell'art 282 con regolamento [comma 6, lett. a), b) e c)].

In relazione a quanto disposto al comma 6, si provvede ad apportare le conseguenti modificazioni al DPR n. 90/2010 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) nella parte in cui reca la disciplina applicativa concernente gli alloggi di servizio militari (comma 7)

Il prospetto riepilogativo (Allegato 3A) ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁶⁶ Di cui all'arti. 279, comma 1, D.lgs. n. 66/2010

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

La relazione tecnica afferma che l'intervento è finalizzato a ridurre drasticamente il numero di alloggi dotati di locali predisposti per la rappresentanza (da 55 a 6), per i quali l'amministrazione militare deve provvedere a tutte le relative spese.

Il risparmio è quantificato in 0,84 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 ed è riconducibile al venire meno dell'esigenza di garantire, attraverso l'affidamento a ditte esterne, i servizi legati all'attività di rappresentanza, quali la pulizia dei locali, il confezionamento e la somministrazione dei pasti in occasione di incontri di rappresentanza con alte cariche nazionali e internazionali, nonché di acquisire e provvedere alla manutenzione degli elementi di arredo.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi che consentano una verifica della quantificazione dei risparmi ascritti alla disposizione in esame (0,84 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, in termini di minori spese correnti). Tenuto conto che detti risparmi sono scontati ai fini del miglioramento dei saldi, sul punto appare opportuno acquisire dal Governo i relativi elementi di valutazione.

Articolo 31, comma 11– Riduzione spesa Ministeri/Ministero della difesa – Aspettativa per Riduzione Quadri e personale all'estero.

Normativa vigente: l'art. 906, del Codice dell'ordinamento militare, prevede che se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal medesimo codice - salvo, tra l'altro, un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa - il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri ARQ è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal medesimo codice. Al collocamento in ARQ è associato l'attribuzione del 95% del trattamento economico fondamentale in godimento e l'assenza di avanzamenti in grado per il periodo di permanenza in aspettativa.

La norma modifica l'art. 906 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), al fine di espungere dal testo, la disposizione che esclude il contingente di ufficiali (colonnelli e generali) che ricoprono specifici incarichi internazionali⁶⁷,

⁶⁷ Da individuare con decreto del Ministro della difesa.

dal computo delle eccedenze rispetto agli organici previsti per il ruolo di appartenenza, ai fini dell'applicazione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione quadri (ARQ) al medesimo personale eccedentario.

Il prospetto riepilogativo (Allegato 3A - Riduzione spesa Ministeri) ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Minori entrate tributarie				0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che l'intervento comporta un risparmio di spesa quantificato in 1.500.000 euro a decorrere dal 2015.

In merito ai profili di quantificazione, posto che alla disposizione sono ascritti effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica (1,5 milioni di euro lordi a decorrere dal 2015), ai fini della verifica dell'effettività degli stessi, appare opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione riportata nella RT, con particolare riferimento alla platea dei soggetti che, in assenza della norma in esame, non sarebbero collocati in ARQ.

Si rammenta che al collocamento in ARQ è associato l'attribuzione del 95% del trattamento economico fondamentale in godimento e l'assenza di avanzamenti in grado per il periodo di permanenza in aspettativa.

**Articolo 31, comma 12– Riduzione spesa Ministeri/Ministero della difesa –
Riduzione dotazioni organiche personale civile assegnato agli uffici degli addetti militari all'estero.**

La norma dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la dotazione organica complessiva del personale civile della difesa degli uffici degli addetti militari all'estero presso le Rappresentanze diplomatiche e militari è ridotta del 10 per cento. Al fine di garantire la funzionalità dei singoli uffici, è assicurata per ciascuno di essi una dotazione organica minima pari a 2 unità. Entro 6 mesi il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ridetermina le dotazioni organiche del personale degli uffici degli addetti militari all'estero, disponendo il rientro in ambito nazionale del personale con maggiore anzianità di servizio all'estero, nell'ambito delle sedi riorganizzate. L'impiego del personale

civile della Difesa presso i citati uffici non può superare il periodo di 4 anni, senza possibilità di proroga. Nei confronti del personale che abbia maturato una permanenza maggiore deve essere disposto l'avvicendamento entro il 2015.

Il prospetto riepilogativo (Allegato 3A - Riduzione spesa Ministeri) ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Minori entrate tributarie e contributive				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

La relazione tecnica afferma che l'art. 36 del codice dell'ordinamento militare prevede per il personale civile, in servizio presso gli uffici degli addetti militari all'estero, esclusivamente mansioni esecutive (archivista) e l'attuale contingente, definito dal decreto interministeriale difesa- affari esteri – Economia e Finanze del 4 luglio 2013, è di circa 23 unità. Con la presente disposizione si prevede la riduzione del 10% di tale personale ovvero 2 unità di personale esecutivo (coadiutori civili), con un risparmio lordo quantificato in 150.000 euro a decorrere dal 2015.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare preso atto di quanto affermato nella RT.

Articolo 31, comma 13 – Riduzione spesa Ministeri/Ministero della difesa – Riduzione contingenti uffici di diretta collaborazione del Ministro.

La norma dispone che il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa è ridotto del 20 per cento. Con regolamento, si provvede alle conseguenti modificazioni della disciplina recata dal DPR n. 90/2010, in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

Il prospetto riepilogativo (Allegato 3A - Riduzione spesa Ministeri) ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Minori entrate tributarie e contributive				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

La relazione tecnica afferma che la disposizione riduce il contingente del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di non meno del 20 per cento. Con regolamento si provvederà ad apportare le conseguenti modifiche alla disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90/2010, in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, con specifico riferimento al numero massimo del contingente di persone addetto a tali uffici. Il risparmio di spesa è stimato in circa 0,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, tenuto conto che il costo medio annuo, al netto degli oneri di contribuzione, riferito all'indennità di diretta collaborazione, è pari a circa 13.000 euro.

In merito ai profili di quantificazione, posto che alla disposizione in esame sono ascritti effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica (0,4 milioni di euro lordi a decorrere dal 2015), ai fini della verifica dell'effettività dei medesimi, appare opportuno che il Governo fornisca - ad integrazione degli elementi evidenziati nella relazione tecnica - i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione, con particolare riferimento al numero delle unità di personale pubblico (non solo del Ministero della difesa) dirigente e non dirigente attualmente impiegate nei predetti uffici.

Articolo 31, comma 14 – Riduzione spesa Ministeri/Ministero della difesa – Revisione dello strumento militare

Normativa vigente: l'art. 584, del Codice dell'ordinamento militare dispone che gli oneri previsti dagli art. 582 (Oneri per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate) e 583 (Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma), sono ridotti del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010 (comma 1). Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a euro 304 milioni a decorrere dal 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa a eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo (comma 3).

L'art. 2, comma 3 del DL n. 95/2012, demanda ad un DPCM la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento, nonché la rideterminazione e la ripartizione dei volumi organici. E' stato, inoltre demandato ad un

regolamento di delegificazione la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 – anche in deroga al Codice dell’ordinamento militare – delle dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna FF.AA., suddivise per ruolo e grado, nonché il numero delle promozioni a scelta, (esclusi l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo della penitenziaria). Con il medesimo regolamento sono dettate disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l’esplicita estensione dell’ARQ al personale militare non dirigente. Alla norma in parola non sono scritti effetti finanziari sui saldi. In attuazione di quanto disposto di tale comma è stato adottato il DPCM 11 gennaio 2013, che ha ridotto l’entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare a 170.000 unità.

L’art. 582, del COM, relativo agli oneri per la progressiva riduzione dell’organico complessivo delle Forze armate, reca sul 2015 oneri pari a euro 482.597.003,52 e sul 2016 oneri pari ad euro 488.742.840,62. L’art. 583, del COM, relativo agli oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata reca sul 2015 oneri pari a euro 265.871.323,32 e sul 2016 oneri pari ad euro 259.069.932,78 (gli importi relativi all’art. 583 sono stati ridotti nei termini evidenziati dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 20/2012.

L’art. 585, del COM, relativo agli oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto reca sul 2015 oneri per euro 67.734.308,19 e a decorrere dal 2016 oneri pari ad euro 67.650.788,29. Importi così sostituiti dall’art. 3, comma 1, lett. r), D. lgs. n. 248/2012

La norma aggiunge un nuovo comma 4 all’art. 584 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare).

La nuova disposizione prevede che in aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1, dell’art. 584 ed agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all’art. 2, comma 3, del DL n. 95/2012, gli oneri previsti dagli art. 582 e 583 sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per il 2015 e del 12 per cento a decorrere dal 2016. Gli oneri previsti dall’art. 585 del D.lgs. n. 66/2010, sono ridotti di euro 3.985.000 per il 2015 e di euro 4.000.000 a decorrere dal 2016.

Il prospetto riepilogativo (Allegato 3A - Riduzione spesa Ministeri) ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	66,3	93,7	93,9	66,3	93,7	93,9	66,3	93,7	93,9
Minori entrate tributarie				32,1	45,5	45,5	32,1	45,5	45,5

La relazione tecnica afferma che la norma riduce le autorizzazioni di spesa di cui agli artt. 582, 583 e 585 del D.lgs. n. 66/2010, relative alla fissazione dell’organico delle Forze Armate.

Gli effetti complessivi di risparmio sono variabili negli anni in relazione agli oneri indicati dai richiamati articoli 582 e 583.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 31, commi da 15 a 18 – Riduzione spesa Ministeri/Ministero della difesa – Dismissioni immobiliari ministero della difesa

La norma dispone che il Ministero della difesa assicura la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017. A tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e ad essi non si applicano le disposizioni in materia di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo di cui agli art. 306, comma 3, ultimo periodo e 307, comma 10, lett. d), primo periodo, del D.lgs. n. 66/2010, fino alla concorrenza dei citati importi. Nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei predetti proventi, gli importi di 220 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa, in maniera tale da assicurare, comunque, una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al contestuale disaccantonamento, nonché alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo (comma 15).

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 15 nei termini previsti, gli alloggi liberi sono posti in vendita con uno sconto sul prezzo di base d'asta pari al 20 per cento (comma 16).

Il Ministero della difesa, per le medesime finalità di cui al comma 15, può provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, anche parziale, delle risorse attribuite al Ministero della difesa derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare, ai sensi dell'art. 33, comma 8-*quater*, del DL n. 98/2011. A tali risorse non si applica la prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale del Ministero della difesa⁶⁸. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato a cedere a titolo oneroso, previa intesa con l'Agenzia del demanio, immobili liberi, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare e prioritariamente a quelli gestiti dalla società di gestione risparmio (SGR)⁶⁹ ovvero da società a prevalente capitale pubblico, con

⁶⁸ Di cui al comma 8-*quater* del predetto articolo 33.

⁶⁹ Di cui all'art. 33, comma 1, del DL n. 98/2011.

versamento dei relativi proventi monetari all'entrata del bilancio dello Stato (comma 18).

Si rammenta che l'art. 33, del DL n. 98/2011 ha previsto l'istituzione di una Società di gestione del risparmio (SGR), interamente posseduta dal MEF, con il compito di istituire fondi immobiliari che partecipano ad altri fondi immobiliari costituiti da enti territoriali, a cui siano conferiti immobili di proprietà pubblica oggetto di progetti di valorizzazione.

L'art. 33, commi 8-ter e 8 quater, introdotti dall'art. 23-ter, comma 1, lett. g) del DL n. 95/2012 hanno previsto tra le modalità operative della SGR, la possibilità di costituire fondi comuni d'investimento immobiliare a cui trasferire o conferire direttamente immobili di proprietà dello Stato (inclusi quelli del Ministero della difesa) non utilizzati per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione. Con specifico riguardo agli immobili di pertinenza dell'amministrazione della difesa, l'art. 33, comma 8 quater, prevede, tra l'altro, che a tale dicastero vengano attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote dei summenzionati fondi in misura del 30 per cento, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente.

Il prospetto riepilogativo (Allegato 3A - Riduzione spesa Ministeri) ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori entrate in conto capitale	220,0	100,0	100,0	220,0	100,0	100,0			
Minori spese in conto capitale							220,0	100,0	100,0

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto del comma 15. Nulla viene riferito dalla relazione tecnica con riguardo ai commi da 16 a 18.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma dispone (comma 15) che il Ministero della difesa effettui la dismissione degli immobili in proprio uso, inclusi quelli con destinazione residenziale, al fine di conseguire introiti da destinare al miglioramento dei saldi di finanza pubblica per importi pari a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017. Nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei tali proventi, i summenzionati importi, con riguardo ai medesimi esercizi, sono accantonati e resi indisponibili nello stato di previsione del Ministero della difesa, in modo da assicurare, comunque, una riduzione in termini di indebitamento netto per analoghi importi. Si rileva, altresì, che la norma, a fronte della precettività di quanto disposto in capo all'amministrazione della difesa, per i profili attuativi, si limita a prevedere un meccanismo di incentivazione (uno sconto sul prezzo di base d'asta del 20 per cento) degli acquisti degli alloggi liberi posti in vendita (comma 16) e la possibilità per il Ministero di versare all'entrata del bilancio dello Stato i proventi della cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all'art. 33, comma 8-quater, del DL n. 98/2011,

destinati ai sensi della medesima disposizione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale del medesimo ministero (comma 17) nonché i proventi derivanti da un ulteriore procedimento di cessione immobiliare a titolo oneroso a fondi comuni di investimento immobiliare a gestione pubblica che sembra affiancarsi agli altri già disciplinati dalla legislazione vigente (comma 18). Sul punto, considerato, che la relazione tecnica non fornisce elementi di valutazione su tali profili attuativi, e che alle norme, nel loro complesso, sono ascritti effetti finanziari sui saldi, appare opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi di quantificazione, con specifico riferimento alle operazioni di dimissioni già effettuate e a quelle programmate, al fine di consentire una verifica della conseguibilità di tali effetti.

**Articolo 31, comma 19 – Riduzione spesa Ministeri/Ministero della difesa –
Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli**

La norma abroga l'art. 1095, del Codice dell'ordinamento militare, che prevede il conferimento del grado di tenente generale⁷⁰ o corrispondenti, all'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Esercito italiano, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, del Corpo di commissariato, del Corpo di sanità e del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti⁷¹.

Il prospetto riepilogativo (Allegato 3A - Riduzione spesa Ministeri) ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Minori entrate tributarie e contributive				0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1

⁷⁰ Il grado in riferimento, utilizzato nei corpi tecnici, corrisponde al grado di generale di corpo d'armata

⁷¹ La disposizione abrogata prevede, inoltre, che il conferimento venga effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal codice per il grado di generale di corpo d'armata o corrispondenti e in deroga all' articolo 1078, che disciplina le determinazioni delle vacanze organiche per i gradi di ufficiale, e non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che l'intervento, tenuto conto che la differenza tra la retribuzione media, a lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, corrisposta al personale che riveste il grado di maggior generale⁷² - o corrispondenti - e quella di un tenente generale e corrispondenti ammonta a 22.692 euro annui per l'Esercito, a 24.673 euro annui per la Marina Militare e a 22.019 euro annui per l'Aeronautica Militare, il risparmio per l'amministrazione in termini di spesa per redditi ammonterà a regime, nell'anno 2021, a circa 202.000 euro annui. Tale risparmio verrà comunque parzialmente conseguito nel prossimo triennio in relazione alla sostituzione del personale interessato che, attualmente, riveste il grado di maggior generale o corrispondenti atteso il collocamento in quiescenza per limiti di età con la seguente ipotesi di risparmio in termini di consistenze medie in anni/persona: 2,5 unità nel 2015, 5,75 unità nel 2016, 6 unità nel 2017, 8 unità nel 2017 e 9 unità nel 2021.

Conseguentemente, i risparmi attesi per gli anni 2015, 2016 e 2017 ammontano, rispettivamente, a 50.654, 104.153 e 107.654 euro annui lordo amministrazione.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla stima dei risparmi, preso atto di quanto evidenziato nella relazione tecnica.

Con riferimento, specifico, agli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica, posto che, come affermato nella relazione tecnica, i risparmi attesi per gli anni 2015, 2016 e 2017 ammontano, rispettivamente, a 50.654, 104.153 e 107.654 euro lordi, non appare chiaro l'effetto di minore spesa corrente di 100.000 euro, nonché l'assenza di effetti tributari e contributivi, sul 2015. Appare, inoltre, opportuno un chiarimento in merito agli effetti di minore entrata evidenziati su fabbisogno e indebitamento netto che recano sul 2016 e sul 2017 un importo identico (100.000 euro) a quello ascritto per l'intero triennio a titolo di minori spese. Infatti, le minori entrate, essendo una conseguenza di effetti indotti prodotti dalla norma (minor gettito in termini di contributi ed imposte dovuto alla riduzione di spesa per minori emolumenti erogati) dovrebbero avere, di norma, un'incidenza di circa il 49% rispetto al risparmio di spesa iscritto sul saldo netto da finanziare.

Articolo 32, commi da 1 a 3 – Riduzioni spese del Ministro delle politiche agricole – Istituto nazionale di economia agraria

La norma, al fine, fra l'altro, di razionalizzare il settore della ricerca e della

⁷² Il grado in riferimento, utilizzato nei corpi tecnici, corrisponde al grado di generale di divisione.

sperimentazione nel settore agroalimentare e di contenere la spesa pubblica, prevede che l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Agenzia unica per ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono individuate le risorse umane strumentali e finanziarie dell'INEA trasferite all'Agenzia.

Al fine di attuare le disposizioni in esame si prevede la nomina di un commissario straordinario. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva, fra l'altro, il piano di interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e delle sedi, nonché l'equilibrio finanziario dell'agenzia (comma 1).

Il commissario è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto è stabilito il mandato del commissario dell'Agenzia, che si sostituisce agli organi statuari del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), e l'ammontare del suo compenso⁷³. Con il medesimo decreto possono, inoltre, essere nominati due sub-commissari da individuarsi fra esperti in materia di organizzazione della sperimentazione e della ricerca applicata al settore agricolo e agroalimentare ed è fissato il relativo compenso, che non può comunque eccedere l'80 per cento di quello del commissario. Al trattamento economico del commissario e dei sub-commissari di cui al presente comma si provvede a valere sui capitoli di bilancio dell'Agenzia (comma 2).

Nelle more dell'attuazione del riordino dell'Agenzia, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, è ridotto di 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2015 (comma 3).

Il prospetto riepilogativo, come più approfonditamente dettagliato dall'allegato 3a, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	3	3	3	3	3	3	3	3	3

La relazione tecnica ribadisce che le disposizioni prevedono l'incorporazione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria nel Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, CRA, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità, e la corresponsione dei compensi dovuti agli organi statuari fino alla predetta data. Si precisa che, ai sensi dell'articolo 10 del

⁷³ Nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

decreto legislativo n. 454/1999 e dell'art. 3 dello Statuto gli organi dell'INEA, il cui costo complessivo è pari ad euro 159.000, sono:

a) il Presidente	euro 63.000
b) il Consiglio di amministrazione	euro 52.000
c) il Collegio dei revisori dei conti	euro 32.000
d) il Consiglio scientifico	euro 12.000

Dall'applicazione della norma a regime dovranno, inoltre, derivare risparmi sulla spesa di personale, pari ad almeno il 10 per cento, conseguenti alle operazioni di razionalizzazione delle attività. Tali risparmi potranno essere quantificati a consuntivo in ragione delle misure di attuazione adottate dall'Organo Commissariale.

Per il Commissario si prevede l'attribuzione di un compenso nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 mentre per i sub-commissari il compenso non potrà superare l'ottanta per cento di quello stabilito per il Commissario.

Pertanto, la spesa massima annuale per i compensi da corrispondere al Commissario ed ai sub-Commissari sarà pari a:

- Compenso massimo Commissario: 100.000 euro
- Compenso massimo sub-commissari: 80.000 euro x 2 = 160.000 euro
- Totale compensi⁷⁴ 260.000 euro
- (i compensi si intendono comprensivi degli oneri a carico dello Stato)

L'onere derivante dall'attribuzione dei suddetti compensi, da rapportarsi all'effettiva durata dell'incarico, graverà sui capitoli dell'Agenzia unica per la ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

In conclusione si precisa che dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, al contrario, a detta norma sono associati risparmi pari 3 milioni di euro a decorrere anno 2015, derivanti, nelle more dell'attuazione del riordino dell'Agenzia, dalla riduzione di pari importo del contributo ordinario annuo a carico dello Stato, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.

Ulteriori risparmi saranno accertati a consuntivo.

In merito ai profili di quantificazione andrebbero forniti elementi di valutazione circa la sostenibilità delle riduzioni operate dalla norma. Ciò anche al fine di evitare situazioni di deficit dell'ente con conseguenti effetti sui saldi.

⁷⁴ I compensi si intendono comprensivi degli oneri a carico dello Stato.

Articolo 32, comma 4 – Aliquota di accisa sul gasolio utilizzato in agricoltura

La norma modifica il Testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi (D. Lgs. 504/1995) incrementando dal 22 al 26,5% l'aliquota di accisa agevolata sul gasolio utilizzato in agricoltura.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori entrate tributarie									
Accisa	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6
IVA	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Minori entrate tributarie									
Imposte indirette		11,9	6,8		11,9	6,8		11,9	6,8
IRAP					2,3	1,2		2,3	1,2
Maggiori spese correnti									
IRAP		2,3	1,2						

La relazione tecnica rammenta che, a legislazione vigente, l'aliquota agevolata per gli impieghi nei lavori agricoli è stabilita (tabella A, punto 5, del Testo unico delle accise) nella misura del 22 per cento dell'aliquota normale del gasolio (attualmente pari a euro 619,80 per 1.000 litri). La norma in esame ridetermina tale aliquota agevolata nella misura del 26,5 per cento.

Sulla base degli ultimi dati disponibili (fonte Ministero dello sviluppo economico) i consumi del gasolio agricolo sono stati stimati in 2,2 miliardi di litri su base annua. Il maggior gettito in termini di accise e IVA (tenendo anche conto del regime speciale IVA per l'agricoltura), delle imposte dirette e dell'IRAP, viene così evidenziato dalla RT:

	2015	2016	2017	2018	2019
Accisa ⁷⁵	61,63	61,63	61,63	61,63	61,63
IVA ⁷⁶	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78
Imposte dirette	0	-11,86	-6,78	-6,78	-6,78
IRAP	0	-2,28	-1,23	-1,23	-1,23
Totale	68,41	54,27	60,40	60,40	60,40

Sulla base del minor gettito derivante dalle imposte dirette indicato dalla relazione tecnica, sono state determinate l'aliquota media di tassazione utilizzata, pari all'11 per cento, e la percentuale di saldo/acconto pari al 75 per cento.

***In merito ai profili di quantificazione** si osserva che la stima di gettito appare coerente con i parametri indicati dalla relazione tecnica.*

Articolo 32, comma 5 – Riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento del Piano irriguo nazionale

Le norme riducono di 6,4 milioni di euro all'anno, a decorrere dal 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge 244/2007 (prosecuzione delle attività previste nell'ambito del Piano irriguo nazionale).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese in conto capitale	6,4	6,4	6,4		4,0	6,4		4,0	6,4

La relazione tecnica precisa che le risorse assegnate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge 244/2007 sono state destinate, dalle delibere CIPE 69/2010 e 92/2010, al finanziamento (mediante operazioni di mutuo) di opere infrastrutturali irrigue per un importo

⁷⁵ Utilizzando i dati della relazione tecnica, i maggiori incassi per accisa ammonterebbero a 61.360.200 euro. Ne consegue che la entrate sembrerebbero sovrastimate di circa 300.000 euro. Vista l'esiguità della sovrastima si assume il dato fornito dalla relazione tecnica come congruo.

⁷⁶ Utilizzando i dati della relazione tecnica, i maggiori incassi per IVA ammonterebbero a 6.749.622 euro. Ne consegue che le entrate sembrerebbero sovrastimate di circa 50.000 euro. Vista l'esiguità della sovrastima si assume come congruo il dato fornito dalla relazione tecnica.

complessivo pari circa 595 milioni di euro. L'importo di circa 207 milioni di euro è stato destinato alla copertura della quota interessi.

A seguito della chiusura delle procedure di gara per l'appalto dei lavori, il Ministero delle politiche agricole ha provveduto ad effettuare la rimodulazione dei quadri economici, il che ha fatto emergere economie per oltre 6,4 milioni di euro per ciascuna annualità. Tali economie consentono la riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame senza compromettere la realizzazione delle opere né il pagamento degli interessi.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni.

Articolo 33 – Ottimizzazione della gestione della Tesoreria

La norma apporta modifiche al DPR n. 398/2003 (testo unico in materia di debito pubblico). Tra le modifiche introdotte – riguardanti, tra l'altro, la gestione delle disponibilità del Tesoro presso la Banca d'Italia ed il Fondo ammortamento titoli di Stato - si segnala quanto segue:

- il Tesoro è *autorizzato* a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati. La garanzia è costituita da titoli di Stato di Paesi dell'area dell'euro denominati in euro oppure da disponibilità liquide gestite attraverso movimentazioni di conti di tesoreria o di altri conti appositamente istituiti (comma 1, lett. b);
- al portafoglio attivo, alle giacenze del fondo ammortamento titoli di Stato, ai conti di tesoreria, ai conti e depositi, di titoli o liquidità, intestati al Ministero dell'economia presso il sistema bancario e utilizzati per la costituzione delle garanzie si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 (modificato dall'articolo in esame), in base al quale su tali conti non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresì ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione di tale disposizione sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme provenienti dal predetto collocamento;
- il Ministero e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione, in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea, le condizioni di tenuta del conto disponibilità e dei conti ad esso assimilabili e il saldo massimo dei depositi governativi su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con decreto del Ministro, previa intesa

con la Banca d'Italia, sono individuati i conti istituiti presso la stessa Banca che costituiscono i menzionati depositi governativi. Alla giacenza eccedente il suddetto saldo massimo, ove richiesto dalle disposizioni di politica monetaria, si applica un tasso di interesse negativo. Il Ministro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto disponibilità, anche affidando a tal fine determinati servizi, operazioni o adempimenti a uno o più intermediari finanziari, nonché stipulando una convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa (comma 1, lett. c);

- in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea, il conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", istituito presso la Banca d'Italia con lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione, è trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di tenuta del conto e le modalità di gestione e di movimentazione delle giacenze (comma 1, lett. d);
- è soppressa la disposizione che autorizza la Banca d'Italia a prelevare dal predetto Fondo la somma corrispondente all'ammontare dei costi delle relative operazioni;
- con decreto del ministro competente sono stabilite le modalità procedurali per l'effettuazione delle operazioni di utilizzo del Fondo. Dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, sono abrogati gli articoli da 48 a 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 , relativi alle modalità di utilizzo del fondo (comma 2).

Il prospetto riepilogativo (Allegato 3) non considera la norma.

La relazione tecnica, evidenzia che, in conseguenza delle decisioni della Banca centrale europea (BCE) del 5 giugno 2014 e del 4 settembre 2014, che hanno inciso sulle modalità di gestione delle liquidità dei governi nazionali detenute presso le banche centrali nazionali, il comma 1, lettera c), introduce le modifiche normative necessarie per rendere più efficiente e flessibile la gestione attiva della liquidità del conto disponibilità presso la Banca d'Italia. Ciò al fine di consentire la massima remuneratività delle giacenze del conto, dati i tassi di interesse prevalenti sul mercato.

La lettera d) del comma 1 dispone il trasferimento del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato dal Conto presso la Banca d'Italia alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., evitando la possibilità di erosioni del relativo ammontare derivanti dalla possibile applicazione di un tasso negativo, oltre la soglia massima di remunerazione.

La lettera *b*) del comma 1, ampliando le possibilità di emissione in valuta, permette invece di gestire in modo più efficiente ed economico la copertura dalle oscillazioni del tasso di cambio e le posizioni derivate, permettendo impieghi di liquidità a condizioni migliorative rispetto alle attuali.

La disposizione, dalla quale non derivano oneri, potrebbe determinare anzi effetti positivi per il bilancio dello Stato, per la possibilità di negoziare con ogni controparte uno *spread* sui tassi monetari con *floor* a zero, qualora i tassi fossero negativi.

La relazione illustrativa precisa che le recenti decisioni della Banca centrale europea (BCE), del 5 giugno e del 4 settembre 2014, hanno prodotto una favorevole reazione del mercato, determinando un generale abbassamento dei tassi dei titoli di Stato italiani tra i 20 e i 40 punti base, rendendo tuttavia necessarie alcune modifiche alla gestione della liquidità del Tesoro. Infatti, in particolare, la Decisione della Banca centrale europea BCE/2014/23 “sulla remunerazione di depositi, saldi e riserve in eccesso” e il relativo atto di Indirizzo BCE/2014/22, emanato anch’esso il 5 giugno scorso, “che modifica l’Indirizzo BCE/2014/9 sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali”, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 168 del 7 giugno 2014, stabiliscono, tra l’altro, un limite alla giacenza complessiva remunerata dei depositi detenuti dalle amministrazioni pubbliche presso una banca centrale nazionale, introducendo altresì l’applicazione di un tasso di interesse negativo alla giacenza in eccesso, qualora la stessa BCE decida di ridurre sotto lo zero il tasso di interesse sui depositi (tasso “*deposit facility*”).

Pertanto, per quanto riguarda l’Italia, l’ammontare complessivo dei depositi governativi remunerati presso la Banca d’Italia non può superare la soglia individuata **nell’importo maggiore tra 200 milioni e lo 0,04 per cento del PIL**; tale soglia, sulla base dei dati relativi all’anno in corso, si colloca **intorno a 600 milioni di euro**. Tale remunerazione, dal 1° dicembre di quest’anno, sarà obbligatoriamente il tasso EONIA overnight, che anch’esso è oggi già negativo.

Va rilevato che, inizialmente, la Banca centrale europea, con il proprio atto di Indirizzo BCE/2014/9 del 20 febbraio 2014, aveva previsto una disposizione transitoria che escludeva dal computo della suddetta soglia i depositi a tempo determinato, consentendo quindi al Tesoro di continuare ad utilizzare tale forma di impiego della liquidità presso la Banca d’Italia, senza limiti di giacenza, fino al 30 novembre 2015. Tuttavia, tale disposizione è stata poi abrogata con le modifiche introdotte dal citato Indirizzo BCE/2014/22 del 5 giugno 2014, che ha imposto l’immediata applicazione delle nuove regole.

In considerazione del fatto che la Banca centrale europea ha già fissato il proprio tasso “*deposit facility*” ad un valore negativo, pari attualmente a -0,20 per cento, con l’articolo in esame sono state inserite modifiche legislative volte a consentire la movimentazione semplificata e agevole della liquidità dello Stato, al fine di contenere, nei limiti del possibile, l’applicazione di rendimenti negativi sulle giacenze dei depositi governativi detenuti presso la Banca d’Italia.

L’articolo interviene, quindi, per razionalizzare e rendere possibile una più efficiente gestione della liquidità, integrando opportunamente le disposizioni del Testo Unico del Debito Pubblico.

Il **comma 1**, in particolare, introduce le modifiche da apportare all’articolo 5 del Testo Unico, e in particolare al comma 5, precisando come la gestione e remunerazione della

liquidità detenuta presso la Banca d'Italia debba conformarsi agli indirizzi della Banca centrale europea. Al riguardo, la norma prevede che il perimetro dei depositi governativi soggetti alle disposizioni di politica monetaria sia definito con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Banca d'Italia. La norma introduce inoltre la menzionata ipotesi di applicazione di un tasso di interesse negativo, ove richiesto dalle suddette decisioni della BCE. Si prevede, infine, che la movimentazione della liquidità, volta a contenere per quanto possibile la giacenza entro la soglia massima remunerata, avvenga attraverso operazioni in uso nei mercati, direttamente da parte del Tesoro o avvalendosi della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che presterà il relativo servizio previa apposita convenzione con la stessa.

Gli altri interventi di modifica sono di coordinamento con le disposizioni prima richiamate. Si tratta di modificare le definizioni all'articolo 2, identificando con la dicitura "conto disponibilità" il conto "disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria", anche al fine di distinguerlo meglio da altri conti citati nel testo unico. Le modifiche ai commi 4, 6 e 8 dell'articolo 5 hanno tale ultima finalità.

Viene inoltre apportata un'altra importante modifica, relativa alle giacenze del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Infatti, la decisione della BCE non consente più di discriminare i depositi ordinari di liquidità presso la Banca d'Italia in funzione di specifiche finalità. In base alla legislazione vigente il Fondo è costituito da un conto presso la Banca d'Italia (articolo 44) sulle cui giacenze è prevista una remunerazione pari a quella del conto disponibilità (come disposto dall'articolo 46 comma 3). La decisione della Banca centrale europea del 5 giugno, con la previsione di remunerazione negativa, rende necessario trasferire altrove le giacenze liquide del Fondo ammortamento, al fine di evitare di subire erosioni del relativo ammontare. Anche per questa ipotesi si è individuata la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. quale soggetto presso cui trasferire il Fondo, per evitare di dover ricorrere ad uno degli istituti bancari che svolgono l'attività di Specialisti in titoli di Stato (dovendosi prevedere istituzioni di capacità e dimensioni elevate dato il compito), minando la parità di condizioni tra questi, indispensabile per le funzioni di supporto al mercato primario e secondario dei titoli di Stato.

Le condizioni di remunerazione delle giacenze del Fondo saranno oggetto della convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Sono inoltre apportate modifiche al Testo Unico, al fine di riformare, con apposito decreto ministeriale, le procedure di riacquisto dei titoli di Stato. Sarà possibile individuare procedure alternative rispetto all'asta competitiva svolta in Banca d'Italia, ad esempio servendosi delle piattaforme telematiche di negoziazione all'ingrosso, al pari di quanto già avviene ordinariamente per le operazioni di concambio di titoli di Stato.

Il riferimento all'articolo 2 del T.U. del debito, dove si individua la Banca d'Italia quale soggetto presso cui è detenuto il Fondo ammortamento, viene eliminato. Si interviene poi per abrogare il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 46, per eliminare il riferimento all'esenzione dal fissato bollato di cui al regio decreto n. 3278 del 1923, normativa ormai soppressa dal 2007. Sono altresì abrogati alcuni aspetti procedurali, nella parte in cui prevedono l'intervento della Banca d'Italia quale soggetto autorizzato ad effettuare prelievi dal Fondo ammortamento, posto che tali funzioni, ai sensi del nuovo primo comma dell'articolo 44, sono trasferite alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

La norma è inoltre finalizzata a permettere, mediante l'utilizzo della gestione di Tesoreria, l'adozione di un sistema di garanzie bilaterali per la gestione delle operazioni in strumenti derivati del Tesoro. Le garanzie possono essere costituite da disponibilità liquide (ipotesi maggiormente probabile) o da titoli di Stato. Posto che nel primo caso la movimentazione della liquidità avviene attraverso schemi analoghi a quelli della gestione

di tesoreria, non si ipotizzano maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato, tanto più in virtù del livello dei tassi di interesse registrato sul mercato monetario, attualmente molto prossimi allo zero e passibili di entrare anche in territorio negativo. In particolare, tenuto conto del fatto che sarà possibile negoziare con ogni controparte uno spread sui tassi monetari e, in caso questi ultimi siano negativi, un *floor* a zero, è verosimile pensare che possa esserci saldo positivo per lo Stato.

La misura, peraltro, si è resa opportuna e necessaria alla luce del contesto regolatorio e di mercato attualmente in essere. Infatti, il processo internazionale di revisione della disciplina del settore bancario e finanziario ha modificato il quadro normativo entro il quale si muove, tra l'altro, la gestione del rischio di credito da parte di tutti gli operatori di mercato. In particolare, a seguito della profonda crisi finanziaria iniziata nel 2007, che ha messo in luce il meccanismo di stretta correlazione sistemica tra i diversi soggetti operanti sul mercato, la disciplina di vigilanza prudenziale e i requisiti patrimoniali da essa definiti per il sistema bancario sono diventati più stringenti, rendendo sempre più necessario il ricorso a tecniche di mitigazione del rischio di credito, tra cui la prestazione di garanzia finanziaria.

Nella cornice dei principi definiti dal *Financial Stability Board*, si è registrata un'evoluzione normativa a livello europeo. Infatti, il CRR e la CRD IV (rispettivamente *Capital Requirements Regulation* e *Capital Requirements Directive*) introducono nuove disposizioni sui requisiti patrimoniali, che includono anche l'esposizione creditizia generata dalle operazioni in strumenti derivati (*Credit Value Adjustment*).

Nella situazione descritta, l'operatività in strumenti derivati delle grandi banche italiane ed estere con il Tesoro costituisce per l'immediato futuro una potenziale fonte di assorbimento di capitale, e quindi di costi aggiuntivi che le banche dovranno sostenere a fronte di tale attività. Tutto ciò potrebbe tradursi in un disincentivo nell'acquisto di titoli italiani con un impatto negativo sulla domanda che a sua volta può generare incrementi nei tassi.

Tra le forme tecniche che possono essere adottate per mitigare il rischio per gli emittenti sovrani, il Fondo Monetario Internazionale individua un *benchmark* nella prestazione di garanzia bilaterale, che tipicamente si concretizza nello scambio di somme liquide o di titoli, il cui ammontare è commisurato al valore di mercato complessivo delle posizioni oggetto della garanzia stessa. Il contratto di garanzia è stipulato tra le parti, concordando l'oggetto (quali contratti sono assistiti dalla garanzia stessa), le modalità e le procedure per la valorizzazione delle relative posizioni e per la quantificazione delle somme liquide o dei titoli da depositare in garanzia (la periodicità del versamento, eventuali soglie entro le quali tollerare le rispettive esposizioni, etc.).

L'adozione di un modello di garanzia bilaterale da parte del Tesoro permette un allineamento alle migliori pratiche internazionali, coerentemente con l'evoluzione in corso nei modelli di *risk management* delle banche. Per il Tesoro, questo permetterebbe una gestione più efficiente ed economica delle aste, nonché naturalmente una sostanziale riduzione del rischio di controparte nei confronti delle banche nel caso in cui il valore di mercato della posizione in derivati sia favorevole per il Tesoro.

Tale pratica operativa è già stata adottata da altri emittenti sovrani: ad esempio, è già attivo da tempo in Svezia, Portogallo e Danimarca ed è stato di recente introdotto dalla *Bank of England*. Anche in Germania è stata recentemente proposta e già approvata da un ramo del Parlamento l'introduzione del *collateral*, per consentire all'Agenzia che gestisce il debito federale di sottoscrivere accordi bilaterali di garanzia.

Tra i benefici per lo Stato, l'utilizzo di garanzie bilaterali potrebbe consentire di ritornare sul mercato dei capitali esteri attraverso l'emissione di titoli non domestici, con

particolare riferimento al mercato del dollaro, in un contesto di considerevole domanda non soddisfatta proveniente da importanti investitori istituzionali. La situazione contingente non consente, infatti, di emettere titoli esteri ad un costo complessivo, inclusivo degli oneri di esecuzione della relativa copertura finanziaria via derivato, che risulti analogo a quello dei titoli domestici di pari scadenza. Pertanto, la costituzione di un sistema di garanzie bilaterali sarebbe la modalità più efficiente, *coeteris paribus*, per ridurre i costi di esecuzione del derivato.

L'esigenza, in particolare, di sfruttare l'ottima domanda presente sul mercato del dollaro è particolarmente forte nel 2015, anno in cui scade un ammontare significativo di titoli in dollari (6,5 miliardi di \$ solo nel mese di gennaio), fatto che di per sé genera una buona domanda, la quale, se non soddisfatta, rischia di generare una disaffezione di lungo termine all'investimento in titoli della Repubblica Italiana, disperdendo un patrimonio di base di investitori costruito e coltivato da molti anni, mentre, al contrario, altri emittenti europei si sono affacciati *ex novo* – e con successo - su tale mercato.

Infine, attraverso l'introduzione di un nuovo comma 1-bis, si prevede anche l'eventualità che la garanzia possa essere prestata o ricevuta anche sotto forma di titoli di Stato di paesi dell'area dell'Euro, denominati in tale valuta.

Per i titoli e la liquidità, tanto ricevuti quanto forniti in garanzia mediante conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema bancario, è necessario prevedere il divieto di azioni cautelari (impignorabilità, insequestrabilità, inopponibilità), onde evitare di veder vanificata l'effettività di tale garanzia bilaterale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la normativa è suscettibile di recare effetti finanziari difficilmente determinabili in via preventiva, in quanto dipendenti dalle condizioni effettive che si determineranno sul mercato finanziario. Inoltre le conseguenze finanziarie delle disposizioni in esame potrebbero essere valutate considerando, quale termine di raffronto, il presumibile impatto dell'introduzione delle prescrizioni della BCE nell'ordinamento vigente. Data la difficoltà di tale esercizio, appare comunque utile acquisire elementi di valutazione in ordine ai seguenti aspetti, che assumono rilevanza finanziaria:

- *in merito al trasferimento del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato presso la Cassa depositi e prestiti, previa stipula di apposita convenzione, andrebbe espressamente escluso che tale operazione possa determinare un rischio di inclusione della Cassa nel perimetro della p.a. con conseguenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e sul debito;*
- *andrebbero inoltre acquisiti elementi circa i costi della convenzione per la gestione da parte della Cassa delle disponibilità del Fondo e andrebbe chiarito se tali spese debbano essere conteggiate a riduzione delle risorse disponibili per l'ammortamento dei titoli del debito pubblico;*
- *considerazioni analoghe a quelle di cui ai precedenti punti riguardano la gestione dei fondi disponibili nel "conto disponibilità", per la quale è prevista la possibilità di affidamento di servizi e adempimenti ad uno o*

più intermediari finanziari nonché la stipula di una convenzione con la Cassa depositi e prestiti;

- *infine, in merito all'autorizzazione al Tesoro a stipulare "accordi di garanzia bilaterale" in relazione ad operazioni in strumenti derivati, pur prendendo atto di quanto indicato nella relazione illustrativa, sarebbero utili ulteriori elementi di valutazione con particolare riguardo al profilo di rischio insito nell'assunzione di eventuali garanzie.*

Articolo 34 – Assoggettamento delle camere di commercio alla tesoreria unica

Le norme assoggettano le Camere di commercio al sistema di tesoreria unica, di cui alla L. 720/1984, sopprimendo contestualmente l'articolo 1, comma 45, della L. 266/2005 che ne prevedeva l'esclusione (comma 1).

Alla data del 1° gennaio 2015 i cassieri delle camere di commercio provvedono a versare le disponibilità liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse dall'applicazione le disponibilità delle camere di commercio rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni (comma 2).

Le camere di commercio provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari entro il 30 giugno 2015, riversando le relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale (comma 4).

Viene altresì modificato l'articolo 35, comma 8, del DL 1/2012, differendo ulteriormente, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2017, la scadenza del termine di sospensione della tesoreria unica mista previsto per le regioni e gli enti locali dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 279/1997 (comma 5).

Rispetto al regime generale delineato dalla legge 720, l'articolo 7 del D.Lgs. 279/1997 ha ridefinito il sistema di tesoreria unica per le regioni a statuto ordinario e gli enti locali con popolazione fino a 10.000 abitanti, prefigurandone comunque il graduale superamento in connessione con il progressivo conferimento a tali enti di ulteriori funzioni ed entrate proprie. Secondo tale regime, sono trattenute in tesoreria, in conti infruttiferi, soltanto le somme provenienti dal bilancio statale e da altri enti pubblici. Le altre entrate sono escluse dal riversamento e affluiscono direttamente presso i tesorieri degli enti, che le utilizzano prioritariamente rispetto alle giacenze di tesoreria⁷⁷. Tale disciplina è stata modificata dall'articolo 77-*quater* del DL 112/2008, che l'ha estesa alle regioni a statuto speciale, a tutti gli enti locali (senza distinzione in base alla classe demografica) e agli enti del settore sanitario. La norma, inoltre, disciplina e coordina i flussi di cassa delle

⁷⁷ Analogo regime è stato esteso alle Università dall'art. 29 della legge 448/1998.

entrate tributarie delle regioni e dei trasferimenti perequativi che finanziano la spesa sanitaria corrente.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori entrate extratributarie									
Riversamento risorse in tesoreria (commi 1-4)				850,0					
Maggiori spese correnti									
Maggiore onere interessi su conto Tesoreria (commi 1-4)		1,6	1,5						
Minori spese correnti									
Minore spesa interessi debito pubblico (commi 1-4)	15,0	14,5	13,8	15,0	14,5	13,8	15,0	14,5	13,8
Minori spese conto corrente									
Proroga 31.12.2017 regime tesoreria unica mista (comma 5)				6.000	3.000				
Maggiori spese correnti									
Maggiore onere interessi su conto Tesoreria (comma 5)		7,7	16,7						
Minori entrate extratributarie									
Mancate entrate per interessi sostituite con interessi passivi Stato (comma 5)					7,7	16,7		7,7	16,7
Minori spese correnti									
Minori interessi debito pubblico (comma 5)	72	157	157	72	157	157	72	157	157

La relazione tecnica, afferma che le norme, di cui ai commi da 1 a 4, prevedono l'afflusso presso la tesoreria statale di circa 850 milioni di euro nel 2015, calcolati sulla base delle risorse detenute presso il sistema bancario nel periodo gennaio 2013-giugno 2014 da parte delle camere di commercio e

tenendo conto degli effetti della progressiva riduzione della misura dei diritti camerali a partire dal 2015. Il relativo versamento alla tesoreria statale si traduce in un miglioramento di pari importo del fabbisogno del settore statale e pubblico nell'anno 2015. Le somme versate costituiscono risorse proprie delle camere di commercio e per questo motivo ne è stato previsto il versamento su un conto fruttifero. Lo Stato dovrà corrispondere su di esse un interesse a un tasso pari allo 0,25%. L'onere per interessi, al netto della ritenuta fiscale del 26%, calcolato sulla giacenza media è pertanto stimabile in circa 1,6 milioni. di euro annui.

Tenuto conto infine che l'afflusso di risorse presso la tesoreria statale si traduce in una minore emissione di titoli del debito pubblico, è stato stimato il risparmio per il bilancio statale conseguente ai minori oneri per interessi pagati (pari a 15 milioni per il 2015, 14,50 milioni per il 2016 e 13.75 milioni a partire dal 2017, al netto della ritenuta fiscale del 12,50%), utilizzando il tasso medio all'emissione pari al 2%.

Per ciò che concerne il comma 5, la RT segnala che la scadenza del termine di sospensione della tesoreria unica mista al 31.12.2014, come previsto dall'art. 35, comma 8, del decreto legge n. 1/2012 avrebbe determinato un effetto di maggior fabbisogno del settore statale e pubblico nel 2015 e nel 2016. Tale effetto, con la proroga della predetta sospensione, viene meno in tali anni e si verifica nel 2018. Il prospetto riepilogativo seguente illustra gli effetti sul fabbisogno del settore pubblico

(milioni di euro):

2015	2016	2017	2018	2019	2020
6.000	3.000	0	-6.000	-3.000	0

L'effetto migliorativo dei saldi dovuto alla minore spesa per interessi per lo Stato, conseguente al permanere della liquidità in tesoreria, è valutabile in 72 milioni di euro nell'anno 2015 e 157 per gli anni 2016 e 2017. Tale profilo si fonda sull'ipotesi che la fuoriuscita delle risorse dalla tesoreria statale, in caso di ripristino del regime della tesoreria unica mista sarebbe avvenuta gradualmente.

A fronte di tali risparmi di spesa, si determinano, per lo Stato, maggiori oneri per interessi sulle giacenze presso la tesoreria statale pari a 7,65 milioni di euro nel 2016 e 16,65 milioni nel 2017 e 2018. Tali importi si riferiscono all'effetto sul saldo netto da finanziare, ma si valuta un pari effetto negativo sugli altri saldi, dovuto al fatto che con la disposizione in esame viene meno per la PA un introito (gli interessi attivi) che sarebbe provenuto dal settore privato, sostituito da un introito proveniente da un'altra pubblica amministrazione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le misure in esame sono volte a trasferire o a mantenere presso la tesoreria unica le giacenze delle Camere di commercio e degli enti territoriali; tali giacenze generano, da un lato,

minori oneri derivanti dagli interessi connessi al debito pubblico e interessi passivi derivanti dal tasso di remunerazione della liquidità detenuta.

Ciò premesso, andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine ai seguenti profili, per i quali si ravvisano criteri di imputazione degli effetti finanziari diversi, rispettivamente, per i commi 1-4 (camere di commercio) e per il comma 5 (enti locali):

- con riferimento alla corresponsione di interessi alle camere di commercio, il prospetto riepilogativo evidenzia effetti di maggiore spesa corrente esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare, mentre non è prevista l'imputazione di effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento, diversamente da quanto indicato per gli enti locali territoriali;*
- il prospetto riepilogativo non evidenzia, con riferimento alle camere di commercio, effetti di minore entrata extratributaria per la mancata corresponsione di interessi su somme attualmente detenute dai medesimi enti presso istituti finanziari, mentre per gli enti territoriali tale posta è distintamente indicata.*

Con riferimento alla smobilizzazione degli eventuali investimenti finanziari entro il 30 giugno 2015 da parte delle Camere di commercio (comma 4), appare altresì necessaria una valutazione del Governo riguardo all'eventualità che, a causa dell'andamento dei mercati e della stringente necessità degli smobilizzi, le operazioni di smobilizzo possano realizzarsi a valori inferiori a quelli astrattamente conseguibili in un più ampio periodo.

Articolo 35, commi da 1 a 12 ed articolo 36 – Concorso delle regioni al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

Le norme, in primo luogo, modificano l'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, per prevedere che le regioni a statuto ordinario contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica con un importo di **750 milioni di euro per il 2018** [articolo 35, comma 1, lettera b)].

Si stabilisce, inoltre che **per gli anni 2015-2018** il contributo delle regioni a statuto ordinario al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica è incrementato di **3.452 milioni di euro annui**. Sono conseguentemente rideterminati i livelli di finanziamento assegnati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di un accordo la misura del contributo dovuto da ciascuna regione è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale [articolo 35, comma 1, lettera d)].

Le Regioni a statuto speciale e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal **2015 al 2018**, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica pari a **548 milioni**, in termini di indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare, pari a quanto indicato nella seguente tabella (articolo 35, comma 3).

(milioni di euro)

Regione o provincia autonoma	Anni 2015-2018
Valle d'Aosta	10
Provincia autonoma di Bolzano	44
Provincia autonoma di Trento	37
Friuli-Venezia Giulia	87
Sicilia	273
Sardegna	97
Totale	548

Si chiarisce che:

- la regione Valle d'Aosta, la regione Friuli Venezia Giulia e la regione Siciliana assicurano il contributo di cui al comma 3 nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza euro compatibile (articolo 35, comma 4);
- le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il contributo di cui al comma 3 nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza mista (articolo 35, comma 5);
- la regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma 3 attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalità previste dall'articolo 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (articolo 35, comma 6).

Le regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 3, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Tale articolo detta norme di coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Fino all'emanazione delle norme di attuazione del citato articolo 27, l'importo del concorso complessivo è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (articolo 35, comma 7). Analoghe disposizioni sono previste per le province autonome di Trento e di Bolzano le quali, però, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione del già citato articolo 27, versano all'erario l'importo del concorso complessivo di loro pertinenza entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle predette autonomie, avvalendosi anche dell'Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione (articolo 35, comma 8).

Sono apportate le necessarie modifiche alla legislazione vigente al fine di stabilire che il contributo al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica già dovuto, per gli anni 2015-2017, dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome in forza de:

- l'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- l'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- l'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

sia dovuto anche per l'anno 2018 (articolo 35, commi 10 e 11).

Si stabilisce, altresì, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto:

- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali [articolo 36, comma 3, lettera a)];
- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti⁷⁸. Nel saldo sono incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti ed è escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, l'utilizzo del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati [articolo 36, comma 3, lettera b)].

Conseguentemente si stabilisce che le vigenti norme che fissavano gli obiettivi delle regioni a statuto ordinario con riferimento al complesso delle spese finali, in termini di competenza euro compatibile⁷⁹, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno, cessano di avere applicazione per le regioni a statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, fermo restando l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014 (articolo 36, comma 1).

Si specifica quali entrate e quali spese rilevano per il calcolo dei saldi previsti dall'articolo 36, comma 3 dettando norme differenziate, applicabili nel solo 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (articolo 36, comma 4).

Per il solo anno **2015**, per gli equilibri di cui all'articolo 36 comma 3 rilevano, nel limite complessivo di **2.005 milioni di euro**:

- ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015;
- ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;
- ai fini degli equilibri di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa;
- ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le iscrizioni dei residui perenti;
- ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.

⁷⁸ Come definito dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

⁷⁹ Ossia l'articolo 1, dal comma 448 al comma 466, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

L'importo complessivo delle voci rilevanti ai fini degli equilibri sopra elencati che ciascuna regione può considerare ai fini degli equilibri di cui all'articolo 36, comma 3 è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015 (articolo 36, comma 5).

Per l'anno 2015, nei saldi individuati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, tra l'altro, non rilevano:

- nel saldo di cassa di cui alla lettera a), per un importo complessivo di **60 milioni di euro**, i pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data del 31 dicembre 2013 (articolo 36, comma 6, punto 1).

I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:

- certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
- per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;
- riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. In tal caso, ai fini dei saldi, non rilevano gli impegni assunti per consentire il pagamento del debito.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle richieste ricevute, in esito ad apposita procedura, entro il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascuna regione, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal saldo di cassa di cui al citato articolo 36, comma 3;

- nei saldi di competenza e di cassa le spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, nei limiti di **500 milioni**, ripartiti tra le singole Regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base della capacità di spesa dimostrata nel passato (articolo 36, comma 6, punto 4).

Tale ultima tipologia di spesa è considerata anche nel precedente articolo 16 del ddl in esame, in base al quale i proventi derivanti dall'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze radioelettriche indicate dal testo sono destinati, fino all'importo massimo di 700 milioni di euro, alle "finalità di cui all'articolo 36, comma 6, numero 4)". Si presume che con questa espressione si intenda indicare il cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari.

Sono dettate specifiche norme per consentire il monitoraggio, da parte della Ragioneria generale dello Stato, degli adempimenti relativi a quanto disposto dalle norme dell'articolo 36 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica. Sono disciplinate, altresì, le procedure per la verifica del rispetto degli obiettivi di saldo che monitorano anche i dati rivenienti dal rendiconto di gestione. Qualora si registrino andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle

finanze⁸⁰ adotta adeguate misure di contenimento della spesa e dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale (articolo 36, commi da 9 a 12).

Sono individuate le sanzioni comminate alla regione che non consegue il pareggio per uno dei saldi di cui all'articolo 36, comma 3 (articolo 36, comma 13).

La regione inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale un terzo dell'importo corrispondente al maggiore degli scostamenti registrati dai saldi rispetto all'obiettivo del pareggio e, nei due esercizi successivi, i restanti due terzi equi ripartiti;

- non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

- non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

- non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;

- è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tale sanzione è applicata ai soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione delle regole di cui al presente articolo.

A decorrere dall'anno 2015, alle regioni a statuto ordinario e ai rispettivi enti locali non si applicano le vigenti disposizioni⁸¹ che consentono la rimodulazione tra gli enti appartenenti alla stessa regione degli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014. Conseguentemente sono dettate le nuove norme che disciplineranno, a partire dal 2015, la riarticolazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra enti locali della stessa regione a statuto ordinario. Tale riarticolazione dovrà essere finalizzata a consentire pagamenti in conto capitale (articolo 36, commi da 18 a 22).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁸⁰ Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

⁸¹ Recate dall'articolo 1, commi da 138 a 142 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Patto di stabilità interno – Regioni a statuto ordinario (art. 35, co. 1)				3.452	3.452	3.452	3.452	3.452	3.452
Patto di stabilità interno – Regioni a statuto speciale e province autonome (art. 35, co. 3)	107	107	107	548	548	548	548	548	548
Maggiori entrate extratributarie									
Patto di stabilità interno – Regioni a statuto ordinario (art. 35, co. 1)	3.452	3.452	3.452						
Patto di stabilità interno – Regioni a statuto speciale e province autonome (art. 35, co. 3)	441	441	441						
Minori spese in conto capitale									
Non rilevanza di pagamenti in conto capitale delle regioni (art. 36, co. 6)				60			60		
Non rilevanza del cofinanziamento di fondi strutturali (art. 36, co. 6)				500			500		

La relazione tecnica ribadisce che i commi da 1 a 12 dell'articolo 35 rideterminano gli obiettivi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per gli esercizi dal 2015 al 2018, prevedendo:

- per gli esercizi dal 2015 al 2018 un contributo aggiuntivo, in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare, pari a 3.452 milioni a carico delle Regioni a statuto ordinario e a 548 milioni a carico delle Autonomie speciali;
- l'estensione al 2018 dei contributi già previsti dal DL 66/2014 fino al 2017, per le regioni a statuto ordinario pari a 750 milioni in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare, e per le autonomie speciali pari a 703 milioni in termini di indebitamento netto e di 300 milioni in termini di saldo netto da finanziare;

La relazione tecnica ribadisce, altresì, che per le regioni a statuto ordinario, soggette alla disciplina del pareggio di bilancio a norma del successivo articolo 36, il contributo è attuato, sia in termini di indebitamento netto, che di saldo netto da finanziare, riducendo i livelli di finanziamento statali nei confronti delle regioni e attraverso l'acquisizione delle risorse regionali da parte dello Stato, per un importo pari a 3.452 milioni aggiuntivo rispetto al contributo di 750 milioni di euro già previsto. A seguito della predetta riduzione delle entrate regionali, al fine di

conseguire gli equilibri di bilancio previsti, le regioni a statuto ordinario dovranno contenere le spese per lo stesso importo, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Per la regione Sardegna, soggetta alla disciplina del pareggio dei bilancio, il contributo è attuato sia in termini di indebitamento netto, che di saldo netto da finanziare, attraverso l'accantonamento aggiuntivo, per un importo pari a 97 milioni di euro, delle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettante alla regione. Al fine di conseguire il pareggio, la regione Sardegna dovrà contenere le proprie spese del medesimo importo, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Per le altre autonomie speciali il contributo in termini di indebitamento è attuato nell'ambito della disciplina del patto di stabilità interno. A tal fine, gli obiettivi del patto concordati con il Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, devono essere definiti tenendo conto del contributo di cui all'articolo 35, comma 3. Il contributo in termini di saldo netto da finanziare è attuato:

- per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, attraverso l'accantonamento, delle quote di compartecipazione ai tributi erariali, di importo pari a quelli previsti dall'articolo 35, comma 3;
- per la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano attraverso il versamento al bilancio dello Stato, di importo pari a quelli previsti dal già più volte citato articolo 35, comma 3.

La relazione tecnica afferma che i commi da 1 a 4, dell'articolo 36, comportano una riduzione dell'indebitamento netto di 2.005 milioni, compensati dagli effetti negativi, di pari importo, determinati dall'applicazione dell'articolo 36, comma 5.

Se ne deduce che la riduzione dell'indebitamento sembrerebbe manifestarsi per il solo 2015 dal momento che il corrispondente onere dell'articolo 36, comma 5 è limitato solo a tale anno. Ulteriore implicazione è che il vincolo del pareggio di bilancio è già implicito, a decorrere dal 2016, nelle norme già vigenti.

Gli effetti positivi sull'indebitamento netto derivanti dal rispetto degli equilibri di competenza e di cassa, sia di parte corrente, che tra entrate e spese finali, in sostituzione della disciplina del patto di stabilità interno sono stati stimati, secondo la relazione tecnica, facendo riferimento ai saldi di cassa finali delle regioni, dal 2011 al 2013, calcolati sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni.

I saldi di cassa sono stati considerati una stima degli effetti sull'indebitamento netto del passaggio alla disciplina del pareggio di bilancio nel 2015 in quanto:

a) per gli enti in contabilità finanziaria, il calcolo dell'indebitamento è in gran parte effettuato con riferimento ai dati di cassa, quali, ad esempio tutti i trasferimenti correnti e in c/capitale, le entrate e spese in conto capitale, le imposte e tasse.

b) l'adozione, a decorrere dall'esercizio 2015, del principio contabile della competenza finanziaria, di cui all'allegato n. 1 del decreto legislativo n. 118 del

2011, corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014, comporterà un significativo avvicinamento della competenza alla cassa, per tutte le voci di bilancio.

La relazione tecnica evidenzia altresì che la non rilevanza, ai fini della determinazione dei saldi in pareggio, delle voci di spesa individuate dall'articolo 36, comma 6, numeri 1 e 4, determina, per il 2015, un effetto negativo sui saldi di finanza pubblica di 560 milioni.

I commi dal 7 al 22 dell'articolo 36 hanno natura ordinamentale, e non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la relazione tecnica non fornisce concreti elementi a supporto dell'effettiva sostenibilità dell'incremento del contributo richiesto alle regioni ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. A tal proposito si rileva che le regioni, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, sono tenute all'erogazione del contributo nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dunque il margine di intervento sulla quantità e qualità delle prestazioni erogate appare ristretto.

Si rileva, inoltre, che la normativa in esame sostituisce l'attuale vincolo fissato dal patto di stabilità interno, che si sostanzia in un tetto alla spesa, con l'obbligo del pareggio di bilancio. Si rileva, in parallelo, che la relazione tecnica non fornisce informazioni sulle modalità adottate per stimare gli effetti derivanti dal passaggio da un vincolo sulla spesa ad un vincolo determinato anche dalla misura stimata delle entrate. Andrebbero quindi acquisiti dati riferiti agli effetti dell'adozione di tali modalità per una valutazione complessiva di attendibilità delle stime prodotte dalla relazione tecnica.

Si evidenzia, infine, che secondo quanto specificato dalla relazione tecnica il principio del pareggio di bilancio determina effetti positivi per 2.005 milioni di euro e che tali effetti positivi appaiono posti in carico alle regioni a statuto ordinario che non siano già in pareggio di bilancio. Ne consegue che gli oneri recati dai commi da 1 a 4 dell'articolo 36 dovrebbero gravare sulle citate regioni in disavanzo mentre i benefici compensativi, determinati dall'allentamento dei vincoli previsto dall'articolo 36, comma 5, sarebbero distribuiti in favore di tutte le regioni a statuto ordinario. Appare, pertanto, necessari elementi di valutazione relativi agli aspetti di sostenibilità della manovra che dovrebbero essere valutati anche alla luce degli eventuali effetti redistributivi delle disposizioni in questione: sul punto è utile acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 35, commi da 13 a 18, e articolo 37 – Concorso dei comuni e delle province al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

Le norme stabiliscono che le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di **1.000 milioni** di euro per l'anno **2015**, di **2.000 milioni** di euro per l'anno **2016**

e di **3.000 milioni** di euro a decorrere **dal 2017**. Conseguentemente ciascuna provincia e città metropolitana⁸² versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa (articolo 35, commi 13 e 14).

Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto del Ministero dell'interno⁸³ è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard. In caso di mancato versamento del contributo entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sulla quota loro spettante dei versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. In caso di incapienza di tale quota dei versamenti, il recupero viene effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione (articolo 35, comma 14).

A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario, è fatto divieto:

- di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni della gestione dell'edilizia scolastica, della costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché della tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza [articolo 35, comma 15, lett. a)];
- di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza [articolo 35, comma 15, lett. b)];
- di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità [articolo 35, comma 15, lett. c)];
- di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi [articolo 35, comma 15, lett. d)];
- di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 (uffici di supporto agli organi di direzione politica) e 110 (incarichi a contratto⁸⁴) del D. Lgs. 267/2000 [articolo 35, comma 15, lett. e)];
- di instaurare rapporti di lavoro flessibile⁸⁵ [articolo 35, comma 15, lett. f)];
- di attribuire incarichi di studio e consulenza [articolo 35, comma 15, lett. g)].

A decorrere **dal 2015** i comuni concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di **1.200 milioni** di euro

⁸² Così nel testo. S'intende evidentemente che le province e le città metropolitane nel loro complesso procedono al versamento delle somme quantificate al periodo precedente.

⁸³ Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 febbraio 2015, con il supporto tecnico della SOSE S.p.A., sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

⁸⁴ In forza delle norme in esame tali incarichi non possono neppure essere prorogati.

⁸⁵ Di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010.

all'anno. Parallelamente, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è ridotta di 1.200 milioni di euro a decorrere dal 2015 (articolo 35, comma 16).

Sono apportate le necessarie modifiche alla legislazione vigente al fine di stabilire che il contributo al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica già dovuto, per gli anni 2016 e 2017, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni in forza dell'articolo 47 del decreto legge n. 66/2014 sia dovuto anche per l'anno 2018 (articolo 35, comma 17).

Si modifica l'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 228/2012, per incrementare dal 10 al 20% la quota del Fondo di solidarietà comunale spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario che deve essere ripartita sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni standard (articolo 35, comma 18).

Per quanto concerne i comuni e le province si procede alla modifica dell'articolo 31, comma 2, della legge 183/2011. Tale norma ha individuato il contributo che gli enti locali devono fornire per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Il contributo è definito determinando numericamente l'obiettivo di saldo finanziario di ciascun comune corrispondente ad una determinata percentuale della spesa corrente media annua calcolata sulla base di un arco temporale triennale. Le modifiche si sostanziano in tre interventi (articolo 37):

- viene stabilito che l'arco temporale da considerare per la valutazione della spesa corrente media annua sia, con riferimento agli anni dal 2015 al 2017, la spesa registrata nel triennio 2010-2012 in luogo di quella registrata nel triennio 2009-2011 [comma 1, lettera a)];
- viene stabilito che anche nell'anno 2018 siano applicabili ai comuni le norme che definiscono l'obiettivo di saldo finanziario sopra descritto, valutando le spese correnti medie annue del medesimo triennio 2010-2012 [comma 1, lettera a)];
- viene rideterminato in riduzione l'obiettivo di saldo finanziario previsto, come indicato nella tabella che segue [comma 1, lettere b), c) e d)].

	Obiettivo di saldo finanziario come percentuale della spesa corrente media						
	Legislazione vigente			Modifiche ddl stabilità 2015			
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2018
Province	19,25	20,05	20,05	17,00	17,83	17,83	17,83
Comuni con più di 5.000 abitanti	14,07	14,62	14,62	7,71	8,26	8,26	8,26
Comuni fra 1.001 e 5.000 abitanti	14,07	14,62	14,62	7,71	8,26	8,26	8,26

E' stabilito, inoltre, che ai fini determinazione del saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista rilevano gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità (articolo 37, comma 2).

Si esclude l'applicazione, a decorrere dall'anno 2015, del meccanismo di virtuosità recato dall'articolo 20, commi 2, 2-*bis* e 3, del DL 98/2011, ai fini della suddivisione tra i singoli enti appartenenti ad un determinato comparto degli obiettivi finanziari stabiliti dal patto di stabilità interno, che determina effetti di

minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti. Conseguentemente, viene esclusa l'applicazione della norma (articolo 31, comma 3, della legge 183/2001) che disponeva la rideterminazione in aumento delle percentuali per l'individuazione dell'obiettivo di saldo per gli enti non virtuosi. È infine disposta la disapplicazione dell'articolo 31, comma 2, ultimo periodo, della legge 183/2001, che rende transitorio l'attuale meccanismo di calcolo dei saldi obiettivo (tramite l'applicazione delle percentuali alla spesa media corrente), nelle more dell'adozione del suddetto meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del patto fra gli enti di ciascun livello di governo, basato su criteri di virtuosità (articolo 37, comma 4)

Infine è ridotto di **60 milioni** per il **2015** l'importo dei pagamenti relativi a debiti in conto capitale che non deve essere considerato, ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del DL 133/2014 (articolo 37, comma 9).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Concorso delle – province e delle città metropolitane al contenimento della spesa (art. 35, co. 13)				1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	3.000
Concorso dei comuni al contenimento della spesa – riduzione fondo di solidarietà comunale (art. 35, co. 16)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Rilevanza del fondo per i crediti di dubbia esigibilità (art. 37, co. 2)				2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Minori spese in conto capitale									
Riduzione esclusione di pagamenti dei comuni dal PSI (art. 37, co. 9)				60			60		
Maggiori entrate extratributarie									
Concorso al contenimento della spesa – province e città metropolitane (art. 35, co. 13)	1.000	2.000	3.000						
Maggiori spese in conto capitale									
Riduzione obiettivi PSI enti locali (art. 37, co. 1)				3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350

La relazione tecnica riferita ai commi 13, 14 e 16 dell'articolo 35 si limita a ribadire il contenuto delle norme.

Riguardo all'articolo 35, comma 17, la relazione tecnica afferma che le norme determinano un miglioramento dei saldi di finanza pubblica di 1.149,1 milioni di euro per l'anno 2018, non incluso nel triennio di bilancio.

Con riferimento ai commi 15 e 18 del medesimo articolo, la RT afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e non determinano effetti finanziari negativi.

La RT afferma inoltre che l'articolo 37, comma 1, determina un effetto negativo per la finanza pubblica in termini di indebitamento netto e fabbisogno pari a 3.350 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. In tali anni, infatti, il contributo richiesto agli enti locali, mediante il patto di stabilità interno viene ridotto ai comuni per 3.095 milioni annui e alle province per 255 milioni all'anno.

Riguardo all'articolo 37, comma 2 (computo degli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità⁸⁶ ai fini del conseguimento dell'obiettivo di saldo di competenza mista), la RT afferma che tale norma determina un beneficio annuo sui saldi di finanza pubblica per 2.350 milioni (2.195 milioni ascrivibili ai comuni e 155 milioni alle province), derivante dalla compressione della spesa degli enti locali per effetto dell'introduzione dell'obbligo di alimentare un Fondo per i crediti di dubbia esigibilità.

Ciò in quanto per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio dovrà essere effettuato un accantonamento al predetto Fondo crediti di dubbia esigibilità. A tal fine, nel bilancio di previsione dovrà essere stanziata un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare dovrà essere determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura, nonché dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). L'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità non potrà essere oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio che confluirà nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

La stima dell'accantonamento al Fondo per i crediti di dubbia esigibilità, effettuata sulla base delle registrazioni presenti nei certificati di conto consuntivo del quinquennio 2008-2012 degli enti locali, ammonta a circa 4.390 milioni per i comuni e a circa 310 milioni per le province.

A titolo prudenziale, anche in considerazione degli effetti non stimabili derivanti dal riaccertamento dei residui attivi e passivi sull'entità del risultato di amministrazione, si ritiene che l'effetto positivo in termini di indebitamento netto

⁸⁶ Fondo introdotto – come sottolineato dalla RT - dalla riforma di contabilità degli enti territoriali, di cui al D. Lgs. 118/2011.

possa essere valutato considerando il 50% della predetta stima, essendo gli enti obbligati ad effettuare un accantonamento minimo del 50% già in sede previsionale.

Riguardo all'articolo 37, comma 9, lettera a) [riduzione dell'importo dei pagamenti relativi a debiti in conto capitale da non considerare ai fini del rispetto del patto di stabilità interno], la RT afferma che la norma determina, nel 2015, un miglioramento dei saldi di finanza pubblica pari a 60 milioni di euro (miglioramento che va a compensare il peggioramento di pari importo operato dall'articolo 36, comma 6)⁸⁷.

I restanti commi dell'articolo 37 hanno, secondo la relazione tecnica, carattere ordinamentale e non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme recate dall'articolo 35, comma 15, vietano alle province l'effettuazione di spese per consulenze o per mostre e convegni. Andrebbe verificato se la soppressione di tali voci di spesa sia compatibile con l'ordinario svolgimento delle funzioni di cui tali enti sono ancora titolari.

Articolo 38, comma 5 – Riserva all'erario di tributi afferenti il territorio della regione Sardegna

Le norme destinano le entrate derivanti dalla riserva all'erario stabilita dalla legge di stabilità 2014, con riguardo alle entrate afferenti al territorio della Regione Sardegna, alla riduzione del debito della Regione Sardegna stessa e degli enti locali del suo territorio.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	230	230	230						

La relazione tecnica afferma che la norma, facendo venire meno l'acquisizione al bilancio statale delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione

⁸⁷ La RT fa presumibilmente riferimento all'articolo 36, comma 6, numero 1), del disegno di legge in esame, il quale individua – fra le voci di entrata e di spesa che nell'esercizio 2015 non devono essere considerate nel calcolo dei saldi per le regioni – i pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data del 31 dicembre 2013, nel limite di 60 milioni di euro.

Sardegna, determina effetti finanziari negativi per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 di 230 milioni di euro annui in termini di saldo netto finanziario.

***In merito ai profili di quantificazione** si prende atto che l'effetto determinato dalla disposizione è stimato in 230 milioni di euro.*

Articolo 38, commi da 6 a 10 – Spese relative agli uffici giudiziari

Le norme modificano la legge 24 aprile 1941, n. 392, la quale, in estrema sintesi, stabilisce che le spese di funzionamento (ma non di personale) degli uffici giudiziari sono sostenute dai Comuni nei quali detti uffici si trovano i quali, a loro volta, ricevono un contributo statale per le spese sostenute. Le modifiche stabiliscono che a decorrere dal 1° settembre 2015 le predette spese obbligatorie sono trasferite dai Comuni al Ministero della giustizia e che lo Stato non corrisponde più ai comuni il contributo sopra citato (comma 6).

Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia è finalizzata al rimborso ai comuni interessati delle spese di funzionamento relativi agli uffici giudiziari sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. A partire dall'anno 2016 la dotazione di bilancio del predetto capitolo è incrementata di 200 milioni di euro annui (comma 7).

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese per il suo funzionamento indicate nell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 (comma 8). L'importo è determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 9),

Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 9 al presente articolo. Il personale delle province eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56⁸⁸, viene prioritariamente assegnato al Ministero della Giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione dei commi da 6 a 10.

⁸⁸ Recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

Si rammenta che l'articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400/1988 stabilisce che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti		200	200		200	200		200	200

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione si osserva che ai sensi del comma 9 il finanziamento per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari sarà attribuito a ciascuno di essi sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. Tali dati sono tutti indipendenti dall'attività concretamente svolta dall'ufficio. Appare, pertanto, utile che sia chiarito se tale criterio di finanziamento, che appare prescindere dalla produttività dell'ufficio, possa determinare rigidità funzionali suscettibili di far emergere ulteriori richieste di finanziamento da parte degli uffici con più alta produttività.

Si prende, inoltre, atto del fatto che la dotazione destinata al finanziamento delle spese di funzionamento è incrementata, a decorrere dal 2016, di 200 milioni di euro. Sarebbe comunque utile ricevere informazioni circa i bisogni amministrativi sottostanti tale incremento.

Nulla da osservare per quanto concerne il personale delle province eventualmente in esubero che possa essere assegnato al Ministero della Giustizia in quanto trattasi, appunto, di assegnazione e non di ricollocazione.

Articolo 38, comma 11 – Contributo a Roma capitale

Le norme attribuiscono, a decorrere dal 2015, un contributo di 110 milioni di euro quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso comune sostiene in qualità di capitale della Repubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti	110	110	110	110	110	110	110	110	110

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l'onere è pari alla misura del contributo corrisposto.

Articolo 38, commi 12 e 13 – Deroghe in materia di spese di personale connesse alla realizzazione dell'Expo 2015

Le norme, considerati gli eventi internazionali connessi al semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea, nonché alla realizzazione e allo svolgimento dell'Expo 2015, nei confronti del Comune di Milano, per l'anno 2015, nell'ambito delle risorse di bilancio del Comune e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, non si applicano per le sole spese di personale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie alla realizzazione dell'Esposizione universale, i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente⁸⁹. Al personale non dirigenziale, compresi i titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di cui al periodo precedente, fino al 31 dicembre 2015, può essere autorizzata dal Comune di Milano la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 45 ore pro-capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare, rispettivamente, della riduzione, richiesta dalla normativa vigente, della spesa di personale agli enti locali⁹⁰ e delle risorse destinate al trattamento accessorio⁹¹ (comma 12).

Si estendono le deroghe ai vincoli in materia di assunzione di personale, già previste per le società in house degli enti locali soci di Expo, agli enti locali e regionali impegnati in attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione universale. Le deroghe sono disposte anche con riferimento all'anno 2016 (comma 13).

⁸⁹ Di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

⁹⁰ Ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

⁹¹ Ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni recate dal comma 12 non comportano oneri per la finanza pubblica atteso che le deroghe sono esercitate nell'ambito delle risorse di bilancio del Comune.

Parimenti la relazione tecnica afferma che le norme di cui al comma 13 non comportano effetti finanziari essendo salvaguardato, dalla norma su cui si operano le modifiche, il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa conseguenti alla normativa oggetto di deroga.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 38, comma 14 – Contributo al comune di Milano

Le norme, al fine di garantire la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015, autorizzano la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso all'Evento Expo Milano 2015.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti	50			50			50		

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l'onere è pari alla misura del contributo corrisposto.

Articolo 39 – Attuazione Patto della salute 2014-2016

Le norme danno attuazione all'Intesa Stato-Regioni del luglio 2014 concernente il Patto della Salute 2014-2016, nell'ambito delle risorse previste a

legislazione vigente per il finanziamento del SSN. Ad esse pertanto non sono attribuiti effetti finanziari fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 11.

Articolo 39, comma 2 – Livello di finanziamento del SSN cui concorre lo Stato

Normativa vigente - L'articolo 1 del Patto della Salute conferma per il 2014 un livello di finanziamento del SSN cui concorre in via ordinaria lo Stato pari a 109.928 milioni. Per il biennio successivo, gli importi sono fissati in misura pari a 112.062 milioni per il 2015 e a 115.444 milioni per il 2016, "salvo eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e a variazioni del quadro macroeconomico".

La crescita del finanziamento per il prossimo biennio è costruita sulla base della c.d. regola a legislazione vigente, e cioè in linea con la dinamica del PIL nominale atteso per il periodo di riferimento indicata nei documenti programmatici del Governo, in questo caso il DEF presentato nel mese di aprile, ultimo documento disponibile al momento del Patto.

La relazione tecnica afferma che la norma recepisce il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per gli anni 2015 e 2016 come previsto dall'articolo 1 del Patto, già scontato nel bilancio a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la variazione del finanziamento del SSN per il biennio 2015-2016 è costruita sulla base della c.d. regola a legislazione vigente, tenendo conto delle differenze degli importi autorizzati, rispettivamente per il 2014 e in ciascun anno del biennio, da specifiche previsioni normative.

Articolo 39, comma 3 – Destinazione risparmi nella gestione del SSN

Normativa vigente - L'articolo 2, commi 80 e 86, della legge 191/2009 dispone che le regioni sottoposte a Piano di rientro (ovvero a programma operativo di prosecuzione dello stesso) sono tenute a mantenere le maggiorazioni fiscali regionali di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF entro i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente per tutta la durata del Piano, destinandone l'intero gettito al settore sanitario. Su tale normativa è intervenuto da ultimo l'articolo 2, comma 6, del D.L. 120/2013 che prevede che, in presenza di un disavanzo sanitario di competenza e prima delle coperture inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote e previa l'approvazione da parte dei competenti Tavoli di verifica, la regione interessata possa disporre la riduzione delle aliquote fermo garantendo una congrua

copertura del disavanzo, ovvero destinare parte del maggior gettito a finalità extra sanitarie.

L'articolo 30, terzo periodo, del D.Lgs n. 118/2011 conferma, infine, quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del Patto della Salute 2010-2013, secondo cui "eventuali risparmi nella gestione del SSN effettuati dalle regioni rimangono nelle disponibilità delle regioni stesse".

La relazione tecnica precisa che in base alla norma, che dà attuazione all'articolo 1, comma 4, del Patto, eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale, effettuati dalle regioni, rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie, mentre le norme previgenti prevedevano un possibile utilizzo anche sul versante regionale extra-sanitario. La R.T. afferma che la disposizione è neutrale in termini di impatto sul bilancio regionale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, ferma restando la neutralità degli effetti sui bilanci regionali, fa salvo il comma 80 dell'articolo 2 della legge 191/2009, come modificato dall'articolo 2, comma 6, del D.L. 120/2013, che riconosce alle regioni la possibilità di destinare a finalità extra sanitarie parte del gettito derivante dalla maggiorazione delle aliquote IRAP e delle addizionali IRPEF. Si interviene peraltro modificando il terzo periodo dell'articolo 30 del D.Lgs 118/2011 relativo a eventuali risparmi derivanti dalla gestione sanitaria (a valere quindi sulle risorse ottenute tramite il finanziamento ordinario) prevedendo che essi rimangano nella disponibilità delle regioni, ma siano utilizzabili solo per finalità sanitarie.

Articolo 39, commi 3–9 Ripartizione delle quote di finanziamento a destinazione vincolata

La relazione tecnica precisa che i **commi 4 e 5**, recepiscono le indicazioni dell'articolo 1, comma 5 del Patto, concernente l'utilizzo delle quote vincolate ricomprese all'interno del finanziamento del SSN.

I commi 6, 7 ed 8, attuativi dell' articolo 1, comma 6 del Patto, intervengono, a decorrere dal 2015, sui criteri di riparto delle quote di fondo sanitario nazionale vincolate al raggiungimento di specifici obiettivi. La R.T precisa che gli importi complessivi di tali quote non variano rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente e pertanto le norme non hanno effetti sui saldi.

In particolare il **comma 6** dispone in merito all'inclusione degli importi di cui alle leggi ivi riportate⁹² esplicitando che gli stessi confluiscono nella quota

⁹² Legge n. 126/1980 (hanseniani) e legge n. 433/1993 (rivalutazione sussidio), legge n. 135/1990 (AIDS), legge n. 548/1993 e n. 362/1999 (fibrosi cistica), D.lgs n. 109/2012 (emersione lavoro stranieri).

indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard e vengono successivamente ripartiti tra le regioni secondo i criteri e le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di costi standard. In base al comma 7 gli importi di cui alle leggi richiamate⁹³ sono ripartiti all'atto della predisposizione della proposta di riparto del fabbisogno sanitario standard nazionale e sulla base dell'ultimo atto formale su cui sia stata acquisita l'Intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni operando, laddove disponibili, i relativi aggiornamenti.

La R.T. non prende in considerazione le disposizioni di cui al comma 8, relative ai criteri di riparto delle risorse destinate alla medicina penitenziaria e al superamento degli ospedali psichiatrici⁹⁴, per i quali nel 2014 si confermano i criteri di riparto su cui è stata acquisita la prevista Intesa. Modifiche di tali criteri potranno intervenire dal 2015 sulla base di quanto stabilito dal tavolo di consultazione permanente di cui all'allegato A del DPCM 1° aprile 2008, da approvarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il comma 9 prevede che tali disposizioni si applichino anche ai riparti relativi all'anno 2014, qualora gli stessi non si siano perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che gli importi autorizzati dalle leggi richiamate non sono modificati rispetto alla normativa vigente e che essi sono ricompresi nell'ambito del livello di finanziamento del SSN di cui al comma 2.

Articolo 39, comma 10- Programmabilità degli investimenti

La relazione tecnica precisa che in attuazione articolo 1, comma 7 del Patto, il comma 10, prevede che le regioni siano obbligate a redigere un piano annuale degli investimenti, corredato di un'adeguata analisi di fabbisogno e di sostenibilità economico-finanziaria, anche in considerazione della predisposizione del piano dei flussi di cassa prospettici di cui all'articolo 25 del D.lgs. 118/2011.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 39, comma 11- Flussi informativi

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁹³ Art. 3 del D.L. n. 325/1994 (borse di studio dei MMG), art. 35 del D.lgs n. 286/1998 (extracomunitari irregolari), art 72 della legge n. 448/1998 (fondo esclusività).

⁹⁴ Art. 7 del D.lgs n. 230/1999 (medicina penitenziaria per i tossicodipendenti), articolo 2, comma 283, della Legge n. 244/2007 (medicina penitenziaria), articolo 3-ter del D.L. n. 211/2011 (superamento OPG).

(milioni di euro)

Comma 11	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese conto capitale	2			0,5	0,5	1	0,5	0,5	1

La relazione tecnica precisa che la norma, in attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 5, commi 11, 18 e 22 del Patto per la salute, prevede l'assegnazione di un apposito finanziamento per l'attivazione dei flussi informativi (destinati a confluire nel NSIS) per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito delle cure primarie, di quello per le prestazioni erogate nell'ambito dei Presidi Residenziali di Assistenza Primaria Ospedali di Comunità e di quello per il monitoraggio delle prestazioni di riabilitazione effettuate in strutture territoriali, comprese le strutture ex articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n.833. L'importo autorizzato, pari a 2 milioni per il 2015, è riconducibile alle seguenti esigenze, di cui viene fornito un dettaglio nella relazione.

	Flussi informative per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito delle cure primarie	Flusso per le prestazioni erogate nell'ambito dei Presidi Residenziali di Assistenza Primaria Ospedali di Comunità	Flusso per il monitoraggio delle prestazioni di riabilitazione effettuate in strutture territoriali, comprese le strutture ex articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833	
Costo per studio di fattibilità	203.161,01	203.161,01	203.161,01	
Costo analisi funzionale e tecnica e progettazione	217.402,26	217.402,26	217.402,26	
Costo per realizzazione verifica e messa in funzione	246.103,39	246.103,39	246.103,39	
Totale	666.666,67	666.666,67	666.666,67	Euro 2.000.000,00

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 39, comma 12 - Professioni sanitarie

La relazione tecnica precisa che, in attuazione dell'articolo 5 punto 15 del Patto per la Salute 2014/2016 nell'ambito delle disposizioni relative all'assistenza territoriale, il comma in esame prevede la definizione, attraverso un apposito Accordo tra Governo e Regioni, dei ruoli, delle competenze, delle relazioni

professionali e delle responsabilità individuali e di equipe su compiti, funzioni ed obiettivi, delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso l'eventuale acquisizione di ulteriore formazione complementare.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che gli oneri connessi all'eventuale ulteriore formazione complementare siano a carico dei bilanci regionali nell'ambito delle risorse a ciò destinate.*

Articolo 39, commi 13 – 14 – Decadenza Direttori generali

La relazione tecnica rileva che le norme, attuative dell'articolo 10, comma 6 del Patto, dispongono la decadenza automatica dei direttori generali, già prevista dalla legislazione vigente in caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle Aziende sanitarie, anche in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali previsti dai Livelli essenziali di assistenza (LEA). E' inoltre previsto che il conseguimento dei predetti obiettivi di salute e assistenziali costituisca adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale (c.d. quota premiale) e che la verifica sia effettuata dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare atteso che le norme sono dirette a rafforzare il sistema di governance del Servizio sanitario nazionale.*

Articolo 39, commi 15 – 18 – Commissaria ad acta

La relazione tecnica precisa che in attuazione articolo dell'articolo 12, commi 2 e 3 del Patto, i **commi 15 e 16** prevedono che la figura dei nuovi Commissari per le regioni sottoposte a Piano di rientro dal deficit sanitario sia incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Si dispone, inoltre, che il Commissario debba possedere un *curriculum* che evidenzi qualifiche e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti, con ciò rafforzando il ruolo del Commissario.

Il **comma 17**, in attuazione articolo 12, comma 4 del Patto, dispone la modifica dell'articolo 4, comma 2 del D.L. 159/2007, chiarendo che le strutture regionali sono di supporto, oltre che al commissario, anche al sub-commissario. Tale previsione non comporta oneri, in quanto già la legislazione vigente dispone il

supporto da parte della regione alle strutture commissariali, attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili

Il comma 18, introducendo disposizioni attuative dell'articolo 12, comma 5 del Patto, prevede che il Commissario ad acta, qualora, in sede di verifica annuale riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro, così come specificati nei singoli contratti dei Direttori generali, proponga, con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare trattandosi di norme di carattere ordinamentale che, pur se prive di diretti effetti finanziari, rafforzano il sistema di governance del Servizio sanitario nazionale.*

Articolo 39, comma 19 – Agenas

La relazione tecnica precisa che il comma 19, che riprende il contenuto dell'articolo 12, comma 6 del Patto, dispone che nell'attività di affiancamento delle regioni sottoposte a Piano di rientro il Ministero della salute si avvalga dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto l'Agenas svolge già oggi un'attività di supporto al Ministero della salute per il monitoraggio dell'attuazione dei singoli Piani di rientro, con particolare riferimento alla predisposizione di provvedimenti regionali previsti dagli stessi Piani.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto chiarito dalla relazione tecnica.*

Articolo 39, commi 20-21 – Collegi sindacali

La relazione tecnica precisa che i commi 20 e 21, in attuazione dell'articolo 13 del Patto per la salute, intervengono sull'articolo 3-ter, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992, relativo alla composizione dei collegi sindacali delle aziende sanitarie, prevedendo che il numero dei componenti del Collegio sia ridotto da cinque a tre. Si demanda ad un decreto le Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, la determinazione dei relativi requisiti, fermo restando il rispetto delle previsioni dettate per i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi sindacali dall'articolo 10, comma 19, del D.L. n. 98/2011. La norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 39, commi 22-27 – Riordino Istituti Zooprofilattici

La norme, intervengono sulla disciplina degli istituti zooprofilattici sperimentali.

La relazione tecnica precisa che con i commi da 22 a 27 si dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 18 del Patto per la salute 2014-2016, al fine di assicurare, da parte delle regioni, l'effettiva attuazione della normativa di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo n. 106 del 2012.

Le disposizioni introducono una norma specifica che individua un termine per l'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e che prevede, in caso di inerzia delle regioni, la nomina di un commissario, che sostituisca l'organo di amministrazione e di gestione dell'ente, attribuendone la relativa facoltà al Ministro della salute.

Inoltre, al fine di non precludere l'esercizio delle competenze regionali, l'operatività dell'organo di nomina ministeriale è limitata al periodo di inattività delle Regioni, attribuendo ad esso la titolarità delle relative funzioni esclusivamente nelle more dell'emanazione dei predetti provvedimenti regionali.

Le disposizioni inoltre sono preordinate a regolamentare l'intervento previsto, nell'ipotesi in cui all'entrata in vigore della normativa regionale applicativa della riforma non segua, entro un termine ragionevole, l'avvio dei procedimenti di spettanza regionale di costituzione dei nuovi organi.

La R.T. precisa che l'attuazione delle disposizioni in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, il commissario nominato dal Ministro della salute, in caso di mancata adozione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 106/12, gode dello stesso trattamento giuridico-economico spettante al direttore generale, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 106/12. Trovano, pertanto, applicazione le disposizioni previste dal D.P.C.M. 19/07/1995 n. 502 "Regolamento recante norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

Gli oneri contrattuali, connessi alle predette spettanze economiche, gravano sul bilancio degli Istituti zooprofilattici sperimentali, il cui finanziamento è assicurato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 270/93.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto chiarito dalla relazione tecnica.

Articolo 39, comma 28 – Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

La norma disciplina gli organismi preposti ad assicurare i LEA in materia di sanità pubblica veterinaria.

La relazione tecnica rileva che il comma 28 recepisce i contenuti dell'articolo 19 del Patto per la salute, allo scopo di assicurare i livelli essenziali di assistenza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, nonché il puntuale adempimento degli obblighi comunitari in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE) 882/2004, e successive modificazioni. La modifica proposta attraverso l'introduzione dei commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, all'articolo 7 quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, si pone in linea con la riforma del 2012, in quanto chiarisce quale è il livello di organizzazione dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL che le regioni sono tenute ad assicurare.

Le disposizioni in esame non comportano oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che la norma specifica che all'attuazione delle disposizioni in esame si provvede nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente e, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, anche nel rispetto di questi, nonché dei vigenti parametri standard per la definizione delle strutture complesse e semplici.

Articolo 39, commi 29 – 30 – Disposizioni in materia di personale

Le norme in esame intervengono in tema di disciplina del personale del SSN.

La relazione tecnica precisa che il **comma 29**, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 del Patto, modifica, per le regioni che in sede di verifica annuale non garantiscono l'equilibrio del bilancio sanitario, la durata del blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, attualmente previsto fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso (comma 174 della legge 311/2004), riducendolo fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica. Non comporta effetti finanziari, in quanto la predetta verifica è effettuata annualmente e pertanto, in caso di reiterata inadempienza regionale, il blocco automatico si applica ogni anno.

Il **comma 30**, in attuazione dell'articolo 22, comma 5 del Patto, estende il vincolo di crescita delle spese di personale, dall'anno 2015, come previsto a legislazione vigente (articolo 17, comma 3, del D.L. 98/2011 come modificato dall'articolo 15, comma 21, del D.L. 95/2012), fino all'anno 2020, introducendo un procedimento graduale di verifica. Per il periodo 2015-2019, infatti, la regione è giudicata adempiente anche se non ha raggiunto l'obiettivo previsto dalla vigente

normativa (spesa dell'anno 2004, ridotta dell'1,4%), ma ha comunque ridotto la spesa per il personale rispetto all'anno precedente ed ha garantito l'equilibrio del bilancio sanitario regionale.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la norma è diretta a garantire risparmi nel comparto del personale del SSN estendendo il vincolo alla spesa per il personale agli anni successivi al 2015, pur prevedendo elementi di flessibilità.*

Articolo 39, comma 31 – Revisione prontuario farmaceutico

La norma disciplina l'aggiornamento del prontuario farmaceutico.

La relazione tecnica precisa che la norma, in attuazione dell'articolo 23, comma 2, punto 1, del Patto della Salute 2014-2016, prevede che l'AIFA provveda all'aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale (PFN) dei farmaci rimborsabili, sulla base del criterio costo/beneficio e efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee, entro il 31 dicembre 2015.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare atteso che la norma è diretta a rafforzare la governance del settore farmaceutico.*

Articolo 39, comma 32 – Monitoraggio informazioni sui dispositivi medici

La relazione tecnica precisa che la norma recepisce le previsioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, del Patto, demandando ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni, la definizione delle modalità per l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una rete di comunicazione che consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici.

Si prevede, altresì, che con il medesimo decreto sono determinati, nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) i contenuti informativi e le modalità di interscambio dei dati del sistema informativo a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che l'attivazione della rete di comunicazione e l'ampliamento delle informazioni che dovranno affluire al NSIS possano avvenire senza aggravii di oneri per le strutture regionali e statali preposte.*

Articolo 39, comma 33 –Cabina di regia

La norma istituisce una cabina di regia nell'ambito del Ministero della salute, con finalità di programmazione e monitoraggio.

La relazione tecnica precisa che la norma, che recepisce l'articolo 26 del Patto, mira a ridare centralità al ruolo programmatorio e di monitoraggio del livello centrale attraverso l'azione del Ministero della salute supportato dagli organi tecnici di riferimento (Aifa, Agenas). A tal fine all'interno del Ministero della salute è istituita un'apposita Cabina di regia, che, si avvarrà del supporto tecnico di Agenas ed Aifa. Le attività previste saranno svolte senza nuovi o maggiori oneri e ai componenti dell'istituenda cabina di regia non è dovuto alcun compenso e rimborso spese.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la neutralità finanziaria della norma è legata all'assenza di compensi e rimborso spese ai componenti della Cabina di regia, previsione contenuta nella relazione tecnica (e nell'articolo 26 del Patto), ma non nella disposizione in esame.

Articolo 39, comma 34 –Valutazione dei medicinali secondo la metodologia HTA

La norma è finalizzata a favorire un accesso equo ed omogeneo dei pazienti alle terapie.

La relazione tecnica rileva che la norma è volta a favorire e promuovere un accesso equo ed omogeneo dei pazienti alle terapie, valutando l'efficacia comparativa tra alternative terapeutiche e il loro costo-efficacia durante tutto il ciclo di vita delle tecnologie (pre e post marketing).

Tale funzione si inserisce nell'ambito delle attività previste in attuazione della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo. Le valutazioni nazionali di Health Technology Assessment (HTA) sui medicinali hanno lo scopo di fornire informazioni, trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali, sull'efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, sia prima dell'immissione in commercio che l'intero ciclo di vita del medicinale.

Viene, altresì, previsto che l'AIFA, in collaborazione con le regioni, coordina le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, al fine di garantire l'accesso e l'uso appropriato ai medicinali. Tali valutazioni, anche integrate con i dati di utilizzo e di spesa dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, sono utilizzate nell'iter decisionale degli organi consultivi dell'AIFA

al fine di istruire le procedure di rivalutazione di prezzo e/o di rimborsabilità dei medicinali.

La R.T. precisa che per l'attuazione di quanto previsto, l'AIFA utilizza le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, mentre le regioni, senza nuovi o maggiori oneri, si dotano di un presidio HTA compatibilmente e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

In merito ai profili di quantificazione, alla luce di quanto affermato nella relazione tecnica, appare opportuno un chiarimento circa l'effettiva capacità delle regioni di avviare con efficacia il percorso prefigurato dalla norma, stanti le risorse umane, finanziarie e strumentali di cui esse dispongono a legislazione vigente.

Articolo 40 – Piano risanamento Molise

La norma autorizza per l'anno 2015 la spesa fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della regione Molise, in relazione alla grave situazione economico finanziaria e sanitaria della regione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti	40			40					

La relazione tecnica afferma che, stante la gravità della situazione della regione sia da un punto di vista economico-finanziario che sanitario, si rende necessario un intervento statale in accompagnamento al Piano straordinario di risanamento per il servizio sanitario della Regione da recepire tramite specifico Accordo Stato – Regioni. Dopo sette anni di vigenza del Piano di rientro, si è ancora in presenza di un alto disavanzo, parzialmente privo di copertura: conseguentemente, il Molise è l'unica regione italiana nella quale durante l'anno 2014 è entrata in vigore la sanzione fiscale prevista dalla legislazione vigente. Inoltre ha accumulato un disavanzo pregresso che, se paragonato alle dimensioni della Lombardia, sarebbe pari a circa 11 miliardi di euro.

Al fine di affrontare la grave situazione economico-finanziaria determinatasi negli anni precedenti, la norma dispone un'autorizzazione di spesa per l'anno

2015, fino ad un massimo di 40 milioni, subordinatamente alla sottoscrizione dell'Accordo. L'erogazione è condizionata all'effettiva attuazione dell'Accordo, la cui verifica è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei Lea e al Tavolo di verifica adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, in base a quanto rappresentato nel prospetto riepilogativo, la norma produce effetti in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, mentre è neutrale sotto il profilo dell'indebitamento netto. L'erogazione della somma in favore della regione Molise sembrerebbe, pertanto, diretta a coprire disavanzi relativi a esercizi pregressi – nei quali si è appunto manifestato l'effetto in termini di indebitamento – e non a finanziare nuova spesa nel 2015 che dovrà invece essere coperta con risorse della regione.

Ai fini di poter valutare l'adeguatezza l'importo autorizzato, appare opportuno che il Governo fornisca un chiarimento circa l'ammontare dei disavanzi pregressi, ivi compreso quello stimato per l'esercizio in corso, nonché sulla capacità economico-finanziaria della regione di coprire interamente il disavanzo previsto per l'anno 2015.

Articolo 42 – Trasferimento delle risorse da parte delle regioni agli enti del SSN

Normativa vigente - Secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, del D.L. 35/2013, dal 2013 costituisce adempimento regionale l'erogazione da parte delle regioni ai rispettivi enti sanitari, entro la fine dell'esercizio, di almeno il 90% delle somme che esse incassano dallo Stato a titolo di finanziamento del SSN (IRAP; addizionale regionale all'IRPEF e trasferimenti dal bilancio statale a titolo di compartecipazione IVA e di fondo sanitario nazionale), nonché delle somme che le stesse, a valere su risorse proprie, destinano autonomamente al finanziamento del SSN (sostanzialmente riconducibili alla fiscalità aggiuntiva per il ripiano di disavanzi sanitari o per il finanziamento di funzioni sanitarie ulteriori rispetto ai LEA, ad altri finanziamenti regionali comunque destinati al comparto). La R.T. al D.L. 35/2013 specificava al riguardo che tale condizione era diretta ad impedire in futuro ulteriori ritardi nel sistema dei pagamenti, ponendo dei vincoli stringenti sulla gestione, da parte regionale, della liquidità destinata al finanziamento del SSN, posto che l'equilibrio economico è soggetto alle verifiche trimestrali dei Tavoli.

L'articolo 41, comma 4, del D.L. 66/2014 dispone inoltre che costituisce adempimento regionale (ai fini dell'accesso alla quota premiale del finanziamento del servizio sanitario nazionale) la trasmissione, al competente Tavolo di verifica degli adempimenti, delle informazioni relative ai pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dalla normativa europea e delle iniziative assunte per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.

La relazione tecnica precisa che la disposizione è diretta a incrementare dall'attuale 90% al livello del 95% la quota di risorse del settore sanitario che in corso d'anno deve essere trasferita dalla regione agli enti del Servizio sanitario regionale e a prevedere il completo trasferimento delle somme dovute da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. Non comporta effetti finanziari in quanto trattasi di mero trasferimento di risorse da regione ai propri Enti e comunque consente di migliorare la tempistica di pagamento dei debiti verso i fornitori e, conseguentemente, di ridurre gli interessi dovuti ai ritardati pagamenti.

In merito ai profili di quantificazione, non sia hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.

Articolo 43 – Razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali

Le norme, al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, apportano modifiche all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

Tali norme, già prevedono, nella versione vigente, che le regioni e le province autonome organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica:

- definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala;
- istituendo o designando gli enti di governo degli stessi ambiti o bacini.

Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono esercitate unicamente dagli enti di governo.

Le modifiche prevedono, fra l'altro, che gli enti locali partecipino obbligatoriamente agli enti di governo. Si specifica che le deliberazioni degli enti di governo sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nel caso di affidamento *in house* del servizio pubblico per il quale è stato istituito l'ente di governo, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare *pro quota* nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario *in house* [comma 1, lett. a)].

Si stabilisce, inoltre, che le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, e i predetti proventi, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno [comma 1, lett. d)].

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica chiarisce che le disposizioni sono finalizzate ad incentivare le aggregazioni tra soggetti operanti nei servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di rilanciare gli investimenti, ridurre i costi attraverso economie di scala e di scopo e migliorare i livelli prestazionali e di qualità dei servizi, attraverso misure quali l'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali.

E' previsto, inoltre, al comma 1, n. 4), l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità delle spese per investimenti per gli enti locali che procedano a dismissioni totali o parziali delle proprie partecipate. La norma non determina oneri aggiuntivi atteso che la copertura della spesa effettuata dagli enti a valere sulle entrate da dismissioni mobiliari, che non sono considerate tra le entrate che concorrono alla definizione dell'indebitamento netto, è rinvenuta nell'assoggettamento ai vincoli del patto di stabilità interno delle spese operate per acquisto di partecipazioni nelle imprese; spese che, analogamente alle entrate non sono considerate tra le spese che concorrono alla definizione dell'indebitamento netto.

In merito ai profili di quantificazione si rileva in via preliminare che l'obbligo per gli enti locali di partecipazione agli ambiti territoriali ottimali potrebbe introdurre vincoli o elementi di rigidità in decisioni di spesa prima rimesse alla discrezionalità del singolo ente: andrebbe acquisita una valutazione del Governo in merito all'eventualità che tale circostanza possa creare problemi di sostenibilità delle relative spese per i singoli enti interessati.

Per quanto concerne le deroga al patto di stabilità recata dal comma 1, punto 4), si rileva che la relazione tecnica afferma testualmente: che la copertura "è rinvenuta nell'assoggettamento ai vincoli del patto di stabilità interno delle spese operate per acquisto di partecipazioni nelle imprese che non sono considerate tra le spese che concorrono alla definizione dell'indebitamento netto". Tale considerazione si basa quindi su un'ipotesi di equivalenza tra i due predetti flussi di spesa, quella in conto capitale finanziata con i proventi di dismissioni mobiliari e la spesa per acquisizione di partecipazioni.

A tal proposito si rileva che :

- la relazione tecnica specifica che le norme sono finalizzate ad incentivare le aggregazioni tra soggetti operanti nei servizi pubblici e, quindi, anche alla razionalizzazione delle partecipazioni delle società partecipate dagli enti locali. Questo implica che la norma incentiva le dismissioni e, dunque, qualora l'intervento normativo risulti concretamente efficace, il numero di dismissioni è destinato ad

aumentare senza un parallelo incremento, a livello di sistema, delle acquisizioni di partecipazioni;

- *le poste da dismissioni e acquisizioni hanno carattere erratico e dunque la compensatività tra incassi per dismissioni e spese per acquisizioni potrebbe risultare, in concreto, non verificata.*

In ordine alle predette considerazioni appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Ai fini della verifica di compensatività della norma andrebbe altresì chiarito, sotto il profilo dell'allineamento temporale, se l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità valga esclusivamente per spese in conto capitale erogate nel medesimo esercizio di acquisizione dei proventi da dismissioni mobiliari a valere sui quali le spese medesime sono finanziate.

Articolo 44, commi da 1 a 5 – Aliquota fondi pensione

La norma incrementa dall'11% al 20% l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta dei fondi pensione, di cui al comma 1, dell'articolo 17 del d.lgs. n. 252 del 2005 (comma 1).

In proposito si ricorda che il comma 6-ter dell'articolo 4 del DL n. 66 del 2014 ha incrementato, per il solo anno 2014, l'aliquota in esame dall'11% all'11,5%. La RT a corredo di tale disposizione stimava un effetto di maggiore entrata pari a 24,4 milioni di euro nell'anno 2015, corrispondente ad un gettito complessivo, relativo ai dati di versamento 2013, pari a 537 milioni di euro.

Si prevede, inoltre, che i redditi di natura finanziaria sui quali vige l'aliquota al 12,50% di cui al comma 2 dell'articolo 3⁹⁵ del DI n. 66/2014, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta in esame in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e l'aliquota stabilita dal comma 1 in esame. Le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2015. Inoltre, in deroga all'articolo 3 dello Statuto del contribuente⁹⁶, l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con l'aliquota di cui al comma 1 in esame e la base imponibile, determinata secondo i criteri di cui al comma 2, è ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei

⁹⁵ Si ricorda che l'articolo 3 del DI n. 66/2014 ha innalzato dal 20 al 26 per cento l'aliquota d'imposta sui redditi di natura finanziaria. Il comma 2 del medesimo articolo ha tuttavia previsto che resti inalterata l'aliquota al 12,50% per alcune tipologie di redditi. Si tratta, in particolare, di obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del DPR n. 601 del 1973 ed equiparati, di obbligazioni emesse da Stati esteri inclusi nella cosiddetta *white-list* ed obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati, nonché di titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. Il comma 3 ha, inoltre, previsto che la maggiore aliquota non si applichi inoltre al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

⁹⁶ Di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

riscatti ed il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014 (commi 2 e 4).

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione prevede che la base imponibile dell'imposta sostitutiva applicata sui risultati di gestione dei fondi pensione sia determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e quella dell'imposta sostitutiva stessa, al fine di evitare una penalizzazione per l'investimento indiretto in tali titoli – così come avviene nei casi di investimento in fondi comuni di investimento e strumenti assicurativi – relativamente alla previsione della minore aliquota (12,50 per cento) sui proventi dei titoli medesimi.

La relazione afferma, inoltre, che l'aumento dell'aliquota al 20 per cento esplica i suoi effetti già a partire dalla liquidazione dell'imposta sostitutiva dovuta sul risultato maturato nel periodo d'imposta 2014. Per evitare che l'incremento della tassazione incida su posizioni già definite, ossia sui rendimenti maturati nel 2014 e compresi nei riscatti liquidati nel corso del 2014 (assoggettate alla minore aliquota pro tempore vigente), ed evitare che la maggiore aliquota successivamente introdotta gravi di fatto sugli iscritti, si è reso necessario prevedere un meccanismo di rettifica finalizzato a perequare l'imposta dovuta. In particolare, la base imponibile sarà determinata secondo le regole a regime, compresa quella relativa all'aliquota; tuttavia, mediante la riduzione della base imponibile stessa, nella misura pari al 48 per cento dei rendimenti netti maturati ed erogati durante l'anno, si determina una riduzione dell'imposta dovuta pari al differenziale (8,5 per cento) tra la nuova e la vecchia aliquota, confermando la tassazione all'11,5 per cento vigente al momento dell'erogazione. Infatti, riducendo la base imponibile dell'imposta calcolata al 20 per cento di un importo pari al 48 per cento del rendimento, al netto di un'imposta sostitutiva dell'11,5 per cento, l'imposta dovuta è pari a quella accantonata al momento della liquidazione della prestazione.

Si prevede, inoltre l'incremento dall'11 per cento al 17 per cento, a partire dalle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto (commi 3 e 5).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori entrate	450	480	480	450	480	480	450	480	480

La relazione tecnica afferma, con riferimento alla tassazione sui fondi pensione, che dall'analisi dei versamenti effettuati si stima che l'incremento possa comportare un recupero di gettito di 340 milioni di euro su base annua, considerando che per i rendimenti riferibili alla quota degli investimenti in titoli di Stato la ritenuta applicata resti al 12,5 per cento.

Relativamente alla tassazione della rivalutazione del TFR, la RT, sulla base dei dati dei versamenti annuali, stima un recupero di circa 140 milioni di euro.

Complessivamente si stima, pertanto, un recupero di gettito di circa 480 milioni di euro su base annua dal 2016. Per l'anno 2015 si stima un maggior gettito di 450 milioni di euro.

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la RT non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli effetti di gettito. Non appare, pertanto, possibile una verifica della stima del maggior gettito atteso.

In particolare, oltre ai dati di gettito a legislazione vigente utilizzati per la stima, sarebbe necessario disporre delle informazioni relative alle variazioni stimate per effetto dell'applicazione, nel procedimento utilizzato ai fini della quantificazione, della base imponibile calcolata sulla base del combinato disposto dei commi 2 e 4. Inoltre, non risultano fornite informazioni circa la stima di gettito pari a 450 milioni nell'anno 2015. Su tali aspetti appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

Articolo 44, comma 6 – Rivalutazione terreni e partecipazioni

La norma dispone la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un'imposta sostitutiva.

In particolare viene prorogata dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015 la data di possesso dei beni e fissata al 30 giugno 2015 la decorrenza del termine di versamento dell'unica o prima rata dell'imposta, in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori entrate	200	100	100	200	100	100	200	100	100

La relazione tecnica afferma che, in sede di RT allegata alla legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013, che, da ultimo, all'art. 1, commi 156 e 157, ha disposto la rideterminazione in esame) era stato previsto un gettito per il 2014 pari a circa 200 milioni di euro; sulla base dell'andamento dei dati di versamento F24 (codici tributo 8055 e 8056) si può stimare un gettito 2014 lordo specificatamente attribuibile all'ultima riproposizione pari a circa 350 milioni di euro.

In base ai dati definitivi di autotassazione dal 2008 a tutto settembre 2014, tenuto conto altresì delle rate residue relative alla precedenti riaperture dei termini, si ha::

- gettito 2014 netto (codice tributo 8055) pari a circa 631 mln; al netto della terza e ultima rata relativa alla riapertura di cui al DL n. 70/2011 (circa 165 milioni) e della seconda rata relativa alla riapertura di cui al DL n. 228/2012 (circa 135 milioni di euro) si ottiene un maggior gettito di circa 330 mln di euro;
- gettito 2014 netto (codice tributo 8056) pari a circa 93 mln; al netto della terza e ultima rata relativa alla riapertura di cui al DL n. 70/2011 (circa 46 milioni) e della seconda rata relativa alla riapertura di cui al DL n. 228/2012 (circa 26 milioni di euro) si ottiene un maggior gettito di circa 21 mln.

Sulla base della stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica all'ultimo provvedimento e tenuto conto dei nuovi dati 2014 disponibili di autotassazione dell'imposta sostitutiva mediante modello F24, considerata altresì la minore liquidità disponibile, si ipotizza in via prudenziale che l'ulteriore estensione temporale di un anno del possesso (1° gennaio 2014 - 1° gennaio 2015) equivalga – come potenziale interesse ed adesione – a circa 2/3 degli effetti emersi (relativi a loro volta ad una estensione temporale del possesso di 1 anno), quindi 200 milioni stimati rispetto ai 350 milioni effettivi.

La RT, per il biennio 2016-2017 stima, similmente a quanto verificatosi per le disposizioni precedenti, un recupero di 100 milioni di euro su base annua e dal 2018 per 6 anni una perdita di 33 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per mancate plusvalenze imponibili.

Si ottiene, pertanto, la seguente stima degli effetti finanziari:

(milioni di euro)

2015	2016	2017	2018
+200	+100	+100	-33

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare stante la correttezza della quantificazione proposta e la coerenza con i precedenti analoghi interventi normativi.

Articolo 44, comma 7, lettera a) e comma 8 – Reverse charge

La norma applica, in via transitoria per un periodo di quattro anni, il regime IVA dell'inversione contabile (c.d. *reverse charge*) ai settori dell'edilizia specializzata, delle pulizie, dell'energia e del gas.

Le modifiche, che intervengono sull'articolo 17 del DPR n. 633/1972, determinano il diritto a chiedere il rimborso o ad utilizzare in compensazione il credito IVA realizzato dai contribuenti interessati a seguito dell'applicazione del nuovo regime d'imposta.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori entrate									
Reverse charge	900	900	900	900	900	900	900	900	900

La relazione tecnica afferma che i settori interessati dalla modifica in argomento sono considerati, sotto il profilo tributario, ad alto rischio di evasione ed evidenza che per la stima degli impatti di gettito di queste innovazioni normative occorre tenere conto del fatto che il *reverse charge* può generare un incremento di gettito a condizione che il soggetto passivo della prestazione, ovvero il cliente, sia più affidabile dal punto di vista del rispetto degli obblighi tributari, rispetto al fornitore.

Settore dell'edilizia specializzata e delle pulizie

Per la valutazione degli effetti finanziari si tiene presente:

- a) la maggiore propensione del cliente, rispetto al fornitore, a non dichiarare l'IVA dovuta sulle operazioni imponibili (di seguito indicata con il parametro "a");
- b) la propensione del cliente a non versare l'IVA dovuta.

Il recupero di gettito potenziale sarà dato dalla somma tra:

- la maggiore IVA dichiarata dal cliente in *reverse charge* rispetto all'IVA dichiarata dal fornitore in regime ordinario [Δ iva dichiarata x (1-a)];
- la maggiore IVA versata, calcolata applicando all'IVA dichiarata l'incremento di propensione al versamento dell'imposta. Indicando con "b" la propensione dei fornitori a non versare l'IVA dichiarata, la maggiore IVA versata è pari a: [iva dichiarata x (b-a)].

Per stimare le suddette componenti, la RT utilizza i dati dello "spesometro" del 2011 ed estrapola i fornitori che appartengono ai codici di attività ATECO interessati dalle modifiche in commento, come risulta dalla seguente tabella:

Tabella 1 – numerosità dei clienti e dei fornitori (periodo d'imposta 2011)

	Clienti	Fornitori
Pulizie	215.581	29.268
Edilizia specializzata	1.306.835	376.910

Nei settori considerati, la maggiore propensione dei fornitori, rispetto a quella dei clienti, a non dichiarare l'IVA è verificata sia dai risultati delle attività di accertamento svolta dall'Agenzia delle entrate sia dalla differenza di dimensioni tra IVA a debito ed IVA a credito dichiarata dai clienti e dai fornitori, come risulta dalla seguente tabella.

Tabella 2 – valori medi IVA per clienti e fornitori (periodo d'imposta 2011) euro

	Clienti	Fornitori
Edilizia specializzata		
IVA a debito	66.036	8.150
IVA a credito	16.316	3.456
IVA dichiarata	49.720	4.693
Pulizie		
IVA a debito	290.156	42.955
IVA a credito	58.736	872
IVA dichiarata	231.420	42.083

La RT considera che la propensione all'evasione (intesa come occultamento di operazioni imponibili) si riduce all'aumentare delle dimensioni e della complessità organizzativa dell'impresa. Poiché la norma si riferisce a servizi prestati da soggetti mediamente di dimensione inferiore ai propri clienti, la RT ritiene che gli effetti possano essere simili a quelli che si sono avuti nel 2007 quando è stato introdotto il *reverse charge* per i subappalti in edilizia.

La RT fornisce una serie di ulteriori dati ed informazioni relativi all'introduzione del reverse charge nell'edilizia (nel 2007 l'IVA di competenza del settore delle costruzioni è più che raddoppiata, passando da circa 768 milioni a circa 1.607 milioni) stabilendo, in conclusione, che l'effetto del reverse charge nel 2007 è stato quello di incrementare l'IVA media di circa il 40% rispetto all'incremento dovuto agli altri provvedimenti varati nel medesimo anno.

Applicando questa percentuale agli incrementi osservati dell'IVA dichiarata dai prestatori dei servizi tra il 2011 e il 2010 nei due settori, si ottiene una stima della componente di *Δiva dichiarata*.

La Tabella 3 della RT, alla quale si rinvia, illustra i dati relativi all'IVA dichiarata nel 2010 e nel 2011 nei settori dell'Edilizia specializzata e delle Pulizie. Applicando il 40% al valore incrementale si ottiene (ultima colonna) la stima dell'incremento dell'IVA dichiarata in ciascun settore.

Per valutare gli effetti in termini di *maggiore IVA versata*, la RT riporta (Tabella 4, cui si rinvia) i dati relativi all'accertamento effettuato ex art. 36-bis dai quali risulta una maggiore propensione dei fornitori, rispetto ai clienti, all'evasione da omesso versamento (pertanto, la differenza tra i parametri *b* ed *a* risulta positiva).

Per stimare i parametri *b* ed *a* la RT rapporta il maggior debito e il minor credito relativi a ciascuno degli anni di imposta all'IVA dichiarata, sia dai fornitori sia per i clienti e per entrambi i settori ottenendo i valori indicati nella Tabella 5 della RT cui si rinvia. Effettuando la media dei tre anni considerati (2009-2011) si ottiene:

- la propensione dei clienti a non dichiarare l'IVA è pari a 2,83% nel settore dell'edilizia specializzata e a 0,97% nel settore delle pulizie (parametro *a*);
- la propensione dei fornitori a non versare l'IVA dichiarata è pari a 24,63% nel settore dell'edilizia specializzata e a 13% nel settore delle pulizie (parametro *b*).

Applicando i suddetti parametri, si ottiene un recupero di gettito potenziale complessivo pari a circa 700 milioni di cui 519 milioni nel settore dell'edilizia specializzata e 182 milioni nel settore delle pulizie. Tali importi devono essere depurati del recupero IVA dalla cessioni alle pubbliche amministrazioni pari a 4,7% per il settore dell'edilizia specializzata e a 12,9% nel settore delle pulizie.

Il recupero di **gettito IVA** ammonta quindi a circa **650 milioni** di euro.

Settore dell'energia e gas

La relazione tecnica evidenzia la rilevanza dei fenomeni di frode nei settori in esame. Segnala, in particolare, che in tempi molto recenti è stata conclusa un'attività di controllo effettuata nei confronti di un gruppo societario operante nel settore del gas che ha messo in luce un'evasione IVA, concretizzata sia attraverso l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti sia mediante omessi versamenti d'imposta, per oltre **250 milioni** di euro. Sulla base degli elementi disponibili, la RT ipotizza che l'introduzione della norma possa comportare un maggior gettito IVA di circa 250 milioni di euro.

Effetti complessivi

Gli effetti complessivi indicata dalla RT sono pari a **900 milioni annui** (650 mln + 250 mln).

In merito ai profili di quantificazione si fa presente che la stima del maggior gettito scontato ai fini dei saldi è riferita esclusivamente ad un'emersione di base imponibile derivante dal contrasto all'evasione ottenuto con l'applicazione del regime dell'inversione contabile. In proposito, la RT ricava la percentuale di recupero di gettito da dati di consuntivo riferiti ad altri settori dell'edilizia e all'anno 2007. Andrebbe quindi valutata la prudenzialità dell'utilizzo di tale percentuale non depurata di una quota che tenga conto del margine di aleatorietà degli effetti in questione.

Andrebbero altresì considerati gli effetti di maggior gettito già inclusi nei tendenziali in virtù delle disposizioni vigenti dirette a contrastare l'evasione fiscale. Occorrerebbe quindi acquisire elementi volti a verificare che il maggior gettito imputato alle disposizioni in esame abbia effettivamente carattere aggiuntivo rispetto a quello ascrivito a provvedimenti di contrasto all'evasione già adottati: appare infatti plausibile che una quota di tali effetti riguardi i medesimi settori considerati dalla disposizione in esame.

In merito alla quantificazione operata dalla relazione tecnica per il settore del gas, non appaiono chiare le ipotesi ed i parametri specificamente utilizzati per il computo del recupero di gettito quantificato in 250 milioni annui.

Ulteriori chiarimenti si rendono necessari in merito ai seguenti aspetti che non risultano considerati dalla relazione tecnica:

- gli effetti negativi riferiti al credito IVA vantato dai fornitori in base al regime ordinario vigente, tenuto conto che – a seguito del

cambio di regime fiscale – tale importo potrà essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione;

- *gli effetti relativi al periodo successivo al triennio di riferimento considerato dal prospetto riepilogativo, tenuto conto che la disciplina in esame trova applicazione per un periodo di quattro anni.*

Articolo 44, comma 7, lettere b) e c) e commi 9 e 10 – Split payment generalizzato e clausola di salvaguardia

Normativa vigente L'art. 6, quinto comma, del DPR n. 633/1972 stabilisce che in caso di cessioni effettuate nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici l'IVA diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

L'art. 30, secondo comma, del DPR n. 633/1972 individua i casi in cui il contribuente può chiedere il rimborso dell'IVA, se di importo superiore a 2.585,28 euro, in sede di presentazione della dichiarazione.

La norma, introducendo l'art. 17-ter al DPR n. 633/1972, stabilisce che per le cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici, l'IVA è versata dal soggetto acquirente secondo modalità e termini da stabilire con decreto del MEF (comma 7, lettera b)).

La relazione illustrativa afferma che l'imposta dovrebbe essere sottratta alla disponibilità del fornitore e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall'Erario.

Inoltre, modifica l'art. 30 del DPR n. 633/1972 al fine di includere i crediti IVA derivanti dalle cessioni alla P.A. in esame tra quelli che danno diritto a chiedere il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi qualora superiori a 2.582,28 euro (comma 7, lettera c)).

L'applicazione delle disposizioni contenute nella lettera b) sono subordinate all'autorizzazione da parte dell'Unione Europea (comma 9, primo periodo).

In caso di mancata autorizzazione da parte dell'Unione Europea, è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro il 30 giugno 2015, si dovrà provvedere ad aumentare le aliquote di accisa sui carburanti (benzina e gasolio) in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 988 milioni a decorrere dal 2015 (comma 9, secondo periodo).

Agli enti pubblici interessati dalla disciplina in esame che omettono o ritardano il versamento dell'IVA si applicano le sanzioni di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 e le somme dovute sono riscosse mediante procedura di riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 421 della legge n. 311/2004 (comma 10).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori entrate									
Split payment generalizzato con clausola di salvaguardia	988	988	988	988	988	988	988	988	988

La relazione tecnica afferma che la norma, prevedendo l'applicazione del *reverse charge* agli acquisti della P.A., dovrebbe produrre recupero di gettito IVA dovuto all'eliminazione del tasso di "perdita" dell'imposta dovuta ai diversi passaggi tra il committente pubblico ed il fornitore privato.

L'ipotesi formulata secondo la RT consiste nel fatto che l'affidabilità fiscale dell'acquirente sia superiore a quella del fornitore.

La procedura indicata dalla RT è basata su un confronto fra i dati relativi alle cessioni alla PA risultanti dallo spesometro e le stime fornite dall'Agenzia delle entrate in materia di IRAP. La RT afferma che dalle elaborazioni del *gap* nella base IRAP si individua la base non dichiarata dai fornitori riguardante il complesso delle transazioni.

Viene quindi riportata una tabella che individua, per ciascun settore, la propensione al *gap* dei fornitori. Tale percentuale viene considerata per determinare la differenza, in valore assoluto, della stima del potenziale evaso. Dalla procedura indicata, la RT ottiene un valore di percentuale di base evasa riferito al "potenziale totale economia" pari al 24,5%. Rispetto a tale valore, la relazione individua una fascia compresa tra un minimo (pari ad 1/5, quindi a 4,9%) ed un massimo (pari ad 1/3, quindi 8,2%) per la determinazione della base imponibile evasa dai fornitori della PA.

La RT procede quindi alla quantificazione come di seguito illustrato.

Partendo da una base imponibile IVA della PA pari a 87.804 mln e da una imposta di competenza indicata in 14.074 mln, la RT individua un ammontare di base imponibile evasa per cessioni alla PA compresa tra il minimo di 4.311 mln (87.804mln x 4,9%) ed un massimo di 7.185 mln (87.804mln x 8,2%).

A tali valori di base imponibile, applica l'aliquota IVA del 17,2% - determinata dalla somma tra aliquota ottenuta in base ai dati di partenza (14.074/87.804= 16%) e l'incremento valutato in base all'imposta evasa (1,2%) - ottiene un maggior gettito compreso tra 741 mln (4.311mln x 17,2%) e 1.235 mln (7.185 mln x 17,2%).

La RT ritiene che il maggior gettito IVA ascrivibile alla norma in esame sia pari a **988 milioni annui**, ottenuti dal valore medio riferito alla fascia considerata.

In merito ai profili di quantificazione appaiono necessari chiarimenti riguardo agli aspetti di seguito illustrati.

In linea generale, si segnala preliminarmente che gli effetti ascritti alla disposizione in esame sono riferiti ad un ammontare di pagamenti da parte della PA dell'ordine di circa 5 - 6 miliardi di euro annui (IVA compresa). In proposito, si fa presente che nelle disposizioni che hanno previsto il pagamento dei debiti da parte della PA (DL n. 35/2013 e successivi provvedimenti) sono stati quantificati anche gli effetti di gettito dell'IVA liquidata e versata dai fornitori in base al criterio di cassa (riferita quindi allo stesso anno in cui si verifica il pagamento). Andrebbe escluso che gli effetti ascritti alle disposizioni in esame possano incidere su quote di gettito IVA già considerate dalla predetta normativa e quindi incluse negli andamenti tendenziali a legislazione vigente.

In proposito, si ricorda che il decreto legge n. 35 del 2013 (pagamento debiti della P.A.), a fronte di pagamenti complessivi per circa 20 miliardi di fatture ha ascritto effetti di maggior gettito IVA pari a 600 milioni. Tale importo scontava, peraltro, il credito IVA vantato dai fornitori relativo all'imposta assoluta da questi ultimi sugli acquisti effettuati. La relazione tecnica affermava che "dal punto di vista del gettito IVA, esaminata nel concreto la composizione delle singole misure del provvedimento in esame e dei relativi canali di finanziamento alle imprese, può essere prudenzialmente valutato, rispetto a quanto già inglobato nell'ambito della citata Relazione, un profilo di maggiori entrate IVA - ulteriori rispetto a quelle già previste nei quadri macroeconomico e di finanza pubblica compresi nella stessa Relazione - di circa 600 milioni di euro per l'anno 2014."

Per quanto riguarda la stima indicata dalla relazione tecnica, appaiono opportuni i seguenti chiarimenti:

- *la stima della percentuale di evasione è effettuata confrontando le cessioni alla PA indicate nello spesometro e i dati IRAP forniti dall'Agenzia delle entrate (dai quali risulta dichiarato un ammontare di imponibile inferiore rispetto a quello indicato nello spesometro). Andrebbe quindi chiarito se i dati utilizzati (IRAP e spesometro) siano comparabili in quanto riferiti ai medesimi ambiti (soggettivo ed oggettivo) di applicazione. Si rileva, a titolo esemplificativo, che i lavoratori autonomi privi di autonoma organizzazione, non essendo soggetti passivi IRAP, non presentano la relativa dichiarazione; tale circostanza potrebbe determinare un disallineamento tra i dati IRAP e i dati dello spesometro;*
- *l'utilizzo di un'aliquota IVA pari al 17,2% comporta un incremento rispetto all'aliquota media del 16% (risultante dai dati della PA), tale da determinare una previsione di gettito aggiuntivo di circa 70 milioni annui: sarebbe quindi utile disporre di elementi volti a suffragare la rispondenza a criteri di prudenzialità della scelta della predetta aliquota del 17,2%;*
- *maggiori informazioni appaiono inoltre utili anche in merito all'utilizzo di un valore medio rispetto alle ipotesi minima e massima di recupero di base imponibile, al fine di verificare se tale scelta sia sufficientemente cautelativa, trattandosi di ipotesi di emersione di imposta evasa.*

Ulteriori chiarimenti appaiono necessari in merito alle disposizioni contenute nel comma 7, lettera c), che non risultano considerate dalla relazione tecnica. In proposito, si segnala che tali disposizioni, ampliando l'ambito dei soggetti autorizzati a chiedere il rimborso del credito IVA in sede di dichiarazione, appaiono suscettibili di recare effetti negativi in termini di cassa. Sul punto appaiono necessari chiarimenti anche in considerazione del fatto che le medesime disposizioni (lett. c) – a differenza delle altre considerate nella presente scheda - non essendo subordinate alla preventiva autorizzazione dell'Unione europea, troveranno immediata applicazione indipendentemente dall'efficacia o meno delle norme che introducono il reverse charge per i pagamenti di forniture alla PA.

Per quanto riguarda la clausola di salvaguardia degli effetti finanziari, si fa presente che, qualora dovessero essere adottate tali misure nel 2015, il maggior gettito dovrebbe essere realizzato nell'arco di 6 mesi, considerato che il termine per l'adozione del decreto è fissato al 30 giugno 2015. In merito quindi all'effettiva realizzabilità di tale gettito entro il 2015 si chiede l'avviso del Governo.

Appare opportuna, infine, una conferma in merito alla possibilità per l'Agenzia delle entrate di far fronte ai nuovi adempimenti previsti dal comma 10 (attività di riscossione nei confronti degli enti della PA) utilizzando le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 44, commi da 11 a 18 –Adempimento volontario

Normativa vigente. L'art. 27, commi da 1 a 4, del d.lgs. n. 218/1997, intervenendo sui commi da 1 a 1-quinquies dell'art. 5 del d.lgs.n. 218/1997, ha introdotto l'istituto dell'adesione all'invito al contraddittorio. La relazione tecnica ha ascritto effetti di maggior gettito pari a 972 milioni annui ai fini del SNF e pari a 146 milioni annui ai fini del fabbisogno e indebitamento netto.

L'art. 83, c. 18, del DL n. 185/2008, introducendo l'art. 5-bis nel d.lgs. n. 218/1997, ha introdotte norme di semplificazione nella gestione dei rapporti tributari. La relazione tecnica ha ascritto effetti di maggior gettito pari a 830 milioni annui ai fini del SNF e pari a 83 milioni annui ai fini del fabbisogno e indebitamento netto.

L'art. 22 del d.l. n. 78/2010 ha introdotto il c.d. redditometro. La relazione tecnica, affermando che la disposizione assumeva una rilevante valenza dissuasiva che avrebbe inciso sui comportamenti dei contribuenti determinando un aumento dei redditi dichiarati e, di conseguenza, dell'imposta assolta, ha ascritto effetti di maggior gettito (si riportano quelli dal 2013) pari a 1.374 mln in termini di SNF e a 814,7 mln in termini di fabbisogno e indebitamento.

La norma interviene sulla disciplina concernente la collaborazione tra contribuente e amministrazione finanziaria disponendo quanto segue:

- l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso, acquisite direttamente o pervenute da terzi,

rilevanti ai fini della determinazione dei valori imponibili, delle detrazioni e delle deduzioni tributarie (commi 11-13);

La relazione illustrativa afferma che la finalità della comunicazione dei dati è quella di fornire al contribuente le informazioni utili per una valutazione delle stesse nella fase di predisposizione della dichiarazione o, nel caso in cui sia stata già presentata, al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

- prevede riduzioni di sanzioni, anche in caso di ravvedimento operoso, in favore dei contribuenti che spontaneamente collaborano alla emersione di nuovo imponibile (comma 14, lettera a) e b));
- sopprime alcune disposizioni vigenti (tra cui i commi da 1-*bis* a 1-*quinqies* dell'art. 5 e l'art. 5-*bis* del d.lgs. n. 218/1997 introdotti, rispettivamente, dall'art. 27, c.1, del DL 185/2008 e dall'art.83, c.18 del DL 112/2008) in materia di collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuente nonché di procedure di accertamento e riscossione (inviti al contraddittorio, processi verbali di constatazione). A tali disposizioni, come indicato nella premessa alla presente scheda erano stati ascritti effetti permanenti di maggior gettito. Stabilisce, tuttavia, l'efficacia degli inviti al contraddittorio notificati entro il 31 dicembre 2015 e fissa al 2016 la decorrenza dell'abrogazione di talune disposizioni (comma 14, lettera c) e commi 15-16);
- estende la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa, anche in materia di IRAP ed IVA, ai contribuenti che aderiscono all'adempimento volontario ed interviene sui termini per il pagamento delle relative imposte e per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (comma 17);
- sopprime la dichiarazione unificata (redditi, IVA, IRAP e sostituti d'imposta) prevedendo la presentazione della dichiarazione IVA entro febbraio in luogo della comunicazione IVA (che viene abrogata) (comma 18).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori entrate									
Adempimento volontario	720	928	928	720	928	928	720	928	928
Maggiori spese									
Adempimento volontario - spese agenzia entrate	20	10	10	20	10	10	20	10	10

La relazione tecnica afferma che ai fini della stima degli effetti finanziari viene considerato l'impatto della messa a disposizione dei contribuenti degli

elementi informativi in possesso dell'amministrazione derivanti dalle sole comunicazioni telematiche, trasmesse all'Agenzia delle entrate, delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

1. Maggior gettito

L'oggetto dell'analisi è circoscritto alle transazioni tra soggetti IVA, o business-to-business (B2B) in quanto sono quelle per le quali è possibile confrontare le informazioni fornite da un soggetto (cliente o fornitore) con la sua controparte (fornitore o cliente).

Nell'ipotesi in cui una cessione sia stata dichiarata dal cliente ma non dal fornitore, si è potenzialmente in presenza di un occultamento di materia imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IVA; se, invece, la cessione è stata dichiarata dal fornitore ma non dal cliente, il comportamento di quest'ultimo potrebbe essere finalizzato ad occultare, a sua volta, le proprie cessioni, in particolare al consumatore finale evitando di mostrare un *mark-up* troppo basso (ad esempio ai fini degli studi di settore).

Prima ipotesi: cessione dichiarata dal cliente ma non dal fornitore

Ai fini dell'analisi, la RT afferma che, in linea di principio, gli acquisti e le cessioni da "spesometro" sono un sottoinsieme degli acquisti e delle cessioni riportate nella dichiarazione IVA.

Il confronto delle due matrici intersettoriali di cessioni e di acquisti con i dati provenienti dalle dichiarazioni IVA viene operato neutralizzando alcuni elementi che non incidono sulla stima del gettito.

Al netto di tali correzioni, il confronto tra le due fonti di informazione (spesometro e dichiarazioni IVA) è riassunto nella tabella 1 della RT alla quale si rinvia. In tale tabella sono riportati i dati complessivi delle cessioni e degli acquisti che evidenziano, a livello aggregato, una coerenza tra dati dello spesometro e dati delle dichiarazioni IVA.

Passando ad un'analisi più dettagliata, la RT riporta (Tabella 2 della RT) una matrice dei flussi intersettoriali nella quale sono indicati (in relazione a 4 settori nei quali si concentra l'83% delle differenze tra acquisti e cessioni), i dati relativi a:

- saldo tra IVA sulle cessioni e IVA sugli acquisti indicate in dichiarazione IVA (il totale dei 4 settori è pari a -4.794 milioni di euro);
- ammontare dell'IVA a debito riportata nello spesometro dagli stessi settori (il totale dei 4 settori è pari a 147.484 milioni di euro);
- il rapporto percentuale tra i due valori precedenti (3,3%).

La RT ritiene che non sia possibile un'azione di invito alla *compliance* che coinvolga tutti i fornitori, essenzialmente per due motivi: il primo perché lo spesometro potrebbe indicare delle differenze che sono spiegabili sulla base di cause fisiologiche (errata compilazione degli importi, errata identificazione del fornitore o del cliente, problemi nella trasmissione dei dati); il secondo perché per

evitare di generare costi amministrativi e costi di *compliance* troppo elevati, tale azione dovrà necessariamente coinvolgere una selezione di questi soggetti.

La RT ipotizza, quindi, che gli invii di comunicazione scritte possano avere ad oggetto un ammontare pari ad $\frac{1}{4}$ delle differenze emerse dalla dichiarazione IVA (4.794 milioni x $\frac{1}{4}$ = 1,2 miliardi circa). Considerando il rapporto evidenziato nella Tabella 2 si ottiene 1.200 mln : 3,3% = 36.900 mln corrispondente all'ammontare dell'IVA a debito indicata nello spesometro.

A questo punto, la RT riporta i risultati di un'analisi effettuata circa gli effetti rilevati a seguito di accertamento basato sugli studi settore. Lo studio distingue le imprese "trattate" e le imprese "non trattate" ed evidenzia che il 72% dei contribuenti che hanno ricevuto la lettera nel 2007, nel 2008 hanno corretto il proprio comportamento ed hanno fatto aumentare, mediamente, sia il dato dichiarato sui ricavi (+2%) sia quello sui redditi (+5%).

La RT, pur ritenendo che gli accertamenti basati sullo spesometro siano più efficaci rispetto a quelli basati sugli studi di settori, applica la medesima percentuale evidenziata dallo studio (+2% dei ricavi, e quindi dell'IVA a debito) ottenendo una stima del maggior gettito pari a: 36.900 mln x 2% = **737 mln**.

Seconda ipotesi: cessione dichiarata dal fornitore ma non dal cliente

Per la stima degli effetti finanziari la RT riprende i dati della Tabella 1 dalla quale risulta che la differenza tra cessioni ed acquisti indicati nella dichiarazione IVA ammonta a 51.402 milioni. Al fine di evitare duplicazioni con le stime effettuate nella prima ipotesi (il cliente di questa ipotesi potrebbe essere il fornitore dell'ipotesi precedente) la stima è concentrata prevalentemente sui settori che operano verso il consumatore finale.

La RT ipotizza che $\frac{1}{4}$ delle discrepanze dia origine a comunicazioni e che l'oggetto di queste comunicazioni sia l'invito a dichiarare il solo mark-up presunto e occultato, pari mediamente al 5%. Tale recupero produce effetti sia ai fini delle imposte dirette (aliquota 20%) che dell'IVA (aliquota 10%). Pertanto il gettito aggiuntivo ammonta a: 51.402 mln x $\frac{1}{4}$ x 5% x (20%+10%) = **191 mln**.

2. Maggiori oneri

La RT considera che l'attuazione della disposizione necessita di investimenti in tecnologie e sviluppo di software, connessi all'invio delle informazioni disponibili ai contribuenti nonché costi per un limitato uso del tradizionale sistema postale stimabili in circa 20 milioni per l'anno 2015 e 10 milioni a decorrere dal 2015.

Pertanto gli effetti complessivi della disposizione sono indicati nella seguente tabella.

Effetti finanziari (in mln di euro)			
	2015	2016	2017
Entrate – recupero di gettito	720	928	928
Spese – tecnologie e sviluppo di software	20	10	10
Effetto netto	700	918	918

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la relazione tecnica stima effetti di maggior gettito sulla base di un confronto tra dati indicati in dichiarazione IVA e dati indicati nello spesometro. Dalla RT non si evince peraltro se la quantificazione tenga conto, da un lato, degli effetti di recupero di gettito già imputati alla normativa sullo spesometro (DL 78/2010)- che sono quindi già inclusi nei tendenziali - dall'altro, del venir meno delle norme sull'accertamento e la riscossione abrogate dal provvedimento in esame, cui erano stati ascritti rilevanti effetti di gettito.

Per quanto riguarda la procedura di quantificazione, si evidenzia, in linea generale, che, in assenza di specifiche informazioni in merito alla ricostruzione dei dati rilevati dallo spesometro, andrebbe confermata l'effettiva comparabilità di tali dati con quelli contenuti nelle dichiarazioni IVA. Ai fini di tale raffronto, andrebbe, a titolo esemplificativo, precisato, in merito ai dati riportati nella seconda colonna della Tabella 2 della RT (differenza tra IVA a debito riportata dai fornitori e IVA a credito riportata dagli acquirenti), se ed in quale misura siano state considerate le cessioni ai consumatori finali ed i soggetti che, applicando un regime fiscale agevolato, determinano l'IVA dovuta in misura forfetaria senza procedere alla detrazione della medesima imposta sugli acquisti. Andrebbe altresì confermato che : gli importi considerati siano quelli riferiti alle operazioni annuali e siano depurati da eventuali crediti riportati dall'anno precedente; sia stata esclusa la quota di IVA sugli acquisti relativa alle rimanenze finali. Per quanto riguarda infine le informazioni rilevate dallo spesometro, appaiono necessari dettagli riguardo alla tipologia di dati utilizzati al fine di verificare la effettiva comparabilità dei due ambiti dichiarativi.

Articolo 44, comma 19 – Proroga termini in materia di modalità di riscossione dei tributi locali

La norma proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine⁹⁷ entro il quale le società del Gruppo Equitalia cesseranno di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, nel richiamare il contenuto della disposizione, afferma che alla stessa non si ascrivono effetti finanziari in considerazione del carattere ordinamentale.

⁹⁷ Previsto dal comma 2-ter dell'articolo 10 del DL n. 35/2013.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 44, commi da 20 a 25 – Giochi

Le norme introducono obblighi e divieti – corredati delle relative sanzioni pecuniarie – nei confronti dei soggetti che esercitano l’offerta di gioco in mancanza di concessione statale (commi 20, 23 e 25).

In particolare, con il comma 20, lettera g), viene introdotto un meccanismo di prelievo basato sulla forfetizzazione della base imponibile: quest’ultima viene infatti calcolata triplicando la media della raccolta rilevata nell’ambito della provincia. A tale base imponibile è applicata l’aliquota massima vigente.

Con il comma 21 viene elevata l’aliquota del PREU applicata agli apparecchi con vincite in denaro a decorrere dal 1° aprile 2015: nel caso degli apparecchi AWP [lett. a)], l’aliquota viene portata dal 13% al 17% delle somme giocate; nel caso degli apparecchi VLT [lett. b)], l’aliquota viene portata dal 5% al 9%. Con il comma 22 le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 21, determinate annualmente a consuntivo, sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Il comma 23, lett. a), dispone il pagamento del PREU ad aliquota ordinaria su un imponibile medio forfettario giornaliero di euro 1.500 (per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività), per ciascuno degli apparecchi con vincite in denaro AWP non collegati alla rete statale di raccolta. Il comma 23, lett. b), dispone il pagamento dell’imposta unica ad aliquota del 3 per cento sul medesimo imponibile forfettario di cui alla precedente lett. a), per ciascuno degli altri apparecchi con vincite in denaro non collegati alla rete statale di raccolta.

Il comma 24 prevede la rettifica dell’imponibile forfettario di cui al precedente comma 23 in caso di prova documentale circa il numero effettivo di giorni di operatività dell’apparecchio.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori entrate tributarie									
Art. 44 cc. 20-25 Tassazione giochi	900	900	900	900	900	900	900	900	900

La relazione tecnica - alla quale si rinvia per l’esposizione degli elementi di dettaglio attinenti alle singole norme - afferma quanto segue.

Comma 20, lettera g). In Italia opera, accanto alla rete dei concessionari di Stato per la raccolta del gioco pubblico, una consistente rete di raccolta gestita da operatori privi di concessione statale.

Tali ultimi operatori non sono collegati al totalizzatore nazionale, non versano imposte sulla loro raccolta, non sopportano oneri di concessione, offrono ai giocatori un palinsesto di gioco più ampio (essendo svincolati dal rispetto di regole predeterminate), offrono la possibilità di effettuare giochi *on line* (che, invece, sono vietati per i punti vendita di scommesse fisiche della rete legale).

Tali operatori hanno avviato un ampio contenzioso giudiziario per evitare di rientrare nell'obbligo di concessione. La Corte di giustizia UE ha sancito la legittimità dei regimi concessori nazionali finalizzati alla riduzione delle occasioni di gioco e alla lotta contro la criminalità. Anche il giudice nazionale ha riconosciuto che il regime concessorio consente di sottoporre i punti di vendita a controlli preventivi, con la possibilità di revoca dell'autorizzazione nei casi di incompatibilità con le regole di sicurezza e di ordine pubblico. Ciò nonostante alcuni soggetti operano in Italia senza concessione statale, al momento facendosi scudo di orientamenti giurisprudenziali interni non pienamente allineati alle più recenti pronunce in materia della Corte di Giustizia UE.

Nello specifico, il comma 20, lettera g), introduce un meccanismo fiscale volto a superare i problemi di applicabilità alla predetta rete di gioco non autorizzata della vigente disciplina tributaria (imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse). Il nuovo meccanismo si basa sulla forfetizzazione della base imponibile e tiene conto sia della difficoltà di omogeneizzare le situazioni passive del rapporto tributario con quelle dei concessionari di Stato sia del mancato collegamento, da parte dei soggetti privi di concessione, con il totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (totalizzatore che consente di registrare tutte le singole giocate e, quindi, la raccolta totale realizzata dai singoli operatori).

Peraltro la raccolta degli operatori non autorizzati si avvale di una posizione di ampio favore rispetto agli operatori della rete legale, tenuto conto che i primi non devono sostenere gli oneri concessori e non sono assoggettati ai relativi vincoli (prestazione di cauzione; rischio di decadenza; limite al numero dei punti commerciali; posizionamento dei locali, etc.), potendo dunque offrire quote più allettanti e occupare maggiori quote di mercato. Inoltre, la possibilità di offrire molteplici prodotti, vietati agli operatori regolari, sia in termini di palinsesto sia in termini di giochi (*on line*, ippica, etc.), conducono a ritenere ragionevole la previsione di una base imponibile forfettaria pari al triplo della media provinciale.

Per quanto riguarda l'aliquota applicabile, l'art. 4 del D. Lgs 504/1998 prevede aliquote molto diversificate a seconda della tipologia di evento (26,80 per cento per i concorsi pronostici; 22,50 per cento per la scommessa tris; 15,70 per cento per ogni scommessa ippica; dal 2 all'8 per cento per le scommesse sportive). La RT assume applicabile la massima aliquota prevista per le scommesse sportive (8%), posto che la mancanza di collegamento di questi operatori al totalizzatore nazionale non consente di verificare le tipologie di eventi oggetto di scommessa.

In proposito la RT evidenzia, da un lato, che l'aliquota dell'8 per cento è molto più bassa di quella applicabile alle scommesse ippiche e, dall'altro, che gli operatori

irregolari, a differenza dei concessionari, non corrispondono alcunché a titolo di canone concessorio.

Quanto agli effetti di maggior gettito ascritti alla nuova disciplina, la RT fornisce i seguenti dati e parametri:

- punti di offerta non autorizzati: circa 7.000 unità.

Da dichiarazioni rese, anche recentemente, dalle associazioni di categoria e divulgate dai media, i punti di offerta non autorizzati supererebbero le 7.000 unità. Plausibilmente la platea dei contribuenti interessati può essere stimata in 7.000 unità;

- imponibile medio forfettario per ciascun punto di raccolta: 400.000 euro annui.

Dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza e dagli Uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, emerge che la rete degli operatori non autorizzati è principalmente localizzata nelle grandi aree urbane e nelle zone meridionali, dove la raccolta media è di gran lunga più alta. La raccolta media provinciale può considerarsi pari a circa 400.000 euro annui, come emerge dai dati ufficiali pubblicati sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

- imponibile forfettario: $400.000 \text{ euro} \times 3 = 1.200.000 \text{ euro}$;
- base imponibile complessiva: $1,2 \text{ milioni di euro} \times 7.000 \text{ punti non autorizzati} = 8,4 \text{ miliardi di euro}$;
- maggior gettito annuale potenziale: $8,4 \text{ miliardi di euro} \times \text{aliquota dell'8\%} = 672 \text{ milioni di euro}$;
- **maggior gettito annuale effettivo (con abbattimento prudenziale) comma 20, lettera g : 600 milioni di euro.**

Commi 21 e 22. Si dispone una riduzione, rispetto alla legislazione vigente, della percentuale di restituzione in vincita (c.d. payout) per il gioco praticato mediante apparecchi AWP, in misura pari a 4 punti percentuali. Simmetricamente l’aliquota di imposizione viene elevata al 17 per cento. Relativamente al gioco praticato mediante apparecchi VLT, la riduzione della percentuale di restituzione in vincita è stabilita in 15 punti percentuali⁹⁸. Simmetricamente l’aliquota di imposizione viene elevata al 20 per cento⁹⁹. Nei fatti, rispetto alla legislazione vigente, l’incremento dell’aliquota di imposizione è pari a 15 punti percentuali¹⁰⁰.

⁹⁸ Il testo [comma 21, lett. b)] prevede un *payout* non inferiore all'81 per cento. In proposito si segnala che, secondo il sito ufficiale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli “per i videoterminali collegati ad un sistema di gioco VLT, la normativa prevede la restituzione in vincita di una percentuale minima pari all'85 per cento per ogni sistema di gioco e per ogni gioco sul medesimo installato [...]. Il dato effettivo di restituzione in vincite delle somme giocate, come comunicato dai concessionari, risulta pari complessivamente all’88,34 per cento per l’anno 2011 e all’88,40 per cento per l’anno 2012”.

⁹⁹ Il testo [comma 21, lett. b)] prevede un PREU al 9 per cento.

¹⁰⁰ V. nota precedente

Prudenzialmente **non si stima alcun gettito quale effetto delle norme** (ogni eventuale aumento di gettito, determinato annualmente a consuntivo, verrà attribuito al Fondo per la riduzione della pressione fiscale).

Comma 23, lett. a). Dai dati in possesso dell'Amministrazione, può stimarsi che ogni anno vengano accertate violazioni relative ad apparecchi scollegati pari a circa 1.550 apparecchi AWP. Effetti di **maggior gettito annuale**:

- aliquota del 13% dal 1° gennaio al 31 marzo 2015; aliquota del 17% a decorrere dal 1° aprile 2015;
- raccolta presunta pari a 1.500 euro per ogni giorno di gioco;
- 1.500 euro x 365 = 547.500 euro;
- 547.500 euro x 1.550 apparecchi = 848.625.000 euro;
- 848.625.000 euro x 13% = 110.321.250 euro (su base annua);
- 110.321.250 euro/12 x 3 = 27.580.312 euro;
- 848.625.000 euro x 17% = 144.266.250 euro (su base annua);
- 144.266.250 euro/12 x 9 = 108.199.687 euro;
- TOTALE (27.580.312+108.199.687 euro) = **135.780.000 euro**.

A tale importo occorre aggiungere le sanzioni, previste dall'art. 39-*quinquies*, del DL 269/ 2003 (dal 240 al 480 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000). Prudenzialmente, tuttavia, questi introiti non vengono inclusi nelle previsioni di maggior gettito.

Comma 23, lett. b). Dai dati in possesso dell'Amministrazione, può stimarsi che ogni anno vengano accertate almeno 10.000 violazioni della specie, su un numero di circa 10.000 apparecchi. Effetti di **maggior gettito annuale**:

- 1.500 euro x 365 = 547.500 euro;
- 547.500 euro x 10.000 apparecchi = 5.475.000.000 euro;
- 5.475.000.000 euro x 3% = 164.250.000 euro (su base annua);
- TOTALE: **164.250.000 euro**.

Anche a tale importo occorre aggiungere le sanzioni previste dall'articolo 5 del D. Lgs. 504/1998 (dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta). Anche in questo caso prudenzialmente tali introiti non vengono inclusi nelle previsioni di maggior gettito.

TOTALE comma 23, lett. a) + comma 23, lett. b)
[135.780.000 euro + 164.250.000 euro] = 300.030.000 euro all'anno

Per la lettera a), dal 2016 l'incremento al 17% dell'aliquota del prelievo sulla raccolta di gioco interesserà l'intero anno. Si può assumere che le misure in questione possano assicurare un gettito di circa 300 milioni annui a decorrere dal 2015.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe verificata la prudenzialità della stima di maggior gettito (600 milioni di euro all'anno) indicata dalla relazione tecnica per l'introduzione del sistema di prelievo di cui al **comma 20, lett. g)**. Si fa riferimento, in particolare, alla consistenza della platea dei soggetti da sottoporre a detto prelievo, nonché alla misura forfettaria dell'imponibile individuata dalla norma.

Riguardo al primo aspetto, la RT afferma che i punti di offerta attualmente non autorizzati supererebbero le 7.000 unità¹⁰¹. Da tale dato la RT fa discendere che la platea dei contribuenti interessati alla nuova disciplina in esame "può essere plausibilmente stimata in circa 7.000 unità". La RT sembra quindi ipotizzare un'applicazione assai estesa del nuovo meccanismo tributario che prevede un imponibile forfettario maggiorato ed un'aliquota massima. Tale effetto si produrrebbe su una platea formata (secondo la RT) da operatori che:

- fanno capo a "soggetti che dichiarano di essere stabiliti all'estero, dove affluiscono le giocate effettuate";
- si fanno scudo di orientamenti giurisprudenziali interni non pienamente allineati alle più recenti pronunce in materia della Corte di giustizia UE¹⁰².

Andrebbe valutato, pertanto, se in presenza di tali elementi possa essere considerata prudentiale l'ipotesi formulata dalla relazione tecnica, tenuto conto che l'applicazione del nuovo meccanismo tributario alla larga parte degli operatori indicati dalla RT implica presumibilmente una percentuale di adesione spontanea, per una quota, e per una restante parte richiede l'attivazione di procedure di accertamento da parte degli uffici (procedure che, per conseguire gli effetti di gettito attesi, dovrebbero avere un esito favorevole per gli uffici stessi).

Riguardo all'ipotesi di adempimento spontaneo, si osserva che - avendo il nuovo meccanismo un carattere permanente - l'effettiva adesione potrebbe essere collegata ad una valutazione di convenienza economica (protratta nel tempo) da parte dei soggetti interessati. Riguardo ai meccanismi di accertamento, si osserva che la piena acquisizione del maggior gettito previsto appare subordinata all'efficacia delle procedure di controllo.

In sintesi, qualora le predette circostanze non si realizzassero per intero, verrebbe meno (o potrebbe comunque risultare posticipato) il conseguimento di una quota del maggior gettito stimato dalla relazione tecnica.

Sempre in relazione al meccanismo in esame, andrebbero chiariti i parametri posti alla base dell'andamento costante del maggior gettito atteso. Infatti tale stabilità del gettito presuppone sia che gli effetti collegati alla nuova disciplina si dispieghino per intero già nel primo anno (cfr. quanto in precedenza rilevato in ordine all'efficacia delle procedure di controllo e accertamento), sia che il numero

¹⁰¹ "Da dichiarazioni rese, anche recentemente, dalle associazioni di categoria e divulgate dai media" (cfr. relazione tecnica).

¹⁰² La quale ha invece sancito la legittimità del regime concessorio nazionale, giustificato per finalità di interesse generale quali la riduzione delle occasioni di gioco e la lotta contro la criminalità.

di soggetti non titolari di regolare concessione rimanga sostanzialmente invariato nel corso degli anni (nonostante il disincentivo introdotto con le misure in esame).

Riguardo al secondo aspetto prima richiamato (determinazione della base imponibile), si prende atto che – come affermato nella relazione tecnica – l'introduzione di un imponibile forfettario è reso necessario dal fatto che gli operatori destinatari della presente disciplina non sono collegati al totalizzatore nazionale. Ciò premesso, si osserva comunque che non si dispone di dati ed elementi volti a verificare la prudenzialità della base imponibile forfettaria indicata dal testo (il triplo della raccolta media a livello provinciale).

Come accennato in precedenza, tale misura potrebbe condizionare la convenienza economica di un adempimento spontaneo da parte degli operatori destinatari della disciplina.

Riguardo al comma 21 (aumento delle aliquote PREU), preso atto che alla norma non sono ascritti, prudenzialmente, effetti di maggior gettito, andrebbero comunque valutati i possibili effetti complessivi dell'intervento che, incrementando la misura del prelievo erariale, appare suscettibile di influire sulla domanda di mercato e sui relativi risultati di gettito: detti effetti andrebbero valutati tenendo conto anche degli orientamenti espressi più volte dal Ministero dell'economia nel corso dell'esame parlamentare di proposte miranti a elevare il prelievo sugli apparecchi da intrattenimento, riguardo a possibili rischi di riduzione della raccolta¹⁰³.

In particolare, nella relazione tecnica non sembrano essere state considerate:

- la possibilità che, nel settore degli apparecchi con vincite in denaro, si verifichi una flessione della raccolta connessa all'incremento della tassazione e alla riduzione delle vincite;*
- la possibilità che si registri una riduzione delle entrate nel comparto complessivo dei giochi (ossia in altri settori), pure a fronte di un aumento del gettito nel settore degli apparecchi con vincite in denaro.*

In ordine a quest'ultimo aspetto si osserva, dal punto di vista metodologico, che per confermare il carattere aggiuntivo delle entrate ascritte ai commi 20-25 in esame, andrebbero evidenziati sia gli effetti (positivi) di incremento del gettito a seguito dei nuovi interventi sia gli effetti connessi all'andamento della raccolta e del gettito nell'anno in corso e nelle previsioni per gli esercizi successivi.

Riguardo al comma 23, lettere a) e b), andrebbero precisati gli elementi posti alla base dell'ipotesi di andamento costante del maggior gettito atteso (+300 mln. all'anno a decorrere dal 2015). Anche in questo caso, infatti (come già segnalato per il comma 20), la stabilità degli effetti di gettito presuppone che il numero di apparecchi non regolarmente collegati alla rete statale resti sostanzialmente

¹⁰³ In tali occasioni, infatti, sono stati ripetutamente segnalati, da parte del Governo, i profili di rischio insiti in un aumento significativo del carico fiscale per un mercato che si fonda su scelte di consumo e sull'attrattività - anche in termini di vincite - dei prodotti offerti.

invariato nel corso degli anni nonostante le misure dissuasive introdotte con le norme in esame.

Si osserva, infine, che nella stima degli effetti finanziari derivanti dal medesimo comma 23 la relazione tecnica sembrerebbe non aver considerato gli effetti di segno negativo (es.: parziale riduzione della base imponibile) connessi all'applicazione del successivo comma 24, che prevede la rettifica dell'imponibile forfettario di cui al comma 23 in caso di prova documentale circa il numero effettivo di giorni di operatività dell'apparecchio. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento dal Governo.

Articolo 44, comma 26 – Tassazione enti non commerciali

Normativa vigente. La lettera q), del comma 1, dell'articolo 4 del d.lgs. n. 344/2003 prevede che gli utili percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti non commerciali non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95 per cento del loro ammontare; sull'ammontare imponibile degli utili, in qualunque forma corrisposti nel primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004, le società e gli enti indicati nel comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto.

La norma modifica la citata lettera q), riducendo, a decorrere dagli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014, la quota esente dei dividendi percepiti degli enti non commerciali dall'attuale 95 per cento al 22,26 per cento. Viene, inoltre, soppresso l'inciso "anche nell'esercizio di impresa".

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori entrate	447,2	255,5	255,5	447,2	255,5	255,5	447,2	255,5	255,5

La relazione tecnica precisa che la normativa proposta intende ridurre a partire dal periodo di imposta 2014 la quota esente dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali dall'attuale 95 per cento al 22,26 per cento, equiparando la tassazione dei dividendi percepiti dagli Enti non commerciali a quella delle persone fisiche.

In via generale per gli enti non commerciali, provvisoriamente annoverati tra i soggetti cui si applica l'IRES, i redditi di capitale continuano a concorrere alla formazione della base imponibile secondo le regole di determinazione contenute nel titolo I del TUIR. Tuttavia ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 344 del 2003, gli utili percepiti dagli enti non commerciali nel limite del 95 per cento del relativo ammontare non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile, in quanto esclusi, anche se conseguiti nell'esercizio di

impresa. Si propone di aumentare la quota imponibile stabilendola in misura uguale a quella delle persone fisiche con partecipazioni qualificate (77,74 per cento).

La RT afferma che per la stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi UNICO enti non commerciali ultime disponibili (UNICO2013); dai dati del quadro RF risulta che la quota di utili esclusa (rigo RF41, 95 per cento) è circa 4,2 milioni di euro da parte di 32 contribuenti mentre dai dati del quadro RL la quota imponibile (rigo 1 colonna 2, il 5% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2012 desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 3), è circa 74,7 milioni di euro relativi a 1.291 contribuenti. La RT afferma che, in via prudenziale non si considera il dato del quadro RG (reddito di impresa a contabilità semplificata) in quanto la eventuale quota imponibile deve essere indicata al rigo RG10 colonna 5 indistintamente assieme a numerose altre fattispecie.

La RT afferma, quindi, che calcolando “testa su testa” il recupero di gettito netto conseguente alla maggiore quota imponibile (72,74%), si ottengono circa 255,5 milioni di euro da parte di 1.288 contribuenti a fronte di circa $(4,2 / 95\% + 74,7 / 5\%) \times 72,74\% = 1.089,95$ milioni di euro.

Per cassa con un acconto del 75% l'andamento è il seguente:

(milioni di euro)

Cassa	2015	2016	2017
IRES	+447,2	+255,5	+255,5

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la RT effettua una quantificazione basata sui dati dei singoli contribuenti per stimare il maggior gettito ascrivibile alla disposizione in esame. Non appare, pertanto, possibile procedere ad una verifica degli effetti indicati.

Con particolare riferimento alla modifica che sopprime un inciso nella norma appare opportuno chiarire la portata effettiva di tale intervento, tenuto conto che esso sembrerebbe non determinare una modifica sostanziale nell'applicazione della stessa.

Articolo 44, comma 27 –Ritenute su ristrutturazioni

La norma aumenta dal 4% all'8% la misura della ritenuta¹⁰⁴ che le banche e le poste devono operare, a titolo di acconto d'imposta, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti dai contribuenti per pagamento di fatture che danno diritto a beneficiare di oneri deducibili o detraibili.

¹⁰⁴ Di cui all'art. 25 del d.l. n. 78/2010.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori entrate									
Aumento ritenuta	920			920			920		

La relazione tecnica afferma che dall'analisi dei dati dei versamenti effettuati si stima un effetto finanziario positivo per il solo anno 2015 di 920 milioni di euro.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 44, commi 28 e 29 – Tassazione rendimenti polizze vita

La norma sostituisce il comma 5 dell'articolo 34 del DPR n. 601 del 1973 che prevede l'esenzione ai fini IRPEF dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, mantenendo detta esenzione per i soli proventi percepiti a copertura del rischio di mortalità, cioè quelli percepiti a fronte del premio effettivamente messo a copertura del rischio demografico. La disposizione si applica per i proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015.

La relazione illustrativa chiarisce che, in applicazione della disposizione in esame, in caso delle temporanee caso morte, essendo la copertura del rischio demografico pari al 100 per cento, il capitale corrisposto sarà totalmente esente mentre in caso di polizze miste, solo il capitale corrisposto a copertura del rischi demografico sarà esente mentre il capitale residuo sarà soggetto alle disposizioni previste dall'articolo 45, comma 4¹⁰⁵ del TUIR.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori entrate	137,5	150	150	137,5	150	150	137,5	150	150

La relazione tecnica afferma che dai dati forniti dagli operatori del settore risulta che l'ammontare degli indennizzi erogati corrispondenti al Ramo I, III e V,

¹⁰⁵ Il citato comma prevede che "i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati".

è di circa 65,7 miliardi di euro. Di tale importo circa il 15% è riferibile a polizze che contemplano il caso morte. Pertanto ipotizzando un rendimento medio del 10% si perviene ad un recupero di base imponibile potenziale di circa: 65,7 mld x 15% x 10% = 1,07 miliardi di euro.

La RT afferma che, considerato che la disposizione stabilisce che l'aliquota di tassazione da applicare è quella vigente al momento della maturazione del rendimento e considerate le riforme intervenute nel corso degli ultimi anni in materia di tassazione dei rendimenti delle attività finanziarie, si è stimata prudenzialmente un'aliquota media del 14%.

Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte si stima un recupero di gettito annuo di circa 150 milioni di euro. Per il 2015 si stima un recupero di gettito pari 137,5 milioni di euro.

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno che vengano forniti maggiori elementi informativi circa la quantificazione proposta. Si evidenzia, in primo luogo, che ai fini della stima viene utilizzato l'intero ammontare degli indennizzi erogati senza tener conto, almeno apparentemente, da un lato, del caso delle polizze cd. "temporanee caso morte", per le quali si manterrebbe un'esenzione totale, e, dall'altro delle polizze miste per la parte di capitale corrisposto a copertura del rischio demografico, anch'esso beneficiario di esenzione. Appare, pertanto, opportuno che vengano forniti elementi di valutazione e quantificazione al fine di verificare l'entità di tali fattispecie.

Si evidenzia, inoltre, che, sulla base del comma 4 dell'articolo 45 del TUIR, il quale detta la disciplina per la soggezione a tassazione dei redditi in esame, i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Andrebbe, pertanto chiarito se l'ammontare degli indennizzi erogati considerato ai fini della stima del maggior gettito sia da considerarsi già depurato della parte relativa ai premi pagati.

Andrebbero, inoltre, forniti maggiori elementi informativi volti a verificare la prudenzialità dell'ipotesi di un rendimento medio pari al 10%.

Infine, appare opportuno che il Governo confermi che il regime di tassazione in esame operi interamente attraverso il meccanismo della ritenuta alla fonte.

Articolo 44, comma 31 – Tasse automobilistiche per veicoli storici

Le norme modificano l'articolo 63 della legge 342/2000 escludendo dal regime di esenzione dalle tasse automobilistiche tutti i veicoli che non abbiano compiuto almeno il trentesimo anno dalla loro costruzione. A legislazione vigente, invece, l'esenzione viene riconosciuta anche ad alcune categorie di veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, per i quali il termine è ridotto a venti anni.

Si ricorda che, ai sensi del richiamato articolo 63, comma 4, i veicoli oggetto di esenzione sono assoggettati, in caso di utilizzazione, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di 26 euro per gli autoveicoli e di 11 euro per i motoveicoli. Per tali veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in 52 euro per gli autoveicoli ed in 26 euro per i motoveicoli.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori entrate tributarie									
Art. 44 c. 31 Auto e moto storiche	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5

La relazione tecnica ascrive alla norma (che – come detto – abolisce l'agevolazione in materia di tassazione del bollo per le auto e le moto che ricadono nella fascia di anzianità tra i venti e i trent'anni) effetti di maggior gettito stimati in 78,5 milioni di euro su base annua.

Ai fini della stima sono state utilizzate le informazioni pervenute dal Ministero dei trasporti, riguardanti le autovetture (circa 447.000) e i motoveicoli (circa 152.000) che perderebbero l'agevolazione. In mancanza di dati puntuali, la stima è stata effettuata applicando un importo di bollo medio desunto dalla base dati dei veicoli e riferito alle autovetture e ai motoveicoli con anzianità simile: in particolare, si è stimato un bollo medio di 166,5 euro per le auto e di 94 euro per le moto con un gettito complessivo di 88,8 milioni di euro. La RT sottolinea, tuttavia, che i veicoli in questione pagano, se circolanti, una tassa di circolazione annuale il cui gettito può essere stimato in circa 8,8 milioni di euro per le auto e in circa 1,4 milioni di euro per le moto.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non considera gli effetti di maggior gettito ascrivibili all'applicazione della norma in esame anche all'imposta provinciale di trascrizione (v. articolo 63, comma 4, della legge 342/2000). In proposito andrebbe acquisito un chiarimento del Governo.

In ordine al maggior gettito previsto per le tasse automobilistiche, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla iscrizione del maggior gettito stimato ai fini del saldo netto da finanziare, tenuto conto che l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992 attribuisce alle regioni a statuto ordinario l'intero gettito della tassa automobilistica.

Articolo 44, commi da 32 a 39 – Utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie

Le norme dispongono quanto segue.

Comma 32: viene integrato l'articolo 1, comma 242, della legge 147/2013 prevedendo che il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie concorra - nei limiti delle sue disponibilità - al finanziamento, oltre che degli interventi complementari ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali (come previsto a legislazione vigente), anche degli interventi complementari ai programmi cofinanziati dai Fondi di investimento SIE.

La nozione di "Fondi strutturali e di investimento europei" (Fondi SIE) fa riferimento al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Comma 33: viene integrato l'articolo 1, comma 243, della legge 147/2013 autorizzando il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle amministrazioni centrali cofinanziati sia con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP (come già previsto a legislazione vigente) sia con altre linee del bilancio dell'Unione europea (come previsto dal comma 33 in esame).

Si ricorda che a legislazione vigente il richiamato comma 243 ha autorizzato il Fondo di rotazione a concedere le predette anticipazioni (per i programmi cofinanziati con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP) "nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità".

Comma 34: viene disposto che il medesimo Fondo di rotazione concorra, nei limiti delle sue disponibilità, alla messa in opera dei sistemi informatici richiesti dalla disciplina comunitaria sui Fondi di investimento europei (SIE) relativi al periodo 2014/2020, con finalità di gestione, monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi cofinanziati.

Comma 35: viene disposto che il Fondo di rotazione provveda alle erogazioni a proprio carico, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione. Ciò al fine di garantire l'accelerazione e la semplificazione dell'iter dei pagamenti riguardanti la quota comunitaria e di cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché di quelli complementari alla programmazione comunitaria.

Comma 36: viene posta a carico del Fondo di rotazione una quota (pari al 25 per cento della spesa pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma) della copertura degli oneri di parte nazionale riguardanti i programmi della cooperazione territoriale europea, a seguito dell'avvio della relativa programmazione. A tali programmi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,

comma 241, della legge 147/2013¹⁰⁶. Il Fondo di rotazione provvede al cofinanziamento dei suddetti programmi nel limite delle proprie disponibilità già previste in bilancio a legislazione vigente.

Comma 37: vengono individuati i soggetti delle amministrazioni centrali chiamati ad esercitare le funzioni di Autorità di *audit* in ottemperanza alla disciplina comunitaria sui Programmi operativi a titolarità dei Ministeri, cofinanziati dai Fondi strutturali europei.

Commi 38 e 39: viene incrementata di 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017, a carico del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 147/2013, volta a finanziare la strategia di sviluppo delle Aree interne. Conseguentemente la predetta autorizzazione di spesa, a valere sul Fondo di rotazione, è complessivamente pari a 180 milioni di euro, di cui: 3 milioni per il 2014; 23 milioni per il 2015; 60 milioni per il 2016; 94 milioni per il 2017.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 13, della legge 147/2013 ha autorizzato, per il finanziamento del programma Aree interne, la spesa di 3 milioni di euro nel 2014 e di 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Il successivo comma 17 ha previsto che per valutare la possibilità di rifinanziare detta autorizzazione di spesa, il Ministro per la coesione territoriale deve presentare annualmente al CIPE i risultati degli interventi posti in essere nel periodo di riferimento.

Si rileva che, sulla base delle indicazioni fornite dal testo (commi 38 e 39), per l'esercizio 2015 le norme in esame determinano un parziale definanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 147/2013 relativa al programma Aree interne. Tale definanziamento è pari a 20,5 milioni di euro nell'anno 2015. Si osserva infatti che gli effetti delle norme in esame, desumibili dal testo, sono i seguenti¹⁰⁷:

¹⁰⁶ Tale norma prevede che per gli interventi a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

¹⁰⁷ I valori contenuti nella riga **B** (non esplicitati né dal testo né dalla RT) sono ricavati dalla differenza fra le somme indicate nella riga **A** [autorizzazione di spesa originaria (art. 1 co. 13 della legge 147/2013)] e le somme indicate nella riga **C** (nuova autorizzazione di spesa, di cui al comma 39 in esame).

(importi in milioni di euro - segno “-“ = riduzione di spesa)

		2014	2015	2016	2017
A	Legge 147/2013 (tot. 90 milioni)	3	43,5	43,5	-
B	Dis. legge stabilità 2015 (C. 2679) Art. 44 co.38 (tot. +90 milioni)	-	-20,5	16,5	94
C	Legge 147/2013 + Dis. legge stabilità 2015 (C. 2679) Art. 44 co.39 (tot. 180 milioni)	3	23	60	94

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che dai commi 32-39 non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie interviene nei limiti delle dotazioni già previste in bilancio a legislazione vigente. Ciò vale per:

- l'estensione ai Fondi per lo sviluppo rurale e la pesca della possibilità di cofinanziare programmi complementari (comma 32);
- l'ampliamento della possibilità di attivare anticipazioni su programmi UE 2014/2020 a titolarità dei Ministeri (comma 33). Infatti tale possibilità opera nel limite di 500 milioni annui a valere sulle disponibilità di bilancio del Fondo di rotazione già previste a legislazione vigente;
- la tempestiva attivazione dei sistemi informatici per la gestione e il monitoraggio degli interventi finanziati con i Fondi di investimento europei (SIE) 2014/2020, che rappresenta una condizionalità specifica valutata dalla Commissione europea in sede di analisi dei sistemi di controllo dei programmi (comma 34);
- i pagamenti¹⁰⁸, erogati dal Fondo di rotazione, riguardanti la quota comunitaria e di cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea (comma 35);
- la copertura della quota nazionale dell'onere connesso ai programmi della cooperazione territoriale europea, a valere sul medesimo Fondo di rotazione nel limite del 25% della spesa

¹⁰⁸ In favore dei beneficiari finali pubblici e privati, precisa la RT.

pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma (comma 36);

- la copertura del finanziamento aggiuntivo (commi 38 e 39) relativo agli interventi per la strategia di sviluppo delle Aree interne (ulteriori 90 milioni di euro rispetto a quelli già stanziati dalla legge di stabilità 2014).

Con riferimento al comma 37, la RT afferma che in base alla normativa comunitaria l'Autorità di gestione e l'Autorità di *audit* dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali possono far parte della stessa amministrazione titolare di tali programmi solo se si verificano determinate condizioni previste dall'articolo 123 del Regolamento UE 1303/2013. Per i programmi operativi a titolarità dei Ministeri, cofinanziati dai fondi strutturali europei, che non soddisfano tali condizioni, le funzioni di Autorità di *audit* sono svolte - in attuazione dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Unione europea - dall'Unità per la verifica degli investimenti pubblici (UVER) del MISE o dall'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) del MEF-RGS. Tale misura è finalizzata ad una riduzione complessiva del numero delle Autorità di *audit* nazionali, ad assicurare l'indipendenza tra le funzioni di gestione e controllo dei programmi, razionalizzando e migliorando l'efficacia delle attività di controllo sull'utilizzo delle risorse comunitarie. Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento ai commi in esame andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la neutralità degli effetti finanziari, in termini di indebitamento e fabbisogno, alla luce delle peculiari modalità di contabilizzazione delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

Tale valutazione appare necessaria tenuto conto che le norme potrebbero determinare un'accelerazione della spesa rispetto a quanto già scontato nei tendenziali con riferimento all'utilizzo a legislazione vigente delle risorse del Fondo di rotazione. Tale valutazione andrebbe acquisita, in particolare, per i commi 38-39, i cui effetti non sono inclusi nel prospetto riepilogativo pur prevedendo, le norme, l'incremento di un'autorizzazione di spesa. Peraltro, poiché non vengono precisate le tipologie di intervento che si prevede di finanziare, non si dispone di elementi volti a confermare la corrispondenza temporale fra gli oneri previsti e le risorse utilizzate a copertura (Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie).

Qualora dovesse implicitamente intendersi che la spesa e la relativa copertura abbiano uguali effetti sui tre saldi, tale corrispondenza andrebbe comunque suffragata alla luce delle specifiche tipologie di intervento da finanziare, considerato che il Fondo di

rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie può dare copertura sia ad oneri di parte corrente sia ad oneri in conto capitale.

Riguardo al comma 36 (copertura finanziaria dei programmi di cooperazione territoriale europea), si rileva che - secondo la relazione tecnica - il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie provvede al cofinanziamento dei programmi nel limite delle proprie disponibilità a legislazione vigente. Poiché tale precisazione non è esplicitata nella norma, andrebbe confermato che la quota del 25% indicata dal testo debba essere intesa quale limite massimo finanziabile compatibilmente con le disponibilità del Fondo e con le previsioni di spesa scontate a normativa vigente.

Articolo 44, comma 40 – Regimi fiscali privilegiati

Normativa vigente L'art. 110, comma 10, del TUIR – come modificato dall'art. 1, c. 83, della legge n. 244/2007 - dispone la indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi che derivano da operazioni con paesi diversi da quelli indicati nella c.d. *white list* di cui al DM da emanare ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR (a tutt'oggi ancora non emanato).

La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di pubblicazione in GU del suddetto decreto e fino a tale periodo continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 31/12/2007 (comma 88 della legge n. 244/2007). Tali disposizioni stabiliscono che la predetta indeducibilità si applica nelle operazioni effettuate nei confronti dei Paesi con un "livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti". L'estensione dell'ambito ai Paesi nei quali il livello di tassazione sia sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia è stato effettuato nel corso dell'esame della legge finanziaria 2008. Tale modifica, cui sarebbero potuti essere ascritti effetti positivi di gettito, è stata considerata neutrale per motivi di prudenzialità.

La norma stabilisce che, fino all'emanazione del DM per l'individuazione dei Paesi appartenenti alla c.d. *white list*, le norme che non consentono la deducibilità degli oneri si applicano esclusivamente per le operazioni effettuate nei confronti dei paesi che non consentono lo scambio di informazioni.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri finanziari.

In merito ai profili di quantificazione si segnala che la norma restringe il campo di applicazione dell'ineducibilità fiscale alle sole operazioni con i Paesi che non consentono scambio di informazioni. In proposito, pur considerando che la disposizione ha natura temporanea (fino alla emanazione del DM di cui all'art. 168-bis del TUIR) e che all'estensione dell'ambito di applicazione anche ai Paesi con un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello italiano non erano

stati ascritti effetti per motivi di prudenzialità, andrebbero acquisiti elementi di valutazione in merito al possibile minor gettito fiscale relativo alla maggiore deducibilità di oneri ammessa per effetto della norma in esame. Ciò al fine di valutare se risponda ai predetti criteri di prudenzialità la mancata imputazione di effetti alle disposizioni in esame.

Articolo 45, comma 1 – Riduzione Fondo cuneo fiscale

Normativa vigente L'art. 50, comma 6 del D.L. n. 66/2014 ha istituito un Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti, con la seguente dotazione:

- per l'anno 2015, 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e 2.685 milioni in termini di indebitamento netto;
- per il 2016, 4.680 milioni di euro (sui tre saldi, come si evince dal prospetto riepilogativo);
- per 2017, 4.135 milioni;
- a decorrere dal 2018, 1.990 milioni di euro.

La norma annulla la dotazione del Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti di cui all'art. 50, comma 6, del DL n. 66/2014 attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa di un ammontare corrispondente alla dotazione assegnata dal richiamato comma 6.

In particolare:

- per l'anno 2015, il Fondo viene ridotto di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni in termini di indebitamento netto;
- per il 2016, il Fondo viene ridotto di 4.680 milioni di euro;
- per 2017, il Fondo viene ridotto di 4.135 milioni;
- a decorrere dal 2018, il Fondo viene ridotto di 1.990 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti									
Riduzione Fondo cuneo fiscale	1.930	4.680	4.135	1.930	4.680	4.135	2.685	4.680	4.135

La relazione tecnica si limita ad illustrare la norma.

In merito ai profili di quantificazione appare necessario acquisire dal Governo una conferma circa la piena disponibilità delle risorse inizialmente

assegnate al Fondo, considerato che la riduzione interessa l'intero ammontare dello stanziamento riconosciuto in sede di istituzione del Fondo medesimo.

Articolo 45 comma 2 – Riduzione dello stanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale

Normativa vigente. Il comma 431 della legge n. 147/2013 ha istituito il Fondo per la riduzione della pressione fiscale cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse:

a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, al netto della quota già considerata nei commi da 427 a 430 della legge n. 147/2013, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e ad impegni inderogabili;

b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

La norma riduce l'autorizzazione di spesa di cui al citato comma 431, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di 331,533 milioni di euro per l'anno 2015 e di 18,533 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	331,5	18,5	18,5	331,5	18,5	18,5	331,5	18,5	18,5

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione si osserva che il Fondo in esame risulta incrementato di 3.300 milioni di euro dal precedente articolo 17, comma 19. Sulla base di quanto indicato nella Relazione al Parlamento recante variazione alla Nota di aggiornamento del DEF 2014 del 28 ottobre 2014, tali risorse saranno tuttavia utilizzate per consentire il miglioramento dell'indebitamento netto strutturale.

Ciò premesso appare comunque opportuno un chiarimento circa il coordinamento della norma in esame come il precedente art. 17, comma 19.

Appare altresì opportuno un chiarimento circa la dotazione effettiva del Fondo in esame.

In proposito si rileva che sulla base di quanto indicato nella Nota di aggiornamento al DEF 2014¹⁰⁹ le risorse da iscrivere, limitatamente al primo anno del triennio 2015-2017, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 431 della legge n. 147/2013 risultano pari a 313 milioni di euro. Tuttavia dall'analisi del comma 19 dell'articolo 17 del ddl in esame e della relativa RT non appare desumibile se tali risorse siano o meno comprese nella dotazione di 3.300 milioni disposta dalla norma.

Articolo 45, commi 3 e 4 –Aumento aliquote IVA e accise su carburanti – clausola di salvaguardia

La norma dispone (comma 3):

- a) l'aliquota IVA 10% è incrementata al 12% a decorrere dal 2016 e al 13% dal 2017;
- b) l'aliquota IVA 22% è incrementata al 24% dal 2016 , al 25% dal 2017 e al 25,5% dal 2018;
- c) a decorrere dal 1° gennaio 2018 le aliquote di accisa sui carburanti sono incrementate in misura tale da assicurare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro annui.

I predetti incrementi possono essere sostituiti integralmente o parzialmente da provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti sui saldi di finanza pubblica attraverso maggiori entrate o minori spese (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori entrate									
Aumento aliquote IVA		12.814	19.221		12.814	19.221		12.814	19.221
Aumento accise carburanti (dal 2018)									

A decorrere dal 2018 l'aumento dell'aliquota IVA determina un maggior gettito di 21.265 milioni annui e l'aumento delle accise sui carburanti sarà tale da determinare un maggior gettito annuo di 700 milioni di euro.

La relazione tecnica afferma che da "Risorse proprie" risulta che un punto percentuale dell'aliquota del 10% vale 2.319 milioni e un punto percentuale dell'aliquota 22% vale 4.088 milioni di euro. Pertanto gli effetti sono riportati nella seguente tabella.

¹⁰⁹ Cfr. pagina 41 della Nota di aggiornamento al DEF 2014.

milioni di euro

IVA	2016	2017	2018
Aliquota dal 10% al 12%	4.638	4.638	4.638
Aliquota dal 12% al 13%		2.319	2.319
Aliquotoa dal 22% al 24%	8.176	8.176	8.176
Aliquota dal 24% al 25%		4.088	4.088
Aliquota dal 25% al 25,5%			2.044
Totale	12.814	19.221	21.265

Inoltre, la RT ricorda che le aliquote di accise sui carburanti saranno aumentate a decorrere dal 2018 in misura tale da determinare ulteriori maggiori entrate nette pari a **700 milioni di euro**.

***In merito ai profili di quantificazione** si segnala che la quantificazione non considera gli effetti di cassa in base ai quali, nel primo anno di applicazione dell'incremento, una parte del maggior gettito viene versata nell'anno successivo. In proposito appaiono utili chiarimenti.*

Articolo 45, comma 5 –Fondo compensazione effetti finanziari

Normativa vigente L'art. 6, comma 2, del decreto legge n. 154/2008 ha istituito il "Fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali" con una dotazione iniziale (in soli termini di cassa) per gli anni 2010 e 2011.

Tale Fondo è stato oggetto di varie modifiche dirette a rifinanziare o a utilizzare le risorse ad esso assegnate.

Da ultimo, il decreto legge n. 133/2014 (attualmente all'esame parlamentare per la conversione in legge):

- all'art. 4, comma 9, lettera c), ha previsto una norma di copertura a valere sul Fondo in esame (150 milioni di euro per l'anno 2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno 2017);
- all'art. 40, comma 6, ha previsto un rifinanziamento di 151,2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

La norma dispone la riduzione di 35 milioni di euro per il 2015 del "Fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali" di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese									
Riduzione Fondo				-35			-35		

La relazione tecnica si limita ad illustrare la norma.

In merito ai profili di quantificazione appare necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse e che il loro utilizzo non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 45, comma 6 – Versamento di somme da parte dell'INPS all'entrata dello Stato

Le norme riducono da 383 milioni di euro a 233 milioni di euro, a decorrere dall'esercizio 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 67/2011 relativa al pensionamento anticipato per i lavori cosiddetti usuranti. Conseguentemente viene ridotto di pari importo, per gli esercizi a decorrere dall'esercizio 2015, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della L. 247/2007, appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Riduzione fondi interprofessionali formazione	150	150	150	150	150	150	150	150	150

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede, tenuto conto anche degli andamenti registrati e presumibili dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 67/2011, il ridimensionamento del relativo Fondo. Dalla disposizione conseguono economie di spesa, in termini di minore spesa pensionistica, di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

In merito ai profili di quantificazione, nel prendere atto di quanto affermato dal Governo nella relazione tecnica, appare necessario acquisire elementi di valutazione circa gli oneri derivanti dalle norme di cui al D. Lgs. 67/2011, in

materia di lavori usuranti, atteso che gli oneri pensionistici si configurano come non rimodulabili in quanto riconducibili a posizioni di diritto.

Articolo 45, comma 7 – Versamento di somme da parte dell'INPS all'entrata dello Stato relative ad aumenti contributivi

La norma dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della L. 845/1978, a decorrere dall'anno 2015. Tali risorse gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori entrate extratributarie									
Riduzione fondi interprofessionali formazione	20,0	120,0	120,0						
Minori spese correnti									
Riduzione fondi interprofessionali formazione				20,0	120,0	120,0	20,0	120,0	120,0

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che dalla disposizione conseguono economie in termini di minori trasferimenti ai fondi interprofessionali per 20 milioni di euro per l'anno 2015 e per 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare utile una conferma dal Governo – che la riduzione disposta dalla norma non pregiudichi programmi già avviati o impegni già assunti a valere sulle medesime risorse.

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI
EFFETTI FINANZIARI**

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2015-2017 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato n. 3

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.		s/e		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
		Titolo I- Risultati differenziali e gestioni previdenziali											
2		Gestioni previdenziali - adeguamento ISTAT	s	c	253,0	253,0	253,0						
2		Gestioni previdenziali - adeguamento ISTAT	s	c	-253,0	-253,0	-253,0						
		Titolo II- Misure per la crescita, per l'occupazione e per il finanziamento di altre esigenze											
		Capo I Misure per la crescita											
3	1	Fondo per la realizzazione del piano La buona scuola	s	c	1.000,0	3.000,0	3.000,0	1.000,0	3.000,0	3.000,0	1.000,0	3.000,0	3.000,0
3	1	Fondo per la realizzazione del piano La buona scuola-effetti riflessi	e	t/c				484,9	1.454,8	1.454,8	484,9	1.454,8	1.454,8
4	1	Conferma a regime 80 euro	s	c	8.014,2	8.742,8	8.742,8	8.014,2	8.742,8	8.742,8	9.503,0	9.503,0	9.503,0
4	1	Conferma a regime 80 euro	e	t	-696,9	-760,2	-760,2	-696,9	-760,2	-760,2			
5	1	Irap (deducibilità integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato) e ripristino aliquote ante DL 66 (abrogazione riduzione aliquote 10%)	e	t				-2.701,0	-5.600,0	-5.600,0	-2.701,0	-5.600,0	-5.600,0
5	1	Irap (deducibilità integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato) e ripristino aliquote ante DL 66 (abrogazione riduzione aliquote 10%)	s	c	2.701,0	5.600,0	5.600,0						
5	1	(deducibilità integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato) e ripristino aliquote ante DL 66 (abrogazione riduzione aliquote 10%) -Ires e Irpef	e	t		1.040,0	1.710,0		1.040,0	1.710,0		1.040,0	1.710,0
6	1	Tfr in busta paga: minori versamenti all'Entrata da fondo TFR INPS in Tesoreria	e	ext	-2.195,0	-2.719,0	-2.645,0						
6	1	Tfr in busta paga: minori entrate contributive a Fondo TFR Inps	e	c				-2.327,0	-3.328,0	-3.361,0	-2.327,0	-3.328,0	-3.361,0
6	1	Tfr in busta paga: minori prestazioni TFR	s	c				-132,0	-609,0	-716,0	-132,0	-609,0	-716,0
6	1	Tfr in busta paga: estensione agevolazioni art 10 d.lgs 252/2005 alle imprese sotto i 50 addetti	e	t	-20,0	-25,0	-25,0	-20,0	-25,0	-25,0	-20,0	-25,0	-25,0
6	1	Tfr in busta paga: estensione agevolazioni art 10 d.lgs 252/2005 alle imprese sotto i 50 addetti	e	c				-105,0	-155,0	-160,0	-105,0	-155,0	-160,0
6	1	Tfr in busta paga: estensione agevolazioni art 10 d.lgs 252/2005 alle imprese sotto i 50 addetti	s	c	105,0	155,0	160,0						
6	1	Tfr in busta paga: estensione agevolazioni art 10 d.lgs 252/2005 alle imprese sotto i 50 addetti	e	t	0,0	54,0	40,0	0,0	54,0	40,0	0,0	54,0	40,0
6	1	Tfr in busta paga: entrate da tassazione TFR ad aliquota marginale	e	t	2.246,0	2.738,0	2.769,0	2.246,0	2.738,0	2.769,0	2.246,0	2.738,0	2.769,0
6	1	Tfr in busta paga: minori entrate per perdita di tassazione TFR	e	t	-76,0	-281,0	-400,0	-76,0	-281,0	-400,0	-76,0	-281,0	-400,0
6	4	Tfr in busta paga: minori entrate contributive 0,2% per imprese optanti credito agevolato	e	c				-56,0	-68,0	-70,0	-56,0	-68,0	-70,0
6	4	Tfr in busta paga: maggiori trasferimenti a INPS	s	c	56,0	68,0	70,0						
6	7	Tfr in busta paga: dotazione iniziale Fondo di garanzia presso INPS	s	k	100,0			10,0	10,0	10,0	100,0		
6	1	Tfr in busta paga: maggiori entrate fiscali per riduzione temporanea versamenti a fondi pensione	e	t	163,0	198,0	200,0	163,0	198,0	200,0	163,0	198,0	200,0
7	1	Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo	s	k	255,5	428,7	519,7	255,5	428,7	519,7	255,5	428,7	519,7
7	1	Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo - soppressione agevolazioni per assunzioni di personale altamente qualificato	e	k	-36,6	-36,6	-36,6	-36,6	-36,6	-36,6	-36,6	-36,6	-36,6
7	3-11	Patent box: Ires-Irpéf	e	t		-125,4	-113,4		-125,4	-113,4		-125,4	-113,4
7	3-11	Patent box: Irap	e	t					-21,7	-19,0		-21,7	-19,0
7	3-11	Patent box: Irap	s	c		21,7	19,0						
7	3-11	Patent box: addizionale regionale	e	t					-0,6	-0,8	0,0	-0,6	-0,8
7	3-11	Patent box: addizionale regionale	s	c		0,6	0,8						
7	3-11	Patent box: addizionale comunale	e	t					-0,3	-0,3		-0,3	-0,3
7	3-11	Patent box: addizionale comunale	s	c		0,3	0,3						
8	1	Ecobonus e ristrutturazioni (Irpéf detrazioni)	e	t	-63,8	-679,8	-424,9	-63,8	-679,8	-424,9	-63,8	-679,8	-424,9
8	1	Ecobonus e ristrutturazioni (Irpéf/Ires maggior gettito)	e	t		313,4	-134,4		313,4	-134,4		313,4	-134,4
8	1	Ecobonus e ristrutturazioni (Irap maggior gettito)	e	t					48,2	-20,6		48,2	-20,6
8	1	Ecobonus e ristrutturazioni (Irap maggior gettito)	s	c		-48,2	20,6						
8	1	Ecobonus e ristrutturazioni (Iva maggior gettito)	e	t	82,7			82,7			82,7		
9	1-36	Regime fiscale agevolato per autonomi: Irpéf	e	t	0,0	-716,9	-344,3	0,0	-716,9	-344,3	0,0	-716,9	-344,3

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2015-2017 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
Allegato n. 3

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.		s/e	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
				2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
9	1-36	Regime fiscale agevolato per autonomi: addizionale regionale	e t				0,0	-38,0	-34,4	0,0	-38,0	-34,4
9	1-36	Regime fiscale agevolato per autonomi: addizionale regionale	s c	0,0	38,0	34,4						
9	1-36	Regime fiscale agevolato per autonomi: addizionale comunale	e t					-17,3	-11,7		-17,3	-11,7
9	1-36	Regime fiscale agevolato per autonomi: addizionale comunale	s c		17,3	11,7						
9	1-36	Regime fiscale agevolato per autonomi: Irap	e t					-24,5	-13,3		-24,5	-13,3
9	1-36	Regime fiscale agevolato per autonomi: Irap	s c		24,5	13,3						
9	1-36	Regime fiscale agevolato per autonomi: imposta sostitutiva a regime forfettario	e t	0,0	642,5	412,2	0,0	642,5	412,2	0,0	642,5	412,2
9	1-36	Regime fiscale agevolato per autonomi: imposta sostitutiva a regime fiscale di vantaggio	e t	0,0	-2,2	-60,7	0,0	-2,2	-60,7	0,0	-2,2	-60,7
9	1-36	Regime fiscale agevolato per autonomi: imposta sostitutiva legge 388 del 2000	e t	0,0	-2,3	-1,8	0,0	-2,3	-1,8	0,0	-2,3	-1,8
9	1-36	Regime fiscale agevolato per autonomi: IVA	e t	-241,6	-233,7	-225,7	-241,6	-233,7	-225,7	-241,6	-233,7	-225,7
9	1-36	Regime fiscale agevolato per autonomi: rettifica IVA	e t	226,4			226,4			226,4		
9	1-36	Regime fiscale agevolato per autonomi: contributi previdenziali	e c				-819,3	-575,3	-610,9	-819,3	-575,3	-610,9
9	1-36	Regime fiscale agevolato per autonomi: contributi previdenziali	s c	819,3	575,3	610,9						
10	1	Fondo efficientamento sistema giudiziario	s c	50,0	90,0	120,0	50,0	90,0	120,0	50,0	90,0	120,0
		Capo II Misure per l'occupazione, la famiglia e il sociale										
11	1	Disposizioni in materia di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive	s c	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
12	1	Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato	e c				-1.886,0	-4.885,0	-5.030,0	-1.886,0	-4.885,0	-5.030,0
12	1	Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato	s c	1.886,0	4.885,0	5.030,0						
12	1	Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato (effetti fiscali)	e t	0,0	1.194,0	1.122,0	0,0	1.194,0	1.122,0	0,0	1.194,0	1.122,0
12	2	Assunzione con contratto t.i. di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro da 2 anni- soppressione beneficio della contribuzione ridotta	e c				155,0	493,0	859,0	155,0	493,0	859,0
12	2	Assunzione con contratto t.i. di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro da 2 anni- soppressione beneficio della contribuzione ridotta	s c	-155,0	-493,0	-859,0						
12	2	Assunzione con contratto t.i. di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro da 2 anni- soppressione beneficio della contribuzione ridotta (effetti fiscali)	e t	0,0	-113,0	-169,0	0,0	-113,0	-169,0	0,0	-113,0	-169,0
12	3-5	Piano azione coesione - riprogrammazione risorse	e ext	1.000,0	1.000,0	1.000,0						
12	3-5	Piano azione coesione - riprogrammazione risorse	s k				-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
13	1-5	Misure per la famiglia - Bonus bebè	s c	202,0	607,0	1.012,0	202,0	607,0	1.012,0	202,0	607,0	1.012,0
13	6	Fondo per interventi a favore della famiglia	s c	298,0			298,0			298,0		
15	1	Erogazioni liberali alle ONLUS	e t		-34,3	-19,6		-34,3	-19,6		-34,3	-19,6
		Capo III Misure per il finanziamento di altre esigenze										
17	1	Fondo autotrasportatori	s c	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
17	3	Accessi impianti opere portuali	s k			100,0			30,0			30,0
17	4	Riparto quota cinque per mille	s c	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
17	5	Contributo alle spese di funzionamento Agenzia delle Entrate	s c	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
17	6	Incremento fondo Social card (art 81 c.29, DL n. 112/2008)	s c	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
17	7	Incremento fondo per le politiche sociali	s c	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
17	8	Incremento fondo per le non autosufficienze	s c	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
17	9	Scuole non statali	s c	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
17	10	Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO)	s c	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
17	11	Lavori socialmente utili Palermo e Napoli	s c	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
17	12	Missioni di pace	s c	850,0	850,0		850,0	850,0		850,0	850,0	
17	12	Missioni di pace (effetti riflessi)	e t/c				150,0	150,0		150,0	150,0	
17	13	Immigrazione- Accordo SPRAR	s c	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2015-2017 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato n. 3

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.		s/e		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
17	14	Immigrazione- minori non accompagnati	s	c	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
17	16	Editoria	s	c				13,0			13,0		
17	17	Indennizzi per soggetti danneggiati da emotrasfusioni	s	c	100,0	200,0	289,0	100,0	200,0	289,0	100,0	200,0	289,0
17	18	Delega terzo settore (senza 5 per mille)	s	c	50,0	140,0	190,0	10,0	140,0	190,0	10,0	140,0	190,0
17	20	Finanziamento Terra dei Fuochi	s	c	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
17	20	Finanziamento Terra dei Fuochi - effetti riflessi	e	t/c				5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
17	21	Incremento FISPE	s	c	100,0	460,0	460,0	100,0	460,0	460,0	100,0	460,0	460,0
17	22	Intervento a sostegno delle imprese agricole condotte dai giovani	s	k	10,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0
17	23	Integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e rafforzamento dei distretti agroalimentari	s	k	10,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0
18	1	Superamento clausola di salvaguardia	e	t	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0
		Titolo III-Misure di razionalizzazione e riduzione di spesa											
		Capo I Stato											
		Sezione I Misure trasversali											
19	1	Riduzione trasferimenti ad imprese - parte corrente	s	c	-58,1	-33,0	-6,0	-5,0	-32,0	-33,0	-5,0	-32,0	-33,0
19	1	Riduzione trasferimenti ad imprese - parte capitale	s	k	-10,4	-61,6	-11,7	-3,0	-35,0	-30,0	-3,0	-35,0	-30,0
19	2	ENAV contratto di servizio	s	c	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4
19	3	Bonus rottamazione	s	k	-40,1			-40,1			-40,1		
19	11	Riduzione crediti di imposta - parte corrente	s	c	-10,6	-37,2	-37,2	-10,6	-37,2	-37,2	-10,6	-37,2	-37,2
19	11	Riduzione crediti di imposta - parte capitale	s	k	-5,8	-1,5	-1,5	-5,8	-1,5	-1,5	-5,8	-1,5	-1,5
20	1	Riduzione trasferimenti Enti pubblici - parte corrente	s	c	-5,0	-4,7	-4,7	-5,0	-4,7	-4,7	-5,0	-4,7	-4,7
20	1	Riduzione trasferimenti Enti pubblici - parte capitale	s	k	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0
21	3	Proroga blocco economico contrattazione e blocco automatismi stipendiali	s	c	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
21	3	Proroga blocco economico contrattazione, blocco automatismi stipendiali-effetti riflessi	e	t/c				-20,7	-20,7	-20,7	-20,7	-20,7	-20,7
21	4	Norma promozioni alla vigilia (Forze Armate e Corpi di Polizia)	s	c	-1,0	-2,2	-2,6	-1,0	-2,2	-2,6	-1,0	-2,2	-2,6
21	4	Norma promozioni alla vigilia (Forze Armate e Corpi di Polizia) (effetti riflessi)	e	t/c				-0,3	-0,7	-0,8	-0,3	-0,7	-0,8
21	5	Indennità di ausiliaria FFAAA e Corpi di Polizia militari	s	c	-5,0	-15,0	-25,0	-5,0	-15,0	-25,0	-5,0	-15,0	-25,0
21	5	Indennità di ausiliaria FFAAA e Corpi di Polizia militari - effetti riflessi	e	t/c				-2,4	-7,3	-12,1	-2,4	-7,3	-12,1
21	6-7	Norma piloti e controllori di volo	s	c	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
21	6-7	Norma piloti e controllori di volo - effetti riflessi	e	t/c				-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
21	9	Riordino delle carriere	s	c	-119,0			-119,0			-119,0		
21	9	Riordino delle carriere - effetti riflessi	e	t/c				-57,7			-57,7		
21	11	Rinvio assunzioni personale Corpi di Polizia	s	c	-27,2			-27,2			-27,2		
21	11	Rinvio assunzioni personale Corpi di Polizia - effetti riflessi	e	t/c				-13,2			-13,2		
		Sezione II Misure per la valorizzazione immobiliare e mobiliare											
22	2	Fondo per la razionalizzazione degli spazi	s	k	20,0				10,0	10,0		10,0	10,0
		Sezione III Misure di settore- Ministeri (all. 3a)	s	c	-826,2	-1.105,4	-1.107,6	-752,0	-1.024,5	-1.025,7	-665,2	-937,0	-937,2
		Sezione III Misure di settore- Ministeri (all. 3a)	s	k	-79,2	-70,4	-70,4	-70,8	-67,0	-70,4	-290,8	-167,0	-170,4
		Sezione III Misure di settore- Ministeri (all. 3a)	e	ext	397,4	185,7	213,7	299,509	-39,3	-10,3	392,6	67,0	97,0
		Sezione III Misure di settore- Ministeri (all. 3a)	e	k	220,0	100,0	100,0	220,0	100,0	100,0			
24	1	Riduzioni Ministeri elenco 2 (all. 3b)	e	t	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
24	1	Riduzioni Ministeri elenco 2 (all. 3b)	s	c	-413,2	-427,8	-489,4	-412,1	-426,5	-488,1	-412,1	-426,5	-488,1
24	1	Riduzioni Ministeri elenco 2 (all. 3b)	s	k	-604,5	-739,5	-816,2	-578,9	-722,3	-770,9	-578,9	-722,3	-770,9
25	4	Riduzioni PCM	e	ext	10,0	10,0	10,0						
25	4	Riduzioni PCM	s	c				-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2015-2017 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato n. 3

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.		s/e		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
28	11	Digitalizzazione procedimenti amministrativi scuole- MIUR	s	c	10,0			10,0			10,0		
28	25	Fondo per il potenziamento e la valorizzazione del sistema AFAM	s	c	10,0			10,0			10,0		
28	26-27	Assunzioni Invalsi	s	c	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7
28	26-27	Assunzioni Invalsi (effetti riflessi)	e	t/c				0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
		Sezione IV Misure per l'ottimizzazione della gestione di Tesoreria											
34	1-4	Assoggettamento delle camere di commercio alla tesoreria unica - versamento delle risorse in Tesoreria	e	ext				850,0					
34	1-4	Maggiore onere per interessi su conto di Tesoreria	s	c		1,6	1,5						
34	1-4	Proroga al 31.12.2017 della sospensione del regime della tesoreria unica mista	s	c				-6.000,0	-3.000,0				
34	1-4	Minore spesa per interessi sul debito pubblico	s	c	-15,0	-14,5	-13,8	-15,0	-14,5	-13,8	-15,0	-14,5	-13,8
34	5	maggiore onere per interessi su conto di Tesoreria	s	c		7,7	16,7						
34	5	Effetto del venir meno di entrate per interessi attivi provenienti dal sistema finanziario sostituite da interessi versati dallo Stato	e	ext					-7,7	-16,7		-7,7	-16,7
34	5	Minore spesa per interessi sul debito pubblico	s	c	-72,0	-157,0	-157,0	-72,0	-157,0	-157,0	-72,0	-157,0	-157,0
		Titolo IV- Enti territoriali											
35	1	Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica - Regioni a statuto ordinario	e	ext	3.452,0	3.452,0	3.452,0						
35	1	Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica - Regioni a statuto ordinario	s	c				-3.452,0	-3.452,0	-3.452,0	-3.452,0	-3.452,0	-3.452,0
35	3	Concorso delle Regioni a statuto speciale e Province autonome al contenimento della spesa pubblica	e	ext	441,0	441,0	441,0						
35	3	Concorso delle Regioni a statuto speciale e Province autonome al contenimento della spesa pubblica	s	c	-107,0	-107,0	-107,0	-548,0	-548,0	-548,0	-548,0	-548,0	-548,0
35	13	Concorso al contenimento della spesa pubblica - province e città metropolitane (spesa corrente)	e	ext	1.000,0	2.000,0	3.000,0						
35	13	Concorso al contenimento della spesa pubblica - province e città metropolitane (spesa corrente)	s	c				-1.000,0	-2.000,0	-3.000,0	-1.000,0	-2.000,0	-3.000,0
35	16	Concorso al contenimento della spesa pubblica - comuni -riduzione fondo di solidarietà comunale	s	c	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0
36	6 numero 1)	Non rilevanza ai fini del saldo di bilancio delle Regioni dei pagamenti in conto capitale dei debiti	s	k				60,0			60,0		
36	6 numero 4)	Non rilevanza ai fini del saldo di bilancio delle Regioni del cofinanziamento dei Fondi strutturali	s	k				500,0			500,0		
37	1	Riduzione degli obiettivi del Patto di stabilità interno degli Enti Locali	s	k				3.350,0	3.350,0	3.350,0	3.350,0	3.350,0	3.350,0
37	2	Fondo per i crediti di dubbia esigibilità	s	c				-2.350,0	-2.350,0	-2.350,0	-2.350,0	-2.350,0	-2.350,0
37	9 lettera a)	Riduzione dell'esclusione dal PSI dei pagamenti degli Enti locali	s	k				-60,0			-60,0		
38	5	Riserve Regione Sardegna	s	c	230,0	230,0	230,0						
38	6-9	Uffici giudiziari	s	c		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0
38	11	Contributo a Roma Capitale	s	k	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
38	14	Contributo al Comune di Milano per Expo 2015	s	k	50,0			50,0			50,0		
39	11	Patto della salute 2014-2016- Implementazione flussi informativi	s	k	2,0			0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0
		Titolo V- Misure aggiuntive											
44	1-5	Innalzamento tassazione fondi pensione dall'11% al 20% (entrata in vigore dal risultato di gestione 2014) - con esclusione dei titoli di stato che sono tassati al 12,5% - Innalzamento tassazione rivalutazione TFR dall'11% al 17%	e	t	450,0	480,0	480,0	450,0	480,0	480,0	450,0	480,0	480,0
44	6	Rivalutazioni terreni e partecipazioni	e	t	200,0	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0
44	7 lett a) e 8	Reverse charge	e	t	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
44	7 lett b), 9 e 10	Split payment generalizzato (con clausola salvaguardia)	e	t	988,0	988,0	988,0	988,0	988,0	988,0	988,0	988,0	988,0
44	11-18	Adempimento volontario	e	t	720,0	928,0	928,0	720,0	928,0	928,0	720,0	928,0	928,0
44	11-18	Adempimento volontario - spese Agenzia Entrate	s	c	20,0	10,0	10,0	20,0	10,0	10,0	20,0	10,0	10,0
44	20-25	Tassazione giochi	e	t	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0

**DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2015-2017 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
ALLEGATO 3A - RIDUZIONI SPESA MINISTERI**

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	s/e		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
				2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Sezione III Misure di settore- Ministeri												
Ministero dell'economia e delle finanze												
25	1-3	s	c	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
25	1-3	e	t/c				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
25	5	s	c	-86,8	-87,5	-88,5	-86,8	-87,5	-88,5			
25	5	e	t							86,8	87,5	88,5
25	6	s	c	-28,4	-28,4	-28,4	-28,4	-28,4	-28,4	-28,4	-28,4	-28,4
28	25	s	k	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali												
26	1	s	c	-7,0	-10,2	-10,2	-7,0	-10,2	-10,2	-7,0	-10,2	-10,2
		e	t/c				-3,4	-4,9	-4,9	-3,4	-4,9	-4,9
26	2	e	ext	8,0	8,0	8,0						
26	2	s	c				-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
26	3-5	e	ext	11,0	11,0	11,0						
26	3-5	s	c				-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
26	7	e	ext	50,0	50,0	50,0						
26	8 a)	e	ext	25,0	25,0	25,0						
26	8 a)	s	c				-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
26	8 b)	e	ext	6,0	6,0	6,0						
26	8 b)	s	c				-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
26	8 c)	e	ext	10,0	10,0	10,0						
26	8 c)	s	c				-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
26	9	e	ext	50,0	50,0	50,0						
26	9	s	c				-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
26	10	s	c	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
26	11	s	c	-200,0	-200,0	-200,0						
26	11	e	c				200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
26	11	e	t	-13,0	-70,0	-47,0	-13,0	-70,0	-47,0	-13,0	-70,0	-47,0
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale												
27	1	s	c	-25,2	-8,5	-8,5	-25,2	-8,5	-8,5	-25,2	-8,5	-8,5
27	2	e	t	7,2	14,3	14,3	7,2	14,3	14,3	7,2	14,3	14,3
27	2	s	c	-9,0	-18,0	-18,0						
27	2	e	c				9,0	18,0	18,0	9,0	18,0	18,0
27	3	s	c	-3,7	-5,1	-5,1	-3,7	-5,1	-5,1	-3,7	-5,1	-5,1
27	3	e	t/c				-1,8	-2,5	-2,5	-1,8	-2,5	-2,5
27	4	s	c	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

**DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2015-2017 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
ALLEGATO 3A - RIDUZIONI SPESA MINISTERI**

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	s/e	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.				
			2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017		
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca													
28	1	Riduzione degli stanziamenti destinati alla scuola per l'Europa di Parma	s	c	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
28	2	Misure nazionali per l'istruzione scolastica	s	c	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
28	3	Versamento all'entrata somme progetti nazionali scuole rimaste inutilizzate	e	ext	10,0								
28	4	Riduzione da 108 a 18 del numero di esoneri per i coordinatori dei progetti di avviamento alla pratica sportiva	s	c	-1,0	-3,1	-3,1	-1,0	-3,1	-3,1	-1,0	-3,1	-3,1
		Riduzione da 108 a 18 del numero di esoneri per i coordinatori dei progetti di avviamento alla pratica sportiva - effetti riflessi	e	t/c				-0,5	-1,5	-1,5	-0,5	-1,5	-1,5
28	5	Abrogazione esoneri e semiesoneri per i collaboratori del dirigente scolastico.	s	c	-34,3	-102,8	-102,8	-34,3	-102,8	-102,8	-34,3	-102,8	-102,8
		Abrogazione esoneri e semiesoneri per i collaboratori del dirigente scolastico - effetti riflessi	e	t/c				-16,6	-49,8	-49,8	-16,6	-49,8	-49,8
28	6-7	Rientro a scuola di tutto il personale comandato	s	c	-13,7	-41,0	-41,0	-13,7	-41,0	-41,0	-13,7	-41,0	-41,0
		Rientro a scuola di tutto il personale comandato - effetti riflessi	e	t/c				-6,6	-19,9	-19,9	-6,6	-19,9	-19,9
28	8	Razionalizzazione supplenze brevi e saltuarie ata	s	c	-21,3	-64,0	-64,0	-21,3	-64,0	-64,0	-21,3	-64,0	-64,0
28	8	Razionalizzazione supplenze brevi e saltuarie ata - effetti riflessi	e	t/c				-10,3	-31,0	-31,0	-4,1	-12,2	-12,2
28	9	Razionalizzazione supplenze brevi e saltuarie docenti	s	c	-45,0	-135,0	-135,0	-45,0	-135,0	-135,0	-45,0	-135,0	-135,0
28	9	Razionalizzazione supplenze brevi e saltuarie docenti - effetti riflessi	e	t/c				-21,8	-65,5	-65,5	-21,8	-65,5	-65,5
28	10	Riduzione organico ata per incremento efficienza dovuto a informatizzazione cedolino unico, supplenze e inventari e forfettizzazione mensa, tarsu, visite fiscali	s	c	-16,9	-50,7	-50,7	-16,9	-50,7	-50,7	-16,9	-50,7	-50,7
28	10	Riduzione organico ata per incremento efficienza dovuto a informatizzazione cedolino unico, supplenze e inventari e forfettizzazione mensa, tarsu, visite fiscali - effetti riflessi	e	t/c				-8,2	-24,6	-24,6	-8,2	-24,6	-24,6
28	13	Riduzione disponibilità per visite fiscali- medico legali delle università e delle AFAM	s	c	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
28	14	Jean Monnet	s	c	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
28	15	Riduzione stanziamento per sede universitaria di ingegneria di Genova.	s	k	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
28	15	Riduzione stanziamento per sede universitaria di ingegneria di Genova.- dal 2016 al 2022 incremento FFO	s	c		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0
28	16	Riduzione quota rimodulabile ffo in corrispondenza all'incremento di efficienza nell'acquisto dei servizi da parte delle università.	s	c	-34,0	-32,0	-32,0	-34,0	-32,0	-32,0	-34,0	-32,0	-32,0
28	17	Versamento alle entrate dello Stato delle giacenze del piano stralcio FSRA presso un conto corrente bancario.	e	ext	140,0			140,0			140,0		
28	18	Riduzione del fondo per il funzionamento delle afam con elevato fondo cassa.	s	c	-1,0			-1,0			-1,0		
28	19	Razionalizzazione compensi membri cda, direttori, revisori, etc.	s	c	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
28	19	Razionalizzazione compensi membri cda, direttori, revisori, etc. (effetti riflessi)	e	t/c				-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
28	20	Razionalizzazione compensi membri Cda enti di ricerca	s	k	-0,9	-1,0	-1,0	-0,9	-1,0	-1,0	-0,9	-1,0	-1,0
28	20	Razionalizzazione compensi membri Cda enti di ricerca (effetti riflessi)	e	t/c				-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
28	21	Riduzione stanziamenti a favore del FOE, mediante recupero di efficienza su acquisto di beni e servizi.	s	k	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0
28	22	Riduzione del numero dei funzionari impiegati presso il Gabinetto e l'OIV	s	c	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
28	22	Riduzione del numero dei funzionari impiegati presso il Gabinetto e l'OIV - effetti riflessi	e	t/c				-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
28	27	Misura nazionale per l'istruzione	s	c	-0,6	-0,7	-0,7	-0,6	-0,7	-0,7	-0,6	-0,7	-0,7
Ministero dell'ambiente e della tutela del mare													

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2015-2017 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

ALLEGATO 3A - RIDUZIONI SPESA MINISTERI

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	s/e		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
				2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
29	1	s	c	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
				Ministero delle infrastrutture e dei trasporti								
30	1	s	c	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
30	2	s	k	-8,9	-10,0	-10,0	-8,9	-10,0	-10,0	-8,9	-10,0	-10,0
30	3	s	k	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
30	4	s	k	-3,0	-3,0	-3,0	-1,0	-2,0	-3,0	-1,0	-2,0	-3,0
30	5	s	c				-24,8	-24,8	-24,8	-24,8	-24,8	-24,8
30	5	e	ext	24,8	24,8	24,8						
				Ministero della difesa								
31	1	s	c	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
31	1	e	t/c				-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
31	2	s	c	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
31	2	e	t/c				-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
31	3	s	c	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
31	4	s	c	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
31	5	s	c	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
31	6	s	c	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
31	8-10	s	c	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
31	11	s	c	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
31	11	e	t				-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
31	12	s	c	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
31	12	e	t/c				-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
31	13	s	c	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
31	13	e	t/c				-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
31	14	s	c	-66,3	-93,7	-93,9	-66,3	-93,7	-93,9	-66,3	-93,7	-93,9
31	14	e	t				-32,1	-45,5	-45,5	-32,1	-45,5	-45,5
31	15-18	e	k	220,0	100,0	100,0	220,0	100,0	100,0			
31	15-18	s	k							-220,0	-100,0	-100,0
31	19	s	c	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
31	19	e	t/c				0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
				Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali								
32	1-3	s	c	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
32	4	e	t	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6
32	4	e	t	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
32	4	e	t		-11,9	-6,8		-11,9	-6,8		-11,9	-6,8
32	4	e	t					-2,3	-1,2		-2,3	-1,2
32	4	s	c		2,3	1,2						
32	5	s	k	-6,4	-6,4	-6,4		-4,0	-6,4		-4,0	-6,4
		e		617,4	285,7	313,7	519,5	60,7	89,7	392,6	67,0	97,0
		s		-905,4	-1.175,8	-1.178,0	-822,8	-1.091,5	-1.096,1	-956,0	-1.104,0	-1.107,6
		s	c	-826,2	-1105,4	-1107,6	-752,0	-1024,5	-1025,7	-665,2	-937,0	-937,2

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2015-2017 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
ALLEGATO 3A - RIDUZIONI SPESA MINISTERI

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	s/e	k	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
				2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
		s		-79,2	-70,4	-70,4	-70,8	-67,0	-70,4	-290,8	-167,0	-170,4
				1.522,7	1.461,5	1.491,8	1.342,3	1.152,2	1.185,8	1.348,6	1.171,0	1.204,6

RISORSE ED IMPIEGHI

Impieghi										
Maggiori spese										
Maggiori spese correnti	24.635,1	30.810,3	30.778,5	14.797,8	18.432,4	18.206,4	16.246,6	19.192,6	18.966,6	
Maggiori spese in conto capitale	2.445,0	4.341,2	7.317,2	5.138,5	5.881,7	6.718,2	5.228,5	5.871,7	6.708,2	
Totale maggiori spese	27.080,1	35.151,5	38.095,7	19.936,3	24.314,1	24.924,6	21.475,1	25.064,3	25.674,8	
Minori entrate										
Minori entrate contributive	-	-	-	- 5.193,3	- 9.011,3	- 9.231,9	- 5.193,3	- 9.011,3	- 9.231,9	
Minori entrate extratributarie	- 2.195,0	- 2.719,0	- 2.645,0	-	- 47,0	- 26,9	-	- 7,7	- 16,7	
Minori entrate tributarie	- 4.098,3	- 5.973,8	- 5.679,0	- 10.100,5	- 11.677,5	- 11.380,4	- 9.403,6	- 10.917,2	- 10.620,1	
Minori entrate tributarie e cont	-	-	-	- 96,0	- 30,3	- 35,3	- 95,9	- 30,3	- 35,3	
Totale minori entrate	- 6.293,3	- 8.692,8	- 8.324,0	- 15.389,8	- 20.766,1	- 20.674,5	- 14.692,8	- 19.966,5	- 19.904,0	
Totale impieghi	33.373,4	43.844,3	46.419,8	35.326,1	45.080,1	45.599,1	36.168,0	45.030,8	45.578,8	
Risorse										
Maggiori entrate										
Maggiori entrate contributive	-	-	-	155,0	493,0	859,0	155,0	493,0	859,0	
Maggiori entrate extratributarie	6.320,4	7.208,7	8.236,7	1.149,5	-	-	392,6	67,0	97,0	
Maggiori entrate in conto capitale	220,0	100,0	100,0	220,0	100,0	100,0	-	-	-	
Maggiori entrate tributarie	8.459,3	23.773,9	30.254,2	8.459,3	23.822,1	30.254,2	8.459,3	23.822,1	30.254,2	
Maggiori entrate tributarie e cont	-	-	-	640,3	1.610,2	1.460,2	640,3	1.610,2	1.460,2	
Maggiori entrate	14.999,7	31.082,6	38.590,9	10.624,1	26.025,3	32.673,4	9.647,2	25.992,4	32.670,4	
Minori spese										
Minori spese correnti	- 5.777,4	- 8.842,0	- 8.661,0	- 18.644,4	- 19.944,9	- 17.580,1	- 13.312,6	- 16.857,4	- 17.491,6	
Minori spese in conto capitale	- 1.940,3	- 1.134,6	- 1.078,4	- 2.546,9	- 2.243,9	- 2.225,3	- 2.766,9	- 2.343,9	- 2.325,3	
Minori spese	- 7.717,6	- 9.976,6	- 9.739,3	- 21.191,3	- 22.188,8	- 19.805,4	- 16.079,5	- 19.201,3	- 19.816,9	
Totale risorse	22.717,3	41.059,1	48.330,3	31.815,4	48.214,2	52.478,8	25.726,7	45.193,7	52.487,4	
Saldo	- 10.656,1	- 2.785,2	1.910,5	- 3.510,7	3.134,1	6.879,7	- 10.441,2	162,9	6.908,6	
	-10.656,1	-2.785,2	1.910,5	-3.510,8	3.134,0	6.879,7	-10.441,2	162,9	6.908,6	

Entrate								
Maggiori entrate								
Maggiori entrate contributive	-	-	-	155,0	493,0	859,0	155,0	
Maggiori entrate extratributarie	6.320,4	7.208,7	8.236,7	1.149,5	-	-	392,6	
Maggiori entrate in conto capitale	220,0	100,0	100,0	220,0	100,0	100,0	-	
Maggiori entrate tributarie	8.459,3	23.773,9	30.254,2	8.459,3	23.822,1	30.254,2	8.459,3	
Maggiori entrate tributarie e contributive	-	-	-	640,3	1.610,2	1.460,2	640,3	
Minori entrate								
Minori entrate contributive	-	-	-	- 5.193,3	- 9.011,3	- 9.231,9	- 5.193,3	
Minori entrate extratributarie	- 2.195,0	- 2.719,0	- 2.645,0	-	- 47,0	- 26,9	-	
Minori entrate tributarie	- 4.098,3	- 5.973,8	- 5.679,0	- 10.100,5	- 11.677,5	- 11.380,4	- 9.403,6	
Minori entrate tributarie e contributive	-	-	-	- 96,0	- 30,3	- 35,3	- 95,9	
Totale entrate	8.706,4	22.389,7	30.266,9	- 4.765,7	5.259,3	11.998,9	- 5.045,6	
Spese								
Maggiori spese								
Maggiori spese correnti	24.635,1	30.810,3	30.778,5	14.797,8	18.432,4	18.206,4	16.246,6	
Maggiori spese in conto capitale	2.445,0	4.341,2	7.317,2	5.138,5	5.881,7	6.718,2	5.228,5	
Minori spese								
Minori spese correnti	- 5.777,4	- 8.842,0	- 8.661,0	- 18.644,4	- 19.944,9	- 17.580,1	- 13.312,6	
Minori spese in conto capitale	- 1.940,3	- 1.134,6	- 1.078,4	- 2.546,9	- 2.243,9	- 2.225,3	- 2.766,9	
Totale spese	19.362,5	25.174,9	28.356,4	- 1.255,0	2.125,2	5.119,2	5.395,6	
Saldo	- 10.656,1	- 2.785,2	1.910,5	- 3.510,7	3.134,1	6.879,7	- 10.441,2	